

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista scientifica **Classe A** per **Area 12**



NUMERO 2\2025

- Il delitto di avvelenamento delle acque in funzione di tutela ambientale: genesi, evoluzione, problemi e prospettive di C. RUGA RIVA
- Appunti in tema di funzione ripristinatoria, sanatorie, e messa in sicurezza del rischio ambientale di L. CORNACCHIA
- La tutela penale dell'ambiente marino tra diritto interno, ordinamenti sovranazionali e limiti dell'*enforcement* giudiziario di S. RAFFAELE
- Appunti in tema di macellazione rituale e uccisione di animali di A. GALANTI
- Bene giuridico e modello di tutela nei reati di omessa bonifica di M. COLOMBO
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente

PROPRIETARIO EDITORE

Luca RAMACCI

DIRETTORE RESPONSABILE

Laura BIFFI

DIREZIONE SCIENTIFICA

Andrea DI LANDRO - Luca RAMACCI - Carlo RUGA RIVA

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppe AMARELLI, Roberto BARTOLI, Mauro CATENACCI, Donato CASTRONUOVO, Luigi CORNACCHIA, Francesco D'ALESSANDRO, Monica DELSIGNORE, Michael FAURE, Eliseu FRIGOLS BRINES, Gianluigi GATTA, Alberto GARGANI, Antonino GULLO, Vittorio MANES, Anna Maria MAUGERI, Alessandro MELCHIONDA, Claudia PECORELLA, Marco PELISSERO, Chiara PERINI, Nicola PISANI, Luis Ramon RUIZ RODRIGUEZ, Paulo SOUSA MENDES, Antonio VALLINI, Gastone ANDREAZZA, Pasquale FIMIANI

COMITATO REVISORI

Maurizio BELLACOSA, Costanza BERNASCONI, Mario Caterini, Giovanni DE SANTIS, Massimiliano DOVA, Fabio FASANI, Emanuela FRONZA, Antonio FINIZIO, Gabriele FORNASARI, Marco GAMBARDELLA, Elio LO MONTE, Giuseppe LOSAPPIO, Adelmo MANNA, Gabriele MARRA, Luca MASERA, Antonella MASSARO, Andrea PERIN, Marco PIERDONATI, Giuseppe ROTOLO, Ivan SALVADORI, Elisa SCAROINA, Licia SIRACUSA, Carlo SOTIS, Mariangela TELESCA, Grazia Maria VAGLIASINDI, Alberta Leonarda VERGINE, Stefano ZIRULIA, Aldo ACETO, Alberto GALANTI, Giuseppe NOVIELLO, Roberto LOSENGO, Carlo MELZI D'ERIL

RESPONSABILE REDAZIONE

Anna SCIACCA

REDAZIONE

Niccolò BALDELLI, Mattia COLOMBO, Riccardo Ercole OMODEI, Maria Ludovica PARLANGELI, Giuditta RUSSO

LEXAMBIENTE è una rivista online, completamente gratuita che ha lo scopo di stimolare la discussione critica nella comunità scientifica dei penalisti accademici, nel mondo degli avvocati e dei magistrati, tutti fautori, nei rispettivi ruoli, di un diritto penale da sempre dominato dal formante giurisprudenziale, e proprio per questo bisognoso, ci pare, di attenzione critica da parte della dottrina.

L'autorevolezza dei contributi è garantita da una doppia revisione cieca (double blind peer review) ad opera dei componenti del comitato scientifico, dotati di specifiche competenze in materia penale ambientale.

La Rivista ospiterà articoli, saggi, note a sentenza e recensioni, anche di diritto straniero e comparato, concernenti il diritto penale ambientale in senso ampio, comprensivo non solo degli inquinamenti ma anche della tutela del territorio, del paesaggio, degli animali, degli OGM, della salute pubblica ecc.

Verrà dedicata particolare attenzione ai temi più attuali nella discussione pubblica e scientifica così come nella realtà giudiziaria.

L'ambizione è di far dialogare in modo costruttivo teoria e prassi, partendo dai problemi di tutela per giungere a soluzioni teoricamente fondate e rispettose dei principi e delle garanzie costituzionali e sovranazionali.

I contributi (articoli, saggi, note a sentenza, recensioni) vanno sottoposti alla redazione all'indirizzo redazione.lexambiente@gmail.com e dovranno dare conto in modo sintetico del quadro normativo pertinente e dei relativi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. L'autore non dovrà essere coinvolto come parte processuale nelle sentenze o nei contributi oggetto di commento. La rivista è autonoma rispetto alla già nota lexambiente.it che continua ad essere operativo pubblicando, come sempre dal 1998, contributi più snelli e di taglio meno teorico e novità legislative e giurisprudenziali, tutti conservanti nell'archivio di oltre 17.000 documenti.

La rivista è edita con il supporto del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Milano Bicocca.

Coordinamento editoriale, progetto grafico e supporto redazionale sono a cura dell'Associazione Lexambiente



INDICE N. 2/2025

Editoriale.....	I
Il delitto di avvelenamento delle acque in funzione di tutela ambientale: genesi, evoluzione, problemi e prospettive di C. RUGA RIVA.....	1
Appunti in tema di funzione ripristinatoria, sanatorie, e messa in sicurezza del rischio ambientale di L. CORNACCHIA.....	21
La tutela penale dell'ambiente marino tra diritto interno, ordinamenti sovranazionali e limiti dell' <i>enforcement</i> giudiziario di S. RAFFAELE	47
Appunti in tema di macellazione rituale e uccisione di animali di A. GALANTI.....	74
Bene giuridico e modello di tutela nei reati di omessa bonifica di M. COLOMBO.....	92
Osservatorio normativo.....	122
Osservatorio dottrina.....	132
Osservatorio giurisprudenza.....	136



Il secondo numero del 2025 contiene cinque contributi.

Carlo Ruga Riva esamina la giurisprudenza formatasi fin dagli anni '70 sul delitto di avvelenamento delle acque. Vengono esaminate le questioni più problematiche (la natura del reato; il tipo di pericolo e i criteri del suo accertamento; il momento consumativo e la cessazione della permanenza, il tipo di dolo richiesto). All'esito di un bilancio complessivamente negativo in termini di applicazione della fattispecie, con l'eccezione rappresentata dalla recentissima sentenza sul caso Miteni per inquinamento da PFAS, L'Autore si interroga sulle fattispecie alternativamente applicabili, individuate nei nuovi ecodeletti di inquinamento e disastro ambientale.

Luigi Cornacchia affronta il tema della riparazione del danno ambientale, visto come strumento fondamentale di ri-territorializzazione delle aree devastate e di contrasto alle eco-mafie. Secondo l'Autore l'ordinamento attuale è improntato alla censura di condotte difformi o, più spesso, di criminali pericolosi: questa logica pare ispirare anche le soluzioni riparative. Le strategie più efficaci appaiono invece quelle della *compliance* e della riparazione prestazionale, secondo modulazioni innovative da calibrare sulle esigenze dei territori, delle vittime e delle comunità lese.

Raffaella Simone analizza la tutela penale dell'ambiente marino nel quadro di un sistema multilivello, che integra fonti internazionali, europee e nazionali. Dopo aver ricostruito la stratificazione normativa, l'Autrice approfondisce il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), con riferimento alle nozioni di "abusività", "compromissione" e "deterioramento" in ambito marino. Sono richiamati anche il disastro ambientale, le contravvenzioni e la responsabilità degli enti. Un apposito spazio è dedicato agli orientamenti giurisprudenziali e ai profili probatori, nonché alle implicazioni criminologiche dell'inquinamento marittimo. In conclusione, L'Autrice riflette sui limiti dell'*enforcement* e sulle prospettive di riforma per un'effettiva giustizia ambientale del mare.

Alberto Galanti affronta il tema della cosiddetta "macellazione rituale" e delle sue implicazioni con il delitto di cui all'articolo 544-*bis* del codice penale, anche alla luce delle modifiche normative apportate dalla legge 6 giugno 2025, n. 82, attraverso la disamina della normativa pertinente e della giurisprudenza italiana ed europea.

Il contributo di Mattia Colombo intende offrire spunti al dibattito concernente la natura delle due fattispecie di omessa bonifica presenti nel nostro ordinamento (artt. 257 TUA e 452-*terdecies* c.p.). Dopo aver ricostruito le posizioni espresse in dottrina e giurisprudenza sul tema, l'Autore si sofferma sulla peculiarità dell'evento di "contaminazione del sito" all'interno del fatto tipico dei due reati, con particolare riferimento al procedimento di analisi del rischio sito-specifica quale momento decisivo per la fissazione di valori di concentrazione di inquinanti definiti "accettabili", interrogandosi sul ruolo dello strumento penale nella gestione di rischi sanitari e ambientali.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 2/2025

Chiudono il numero l'Osservatorio normativo (con importanti novità in tema di tutela penale degli animali e in materia di rifiuti), dottrinale e giurisprudenziale.

Buona lettura

Andrea di Landro Luca Ramacci Carlo Ruga Riva



**IL DELITTO DI AVVELENAMENTO DELLE ACQUE IN FUNZIONE DI TUTELA
AMBIENTALE: GENESI, EVOLUZIONE, PROBLEMI E PROSPETTIVE***

**THE CRIME OF WATER POISONING AS A FUNCTION OF ENVIRONMENTAL
PROTECTION: GENESIS, EVOLUTION, PROBLEMS AND PERSPECTIVES**

di Carlo RUGA RIVA

Abstract. L'Autore esamina la giurisprudenza formatasi fin dagli anni '70 sul delitto di avvelenamento delle acque. Vengono esaminate le questioni più problematiche (la natura del reato; il tipo di pericolo e i criteri del suo accertamento; il momento consumativo e la cessazione della permanenza, il tipo di dolo richiesto). All'esito di un bilancio complessivamente negativo in termini di applicazione della fattispecie, ci si interroga sulle fattispecie alternativamente applicabili, individuate nei nuovi ecodelitti di inquinamento e disastro ambientale.

Abstract: The Author examines the jurisprudence formed since the 1970s on the crime of water poisoning. The most problematic issues are examined (the nature of the crime; the type of danger and the criteria of its ascertainment; the moment of consummation and cessation of permanence; and the type of intent required). At the outcome of an overall negative balance in terms of the application of the crime of water poisoning, questions are asked about the alternatively applicable crimes, identified in the new eco-crimes of pollution and environmental disaster.

Parole chiave: Avvelenamento delle acque, pericolo per l'ambiente e per la salute pubblica

Key Words: Water poisoning, danger for public health and environment



SOMMARIO: 1. Premessa: La riscoperta giurisprudenziale del delitto di avvelenamento delle acque — 2. I casi più recenti — 3. L’oggetto del reato — 4. La struttura del reato — 4.1. La distinzione con il delitto di adulterazione delle acque — 4.2. Il tipo di pericolo e il suo accertamento — 4.3. Pericolo come possibilità o probabilità più o meno qualificata? — 5. Bene giuridico — 6. Momento consumativo e permanenza — 7. Elemento soggettivo.

1. Premessa: La riscoperta giurisprudenziale del delitto di avvelenamento delle acque

Il delitto di avvelenamento delle acque, storicamente pensato sul tipo di autore dell’avvelenatore di pozzi o di acquedotti, è stato riscoperto in giurisprudenza a partire dagli anni ‘70, allorquando alcuni Pretori ne verificarono l’applicabilità a gravi fenomeni di inquinamento industriale delle acque dei fiumi¹.

In quella stagione, in assenza, almeno fino al 1976, di normative amministrative e penali *ad hoc* sulla tutela delle acque, la giurisprudenza (im)piegò fattispecie poste dal legislatore a tutela di altri beni, come il danneggiamento (art. 635 c.p., posto a tutela del patrimonio), e, appunto, l’avvelenamento delle acque (art. 439 c.p.) e l’adulterazione delle acque (art. 440 c.p.), destinate a tutelare l’incolumità pubblica.

Neppure la c.d. legge Merli, che per la prima volta introdusse nell’ordinamento fattispecie penali a tutela specifica delle acque, comportò l’abbandono dell’art. 439 c.p. (o più spesso della sua versione colposa, art. 452 c.p.) in funzione di supplenza giudiziaria.

Le nuove fattispecie, tutte contravvenzionali e blandamente punite, miravano infatti a prevenire e reprimere attività svolte in contrasto con gli obblighi amministrativi, o “fuori tabella” rispetto a valori soglia meramente precauzionali, senza esigere in alcun modo gravi contaminazioni delle acque e tanto meno pericoli per la pubblica incolumità.

Dal punto di vista criminologico, già allora appariva evidente che i più gravi inquinamenti delle acque sono storicamente causati da attività industriali, e in particolare da scarichi provenienti da stabilimenti che trattano e/o producono sostanze chimiche e tossiche, oppure da percolamenti nelle falde acquifere di rifiuti ammassati in aree destinate a discarica.

Fin da subito l’applicabilità ai fatti di grave contaminazione di fonte industriale dei delitti di

¹* Il contributo è destinato alla pubblicazione nel volume “*Il danno ambientale*”, a cura di PIERDONATI e POLI, Lefebvre Giuffrè; si ringraziano l’editore e i curatori per averne autorizzato la presente pubblicazione.

Pret. Abbiategrasso, 19/05/1972, Formis, in *Giur. it.*, n. 2/1993, p. 92 ss.; Pret. Genova, 15/07/1970, in *Foro it.*, n. 2/1970, p. 366; Pret. Milano, 14/11/1970, in *Quale giustizia*, 1971, p. 350.



adulterazione e di avvelenamento delle acque, in genere contestati in forma colposa (artt. 440-452 e 439-452 c.p.), apparve problematica.

In taluni casi i giudici constatarono “...con profonda amarezza che non esiste un sistema sanzionatorio e normativo pienamente valido contro i portatori d'inquinamento e a maggior ragione contro i dequalificatori dell'ambiente ecologico”, e come gli sforzi di interpretazione evolutiva “siano risultati inani, in quanto tali norme sono ispirate a finalità diverse da quelle della tutela degli imperativi ecologici”².

In altri casi, viceversa, si affacciarono interpretazioni più lasche.

In particolare, furono celebrati processi, con esiti alterni, per adulterazione colposa di acque (artt. 440 e 452 c.p.) nel caso ACNA di Cengio in relazione ad un grave inquinamento delle acque superficiali del fiume Bormida³, e in altri casi meno noti (contaminazione delle acque marine tramite scarichi fognari⁴; inquinamento di fiumi milanesi attraverso scarichi industriali⁵; versamento di notevoli quantità di sostanze tossiche e nocive nelle acque di falde freatiche⁶) o più raramente per adulterazione dolosa di acque⁷.

Altri processi furono celebrati per *avvelenamento delle acque*, sempre in forma colposa⁸.

Particolare rilievo assunse, in anni più recenti, il caso Petrolchimico di Porto Marghera, primo esempio di maxi-processo ambientale e vero e proprio *leading case* anche in materia di inquinamento, ove l'accusa contestò, senza successo, il delitto di avvelenamento colposo di acque (artt. 439 e 452 c.p.): il Tribunale di Venezia escluse la configurabilità del delitto in esame posto che le acque di falda contaminate erano prive di destinazione alimentare, e, quanto all'adulterazione dell'ittiofauna e dei molluschi, ritenne insussistente la prova di effetti avversi per la salute umana

² Pret. Abbiategrasso, 19/05/1972, Formis, cit., 105, in relazione al grave inquinamento del fiume Ticino, causato da reflui di lavorazione industriale e di fognature, ove il giudice scarta l'applicazione, tra gli altri, dei delitti di cui agli artt. 439, 440 e 452 c.p., e dell'art. 635, in quest'ultimo caso per assenza di dolo.

³ Trib. Savona, 17/06/1982, Menozzi, in *La Difesa penale*, 1983, p. 77, che condanna ricomprendendo nel concetto di acque le acque destinate a coltivazione ed abbeveraggio di animali; questa pronuncia è stata peraltro riformata da Corte App. Genova, 8/05/1983, *ivi*, la quale ha escluso rientrano nella fattispecie le acque di superficie funzionali alla coltivazione di piante e all'allevamento di bestiame, ed in ogni caso ha escluso il pericolo (concreto) per la incolumità pubblica.

⁴ Pret. Genova, 15/07/1970, in *Foro it.*, n. 2/1970, p. 366.

⁵ Pret. Milano, 14/11/1970, in *Quale giustizia*, 1971, p. 350, caso in cui si considerò anche l'avvelenamento.

⁶ Cass. Sez. 1, n. 5411 del 10/05/1994, Astero, in *Riv. pen.*, 1995, p. 387.

⁷ Cass., 14/05/1986, Amerighi, RV 172700, e in *Giust. pen.*, 1987, p. 166, almeno stando alla massima; condanna per *tentata* adulterazione, non essendo le acque risultate attualmente destinate alla alimentazione; Trib. Tortona, 17/06/1992, Astero, in *Riv. pen.*, 1992, p. 866.

⁸ Cass., 20/05/1966, Giovinazzo, RV 102696; Pret. Massa, 30/07/1981, Bossi, in *Foro it.*, 2/1983, p. 105, confermata da Cass. Sez. 4, 8/3/1985, in *www.iusexplorer*; Pret. San Miniato 21/01/1977, Marrucci, in *Foro it.*, Rep. 1977, voce Acque pubbliche nn. 17 e 18, e in *Nuovo diritto*, 1977, p. 466.



degli inquinanti rilevati nel biota vivente presenti nella laguna contaminata dagli scarichi del Petrolchimico⁹.

2. I casi più recenti

Sulla scia di tale *leading case*, l'attenzione di talune Procure della Repubblica ha originato noti e importanti processi nei quali si è contestato il delitto di avvelenamento doloso di acque, di competenza della Corte di Assise: si allude, per rimanere ai più noti, ai casi della discarica di Bussi¹⁰; del sito Tamoil di Cremona¹¹; dello stabilimento Ausimont-Solvay di Spinetta Marengo

⁹ Trib. Venezia, 2/11/2001, Cefis, in www.petrochimico.it, nonché in *Riv. giur. amb.*, 2003, p. 119, con nota di CENTONZE - D'ALESSANDRO, *La sentenza del Tribunale di Venezia sul petrolchimico di Porto Marghera*; la sentenza è stata confermata sul punto da Corte App. Venezia, 15/12/2004, Cefis, in *Riv. it. D.P.P.*, 2005, p. 1670 ss., con nota di PIERGALLINI. La Cassazione non è stata investita di ricorso da parte del PM, né è entrata nel merito del ricorso sull'art. 439-452 c.p. proposto da talune delle parti civili e poi rinunziato: v. Cass. Sez. 4, 17/06/2006 (dep. 2007), RV 235661, e in *IusExplorer*.

¹⁰ Il caso concerne un polo chimico Montedison-Ausimont, sito nel Comune di Bussi sul Tirino (Corte Ass. Chieti 18/12/2014, in *Dir. pen. cont.*, 9/02/2014). Per un approfondito commento, v. GIAMPIETRO, *Caso Bussi: il reato di avvelenamento di acque destinate al consumo*, in *Amb. Svil.*, n. 10/2015, p. 565 ss. e (seconda parte) in *Amb. Svil.* n. 11-12/2015, p. 650 ss.; secondo l'accusa, i dirigenti succedutisi ai vertici delle imprese gestrici lo stabilimento, tramite la realizzazione a partire dal 1962 di quattro discariche totalmente o parzialmente abusive e il percolamento delle sostanze tossiche nocive contenute nei rifiuti ivi ammassati (c.d. peci clorurate, idrocarburi, mercurio, piombo ecc.), avrebbero causato "l'avvelenamento delle falde acquifere superficiali e profonde (fino a 100 metri di profondità) che, attraversando il sito industriale, alimentavano 8 pozzi di captazione per l'acqua potabile realizzati più a valle e destinati a soddisfare il fabbisogno idrico-alimentare di tutta la Val Pescara e risultati irreversibilmente inquinati certamente a far data dal 1° ottobre 2002, per la presenza di sostanze altamente nocive e tossiche per la salute dell'uomo (ed in taluni casi anche cancerogene)". La Corte d'Assise di Chieti ha assolto tutti i diciannove imputati perché il fatto di avvelenamento non sussiste: non vi sarebbe stato concreto pericolo per la salute pubblica, "in quanto l'acqua emunta al campo pozzi era sostanzialmente potabile e minimamente contaminata, mentre l'acqua di falda (nel punto di maggior contaminazione) non era neppure ipoteticamente destinabile per scopi alimentari". La Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila ha parzialmente censurato la sentenza di primo grado, dichiarando la prescrizione dell'avvelenamento colposo e condannando per il disastro colposo, con pene condonate in quanto i fatti sono stati ritenuti antecedenti al 2 maggio 2006.

¹¹ Secondo l'accusa gli imputati, con reiterate condotte di sversamento al suolo di sostanze inquinanti che penetravano nel terreno e nella falda acquifera (dovute a forme abituali di gestione illecita dei rifiuti, ad incidenti, a perdite dai serbatoi, e/o dalla rete di raccolta delle acque) a fronte delle quali non adottavano idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza, non procedevano ad effettuare tempestive analisi geologiche atte ad accertare l'effettiva esistenza del cosiddetto 'taglione' lungo l'argine maestro del fiume Po, che avrebbe dovuto impedire la migrazione delle sostanze inquinanti, attraverso la falda, oltre i confini della raffineria, si rappresentavano e, comunque, accettavano il rischio di avvelenare le acque della falda superficiale, intermedia e profonda aumentandone il grado di contaminazione da idrocarburi e metalli pesanti, anche nelle aree circostanti al di fuori del perimetro della raffineria. Il GUP presso il Tribunale di Cremona ha assolto tutti gli imputati per il reato di avvelenamento doloso, ritenendo che la pur accertata seria contaminazione delle acque (superficiali e di falda), in parte destinate al consumo umano, non avesse caratteristiche di gravità tali da mettere in pericolo, *nell'immediato*, la salute pubblica.

I fatti di avvelenamento vennero riqualificati in disastro, doloso (art. 434, co. 2 c.p.) per alcuni imputati e colposo per altri (artt. 434 e 449 c.p.). La Corte d'Assise di Appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza, assolvendo perché il fatto non costituisce reato coloro che in primo grado erano stati condannati per disastro colposo, e perché il fatto non sussiste coloro che erano stati condannati per omessa comunicazione di sospetta contaminazione; per i due imputati condannati in primo grado per disastro doloso la Corte bresciana ha riqualificato il fatto in disastro colposo (con colpa grave). La sentenza è stata confermata da Cass. Sez. I, n. 44528 del 25/09/2018.



(Alessandria)¹²; dello stabilimento Ilva di Taranto¹³, dello stabilimento Miteni a Trissino, nel vicentino, per contaminazione da Pfas¹⁴.

Con l'eccezione del processo "Ilva"¹⁵, ove si è pervenuti a condanna in primo grado, poi annullata dalla Corte di Appello per difetto di competenza territoriale¹⁶ ed ancora pendente, e del processo Miteni, conclusosi con condanna in primo grado (anche) per avvelenamento doloso¹⁷, tutti gli altri citati si sono conclusi con sentenze di assoluzione per il delitto di avvelenamento di acque, in taluni casi con riqualificazione, per alcuni imputati, nel meno grave delitto di disastro colposo, a dimostrazione della difficile riconducibilità dei fatti di gravi contaminazione delle acque da fonte industriale allo schema del fatto tipico di avvelenamento.

3. L'oggetto del reato

L'art. 439 c.p. ha un duplice oggetto del reato: *“le acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo”*.

In questa sede, destinata a ospitare riflessioni sull'offesa ambientale, concentreremo

¹² Nel caso di specie l'accusa contestava ai vertici delle diverse aziende succedutesi nella gestione dello stabilimento chimico Solvay-Archema (ex Ausimont) di Spinetta Marengo (Alessandria), di avere avvelenato la falda sottostante lo stabilimento industriale e le aree limitrofe con varie sostanze chimiche, alcune cancerogene. La Corte d'Assise di Alessandria (cfr. GIAMPIETRO, *L'avvelenamento di acque destinate all'alimentazione (nota a Corte di Assise di Alessandria n. 1/2015)*, in *Amb. Svil.*, n. 10/2016, p. 655 ss.; RUGA RIVA, *Il caso Spinetta Marengo: avvelenamento delle acque e omessa bonifica al banco di prova della giurisprudenza (Corte Assise Alessandria, sent. 14 dicembre 2015)*, in *www.dpei.it.*) ha ridimensionato la tesi d'accusa, riqualificando i fatti in disastro colposo, limitatamente ad alcuni degli imputati, con sentenza che è stata confermata in Cassazione (Cass. Sez. 4, n. 13843 del 12/12/2019).

¹³ In uno dei tanti capi di imputazione (capo I) si contesta agli imputati l'avvelenamento delle acque del primo seno del Mar Piccolo di Taranto, con contaminazione da diossina, PCB e metalli pesanti di diverse tonnellate di mitili, *“che venivano distrutti per ragioni sanitarie, in quanto pericolosi per la salute umana...”*, nonché (capo H) l'avvelenamento da diossina e PCB di 2.271 capi di bestiame (ovini-caprini) destinati all'alimentazione diretta e indiretta.

Nel caso dei capi di bestiame l'avvelenamento è chiaramente riferito alle sostanze alimentari; nell'altro il riferimento alla matrice "acqua" pare strumentale, in quanto il pericolo alla salute pubblica è riferito esplicitamente e solo ai mitili contaminati dall'acqua ove venivano coltivati. Sicché il caso Ilva appare eccentrico rispetto a quelli sopra esaminati, ove il pericolo per la salute pubblica era collegato direttamente alle acque contaminate. Semmai il caso Ilva presenta analogie con il caso del Petrolchimico di Porto Marghera, nella parte in cui si contestava l'avvelenamento delle vongole coltivate in laguna.

¹⁴ Il capo di imputazione comprendeva tra gli altri i delitti di avvelenamento doloso di acque, disastro innominato (ambientale) doloso, inquinamento doloso.

¹⁵ Sui reati "ambientali" contestati in tale procedimento sia consentito rinviare a RUGA RIVA, *Il caso Ilva: avvelenamento e disastro dolosi*, in *Casi di diritto penale dell'economia*, (a cura di FOFFANI – CASTRONUOVO), vol. II, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 149 ss; per un riassunto della pronuncia di primo grado v. RUGGIERO, *Riassunto della sentenza di primo grado della Corte di Assise di Taranto nel processo contro il siderurgico ex Ilva (C. Ass. Taranto, dep. 28 nov. 2022, Pres. D'Errico, est. Misserini)*, in *Sist. pen.*, 20/12/2023.

¹⁶ v. CALAVITA, *Ilva di Taranto: il processo "Ambiente Svenduto" va, giustamente (ma purtroppo), ricelebrato. Riflessioni sulla competenza ex art. 11 c.p.p.*, in *Arch. Pen.*, 20/02/2025.

¹⁷ La Corte di Assise di Vicenza, secondo quanto riportato dai giornali, ha condannato 11 dei 15 imputati, a pene oscillanti da a due anni e 8 mesi fino a 17 anni e 6 mesi, anche in taluni casi per avvelenamento doloso delle acque: cfr. *Il Giornale di Vicenza* del 26/06/2025.



l'attenzione sulle "acque".

Va però seppur cursoriamente osservato che le sostanze destinate all'alimentazione possono derivare da animali destinati alla macellazione o al consumo, o comunque da prodotti alimentari da essi derivati (latte, formaggi), ovvero da esseri senzienti facenti parte in senso lato dell'ambiente.

D'altro canto, proprio il caso Ilva (come già il caso del Petrolchimico di Porto Marghera) ha da ultimo mostrato come ci siano casi in cui i due oggetti sono interconnessi; si pensi alla diossina che contaminò i mitili coltivati nel primo seno del Mar Piccolo di Taranto, così come alle altre sostanze chimiche accusate di avere contaminato le vongole della laguna veneziana.

In assenza di specificazioni rilevano sia le acque superficiali che quelle sotterranee; anzi, nella maggioranza dei casi citati *sub par.* 2 l'accusa contestava proprio l'avvelenamento delle acque di falda.

Deve trattarsi di acque destinate al consumo.

Secondo la giurisprudenza sono da considerarsi tali quelle utilizzate dall'uomo, quand'anche formalmente non potabili¹⁸.

Secondo una parte della giurisprudenza deve trattarsi di acque attualmente destinate al consumo, e non solo ipoteticamente utilizzabili in futuro, come ad es. nel caso di punti di emungimento non ancora impiegati presenti in falde da cui (in altri punti) già "pescano" determinati acquedotti¹⁹.

Diversa soluzione sembra però emergere in una recente sentenza della Suprema Corte²⁰.

L'interpretazione restrittiva è conforme al canone interpretativo letterale ("destinate

¹⁸ Corte Ass. Alessandria, n. 1/2015, cit., p. 151; per una rassegna della giurisprudenza sul punto v. RUGA RIVA, *L'avvelenamento delle acque da fonte industriale al banco di prova dei maxi-processi ambientali: qualche spunto su criteri di accertamento e quantificazione del pericolo*, in *Riv. it. D.P.P.*, n. 3/2017, p. 1020 ss. Secondo Cass. Sez. 1, n. 44528 del 25/09/2018, cit., "le acque considerate dall'art. 439 c.p. sono quelle destinate all'alimentazione umana, abbiano o non abbiano i caratteri biochimici della potabilità secondo la legge e la scienza. Con la conseguenza che è configurabile la fattispecie criminosa prevista dall'indicata norma anche se l'avvelenamento delle acque sia stato operato in acque batteriologicamente non pure dal punto di vista delle leggi sanitarie, ma comunque idonee e potenzialmente destinabili all'uso alimentare; nello stesso senso Cass, Sez. 4, n. 25547 del 10/5/2018, PC Comune di Carisio, PC Saltarelli in procedimento c. Cordioli C. e altro, Rv. 272965 - 01). In coerenza con l'enunciato principio, che il Collegio condivide, la Corte di Brescia ha escluso, nel caso sottoposto al suo esame, la configurabilità del reato di cui all'[art. 439](#) c.p. a ragione del fatto che le acque attinte dall'inquinamento ascrivibile alla raffineria TAMOIL non erano destinate all'alimentazione".

¹⁹ Per un richiamo alle sentenze che escludono le acque solo potenzialmente destinabili al consumo v. RUGA RIVA, *L'avvelenamento*, cit., p. 1021; In dottrina per l'interpretazione restrittiva v. anche MAZZANTI, *I delitti contro la salute pubblica in materia agro-alimentare*, in *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare* (a cura di GARGANI), Torino, Giappichelli, 2021, p. 144.

²⁰ Cass. Sez. 2, n. 12323 del 19/01/2021; cfr. per una critica ROTOLO, *L'avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione*, in *Reati contro l'incolumità pubblica* (a cura di CASTRONUOVO), Torino, Giappichelli, 2024, p. 350.



all'alimentazione", ove riferito alle acque e non solo alle "sostanze"), a quello sistematico (deve trattarsi di acque che hanno già impressa tale destinazione utilitaristica, visto che la disposizione aggiunge subito dopo "prima che siano attinte o distribuite per il consumo"²¹) e *last but not least* a quello costituzionalmente orientato, nel senso che una pena così elevata (non inferiore a quindici anni per l'ipotesi dolosa; da sei mesi a tre anni di reclusione per la figura colposa base) deve riferirsi a fatti dotati di intrinseca elevata pericolosità per l'incolumità pubblica (in omaggio al principio di offensività), anche nel rispetto del principio di proporzione della pena e di rieducazione del reo.

4. La struttura del reato

La struttura del delitto di avvelenamento delle acque è controversa sul piano teorico, essendosi affacciate varie ipotesi di inquadramento dogmatico (reato di pericolo astratto²², concreto²³ o reale²⁴).

Nella prassi, al di là delle etichette, è ormai assodato che si debba valutare dose ed esposizione alle quali possa dirsi associato un danno potenziale per determinate categorie di assuntori delle acque (o dei cibi) contaminati; dunque, non qualsiasi sversamento di veleno, ma sostanze in quantità e con caratteristiche tossiche tali da costituire un pericolo per un numero indeterminato di potenziali assuntori.

Il pericolo è comune in quanto abbia capacità diffusiva e abbia destinatari non predeterminati; tanto più che nel delitto in commento l'avvelenamento deve avvenire prima che le acque siano attinte o distribuite per il consumo, ovvero in un momento antecedente al successivo atto che rende attuale il pericolo di danno.

²¹ MAZZACUVA, *I delitti in materia di inquinamento idrico: bene giuridico, oggetto materiale e tipo di evento*, in *Ind. pen.*, n. 2/2012, 290 ss.

²² Per i necessari riferimenti bibliografici v. per tutti CORBETTA, *I delitti contro l'incolumità pubblica*, CEDAM, 2003, p. 121. In giurisprudenza v. tra le altre Cass. Sez. 1, 20/05/1966, Giovinazzo, RV 102696. In dottrina v. tra i vari ROTOLO, *L'avvelenamento di acque*, cit., 336; D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2012, specie p. 175 e GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, in GROSSO – PADOVANI - PAGLIARO, *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. IX, *Reati contro l'incolumità pubblica*, Tomo II, Milano, Giuffrè, 2013, p. 322 ss.

²³ PULITANÒ, *Diritto penale*, X ed., Torino, Giappichelli, 2023, p. 163, sulla base della particolare pregnanza semantica del termine "avvelenamento" e della pena particolarmente elevata minacciata dal legislatore; PETRINI, *Reati di pericolo e tutela della salute dei consumatori*, Milano, 1990, p. 41, sulla base del combinarsi della pregnanza semantica del termine avvelenamento con la struttura complessiva della fattispecie, ed in particolare con il requisito della destinazione delle acque all'alimentazione.

²⁴ Non vi è qui spazio per approfondire se il pericolo reale sia categoria autonoma e distinta dal pericolo astratto, o se sia un modo di intendere il pericolo astratto, e in particolare il pericolo comune; in questa trattazione li consideriamo distinti per comodità di esposizione; su tale categoria v. D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto*, cit., specie p. 172 ss.; GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 163 ss.; ROTOLO, *L'avvelenamento di acque*, cit., p. 337.



Non si tratta di pericolo autenticamente concreto²⁵, posto che non è richiesta un'analisi circostanziata dei potenziali assuntori, che del resto sono per definizione indeterminati (nell'età, genere, condizioni di salute ecc.), e che magari potrebbero anche non bere l'acqua potabile.

Non si tratta nemmeno di pericolo propriamente astratto²⁶, nel senso che si deve indagare sulla correlazione tra determinate dosi ed esposizioni di veleno e determinate categorie di soggetti (uomini, donne, anziani, bambini, classi di persone con determinate patologie o condizioni di vulnerabilità pregresse ecc.); insomma, non si astrae totalmente dai destinatari dell'offesa, ma, in linea con la natura del pericolo comune, lì si categorizza in classi, analizzabili con gli strumenti della statistica e della epidemiologia.

Quello che è certo è che deve, in ogni caso, trattarsi di pericolo reale²⁷, e non meramente congetturale: la scienza deve poter affermare che una determinate dose, moltiplicata per un determinato periodo di esposizione, deve essere in grado di causare potenzialmente un danno serio alla salute; non necessariamente la morte di più persone (evenienza contemplata dalla fattispecie aggravata di cui al co. 2, e dunque *a contrario* non nell'ipotesi base), ma neppure, all'estremo, lesioni lievi; la severità della pena impone di espungere dalla classe (collettiva) dell'offesa alla pubblica incolumità micro-offese (lesioni lievi e lievissime) che neppure in una prospettiva superindividuale possono legittimare condanne a pene draconiane.

4.1. La distinzione con il delitto di adulterazione delle acque

²⁵ Sul punto è ambigua Cass. Sez. 4, n. 6773 del 13/12/2023, in *IusExplorer*, laddove osserva che “è indubbio che il concetto di ‘avvelenamento’ ha connotato in sé un intrinseco coefficiente di offensività, tant’è che il concreto pericolo per la salute pubblica deve ritenersi implicitamente ricompreso nella stessa tipologia di condotta di cui è chiaramente percepibile il disvalore”, per poi aggiungere che “in sintesi può, dunque, affermarsi che il reato di avvelenamento di acque è naturalisticamente offensivo, sicché non richiede il verificarsi di un pericolo concreto per la salute pubblica; il reato di adulterazione di acque è, invece, naturalisticamente non offensivo, sicché è richiesto dal legislatore, per la sua integrazione, il verificarsi di un pericolo concreto”. Al di là delle formule sembra che la Suprema Corte alluda ad un pericolo presunto dal legislatore, nel senso che l'avvelenamento è concetto espressivo di una intrinseca carica offensiva per il bene protetto.

²⁶ In questo senso da ultimo, Cass. Sez. 2, n. 12323 del 19/01/2021, la quale richiama Cass. Sez. 4, n. 48548 del 25/09/2018, RV 274493, “Va subito evidenziato come la portata semantica del termine ‘avvelenamento’ potrebbe indurre l’interprete a concludere che si tratti di una fattispecie di pericolo concreto che, per divenire effettivo, deve portare all’avvelenamento di acque o sostanze destinate all’alimentazione. La formulazione stessa della norma, tuttavia, quando impone che l’accertamento del pericolo avvenga ‘prima’ che le sostanze siano attinte o distribuite per il consumo, porta, invece, a propendere per un inquadramento della norma nel novero dei reati di pericolo astratto o presunto”. Per i necessari riferimenti bibliografici v. per tutti CORBETTA, *I delitti contro l’incolumità pubblica*, cit., p. 121. In giurisprudenza v. tra le altre Cass. Sez. 1, 20/05/1966, Giovinazzo, RV 102696.

²⁷ D’ALESSANDRO, *Pericolo astratto*, cit.; in giurisprudenza Cass. Sez. 2, n. 12323 del 19/01/2021, ha precisato essere tuttavia “necessario che un ‘avvelenamento’ di per sé produttivo, come tale, di pericolo per la salute pubblica, vi sia comunque stato; il che richiede che vi sia stata immissione di sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico-nocivi per la salute”; nello stesso senso Cass. Sez. 4, n. 15216 del 13/02/2007, Della Torre, RV 236168.



Il confine tra delitto di avvelenamento e delitto di adulterazione delle acque è di non facile individuazione; del resto nel Codice Zanardelli, le due ipotesi erano contenute nel medesimo articolo, e furono scisse dal Codice Rocco sul presupposto della maggiore gravità dell'avvelenamento²⁸.

Secondo una tesi più radicale, rimasta isolata, il primo tutelerebbe la vita, mentre il secondo offese minori legate alla integrità fisica.

Tale tesi non è condivisibile: da un lato la morte è oggetto di apposite fattispecie aggravate (art. 439 co. 2 e 452 n. 2 c.p.); dall'altro l'art. 452 c.p. è intitolato "Delitti colposi contro la *salute pubblica*", concetto notoriamente più ampio e meno restrittivo di quello di vita e integrità fisica.

La giurisprudenza prevalente nega che il criterio distintivo passi per la diversità del bene giuridico tutelato (vita nel caso dell'avvelenamento, salute nel caso della adulterazione).

Secondo la Corte di Assise di Alessandria, la distinzione va colta nella qualità e natura della sostanza sversata: vi sarà avvelenamento qualora la sostanza tossica e/o velenosa sia pericolosa per la salute già in quantità minime: "*mentre l'adulterazione può avvenire con l'impiego di qualsiasi sostanza, comprese quelle normalmente utilizzate per l'alimentazione umana, nell'avvelenamento la sostanza aggiunta all'acqua o all'alimento è di per sé considerata nociva*"²⁹, salvo naturalmente, su di un altro piano (quello del pericolo), valutarne dose, concentrazione e relativa efficacia sulla salute umana.

Di conseguenza, i due delitti non potrebbero rappresentarsi come cerchi concentrici, non essendo neppure parzialmente sovrapponibili: lo sversamento di sostanze tossiche e/o velenose anche in dosi minime nelle acque destinate all'alimentazione o è pericoloso per la salute pubblica (in ragione di dosi, concentrazioni, prova di effetti avversi ecc.), ed allora andrà sussunto sotto la fattispecie di avvelenamento, o non lo è, nel quale ultimo caso non potrà essere sussunto sotto la diversa fattispecie di adulterazione delle acque, ma semmai rilevare ai sensi della normativa penale a tutela dell'ambiente.

Secondo le pronunce di altri organi giurisdizionali intervenuti sul caso Bussi, l'elemento distintivo tra adulterazione ed avvelenamento delle acque consisterebbe nella diversa intensità del pericolo per la salute pubblica, maggiore per l'avvelenamento, minore per l'adulterazione³⁰.

Questa interpretazione per così dire "quantitativa" non appare peraltro condivisibile, non

²⁸ CORBETTA, *I delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 117 ss.

²⁹ Corte Ass. Alessandria, cit., p. 161.

³⁰ GIP Tribunale di Pescara, 10/05/2010 e Trib. Pescara, 14/06/2011, entrambi in *IusExplorer*.



essendo dato sapere quale sia la soglia di intensità passata la quale si trascorrerebbe dall'adulterazione all'avvelenamento: l'elemento differenziale rimarrebbe dunque lasciato alla discrezionalità non controllabile del giudice³¹.

Ancora diversa l'interpretazione fornita dal GUP di Cremona³², il quale muove dal dato letterale per sottolineare il rapporto causale tra condotta (puntuale) e gli effetti sulla salute umana (gravi e immediatamente percepibili): *“l'espressione 'avvelenamento' richiama un evento, sotto il profilo del rapporto tra una sostanza ingerita e un organismo umano o animale, molto intenso e violento con effetti gravi, spesso letali sull'organismo e di norma immediatamente percepibile nei suoi effetti; effetti tossici che in caso di assunzione si producono con una regolarità causale di diretta evidenza”*.

In questa ricostruzione la contaminazione “lenta” e progressiva da inquinamento industriale non si presta in quasi nessun caso ad essere sussunta sotto la fattispecie di avvelenamento³³, neppure in ipotesi di sversamento di sostanze altamente tossiche; l'alternativa non viene però ricercata nella adulterazione delle acque, bensì nel disastro innominato.

In definitiva, il criterio distintivo più convincente appare quello evocato dalla sentenze Bussi e Spinetta Marengo, simile a quello già elaborato in dottrina, secondo la quale si ha avvelenamento in caso di intrinseca e autonoma pericolosità, per la salute, delle sostanze immesse nelle acque, in ragione della loro qualità e quantità; adulterazione qualora la pericolosità non dipenda dalla proprietà delle sostanze immesse, ma dalla alterazione della struttura o composizione delle acque o dalla interazione della sostanza con le acque³⁴.

Da ultimo si è affermato che le due fattispecie *“si pongono in un rapporto di sussidiarietà, nel senso che l'avvelenamento è caratterizzato dall'immissione di sostanze di natura e in quantità tale che, seppur senza avere necessariamente una potenzialità letale, producono ordinariamente, in caso di assunzione, effetti tossici secondo un meccanismo di regolarità causale che desta un notevole allarme sanitario da valutare anche in relazione alla tipologia delle possibili malattie conseguenti (...); il corrompimento si configura, invece, nei casi in cui il rischio sanitario sia complessivamente di entità minore. Tanto ciò è vero che l'art. 440 cod. pen. non prevede alcuna circostanza aggravante, a differenza dell'art. 439 cod. pen., in relazione al caso in cui dalla condotta derivi la morte di una o*

³¹ In questo senso GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 326.

³² GUP Tribunale di Cremona, cit., p. 353.

³³ Tranne, parrebbe, in casi limite di massicci sversamenti di sostanze altamente tossiche idonee a creare immediatamente gravi effetti avversi per la salute umana.

³⁴ GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 328 ss. Per una critica a tale interpretazione v. BELL, *Pericolo e incolumità pubblica*, Santarcangelo di Romagna, 2015, p. 162 ss.



*più persone: da ciò si desume che la condotta di corrompimento dell'acqua o dell'alimento non deve comportare il pericolo di morte per il consumatore della sostanza corrotta, tanto da giustificare il più lieve trattamento sanzionatorio*³⁵.

Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto che le enteriti batteriche e virali sofferte dagli abitanti della frazione di un piccolo paese (qualificate come lesioni colpose e contestate in concorso con il delitto di cui all'art. 440 c.p.) erano andate incontro a regressione spontanea e che nessuna delle persone offese era mai stata in pericolo di vita e hanno quindi concluso che la contaminazione con materiale fecale umano infetto delle acque, avvenuta prima che le stesse fossero distribuite per il consumo, dovesse essere ricondotta alla nozione di corrompimento delle acque.

La definizione di “veleno” non sembra discendere da criteri formali, ma dipende dalla verifica scientifica dei potenziali effetti avversi sull'uomo, anche non letali, ma quanto meno seri per la salute di un numero indeterminato di soggetti³⁶.

4.2. Il tipo di pericolo e il suo accertamento

L'accertamento dell'avvelenamento pericoloso per la salute pubblica è tema centrale in tutti i casi emersi in giurisprudenza.

L'accusa tende a darlo per provato ogni qual volta si accerti il superamento di valori soglia variamente riferiti alle concentrazioni soglia di contaminazione rilevanti in materia di bonifica (d. lgs. n. 152/2006) o di qualità delle acque sotterranee (d. lgs. 30/2009), o ai valori di potabilità delle acque (d. lgs. 31/2001).

Le riferite sentenze Bussi e Spinetta Marengo escludono rilevanza, ai fini della prova del pericolo, al mero superamento di tali valori soglia, in linea con una pronuncia molto citata della Cassazione³⁷ e con la nota sentenza del Tribunale di Venezia resa nel caso del Petrolchimico di Porto Marghera³⁸.

Si tratterebbe infatti di valori soglia costruiti sulla base del principio di precauzione, il cui superamento non significa (necessariamente e automaticamente) pericolo per la salute dei consumatori delle acque contenenti le sostanze inquinanti. Resta controverso, in positivo, a quali

³⁵ Cass. Sez. 4, n. 6773 del 13/12/2023, in *Iusexplorer*.

³⁶ cfr. Cass. Sez. 1, n. 35456 del 26/09/2006, sversamento di vetriolo presso la sorgente del fiume Galeso a fini di pesca; Cass. Sez. 2, n. 12323 del 19/01/2021: “*Pericolosa per il bene giuridico tutelato è, in altre parole, quella dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute*”.

³⁷ Cass. Sez. 4, 13/02/2007, Della Torre, in *Foro it.*, n. 2/2007, p. 476 ss.

³⁸ Trib. Venezia, 22/10/2001, Cefis, cit., p. 311.



ulteriori parametri ci si debba riferire per l'accertamento del pericolo per la salute pubblica.

Le sentenze citate si appellano conseguentemente alla *scienza*, anziché ai (meri) valori soglia fatti propri dal diritto³⁹. La tesi più radicale, sostenuta spesso dalle difese ed emersa anche in letteratura⁴⁰, sostiene la non utilizzabilità dei parametri utilizzati per il c.d. *risk assesment*, in quanto tributari della logica precauzionale, di studi epidemiologici e della sperimentazione su animali ed ovviamente non su umani, e in definitiva espressivi di rischi e non di pericoli scientificamente accertati sulla base del metodo deterministico e di affidabili relazioni causa-effetto⁴¹.

In particolare, il metodo del *risk assesment* scontrerebbe due vizi di fondo: l'estrapolazione da alte a basse dosi di esposizione, le prime sperimentate sugli animali, le secondo tipiche dell'esposizione umana; le incertezze circa la trasposizione di tali dati dall'uomo all'animale.

Tali obiezioni non sono state accolte dalla giurisprudenza, secondo la quale il risultato cui approda il *risk assesment* è l'individuazione di una dose tollerabile (RfD, dose di riferimento), ovvero dose che può essere ingerita/inalata tutta la vita, senza rischi di effetti avversi contrari, denominata anche ADI (*Acceptable Daily Intake*) o TDI (*Tolerable Daily Intake*), calcolata a partire da dati sperimentali di tossicità su animali (NOAEL, *No Observed Adverse Effect Level* ovvero la dose o il livello di esposizione massimi di una sostanza tossica, somministrata per lunghi periodi, che non provocano aumenti statisticamente significativi nella frequenza o gravità degli effetti avversi osservabili), o da altri parametri concettualmente analoghi (LOAL, BMD), cui successivamente si applicano determinati fattori di sicurezza (variabili da 10 a 100 a 1000), in ragione di talune estrapolazioni (da alte a basse dosi su animali; da animali all'uomo) e da taluni dati (durata delle sperimentazioni, esposizione acuta o cronica, esistenza e affidabilità di studi epidemiologici ecc.); tali fattori di sicurezza, non sarebbero stabiliti sulla base di criteri politici o etici, e dunque in un certo senso arbitrari, ma sulla base di considerazioni scientifiche⁴².

La tesi emersa in giurisprudenza appare la più persuasiva: il criterio del *risk assesment*, di per sé, risponde a criteri scientifici, nel senso che il calcolo per giungere alla dose tollerabile e

³⁹ Sottolinea come il valore soglia sia uno strumento di per sé neutro circa l'offensività delle fattispecie nelle quali esso risulti calato, posto che la circostanza che il valore soglia corrisponda o meno al livello di prima dannosità è un corollario del più generale dibattito politico criminale relativo allo specifico problema della tutela e alla definizione della corrispondente strategia di protezione e prevenzione, PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 669 ss.

⁴⁰ ACCINNI, "Larve" di processi e parodie di giustizia. (La rimessione al giudice della valutazione di insussistenti pericoli per la salute pubblica), *Riv. it. D.P.P.*, 2016, p. 791 ss., specie p. 806 ss.

⁴¹ Cfr. il riassunto della tesi difensiva e la relativa critica in Corte Ass. Alessandria, cit., p. 206 ss.

⁴² Cfr. Corte Ass. Alessandria, cit., p. 192 ss. e 206 ss.



l'applicazione ad essa di fattori di sicurezza (o conversione) non è frutto di scelte arbitrarie, ma risponde a criteri consolidati e condivisi nella comunità scientifica.

Si tratta di un metodo coerente con la natura del delitto di avvelenamento delle acque, inteso come reato di pericolo contro la salute pubblica.

Certo, essendo i fattori di sicurezza guidati dal principio di precauzione, il superamento dei valori scientifici frutto del *risk assesment*, che in parte inglobano tali fattori, non è di per sé sintomatico della causazione di un pericolo certo per la salute, e va analizzato con prudenza, tenendo in conto il *peso* dei fattori di sicurezza, la qualità e quantità dei dati epidemiologici e sperimentali a disposizione ecc.; ma da lì, dalla entità e dalla frequenza degli eventuali sforamenti si dovrà partire per accertare se la salute pubblica ha corso pericolo.

Naturalmente tale metodo, e i suoi risultati, devono essere ulteriormente confrontati con la nozione di pericolo come *probabilità*, più o meno qualificata, di causazione di danni per la salute pubblica (cfr. *infra*, 4.3). In sostanza, il pericolo è nozione che deve essere riempita di contenuto scientifico; il giudice, chiamato ad accertarlo, dovrà comunque verificarne la sussistenza o meno sulla base del procedimento di individuazione della dose tollerabile.

Se il pericolo non è reale (per la scienza), il giudice assolverà per insussistenza del fatto, ovvero per inesistenza del pericolo per la salute pubblica, anche qualora la condotta oggetto di imputazione violi determinati valori-soglia normativamente fissati, se, in ipotesi, parametrati sulla tutela di altri interessi (ad es. la salubrità delle acque) o ispirati ad altri criteri (ad es. il principio di precauzione), o comunque scientificamente infondati.

Non vale però il contrario, nel senso che l'accertamento di un pericolo reale non basta a fondare una condanna: il giudice dovrà assolvere se il fatto pericoloso (una determinata contaminazione delle acque sopra certi limiti), al momento della condotta, risultasse conforme a (più elevati) valori limite eventualmente fissati dal legislatore.

Pur in presenza di un pericolo scientificamente dimostrato per determinate categorie-tipo di consumatori di acque o per determinate percentuali di bevitori (magari assai esigue), spetta infatti al diritto valutare l'ambito del rischio consentito, alla luce del grado di pericolo rappresentato dalla dose, dalla gravità degli effetti attesi, dell'utilità sociale della sostanza e/o della sua indispensabilità rispetto a determinati processi produttivi, degli interessi contrapposti, delle cautele eventualmente impiegabili per ridurre o eliminare il pericolo ecc.

In sintesi, il diritto ha il compito di selezionare, nell'ambito del pericolo scientificamente



dimostrato, il tipo (diretto/indiretto, remoto/ prossimo) e il grado di pericolo socialmente intollerabile.

4.3. Pericolo come possibilità o probabilità più o meno qualificata?

Il delitto di avvelenamento, come reato di pericolo comune, richiede di valutare l'esatta portata della nozione di pericolo: una volta che, al metro della scienza, il giudice ritenga che una data sostanza per una certa esposizione sia potenzialmente dannosa per la salute, dovrà essere certo del potenziale danno, dovrà quantificare il grado di pericolo in numeri? Basterà una mera possibilità o dovrà esigersi una qualificata probabilità?

Rinviando ad altra sede per più analitici argomenti⁴³, basti qui osservare che occorre distinguere il grado di affidabilità della legge epidemiologica⁴⁴, che è questione di correttezza del metodo scientifico impiegato, dal suo contenuto, che quantificherà la percentuale di malati o morti correlabili a date quantità/concentrazioni/durate di esposizione a determinate sostanze rispetto alla totalità degli esposti.

D'altra parte, il *risk assesment*, ove condotto sulla base di plurimi studi sperimentali condotti con determinati criteri accreditati nella comunità scientifica, potrà stimare quale è la soglia "sicura" di assunzione giornaliera, per la vita (convenzionalmente calcolata in 70 anni), di certe dosi di determinate sostanze.

Proviamo ad esemplificare con un esempio cinematografico, un poco rivisitato: se gioco alla *roulette* russa, inserisco a caso senza guardare un proiettile su 6 nel tamburo della pistola, la punta alla tempia del mio nemico e premo il grilletto, avrò *ex ante* una probabilità su 6 di uccidere il malcapitato.

Qui l'affidabilità della legge scientifica (balistica e medico-legale) che predica il nesso sparo alla tempia-morte o lesione grave è prossima al 100%, ma la probabilità di causare danno alla integrità fisica è pari al 16,6667%, di molto inferiore al 50%, ovvero al criterio del "più probabile che non".

Eppure, è verosimile che i due soggetti coinvolti reputino il gioco della *roulette* pericoloso, e tale lo valuterebbe, immaginiamo, un ipotetico osservatore esterno (come lo spettatore de "Il cacciatore")⁴⁵.

⁴³ RUGA RIVA, *L'avvelenamento delle acque*, cit., p. 1030 ss.

⁴⁴ Su affidabilità, metodologia e contenuto euristico delle ricerche epidemiologiche, cfr. MASERA, *Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 105 ss.

⁴⁵ L'esempio è ovviamente riferito ad un delitto di danno (omicidio) contro una persona determinata, e chiama in causa



In altre parole, occorre poter dire, *ex ante*, sulla base dell'osservazione scientifica di analoghi casi passati, che, realizzato il fatto di avvelenamento (lo sversamento nelle acque di date dosi di date sostanze), pressoché in tutti i casi (in percentuale prossima al 100%) si verificherà un'offesa alla pubblica incolumità, salvo intervengano fattori ostacolanti.

Se le evidenze scientifiche (epidemiologiche e sperimentali) dimostrano che l'assunzione della dose di sostanza tossica *x* disciolta nell'acqua per la durata di tempo *y* causa sicuramente la morte o determinate patologie gravi nel 10% dei bevitori di acqua potabile, avremmo, in ipotesi, la ragionevole certezza che un determinato fatto analogo sarà pericoloso, nel 100% dei casi, per un consumatore su dieci (appartenente magari a categorie vulnerabili o predisposte a sviluppare determinate patologie).

Se gli utenti dell'acquedotto fossero 100.000, avremmo un sicuro pericolo di morbilità grave o di morte pari a 10.000 persone.

Ricapitolando, esigenze di garanzia e di rispetto del principio di offensività suggeriscano di pretendere una percentuale prossima al 100% rispetto alla percentuale di probabilità di verifica di un danno alla pubblica incolumità, nel senso dell'*an* del potenziale verificarsi di un danno per un numero apprezzabile di soggetti-tipo esposti.

Al contempo, le esigenze di tutela preventiva sottese ai reati di pericolo rendono ragionevole reclamare coefficienti più bassi rispetto alla percentuale di soggetti-tipo posti in pericolo, ed anche sensibilmente inferiori al 50%.

Il limite inferiore, difficilmente quantificabile, mi pare possa identificarsi in una probabilità che pur bassa, deve essere seriamente apprezzabile.

Così ragionando — e cioè in presenza di una legge scientifica che correli, nella normalità dei casi, date dosi di esposizione ad un numero non esiguo di malattie o morti — risulterà penalmente rilevante l'avvelenamento anche qualora il coefficiente di pericolo (certo rispetto all'*an*) riguardi percentuali basse di (categorie-ideali) di esposti.

il distinto ma affine tema della idoneità nel tentativo; volendo ipotizzare un esempio legato ad un reato di pericolo (strage) contro soggetti indeterminati si può immaginare il caso del killer che spara alla folla, ad altezza uomo, una sventagliata di colpi (poniamo 20) in uno spazio aperto al pubblico, gremito di migliaia di persone (immaginiamo uno stadio o una piazza affollata per un evento): anche in questo caso è reperibile una legge scientifica (balistica) che correli la condotta al pericolo per la pubblica incolumità (per un certo numero di persone attingibile dai 20 colpi), o è invocabile una massima di esperienza (il panico tra la folla è verosimile comporti cadute e calpestamenti), mentre la probabilità di danni alla integrità fisica tra i soggetti che formano la folla indistinta è largamente inferiore al 50%. Anche in questo caso mi pare sia da considerarsi provato il pericolo per la pubblica incolumità, ragionevolmente certo nell'*an*, e connotato da probabilità relativamente basse nel *quantum*. Sul punto si rinvia per tutti a D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto*, cit., p. 175. Sul parametro di valutazione del pericolo comune da intendersi come causalità generale, cfr. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 154 ss.



Chi riterrebbe accettabile, per la collettività, il pericolo che acque destinate alla alimentazione, contaminate da una certa sostanza (es. cromo esavalente, certamente cancerogeno per l'uomo) in quantitativi notevolmente superiori alla dose media tollerabile possano provocare un determinato tumore anche solo nel 10% degli utenti?

La doppia valutazione non pare contraddittoria, ma è in linea con i delitti di pericolo comune, caratterizzati dalla indifferenza per i concreti destinatari delle fattispecie⁴⁶; in particolare, nel nostro caso, ove il fatto di avvelenamento è colto in un momento antecedente all'attingimento o alla distribuzione delle acque, ovvero in un "tempo" nel quale i fattori agevolanti od ostacolanti sono molteplici e in divenire, e appunto danno ragione della anticipazione della tutela e della evenienza che il pericolo, pur reale, non si traduca successivamente e necessariamente in danno (ad es. per una tempestiva ordinanza delle autorità preposte che inibisca il consumo dell'acqua, per l'abitudine generalizzata di bere acqua in bottiglia, per monitoraggi costanti della potabilità delle acque ecc.).

5. Bene giuridico

Nonostante l'impiego del delitto in commento a tutela delle acque, il bene giuridico oggetto di protezione è evidentemente la salute pubblica, intesa come specie del più vasto concetto di incolumità pubblica.

Si tratta come visto di reato di pericolo, che passa attraverso un danno all'ambiente acquatico (o alle sostanze alimentari). A partire dal 2015, con l'introduzione degli ecodelitti (art. 452-*bis* e ss. c.p.), ci si può ragionevolmente attendere un progressivo abbandono del delitto di avvelenamento a favore dei delitti di inquinamento (art. 452-*bis*) e disastro ambientale (art. 452-*quater*, nn. 1 e 2, c.p.): questi ultimi infatti puniscono, rispettivamente, serie e disastrose contaminazioni di acque, senza che sia necessario provare l'ulteriore proiezione offensiva verso la salute pubblica la quale, se sussistente, integrerebbe comunque se del caso l'art. 452-*quater*, n. 3, c.p.

6. Momento consumativo e permanenza

La questione del momento consumativo del delitto di avvelenamento è venuta in discussione in vari processi, nei quali si dibatteva di inquinamenti storici, di regola consistenti nell'ammasso

⁴⁶ Con particolare chiarezza v. per tutti GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 70 ss. e p. 154 ss.; BELL, *Pericolo e incolumità pubblica*, cit., p. 35 e p. 40 ss.



disordinato di rifiuti tossici sul suolo, con successivo (anche di molti anni) lento e progressivo percolamento nel sottosuolo e nelle acque di falda.

Secondo l'orientamento preferibile si tratta di reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui sorge il pericolo per la salute pubblica⁴⁷; gli effetti ulteriori del protrarsi del pericolo rappresentano null'altro che effetti permanenti di un reato già consumatosi⁴⁸.

L'offesa può allora dirsi consumata, in linea teorica, quando l'inquinamento della falda, per concentrazione, profondità, diffusione ecc. mette a repentaglio la salute di un numero indeterminato di persone.

Eventuali ulteriori effetti (di aggravamento dell'inquinamento) rileveranno, in linea con la sentenza Eternit sul disastro ambientale, solo ove sorretti da parallela protrazione della condotta di sversamento, né saranno surrogabili da inesistenti obblighi di impedimento dell'evento di avvelenamento che, d'altra parte, non sono ricavabili da distinti obblighi di bonifica e di segnalazione di inquinamenti storici o di eventi avversi attuali⁴⁹, oggetto di diverse fattispecie penali ambientali.

In altre parole, nell'avvelenamento da fonte industriale l'evento può essere (e di regola è) differito rispetto alla condotta di sversamento.

Ancorare la permanenza di un reato di evento al protrarsi (anche) della condotta meglio risponde al principio di personalità della pena, nel senso che può rimproverarsi il perdurare dell'offesa a chi ha (continua ad avere) il dominio sui fattori di rischio (o di danno), potendoli cioè interrompere o potendo impedirne lo sviluppo.

Nel caso dell'avvelenamento da fonte industriale l'interruzione dell'offesa presuppone l'attualità della gestione o quanto meno la possibilità di intervenire nel sito fonte del pericolo.

Ciò che non è esigibile laddove il sito sia chiuso, o la società non esista più, o, sul piano

⁴⁷ In questo senso GARGANI, *Reati contro l'incolumità*, cit., p. 164 e p. 317. In giurisprudenza, cfr. Corte Ass. Chieti, cit., p. 175: "La circostanza che i veleni disciolti nel terreno protraggano l'effetto tossico nel corso del tempo, altro non sarebbe che un effetto permanente del reato, senza che ciò possa spostare in avanti il momento della consumazione e, quindi, l'inizio del termine di decorrenza della prescrizione. Vertendosi in materia di reato con evento di pericolo, la consumazione si realizza nel momento in cui la condotta assurge al livello causalmente in grado di far insorgere il pericolo per la pubblica incolumità, mentre il fatto che il pericolo si protragga nel tempo costituisce una mera conseguenza del reato, di per sé già ampiamente consumato".

⁴⁸ v. Cass. Sez. 2, n. 12323 del 19/01/2021 e Cass. Sez. 4, n. 48548 del 25/09/2018, secondo cui "il reato di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione, quale fattispecie di pericolo presunto caratterizzata da un necessario evento di 'avvelenamento', è reato istantaneo con effetti permanenti che, a differenza di quello di cui all'art. 434 c.p., comma 2, si perfeziona nel momento in cui si realizza l'inquinamento della falda, con la conseguenza che è da tale momento, anche se successivo alla cessazione della condotta inquinante, che decorre il termine di prescrizione del reato".

⁴⁹ cfr. RUGA RIVA, *L'avvelenamento delle acque*, cit., p. 1040 ss.



della responsabilità penale delle persone fisiche, laddove i dirigenti in carica al tempo della condotta non siano gli stessi dell'epoca del prodursi (o del perdurare) dell'evento.

Anche ragioni processuali militano a favore della contestualità tra protrazione della condotta e perdurare dell'offesa: tanto più il prodursi dell'evento e dell'offesa è distante dal tempo in cui fu tenuta la condotta che ne costituisce l'antecedente causale, tanto più è difficile l'accertamento delle eventuali responsabilità individuali e tanto più disagiata risulta la difesa dell'imputato.

Per contro è evidente che la tesi riportata rischia di produrre indebolimenti della tutela: rischio peraltro ridotto con l'entrata in vigore della l. n. 68/2015, la quale, introducendo delitti contro le matrici ambientali (inquinamento ambientale, art. 452-*bis* c.p. e disastro ambientale, art. 452-*quater*, n. 1 e n. 2, c.p.) non rende necessario "aspettare" il prodursi di un pericolo per la salute pubblica, tra l'altro raddoppiando i termini ordinari di prescrizione.

7. Elemento soggettivo

Il delitto è punito sia nella forma dolosa (art. 439 c.p.), di competenza della Corte di Assise, che in quella colposa (art. 452 c.p.), di competenza del Tribunale.

Il dolo dell'avvelenamento è tema rimasto a lungo trascurato: si dava per scontata, e in giurisprudenza si afferma ancora oggi, la rilevanza anche del dolo eventuale⁵⁰.

Si tratta tuttavia di tema che merita di essere rimeditato, proprio alla luce delle nuove fenomenologie di inquinamento oggetto dei processi citati. In primo luogo, il dato sanzionatorio (reclusione da 15 a 24 anni) dovrebbe indurre prudenza nell'interprete, in un duplice senso; già in astratto, verificando con attenzione se il dolo eventuale è compatibile con la struttura della fattispecie⁵¹; qualora ammesso, prendendo sul serio la sua prova, attraverso una rigorosa applicazione dei criteri elaborati dalla Cassazione a Sezioni Unite; in ipotesi di dubbio, dando la preferenza all'ipotesi colposa.

Per la giurisprudenza è sufficiente il dolo eventuale, "*costituito dalla consapevolezza che l'evento, non intenzionalmente voluto, è probabile conseguenza della propria azione, con*

⁵⁰ Cass. Sez. 2, n. 12323 del 19/01/2021.

⁵¹ In senso affermativo, tra gli altri, BRUCELLARIA, *sub* art. 439, in *Codice penale commentato* (a cura di DOLCINI - MARINUCCI), V ed., Milano, Giuffrè, 2021, p. 2490; CORBETTA, *I delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 221; nello stesso senso GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 335, il quale peraltro invoca un controllo particolarmente rigoroso sulla prova del dolo eventuale, da intendersi come "*previsione in concreto sia dello specifico decorso causale, colto nelle sue coordinate spazio-temporali e nelle sue dinamiche diffusive, sia dei riflessi di pericolo comune*".



*accettazione volontaria di tale rischio*⁵².

Così, ad es., secondo i Giudici tarantini, non vi è dubbio circa la nocività delle sostanze (diossine e PCB) rinvenute sui terreni circostanti Ilva, e non vi è dubbio circa la consapevolezza degli indagati che *“dall’attività del siderurgico si sprigionassero sostanze tossiche nocive alla salute umana ed animale, segnatamente diossina”*; nonostante tale consapevolezza gli indagati nulla fecero per eliminare o ridurre per quanto possibile le emissioni di polveri, nonostante vari impegni presi con le istituzioni.

L’inerzia consapevole vale a integrare il momento volitivo del dolo, seppure nella forma meno intensa del dolo eventuale.

In quest’ottica la notorietà scientifica della tossicità di determinate sostanze vale a dimostrare la consapevolezza dell’avvelenamento in capo ai gestori della fabbrica, a prescindere da ogni riferimento ai livelli di emissione all’epoca ammessi, all’esistenza di un’autorizzazione all’emissione di fumi e polveri che le contenevano, per non dire del sostanziale “avallo” dato durante molti decenni dalla p.a.

In giurisprudenza, almeno dall’esame dei massimari, non risultano condanne definitive per avvelenamento doloso; nell’unica pronuncia⁵³, riferita all’applicazione di misura cautelare, si ritiene sufficiente il dolo eventuale, anche se nel caso esaminato (versamento di solfato di rame idrato in un fiume finalizzato a raccogliere pesci) potrebbe forse più correttamente parlarsi di dolo diretto.

A ben vedere la compatibilità del dolo eventuale con il dolo di avvelenamento non è così scontata.

Come esplicitato dal titolo del capo II, si tratta di un delitto mediante frode, essendo implicita quanto meno l’idea di una simulazione di non pericolosità in relazione al momento in cui la cosa pervenga al consumo⁵⁴.

Il concetto di frode potrebbe essere valorizzato, quanto al suo riflesso soggettivo, pretendendo una condotta dotata di particolare pregnanza, nella forma del dolo intenzionale o diretto.

Anche sul piano letterale la pregnanza semantica del termine “avvelenamento” potrebbe essere valorizzata non solo sul piano oggettivo (ai fini del tipo di pericolo), ma anche su quello

⁵² Trib. del Riesame di Taranto, sez. feriale, 7/08/2012, p. 89, in <http://olympus.uniurb.it>.

⁵³ Trib. Riesame Taranto, cit. Come ricordato la sentenza Ilva di primo grado è stata annullata; della sentenza Miteni di condanna per avvelenamento doloso, nel momento in cui si scrive, non sono state ancora depositate le motivazioni.

⁵⁴ PROVOLO, sub art. 439, in *Commentario breve al codice penale* (a cura di FORTI - SEMINARA-RIONDATO), VII ed., 2024, p. 1617.



soggettivo, nel senso di esigere un dolo di grado particolarmente intenso: la coscienza e volontà di avvelenare evoca un profilo di proiezione soggettiva orientato alla intrinseca, immediata e diretta attitudine offensiva del veleno per l'incolumità pubblica, che mal si attaglia al dolo eventuale.

In senso contrario potrebbe obiettarsi che l'art. 452 c.p. punisce anche l'ipotesi colposa, sicché sarebbe irragionevole non punire l'avvelenamento con dolo eventuale; ma l'obiezione prova troppo, perché, aderendo a tale impostazione ogni fattispecie dolosa sarebbe sempre e comunque punibile a titolo di dolo eventuale sol che l'ordinamento preveda una gemella fattispecie colposa, a prescindere — come invece doveroso — dalle peculiarità delle singole fattispecie.

Del resto, il raffronto tra le cornici edittali-base della fattispecie colposa (reclusione da 6 mesi a 3 anni) e dolosa (reclusione da 15 anni a 24 anni) dimostra una netta discontinuità sanzionatoria tra i due rimproveri, che in uno con la pena particolarmente elevata prevista per l'ipotesi dolosa dovrebbe orientare a soluzioni che, nel dubbio, escludano rilevanza al dolo eventuale: in caso contrario l'avvelenamento con colpa cosciente verrebbe punito con la pena massima di 4 anni e mezzo di reclusione; la figura "attigua" di avvelenamento con dolo eventuale con la pena massima di 24 anni; analogo eccessivo differenziale varrebbe per le rispettive pene minime (6 mesi più aggravante della colpa cosciente *versus* 15 anni).

Certo, questo ragionamento presuppone che dolo e colpa non rappresentino mondi inconciliabili, come di recente sostenuto dalle Sezioni Unite⁵⁵, ma siano per così dire commensurabili in una scala di maggiore o minore grado di colpevolezza.

Insomma, se, diversamente da quanto sostenuto dalle Sezioni Unite, le due figure (colpa cosciente e dolo eventuale) sono contigue, anche le relative pene dovrebbero essere relativamente prossime: un notevole salto sanzionatorio dovrebbe orientare, nei limiti in cui lo consentano la lettera della legge e la struttura della fattispecie, a interpretazioni non rigoriste, che riportino all'avvelenamento colposo (con previsione dell'evento⁵⁶) tutti i casi in cui la contaminazione non sia lo scopo precipuo della condotta o quantomeno la sua conseguenza considerata dall'agente come certa.

⁵⁵ Secondo Cass. Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, anche la previsione dell'evento andrebbe considerata diversamente: come previsione "chiara e lucida" nell'ipotesi del dolo eventuale, come "vaga e alquanto sfumata" nell'ipotesi della colpa cosciente. Per una critica a questa impostazione v. AIMI, *Il dolo eventuale alla luce del caso Thyssen Krupp*, in *Dir. pen. cont.*, 6/11/2014, specie p. 13 ss.

⁵⁶ Diversamente, GARGANI, *Reati contro l'incolumità*, cit., p. 339, osserva come "nell'ambito dell'avvelenamento la fattispecie della colpa cosciente presenta margini di integrazione estremamente ridotti", posto che la rappresentazione di circostanze impeditive del pericolo si tradurrebbe nel difetto di consapevolezza dei risvolti di pericolosità, e dunque in una forma di colpa incosciente.



APPUNTI IN TEMA DI FUNZIONE RIPRISTINATORIA, SANATORIE, E MESSA IN SICUREZZA DEL RISCHIO AMBIENTALE*

NOTES ON THE RESTORATIVE FUNCTION, REMEDIATION AND ENVIRONMENTAL RISK MITIGATION

di Luigi CORNACCHIA

Abstract. La riparazione rispetto al danno ambientale rappresenta uno strumento fondamentale di ri-territorializzazione delle aree devastate e di contrasto alle eco-mafie. L'ordinamento attuale è improntato alla censura di condotte difformi o, più spesso, di criminali pericolosi: questa logica pare ispirare anche le soluzioni riparative. Le strategie più efficaci appaiono invece quelle della *compliance* e della riparazione prestazionale, secondo modulazioni innovative da calibrare sulle esigenze dei territori, delle vittime e delle comunità lese.

Abstract. Reparation for environmental damage represents a fundamental tool for re-territorializing devastated areas and combating eco-mafias. The current legal system is geared toward censoring violations of administrative rules or, more often, dangerous criminals: this logic also appears to inform reparation solutions. The most effective strategies, however, appear to be those of compliance and performance-based reparation, based on innovative approaches tailored to the needs of the territories, victims, and harmed communities.

Parole chiave: Risanamento ambientale e bonifica, giustizia riparativa, *compliance* ambientale, ecomafie e criminalità ambientale

Key words: Environmental remediation, restorative justice, environmental compliance, eco-mafia and environmental crime



SOMMARIO: 1. Restaurare i territori, responsabilizzare le imprese: compliance e riparazione come risposta al reato contro l'ambiente - 2. Violenza ecologica delocalizzata, asincronica e non intenzionata: la duplice misura prestazionale come risposta dell'ordinamento - 3. *De jure condito*: istituti riparativi prestazionali volontari e coattivi - 4. Confisca ambientale: tra funzionalizzazione del bene confiscato a fini sociali e rischio di "traumatizzazione secondaria" del territorio - 5. Risanamento nell'ottica della deterrenza: riparazione sotto minaccia di pena - 6. *De jure condendo*: processi di riterritorializzazione tramite istituti direttamente funzionali al risanamento ambientale e approccio comunitario alla *compliance* - 7. La devastazione ambientale come effetto di violenza incrementale, globale e sistemica: dal punitivismo spettacolare alla riparazione della frattura

1. Restaurare i territori, responsabilizzare le imprese: compliance e riparazione come risposta al reato contro l'ambiente

Il paradigma *lato sensu* riparativo rispetto al danno ambientale non risponde solo a istanze di *healing* di tipo simbolico o di ristoro pecuniario delle vittime (di difficile individuazione), ma rappresenta un passaggio imprescindibile di ri-territorializzazione delle zone del globo colpite, con reale presa in carico dei costi materiali e morali da parte dei responsabili (organizzazioni imprenditoriali) e uno strumento efficace di destrutturazione delle organizzazioni criminali che sempre più spesso stanno dietro ai più devastanti fenomeni di distruzione ambientale, e di attacco ai loro stessi interessi primari.

In termini generali, si tratta di uno dei due aspetti fondamentali della c.d. *giustizia ecologica*¹, appunto la sua dimensione *riparativa*², che comporta infatti l'impegno da parte di chi ha

¹* Questo contributo è destinato alla pubblicazione nel volume di Atti del convegno "Riparazione e reati economici" (Roma, Università Sapienza, 6 dicembre 2024).

Una questione fondamentale, collegata ma distinta, è poi quella che rimanda alla c.d. giustizia climatica (nell'attuale fase di drammatica esplosione di una crisi senza precedenti), che sembra richiedere interventi mirati non solo e non tanto sui reati ambientali – rilevanti rispetto al clima solamente per gli *effetti cumulativi* che possono produrre determinate emissioni o comportamenti massivi (ad es. la massiccia distruzione dei serbatoi di carbonio come conseguenza della deforestazione), e non certo per le singole condotte –, quanto piuttosto su attività che integrano *market abuse* (condotte di insider trading e di manipolazione del mercato, spesso in funzione di *greenwashing*), ma anche abusi edilizi, frodi, manovre speculative, irregolarità in certificazioni, false comunicazioni sociali.

² Espressione della c.d. giustizia correttiva, "capace di portare riparazione nelle relazioni" (ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, V, 5, 1130b, 30 (ed. Bur, Milano, 1998, vol. 1, p. 333 ss.), che particolarmente si addice non solo alla riparazione in senso stretto, ma alla giustizia restaurativa delle relazioni interpersonali.

Sulla *environmental restorative justice* v. ALMASSI, *Reparative Environmental Justice in a World of Wounds*, Lanham, 2020; BIFFI - PALI (ed.), *Environmental justice: restoring the future*, Leuven: European Forum for Restorative Justice 2019 (in ptc., BRAITHWAITE – FORSYTH - CLELAND, *Restorative environmental justice: an introduction*, ivi, p. 8 ss.; WIJDEKOP - VAN HOEK, *Green criminology and restorative justice: natural allies?*, ivi, p. 18 ss.); BOIN – SALM - MARTINS LAZARANO RONCADA (ed.), *Restorative Justice and the Environment*, São Paulo, 2021 (in ptc., in prospettiva penalistica, MANNOZZI - MOLTENI, *Restorative justice methods for dealing with conflicts related to environmental crimes*, ivi, p. 49 ss.); DONINI, *Compliance, Negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative justice*, in *La pena, ancora fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini* (a cura di PALIERO – VIGANÒ – BASILE – GATTA), Tomo II, Milano, 2018, p. 596 ss. con riguardo alla riparazione



originato il danno all'ecosistema a riparare i danni prodotti all'ambiente e a effettuare operazioni di bonifica e ripristino: il primo aspetto sembra afferire all'area civilistica della responsabilità aquiliana, il secondo a quella del diritto amministrativo e delle prescrizioni provenienti dalla pubblica autorità; e infatti fino a tempi recenti entrambi sono stati considerati elementi estranei o comunque accidentali rispetto a quell'idea monolitica di giustizia penale fondata indefettibilmente sulla funzione di prevenzione generale e speciale (ma declinate in forma di retribuzione/proporzione rispetto al reato commesso) che ha dominato molti secoli di storia.

Da tempo nel dibattito penalistico questo assetto precomprensivo – in realtà un vero e proprio pregiudizio inveterato, esito di processi storici complessi, che vanno dall'estromissione della vittima dalla giustizia criminale nell'età moderna³, all'anchilosarsi dell'idea retributiva classica nell'immagine parodistica del *malum (passionis) pro malo (actionis)*, alla prometeica illusione illuministica della umanizzazione della pena (demistificata da Nietzsche e Foucault), al progressivo appiattimento dell'istanza garantista sul principio di proporzione tra reato e sanzione, ad una malintesa concezione della difesa sociale⁴ – viene messo in discussione sulla base della semplice constatazione del suo fallimento: il modello di giustizia penale fondato sulla proporzionata repressione di condotte lesive di beni giuridici è assolutamente inadatto alla protezione dei beni giuridici e alla prevenzione, tanto speciale quanto generale.

nell'ambito dei reati ambientali; FORSYTH – CLELAND – TEPPER – HOLLINGWORTH – SOARES – NAIRN – WILKINSON, *A future agenda for environmental restorative justice?*, in *The International Journal of Restorative Justice*, 4(1), 2021, p. 17 ss.; GIACOMINI, *Indigenous Peacebuilding and Environmental Restorative Justice*, in BOSSELMANN – GWIADZON – ZAMBRANO, *Ecological Integrity and International Law. Peace, Public Health and Global Security*, Routledge, 2025, 257 p. ss.; HAMILTON (ed.), *Environmental Crime and Restorative Justice. Justice as Meaningful Involvement*, Palgrave Macmillan, London, 2021; MAROTTA, *Metamorphosing the Unfavourable Into Favourable: Restorative Justice for Environmental Crimes*, Milano, 2023; MAZZUCATO, *La giustizia riparativa in ambito penale ambientale. Confini e rischi, percorsi e potenzialità*, in AA.VV., *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida operative e testimonianze degli esperti*, Milano, 2016, p. 134 ss.; MCGREGOR, *Indigenous environmental justice towards an ethical and sustainable future*, in HOKOWHITU (ed.), *Routledge Handbook of Critical Indigenous Studies*, London, 2021, p. 405 ss.; PALI – FORSYTH – TEPPER (ed.) *The Palgrave Handbook of Environmental Restorative Justice*, Cham: Palgrave Macmillan, 2022; PRESTON, *The use of restorative justice for environmental crime*, in *Criminal Law Journal*, 35(3), 2011, p. 136 ss.; SIRACUSA, *La complessa relazione tra giustizia riparativa, reati ambientali e responsabilità degli enti alla luce della legislazione vigente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, n. 1-2, 2025, p. 49 ss.; WHITE, *Indigenous communities, environmental protection and restorative justice*, in *Australian Indigenous Law Review*, 18(2), 2014, p. 43 ss.

³ V. DONINI, *Compliance, Negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative justice*, cit., p. 591: "...la vittima va neutralizzata nel suo bisogno di vendetta, e ad essa si sostituisce lo Stato, il cui monopolio della forza serve a tener fuori dal meccanismo punitivo la persona offesa".

⁴ Il tema sul piano storico è stato più volte sviscerato da Massimo Donini: cfr. ad es. *Responsabilità e pena da Kant a Nietzsche. La decostruzione del rimprovero*, in *Riv. It. D.P.P.*, 2020, p. 1699 ss.; *Riparazione e pena da Anassimandro alla CGUE*, in *Sistema penale*, 2022, p. 1 ss.



L'istanza riparativa, estromessa come elemento spurio dalla giustizia penale dell'età moderna⁵ e relegata a mera scelta privata irrilevante ai fini dell'assoluzione o dell'attenuazione della pena, da tempo è stata riproposta in chiave di sanzione in cui l'autore svolge un ruolo realmente attivo, fornendo una prestazione che comporta una reale assunzione di responsabilità e che deve essere orientata in senso ricostruttivo, nei confronti delle vittime e delle comunità ferite (in particolare dei territori contaminati nel caso dei reati ecologici).

Rispetto al bene ambiente è di palmare evidenza come tale istanza – intesa ovviamente in una prospettiva ben diversa e più ampia della mera riparazione materiale del danno conseguenza del reato ecologico – possa operare efficacemente in vista della restaurazione dell'interesse leso.

Il risanamento ambientale, comprensivo di *misure prestazionali* costituite dalle attività *post delictum* di bonifica, messa in sicurezza e ripristino dell'ambiente e delle sue matrici nelle condizioni preesistenti al verificarsi dell'offesa, esplica effetti demolitori rispetto a una delle principali fonti di approvvigionamento per i sodalizi criminali: i reati contro l'ambiente rappresentano l'effetto di fenomeni legati da un lato al tessuto imprenditoriale, e dall'altro al sempre più invasivo intervento delle c.d. ecomafie, spesso in collusione con il mondo aziendale, per le quali l'intervento nelle attività di smaltimento e gestione dei rifiuti è attività estremamente lucrativa⁶. Come noto, esiste un'intera gamma di possibili relazioni tra le imprese e la criminalità organizzata: “protezione”, interazioni marginali, trasformazioni o convergenze, su cui occorre agire non solo in senso disintegrativo, ma anche e soprattutto di rigenerazione, di ricostituzione delle relazioni tra territorio e popolazioni.

Inoltre, in una prospettiva più ampia, quello al risanamento ambientale esprime un impegno solidaristico collettivo – i cui principali attori devono essere gli autori dei danni ecologici, ma con il coinvolgimento dell'intera comunità ferita – orientato, nell'immediato, alla messa in sicurezza di attività produttive e al loro recupero nell'ottica del rispetto dell'ecosistema, ma anche, in prospettiva, a favorire lo sviluppo di politiche d'impresa di segno opposto rispetto allo sfruttamento intensivo delle risorse naturali imposto dall'attuale modello di sviluppo delle società, individuando

⁵ Mentre aveva assunto uno spazio importante sul piano prasseologico nell'età media rispetto alla giustizia negoziata (v. SBRICCOLI, *La giustizia negoziata e l'emersione del penale pubblico*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Tomo I. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, 2009, p. 47 ss.).

⁶ Sia consentito rinviare a CORNACCHIA, *Diritto penale dell'ambiente. Diritto penale d'impresa e reati ecologici*, Bologna, 2024, 2, p. 113 ss.; v. inoltre CANCIO MELIÁ - CORNACCHIA, *Ecomafie. Crimine organizzato, business, ambiente*, Milano, 2024; sulla mafia come impresa che tende a infiltrarsi nell'economia legale MONGILLO, *Anatomia della prevenzione economico-aziendale antimafia*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, n. 3-4/2023, p. 519; CATINO, *Le organizzazioni mafiose. La mano visibile dell'impresa criminale*, Bologna, 2020, p. 79 - 124. V. anche MELILLO, *Organizzazioni criminali, modelli di impresa e mercati*, in *Organizzazioni criminali. Strategie e modelli di business nell'economia legale* (a cura di CONSIGLIO – CANONICO - DE NITTO – MANGIA), Roma, 2019, p. 3 ss.



però i contesti aziendali di comunicazione di informazioni ingannevoli sull'impatto ambientale di prodotti o aziende o di artata enfattizzazione della sostenibilità ambientale (c.d. *greenwashing*⁷).

Del resto, quello del diritto ambientale è uno dei settori in cui emerge in maniera palmare l'inutilità della sanzione penale in senso tradizionale a scopi di prevenzione e tutela del bene giuridico: tanto con riguardo alla frastagliata legislazione complementare dei reati contravvenzionali a pericolo astratto di solito ritagliati su o coincidenti con violazioni di illeciti amministrativi; quanto, e forse ancor più, rispetto alle principali, pletoriche fattispecie di eco-delitti del titolo VI-*bis* del codice penale, carenti sul piano della determinatezza e di difficile applicazione in ragione dei noti problemi probatori che comportano. È la stessa logica che ispira la protezione delle matrici ambientali a mostrare l'inutilità della pena come retribuzione della condotta lesiva (o più spesso solo inosservante di parametri extrapenali) ogni volta che sia stato riparato il danno, neutralizzato il pericolo tramite operazioni di bonifica e ripristinato lo stato dei luoghi: anzi, il processo penale, con la sua endemica estensione temporale, produce ritardi che possono pregiudicare la tutela efficace del bene ecologico e degli interessi collettivi collegati, con spreco di risorse che meglio possono invece essere utilizzate in “attività di monitoraggio preventivo, di consulenza e di assistenza, piuttosto che nel contenzioso”⁸.

Meglio allora agire nelle due direzioni che, in ambiti e con modulazioni eterogenee, si vanno affermando, sempre più a livello teorico e sia pur con molte incertezze anche a livello progettuale legislativo, nel diritto penale contemporaneo: *compliance* – prima e dopo la perpetrazione dell'illecito che produce il danno ambientale (e persino durante la sua perpetrazione) – e riparazione successiva in funzione di sanzione efficace e dissuasiva per il futuro⁹.

⁷ La Direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde (c.d. Direttiva *Empowering*) ha introdotto nuove norme in vista del contrasto di pratiche commerciali sleali idonee ad ingannare i consumatori e ad impedire loro di compiere scelte di consumo sostenibili. Sul tema, con particolare riferimento all'eventuale rilievo penale di condotte di *greenwashing* in termini di abusi di mercato, cfr. HERLIN-KARNELL, *Recent Challenges for EU Market Abuse Laws: The Case of Greenwashing*, in BLACHNIO-PARZYCH - CORNACCHIA (ed.), *Legal Protection against Financial Market Abuse*, Routledge, in corso di pubblicazione; CARREÑO, “*Greenwashing*” and Misleading Environmental Claims, the European Commission Publishes a Proposal on “*Green Claims*” and Their Substantiation, in *European Journal of Risk Regulation*, 2023, 14(3), p. 607 ss.

⁸ DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*, Torino, 2020, p. 87.

⁹ Pur con i dubbi che sono stati autorevolmente sollevati rispetto alla prospettiva di assegnare alla riparazione un significato sostanziale corrispondente a quello che la pena assunto ha fino ad oggi “*anche alla stregua della percezione sociale dominante o del sentire individuale*”: FIANDACA, *Punizione, rieducazione, riparazione*, in *Criminalia*, 2023, p. 237 ss. (richiamando, tra l'altro, il classico contributo di DUFF, *Restorative Punishment and Punitive Restoration*, in WALGRAVE (ed.), *Restorative Justice and the Law*, Devon, UK, Willan Publishing, 2002, p. 82 ss., ove si suggeriva una concezione integrata di retribuzione e riparazione proporzionata alla dimensione normativa dell'offesa). Questioni estremamente complesse che esulano dai confini del presente contributo (per una proposta interpretativa, solamente abbozzata, v. nt. 53).



Del resto, queste due modalità di tutela del bene giuridico e di risposta al reato, accomunate da un'identica istanza di responsabilizzazione del suo autore (potenziale o attuale, *ante delictum* o *post delictum*) tramite assegnazione di compiti di protezione rispetto all'interesse collettivo – compito di autorganizzazione in vista della prevenzione dell'illecito; compito di riparazione delle sue conseguenze – rinvia al principio solidaristico che costituisce il cuore del secondo aspetto della giustizia ecologica, ossia la sua dimensione *distributiva*: equa allocazione delle risorse, dei benefici e delle sanzioni in ragione del rispetto e cura dell'ambiente (*giustizia allocativa*, secondo proporzione geometrica), equa assegnazione di beni e oneri da parte delle istituzioni sociali (*giustizia sociale*), ma anche equa distribuzione degli obblighi di prestazione a protezione proattiva e successiva dei beni giuridici¹⁰.

Se poi si tiene conto che la poliedrica “violenza ecologica” è eminentemente aziendale (a parte le sempre più frequenti insinuazioni delle organizzazioni criminali, o interessenze delle medesime con il tessuto economico e con le organizzazioni lecite, pubbliche e private)¹¹, sono le imprese che possono e debbono farsi carico dell'organizzazione della prevenzione degli illeciti ambientali e della riparazione dei danni ecologici effetto delle attività produttive, in quanto e nella misura in cui oltretutto dispongono di risorse finanziarie e strutturali per far fronte ai costi richiesti.

Sul profilo del nesso tra riparazione/risanamento e giustizia distributiva vale la pena svolgere qualche riflessione.

2. Violenza ecologica delocalizzata, asincronica e non intenzionata: la duplice misura prestazionale come risposta dell'ordinamento

La violenza ecologica è da un lato una *violenza reale*, che si esercita sui territori e sull'ecosistema e che porta alla costruzione di un nuovo tipo di paesaggio, quello ecocriminale (*criminalscape*), derivante dal “*continuo consumo di suolo, sversamento di materiali pericolosi al*

¹⁰ Diversa la questione, estremamente complessa, della relazione con la funzione rieducativa della pena: dubbi con riguardo alla possibilità di inquadrare riparazione e riconciliazione tra i fini costituzionali della sanzione per il reato vengono sollevati da FIANDACA, *Considerazioni su rieducazione e riparazione*, in *Sistema penale*, n. 10/2023, p. 140 ss. (segnalando anzi il rischio, in sede di esecuzione, di una impropria torsione in chiave riparativa del paradigma costituzionale della rieducazione, *ibidem*, 147). Qui ci si limita a riscontrare come l'avvenuto risanamento ambientale possa essere assunto almeno come indice di risocializzazione.

¹¹ Il crimine ambientale è principalmente appannaggio di *organisational offenders (corporations and government entities)*: cfr. HAMILTON, *Environmental Crime and Restorative Justice*, cit. p. 6; per un inquadramento della criminalità contro l'ambiente come tipologia di *corporate crimes* v. NURSE, *Cleaning Up Greenwash. Corporate Environmental Crime and the Crisis of Capitalism*, Lanham, 2022. Il fenomeno dei *corporate green crimes* peraltro è stato oggetto di studio dagli esordi della *green criminology*: v. LYNCH, *The Greening of Criminology: A Perspective for the 1990s*, in *Critical Criminology*, n. 3/1990, p. 3 ss.



di sotto di costruzioni e opere pubbliche, l'abbandono o peggio l'incendio di tonnellate di rifiuti, la fitta geografia di relitti industriali carichi di scarti"¹².

Dall'altro si estrinseca anche in termini di *violenza personale*, nel quadro dell'impovertimento specialmente di regioni a basso reddito che si riverbera in situazioni altamente conflittuali. Le attività delle organizzazioni criminali contro l'ambiente operano non solo sul piano generico del degrado ecologico (in termini, di accumulo di rifiuti pericolosi per la sicurezza, di pregiudizio della salute umana, di riduzione della biodiversità, di pregiudizio alla capacità di sopravvivenza degli ecosistemi), ma anche come fattori di vittimizzazione di intere fasce della popolazione (ad esempio inducendo fenomeni di migrazione forzata) e di attacco alle economie locali: in particolare, sotto l'ultimo aspetto, le connessioni tra ecomafie e corruzione – la *green corruption* in senso lato, con riferimento alla commistione tra pubblico e privato, all'allocazione opaca o illegale delle risorse, all'accesso privilegiato alle medesime tramite pressioni e accordi con pubblici funzionari, al governo del territorio¹³ – producono ulteriori effetti collaterali in termini di trasferimenti di risorse pubbliche a funzionari corrotti e alla criminalità organizzata¹⁴.

Cosicché il saccheggio sistematico e "professionale" delle risorse produce un "*meccanismo di socializzazione dei costi dei pregiudizi all'ambiente e alla collettività e di privatizzazione dei profitti*"¹⁵, rispetto al quale bisogna sviluppare opzioni politiche in termini di progetto di innovazione per l'ambientalizzazione, integrando gli obiettivi ambientali con quelli macroeconomici della concorrenza, dello sviluppo industriale e dell'occupazione, e favorire appropriate *policies* pubbliche, orientate alla crescita economica e di redistribuzione delle risorse in vista della riduzione delle disuguaglianze, in particolare di due tipi: da un lato investimenti sulle energie rinnovabili, politiche eco-sostenibili, strategie *green* di innovazione, specialmente nelle regioni più

¹² AURELIANI - VILLANI, *L'evoluzione del traffico illecito di rifiuti in Italia: attori, dinamiche e criticità. Il caso lombardo*, in CANCIO MELIÁ - CORNACCHIA, *Ecomafie*, cit., p. 381.

¹³ Temi che costituiscono oggetto privilegiato degli studi di Vittorio Martone: v. ad es. MARTONE, *Mafie, ecomafie e (dis)economie ambientali: attori e contesti di operatività*, in SCARABELLI (ed.), *Mafie Tossiche*, Crimint Edizioni 2018; MASSARI - MARTONE, *Mafia Violence. Political, Symbolic, and Economic Forms of Violence in Camorra Clans*, Routledge 2019; DONATIELLO – MARTONE - MOISO, *La filiera agroalimentare tra sfruttamento, caporalato ed ecoreati. Evoluzione del fenomeno e prospettive di contrasto*, in CARCHEDI (ed.), *Agromafie e caporalato. Sesto rapporto*, Futura Editrice, 2022; MARTONE - GIANNONE, *Beni comuni, integrazione territoriale e giustizia socio-ambientale: ricerca e azione per il riuso dei patrimoni confiscati nelle aree fragili*, in *Culture della Sostenibilità*, n. 30/2022, p. 10 ss.

¹⁴ La corruzione rappresenta davvero il fattore più devastante per l'ambiente. Specialmente con riguardo all'intervento delle organizzazioni criminali nella raccolta dei rifiuti solidi urbani, che passa necessariamente per le procedure di appalto, l'infiltrazione in un mercato a regolazione pubblica produce un "circuito perfetto mafia-corruzione" => triangolazioni tra pubblica amministrazione, impresa e criminalità organizzata. Un'ovvietà che tuttavia non si ripete mai abbastanza è che, per tutelare efficacemente l'ambiente, bisogna innanzitutto puntare su una seria attività di prevenzione della corruzione (che non si fa certo a colpi di aumenti draconiani di pena e di leggi "spazzacorrotti").

¹⁵ AURELIANI - VILLANI, *L'evoluzione del traffico illecito di rifiuti in Italia*, cit., p. 381.



svantaggiate ed esposte; dall'altro processi di armonizzazione tra le varie zone geografiche in termini di applicazione delle discipline ambientali¹⁶.

Questioni che rimandano direttamente ai principi della giustizia distributiva in senso sociale, e che vanno ben al di là del diritto penale, ma rispetto alle quali il diritto penale può dire qualcosa.

La violenza ecologica di origine imprenditoriale, quale espressione eminente di organizzazione lecite (imprese) e illecite (ecomafie), presenta determinate caratteristiche tipiche che già da tempo sono state messe a fuoco dalla dottrina¹⁷.

È una forma di violenza *indiretta*, che non richiede un contatto fisico con le vittime o con le matrici reali attinte: evidenza che emerge chiaramente rispetto al danno ambientale, prodotto di una molteplicità di politiche aziendali e decisioni imprenditoriali.

La seconda peculiarità frequentemente sottolineata è che tale violenza produce *effetti distanziati temporalmente* (nel caso dei pregiudizi più gravi all'ambiente, a distanza anche di lustri) e spesso spazialmente (oggi, rispetto al collasso di interi ecosistemi, anche su scala globale¹⁸) dalle decisioni che la producono¹⁹. Un profilo che rende ancora più palmare l'assoluta inadeguatezza della pena in senso tradizionale: a fronte di un grave pregiudizio all'ecosistema di un paese in via di sviluppo, le comunità rimaste senza infrastrutture di base, non trarranno alcun beneficio dal fatto che la multinazionale o un'organizzazione ecomafiosa, che ha operato in spregio dell'ambiente avvalendosi anche di operazioni corruttive, venga condannata – i membri o l'ente collettivo – a una sanzione elevata nel paese in cui ha sede la sua sede centrale, ma piuttosto da un intervento riparativo sul territorio devastato e nei confronti delle eventuali vittime²⁰.

¹⁶ Cfr. GERMANI – CASTALDO - KER, *Does income inequality lead to more environmental crime in Italy?*, in CANCIO MELIÁ - CORNACCHIA, *Ecomafie*, p. 407 ss., in ptc. p. 425 ss.

¹⁷ I tre aspetti illustrate di seguito sono ripresi da VISCONTI, *Corporate Violence: Harmful Consequences and Victims' Needs. An Overview*, in FORTI – MAZZUCATO – VISCONTI - GIAVAZZI, (ed.), *Victims and Corporations. Legal Challenges and Empirical Findings*, Wolters Kluwer - CEDAM, Milano 2018, p. 157 ss; cfr. anche SAAD DINIZ, *Victimologia Corporativa*, Tirant lo Blanch, 2019, p. 161 ss.

¹⁸ Ma a farne le spese normalmente sono i paesi più poveri, più esposti a fenomeni corruttivi interni o meno potenti sul piano geopolitico mondiale.

¹⁹ Cfr. SILVA SÁNCHEZ, *Sobre la relevancia jurídico-penal de la no inmediatez en la producción del resultado*, in *Estudios penales en memoria del profesor Agustín Fernández-Albor*, Santiago de Compostela, 1989, p. 679; Id., *Zur strafrechtlichen Relevanz der Nicht-Unmittelbarkeit des Erfolgseintritts*, in *Goldammer's Archiv*, 1990, p. 218; Id., *La dimensión temporal del delito y los cambios de 'status' jurídico-penal del objeto de la acción*, in *Nuevas formulaciones en las Ciencias Penales. Libro Homenaje a Claus Roxin*, 2001, p. 157 ss.; rispetto al tema delle offese a distanza di origine industriale e di impatto ambientale, v. SAVARINO, *Danni lungo-latenti e responsabilità penale. Modelli di imputazione e prospettive politico-criminali*, Torino, 2025, p. 69 ss., p. 93 ss. (ove distingue tra le lesioni temporalmente differite a formazione progressiva, in quanto derivanti da processi di accumulo graduale, e quelle che costituiscono manifestazioni di rischi latenti ingenerati da condotte di esposizione, *ibidem*, p. 94); propone la distinzione tra illecito *massivo*, idoneo a annichilire un intero ecosistema, e illecito *regolatorio*, che produce danno solo se serializzato, CONSULICH, *Il giudice e il mosaico. La tutela dell'ambiente, tra diritto dell'Unione e pena nazionale*, in *Leg. Pen.*, 27 luglio 2018, p. 1 ss.

²⁰ NIETO MARTÍN, *Justicia empresarial restaurativa y víctimas corporativas*, in *Leg. Pen.*, 17 marzo 2021, p. 4.



La duplice prospettiva della *compliance* e della riparazione trova una sorta di corrispondenza progettuale sul piano dell'orientamento a ridurre le due distanze, temporale e spaziale (oltre che, con riguardo alla riparazione, a permettere l'interazione con le vittime, ove vi siano, attraverso pratiche di mediazione): la prima viene sempre più intesa non come un costo in perdita, ma come un investimento che permette una migliore affermazione dell'impresa sul mercato (pagare di più oggi non solo per prevenire maggiori costi in futuro, ma anche come strumento già "attuale" di costruzione o ristrutturazione dell'immagine aziendale e di autorganizzazione in funzione di prevenzione); la seconda comporta un reale impegno dell'organizzazione imprenditoriale di fronte alla collettività per cooperare concretamente alla tutela ambientale facendosi carico dei danni prodotti, al risanamento e alla ri-territorializzazione, riducendo fattivamente la distanza spaziale dai luoghi compromessi (dalla delocalizzazione delle attività produttiva alla ri-localizzazione della riparazione sui luoghi delle comunità ferite).

In terzo luogo, è una violenza *priva di carattere intenzionale* rispetto agli oggetti materiali attinti (le matrici ambientali) e al bene giuridico oggetto di tutela, dal momento che le decisioni imprenditoriali non sono certo orientate a causare danni ecologici – che comportano il rischio di ingenti risarcimenti dei danni e di costose operazioni di bonifico e ripristino – ma a incrementare a breve o medio termine gli introiti per l'azienda.

Anche sotto quest'ultimo aspetto, si sottolinea sempre più spesso l'importanza di rendere antieconomica, non conveniente la politica d'impresa *non compliant* con la tutela ecologica, e corrispondentemente di incentivare la *compliance* – tanto *preventiva*, predisposizione di un efficace sistema di prevenzione, quanto *reattiva*, riparazione delle falle del sistema e riorganizzazione del medesimo²¹ – come investimento sia pure a lungo termine per la stessa impresa²²; e di favorire una piena, consapevole e intenzionale auto-responsabilizzazione dell'impresa in vista della prevenzione, anche ambientale.

²¹ MONGILLO, *Presente e futuro della compliance penale*, in *Sistema penale*, 11 gennaio 2022, p. 3.

²² In generale v. ad es. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2018, p. 428 ss.; ID., *Il sistema delle sanzioni applicabili all'ente collettivo tra prevenzione e riparazione. Prospettive de iure condendo*, in *Responsabilità da reato degli enti collettivi. Profili dogmatici e politico-criminali a oltre vent'anni dal d.lgs.231/2001* (a cura di CORNACCHIA - DEMETRIO CRESPO), Torino, 2023, p. 55 ss.; CORNACCHIA, *Gatekeepers del compliance: el modelo italiano del "odv"*, in *REDEPEC-Revista de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y Compliance*, n. 3/2023, p. 3.



Che la “*novità politico-criminale più importante degli ultimi lustri*”²³ divenuta faticosamente realtà da edificare sul piano delle strutture normative e prasseologiche dell’ordinamento giuridico possa fornire strumenti preventivi più efficaci in vista della ormai drammatica sfida data dalla triplice eco-emergenza, climatica, ecosistemica, fossile, capace di trasformare la risposta al delitto in fattore di ricostruzione del tessuto sociale ferito, può dirsi un’acquisizione ormai consolidata: la riparazione viene assunta come obiettivo dello Stato in vista non solo dell’incontro e del contemperamento di interessi tra reo e vittima, ma anche e più ancora della reintegrazione del bene protetto e della sua reale protezione futura.

A fronte di delitti ecologici devastanti negli effetti, ma spesso senza vittime o a vittime anonime (o non presenti attualmente, così rispetto alle generazioni future), una *riparazione prestazionale* riferita alle conseguenze pericolose²⁴ – concretamente (e non solo simbolicamente) “restaurativa”, nei confronti della società, ma prima ancora del territorio – rappresenta un modello di protezione del bene giuridico ambiente e delle sue matrici ben più efficace della punizione di qualche amministratore delegato individuato a distanza di lustri dall’assunzione delle decisioni che hanno portato alla produzione del danno.

È vero che ad oggi il diritto penale ambientale conosce già ipotesi di non punibilità fondate sulla riparazione: anzi, la *finalità ripristinatoria* appare primaria tendenza della legislazione penale in materia ecologica degli ultimi anni, orientata a valorizzare in massimo grado le condotte postfatto del reo di contenuto riparatorio.

Ma più che di un consapevole disegno innovativo di politica criminale sembra doversi parlare di una congerie di *policies* eterogenee, dettate da un approccio situazionale dettato da logiche strumentali di recupero economico e di conseguimento di collaborazione processuale, e dall’imitazione non sempre coerente di modelli già presenti nell’ordinamento²⁵.

Certamente non si può non apprezzare il fatto che nell’ambito della tutela penale dell’ecosistema siano pur stati compiuti passi importanti e per certi aspetti anticipatori rispetto ad altri settori dell’ordinamento, anche indotti dalla reversibilità del danno ambientale in molteplici

²³ DONINI, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.*, n. 2/2015, p. 236; v. anche Id., *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. It. D.P.P.*, 2013, p. 1200 ss.; Id., *Punire e non punire. Un pendolo storico divenuto sistema*, in *Riv. It. D.P.P.*, n. 4/2023, p. 1333 ss.

²⁴ DONINI, *Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale vs. riparazione interpersonale*, in *Cass. Pen.*, n. 6/2022, p. 2029 ss. (nel codice penale poi la logica della riparazione rappresenta un modello residuale “*without come back*”, a parte il caso della desistenza, relegato alla funzione di offrire una attenuazione della pena); Id., *Riparazione e pena da Anassimandro alla CGUE*, cit., p. 18 ss.

²⁵ DONINI, *Il delitto riparato*, cit., p. 239 ss.



situazioni e dall'avvertita esigenza di implementare attraverso l'attività umana la resilienza delle matrici deteriorate. Molto resta ancora da fare.

3. *De jure condito*: istituti riparativi prestazionali volontari e coattivi

Il sistema penale ambientale prevede modelli riparativi *volontari* e *coattivi*.

Con riguardo ai primi, in primo luogo va ricordata ovviamente la causa di estinzione delle contravvenzioni di cui agli articoli 318-*bis* e seguenti del Codice dell'ambiente, fondata sulla prescrizione impartita allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata²⁶: un istituto che si è diffuso nel tempo a livello legislativo – il precedente è dato dal settore della sicurezza sul lavoro – ed è assunto poi a “modello generale” per gli illeciti contravvenzionali con la Riforma Cartabia (ex art. 1, comma 23, l. n. 134/2021)”.

Nel Codice dell'ambiente era già presente come causa di non punibilità la bonifica dei siti inquinati – tesa al ripristino dello *status quo ante* (art. 257, comma 4, d. lgs. 152/2006).

Va ricordato anche l'art. 181, comma 1-*quinquies*, d. lgs. 42/2004, che dispone l'estinzione del reato nei riguardi del trasgressore che – dopo aver eseguito in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità di essa lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici – provveda alla rimessa in ripristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima della sentenza di condanna.

Le ipotesi di ravvedimento operoso dell'art. 452-*decies* c.p. sono previste come attenuanti: le pene previste per il Titolo VI-*bis* per i delitti ambientali, nonché per il delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 aggravato ai sensi dell'art. 452-*octies*, e per il delitto di cui all'art. 260 d. lgs. 152/2006 (oggi, il riferimento deve intendersi all'art. 452-*quaterdecies*) sono “*diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui*

²⁶ V. CORNACCHIA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 118 ss.; AMARELLI, *Le ipotesi premiali*, in *Reati contro l'ambiente e il territorio* (a cura di PELISSERO), in *Trattato teorico-pratico di diritto penale* (a cura di PALAZZO – PALIERO - PADOVANI, Torino, 2019, p. 143 ss.; Id., *La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: il controverso ambito di operatività, gli auspici correttivi e le attese deluse dalla riforma Cartabia*, in *Lexambiente Riv. Trim.*, n. 4/2022, p. 1 ss.; POMES, *Procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali e funzione ripristinatoria del diritto penale*, in *Lexambiente Riv. Trim.*, n. 4/2019, p. 60 ss.; COTTU, *La prescrizione dei reati ambientali: efficacia, coerenza, ragionevolezza?*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.*, 2018, 272 ss.; GAI, *Procedura estintiva con prescrizioni*, in *Codice dell'ambiente. Profili generali e penali* (a cura di NESPOR – RAMACCI), Milano, 2022, p. 435.



*che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti*²⁷. Soprattutto la seconda ipotesi, quella della messa in sicurezza, bonifica, ripristino dello stato dei luoghi, sembra rispondere al paradigma del c.d. delitto riparato²⁸.

Il ripristino, nel quadro del disegno della riforma del 2015, appare due volte, la prima come istituto spontaneo e premiale, appunto la forma di ravvedimento operoso prevista dall'art. 452-*decies* c.p., mentre la seconda nell'ambito dei modelli coattivi, come sanzione, all'art. 452-*duodecies*²⁹.

Rispetto alla figura premiale, dubbi sono stati sollevati relativamente alla necessità che l'attività di concreta messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, di ripristino dello stato dei luoghi sia approntata – ossia, che siano iniziate le opere relative alla medesima³⁰ – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Dal momento che la scelta del ravvedimento non equivale ad una ammissione di colpevolezza, ma può essere dovuta a una volontà collaborativa per ragioni di immagine, di opportunità processuale (in una fase in cui le prove raccolte non sono conosciute), pure di incertezza (lo stesso imprenditore potrebbe non avere piena contezza dei limiti della propria responsabilità, rispetto a processi industriali complessi), non si può escludere che il giudizio si concluda con l'assoluzione dell'accusato, magari per insufficienza di prove: con il paradosso della possibilità di un "assolto punito", che subisce gli effetti collegabili alla propria decisione pre-dibattimentale, o meglio del "condannato scampato" sottoposto al sospetto e alla ormai consueta gogna mediatica³¹.

²⁷ V. CORNACCHIA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 192 ss.; RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, V ed., Torino, 2024, p. 323 ss.; DE NOZZA, *Il diritto dell'ambiente nella prospettiva della tutela amministrativa e penale*, in *Sistema penale*, 26 novembre 2024, p. 8; SERENI, *Il ravvedimento operoso*, in *Il nuovo diritto penale ambientale* (a cura di MANNA), Roma, 2016, p. 119 ss.; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. trim.*, n. 2/2025, p. 218 ss.; Id., *La complessa relazione tra giustizia riparativa, reati ambientali e responsabilità degli enti alla luce della legislazione vigente*, cit., p. 52 ss.; TELESCA, *Osservazioni sulla L. n. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in *Dir. Pen. Cont.*, 17 luglio 2015, p. 12 ss.; SPADANO, *Il ravvedimento operoso*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente* (a cura di CORNACCHIA – PISANI), Bologna, 2018, p. 240 ss.

²⁸ DONINI, *Il delitto riparato*, cit., p. 246 ss., che propone di farne un titolo autonomo da collocare a fianco del delitto tentato, fondato su una logica prestazionale, diversa (quantunque orientata in senso analogo) dal paradigma riparativo "interpersonale" (v. Id., *Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale vs riparazione interpersonale*, cit., p. 2027 ss.).

²⁹ Il che escluderebbe la possibilità di un accostamento al modello, a base volontaria e indipendente dall'accertamento giudiziale del fatto di reato, della giustizia riparativa: SIRACUSA, *La complessa relazione tra giustizia riparativa, reati ambientali e responsabilità degli enti alla luce della legislazione vigente*, cit., p. 55 ss.

³⁰ FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2022, p. 199 ss.; RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015 n. 68*, 2015, p. 59.

³¹ In questi termini TORTOROGLIO, *La tutela dell'ambiente ed esigenze di prevenzione: la sfida del pyramidal enforcement*, p. 340



Ricordiamo che già nel Codice dell'ambiente, nell'ambito della tutela delle acque, l'art. 140 prevede una attenuante (pena diminuita dalla metà a due terzi) per i reati previsti dall'art. 137 rispetto agli scarichi di acque reflue industriali applicabile nei riguardi del soggetto che, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, abbia riparato interamente il danno³².

In generale, la particolare tenuità dell'offesa di cui all'art. 131-*bis* c.p., oggi estesa a reati con il limite del minimo edittale non superiore a due anni di pena detentiva, presuppone una valutazione anche della condotta susseguente al reato, in cui potrà assumere rilievo decisivo l'eventuale attività riparatoria dispiegata dall'autore del reato³³.

Tra i modelli vincolanti o "non buonisti", va considerata la sanzione del ripristino ambientale ex 452-*duodecies* comminata con la sentenza di condanna³⁴: laddove nella statuizione di "patteggiamento" o di condanna venga concessa la sospensione condizionale della pena, essa potrebbe essere subordinata all'effettiva esecuzione dell'ordine di recupero o ripristino dello stato dei luoghi³⁵.

Espressione del principio europeo del "chi inquina paga", di cui all'art. 191, par. II, TFUE (*ex art. 174 CE*), l'obbligatorietà della riparazione in natura del danno ambientale (soprattutto a seguito della l. comunitaria 97/2013) altro non è che un risvolto attuativo del principio dello sviluppo sostenibile, che incarna in sé la matrice di doverosità e il vincolo posto a capo delle generazioni attuali a garanzia di quelle future, come indicato dall'attuale chiaro riferimento dell'art. 9 Cost.³⁶.

E gli obblighi di bonifica, la cui violazione viene sanzionata penalmente come delitto (art. 452-*terdecies* c.p.) e come contravvenzione in caso di previa causazione dell'evento inquinamento che non raggiunga la soglia del delitto di inquinamento ambientale *ex art. 452-bis* (art. 257 d. lgs. 152/2006)³⁷: perseguendo finalità di riparazione attraverso un meccanismo repressivo ispirato, ancora una volta, alla logica della tutela del bene giuridico tramite minaccia di pena (specialmente

³² V. SPADANO, *Il ravvedimento operoso*, cit., p. 237 ss.

³³ CORNACCHIA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 120 ss.

³⁴ V. CORNACCHIA, *Diritto penale dell'ambiente*, p. 197 ss.; SCHIATTONE, *Il ripristino dello stato dei luoghi*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente* (a cura di CORNACCHIA - PISANI), p. 252 ss.

³⁵ Laddove peraltro la sospensione condizionale della pena presuppone non il ripristino o il recupero dello stato dell'ambiente, ma l'eliminazione del danno o del pericolo prodotto: v. DI LANDRO, *Gli obblighi di bonifica e di ripristino ambientale. I soggetti e le responsabilità omissive*, in *Lexambiente Riv. Trim.*, n. 4/2022, p. 26 ss.

³⁶ CORNACCHIA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 198.

³⁷ Cfr. IAGNEMMA, *Il delitto di omessa bonifica*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente* (a cura di CORNACCHIA - PISANI), p. 294 ss.; CAPUTO, *Art. 452 terdecies c.p. (voce)*, in *Commentario breve al Codice penale* (a cura di FORTI - RIONDATO - SEMINARA), VII ed., Milano, 2024, p. 1744 ss.; VENTURI, *Analisi critica della disciplina della cooperazione pubblico-privato nel risanamento dei siti contaminati mediante il paradigma della enforcement pyramid*, in AA.VV., *I nuovi volti del sistema penale*, Milano, 2021, p. 549 ss.



laddove la confisca dei proventi ottenuti dalla commissione di un eco-delitto rendesse materialmente impossibile per l'autore del reato rimediare al danno ambientale commesso³⁸).

Non è molto, a fronte di un nuovo assetto costituzionale che impone misure che siano espressione di un reale ripensamento del modello di sviluppo sociale foriero dell'attuale crisi ecologica e climatica, del quale la criminalità ambientale costituisce elemento strutturale, in conformità agli artt. 9 e 41 della Costituzione: che la riforma del 2022 sia stato o meno un passaggio epocale, è corretto sottolinearne la valenza propulsiva rispetto alla “*blue economy*”, promotrice del miglioramento ambientale in aggiunta al mero rispetto astensionista del non “recare danno”, in linea con il d. “*Green Deal europeo*”³⁹.

Le alternative alla pena tradizionale che sono state introdotte nel corso degli anni, pur apprezzabili, in assenza di un progetto riparativo ad ampio raggio, sono soluzioni parziali, pensate soprattutto nell'ottica della deflazione e semplificazione processuale, che da un lato mettono a dura prova la coerenza del sistema giuridico penale complessivo e possono essere foriere di incongruenze, problemi di coordinamento, dall'altro possono facilmente subire nella prassi torsioni applicative volte a ridurre la portata realmente reintegrativa e a farne dei meri *escamotage* opportunistici, scevri da una autentica assunzione di responsabilità da parte degli autori di danni ambientali.

Confisca, bonifiche, attività di ripristino, riviste non come meccanismi a corrente alternata – talvolta premiali, talvolta punitivo – ma in prospettiva di giustizia riparativa ecologica come pratiche di un più ampio progetto di “riconversione del capitale criminale in risorsa per l'edificazione di diversi modelli di sviluppo sostenibile e di convivenza”, rappresentano strumenti strategici di risposta alle imprese e spesso alle organizzazioni mafiose che inquinano, in quanto permettono di operare in senso speculare e opposto sul loro stesso terreno “contaminato” a livello ecologico e anche sociale: un progetto su vasta scala di erosione del capitale speculativo economico-finanziario imprenditoriale e del potere eco-mafioso e di ri-territorializzazione, riparazione del tessuto sociale, rispetto al quale il diritto penale potrebbe assumere un ruolo fondamentale.

4. Confisca ambientale: tra funzionalizzazione del bene confiscato a fini sociali e rischio di “traumatizzazione secondaria” del territorio

³⁸ IAGNEMMA, *Il delitto di omessa bonifica*, cit., p. 313.

³⁹ CARDUCCI, *La riforma costituzionale sull'ambiente e le sue ricadute epistemiche*, in CANCIO MELIÁ - CORNACCHIA, *Ecomafie*, p. 35 ss.



In particolare, la confisca, modello di intervento sanzionatorio sempre più utilizzato in svariati settori dell'ordinamento giuridico-penale, in materia ambientale la l. 68/2015 ha introdotto all'art. 452-*undecies* c.p. una figura di confisca ambientale applicabile a diversi eco-delitti (ma non tutti), eseguibile anche nella forma per equivalente, sussidiaria rispetto alla condotta riparatoria del reo: l'istituto infatti non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi (comma 4)⁴⁰.

La giurisprudenza sovranazionale ha sottolineato la finalità ripristinatoria della confisca ambientale, desumibile dalla sua sussidiarietà rispetto al ripristino dello *status quo ante* (quarto comma), così come la funzione rieducativa (art. 27, comma 3, Cost.), dal momento che sarebbe *inutiliter data* nei confronti di quell'autore del fatto che abbia già dimostrato la sua risocializzazione rimuovendo l'offesa arrecata dalla propria precedente condotta con il ripristino dello stato dei luoghi.

Evidente l'importanza di un riutilizzo socialmente orientato del bene confiscato, che permette di incidere sugli interessi delle organizzazioni mafiose e di abatterne direttamente il capitale sociale, economico e il potere simbolico, ricostruendo il tessuto civile dei territori danneggiati in cui tali beni si trovano. Inoltre, i processi di ri-territorializzazione passano attraverso recupero dei beni confiscati, in vista di uno sviluppo sostenibile scelto e governato dalle stesse comunità locali che hanno subito il danno ambientale, e non di rado anche infermità ad esso correlate, potendo accedere a risarcimento e comunque alla fruizione dei beni stessi⁴¹. E in effetti, l'art. 452-*undecies*, comma 3, c.p. stabilisce un vincolo di destinazione per le risorse confiscate, prevedendo che esse debbano essere utilizzate per la bonifica dell'area inquinata, una volta entrate a far parte delle disponibilità della pubblica amministrazione competente: vincolo che pare funzionale

⁴⁰ V. CORNACCHIA, *Diritto penale dell'ambiente*, p. 124 ss.; PIERDONATI, *I modelli di ablazione patrimoniale nel nuovo diritto penale dell'ambiente*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente* (a cura di CORNACCHIA - PISANI), p. 327 ss.; Id., *La confisca nel sistema dei delitti contro l'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2020; Id., *La confisca "allargata" nel micro-sistema degli ecodelitti. Evoluzioni ed involuzioni normative tra diritto interno e fonti sovranazionali*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Amb.*, n. 3/2024, p. 47 ss.

⁴¹ CAVALLOTTI – AURELIANI - VILLANI, *Rileggere il ruolo dei beni confiscati: da spazio violento a bene relazionale, un'analisi ecologica come premessa di una giustizia riparativa*, in CANCIO MELIÁ - CORNACCHIA, *Ecomafie*, 2024, p. 383 ss., che sottolineano l'importanza di "riconoscere in primo luogo la natura multidimensionale del valore del bene, e il suo essere inserito in un ecosistema complesso non limitandosi agli aspetti prettamente ambientali ma a pratiche di ecologie relazionali attive su più fronti: interventi di bonifica su terreni contaminati, applicazioni di vincoli paesaggistici, recupero e restauro di edifici abbandonati, processi di biorigenerazione e coinvolgimento delle realtà locali" (*ibidem*, p. 400).



a “*spostare l’asse dell’inquadramento giuridico della confisca verso un carattere risarcitorio/ripristinatorio piuttosto che sanzionatorio*”⁴².

Pertanto non va dimenticata anche la dimensione traumatizzante della stessa confisca, che contribuisce a modificare il territorio, a minarne i fragili equilibri spaziali, territoriali e anche etici, apportando ulteriore disorientamento e destabilizzazione al tessuto sociale: si è detto giustamente che la confisca ha una portata violenta – e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che oltretutto sempre più spesso è concepita come vera e propria sanzione penale – legata anche alla sua natura di atto istituzionale imposto autoritativamente e senza vicinanza rispetto ai luoghi che la subiscono e che sono stati teatro di dinamiche conflittuali.

La propensione “garantista” del penalista ad accogliere con favore – talvolta addirittura con un entusiasmo un tanto acritico – ogni soluzione diversa dalla scarica umana del carcere talora lascia ai margini del dibattito queste importanti questioni.

Diventa pertanto imprescindibile operare affinché il bene confiscato divenga realmente patrimonio sociale e relazionale, che permetta di ricomporre la rottura tra essere umano e ambiente e creare un nuovo equilibrio in cui le comunità ferite vengano fattivamente coinvolte.

Il problema di come realizzare una efficace cooperazione multilivello tra Stato, società civile, imprenditori, mondo delle associazioni etc. non riguarda il diritto penale. Ma la progettualità relativa a un utilizzo dei beni confiscati che favorisca una effettiva riappropriazione degli spazi fisici e simbolici e processi virtuosi di ricomposizione dei conflitti e di ritessitura della trama delle relazioni sociali è propria della riflessione sulla giustizia restaurativa⁴³.

5. Risanamento nell’ottica della deterrenza: riparazione sotto minaccia di pena

⁴² MOLINO, *Relazione dell’Ufficio del massimario della Corte di cassazione, Rel. n. III/04/2015*, pubblicata il 29 maggio 2015, in *cortedicassazione.it*, 30. In giurisprudenza v. Cass. Sez. 3, n. 15965 del 27/05/2020, (punto 1.2. del considerato in diritto), secondo cui la confisca prevista dall’art. 452-undecies c.p. presenta “*profili peculiari, in quanto caratterizzata non tanto da una funzione punitivo-sanzionatoria, bensì da una funzione risarcitoria-ripristinatoria, laddove, invece, la confisca D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 260-ter integra una misura di sanzionatoria, con funzione eminentemente repressiva, anche alla luce del comma 3 dell’art. 452 undecies c.p., che, prevedendo che i beni confiscati siano messi ‘nella disponibilità’ della pubblica amministrazione, vincola la destinazione dei beni confiscati o dei proventi incamerati esclusivamente alla bonifica dei luoghi, mentre un’analoga previsione non si rinviene nelle norme che disciplinano la confisca per la violazione delle disposizioni previste dal Codice dell’ambiente*”; cfr. anche Cass. Sez. 3, n. 30691 del 5/08/2021.

⁴³ A riguardo, vanno ricordate a mo’ di paradigma per il futuro le esperienze della Nuova Cooperazione Organizzata (NCO), un consorzio di cooperative sociali situate nella provincia di Caserta, della pizzeria “*Fiore. Cucina in libertà*” a Lecco e della Cooperativa Terre Joniche – Libera Terra, che operano nel senso della riterritorializzazione, ma anche della prevenzione del danno ambientale generato dalla incuria mafiosa e dall’abbandono che solitamente caratterizza il percorso dopo il sequestro, oltre che, nei casi specifici, dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o con disabilità (v. CAVALLOTTI – AURELIANI - VILLANI, *Rileggere il ruolo dei beni confiscati*, cit., p. 404 ss.).



Nell'ordinamento attuale anche le soluzioni riparative non si sottraggono alla prospettiva che ispira l'intero sistema di tutela penale ambientale: quella di una risposta sanzionatoria orientata a censurare condotte difformi, *rectius*, soggetti pericolosi (il tipo criminologico dell'"inquinatore" come espressione di un certo sviluppo dell'impresa⁴⁴); a punire a posteriori, fatti gravemente lesivi dell'ecosistema, descritti in forma macroscopica, a prescindere dal sostrato socio-economico che lo ha generato, o meglio, a minacciare la punizione, che spesso resterà ineffettiva perché inapplicabile data la tecnica di tipizzazione dei reati; soprattutto, a veicolare messaggi simbolici a forte impatto mediatico e scarsa effettività sul piano della prevenzione. Anche l'orientamento al risanamento ambientale e alla riparazione, perseguito tramite previsione di obblighi di ripristino (art. 452-*duodecies* c.p.) e istituti premiali (art. 452-*decies* e art. 452-*undecies*, comma 4, c.p.) resta ancorato al meccanismo della pura deterrenza tramite minaccia di pena⁴⁵.

Non si supera, insomma, il paradigma classico della prevenzione mediante retribuzione come riproduzione del male del delitto, "*malum pro malo*"⁴⁶.

Un sistema che oltretutto sembra ignorare il fatto che la compromissione del bene ambiente possiede una chiara e ben individuabile manifestazione empirico criminologica, quella della reiterazione di condotte singolarmente irrilevanti, i cui effetti cumulativi sinergici risultano pregiudizievoli per l'ecosistema a distanza di anni⁴⁷. Con la conseguenza che, quando il nocumento finale non deriva dalla condotta del singolo, di per sé inoffensiva, ma solo dal cumulo con altre possibili condotte simili, si finisce per reprimere la mera disobbedienza (così la maggior porzione del diritto penale ambientale attuale, quello del T.U. del 2006, ma anche gli ecodelitti, che hanno di fatto a proprio presupposto violazioni formali a fronte di eventi dannosi macroscopici). È questo però un modo di operare che strumentalizza il singolo per finalità di prevenzione generale.

Del resto, i menzionati istituti del ravvedimento operoso e del ripristino dello stato dei luoghi sono disposizioni *latu sensu* riparative che rischiano, però, di arrivare a "cose fatte", quando, cioè, l'offesa ambientale si sia già inverata e risulti molto più difficile procedere a una sua riparazione.

⁴⁴ RUGA RIVA, *L'inquinatore nuovo tipo di autore?*, in *Riv. It. D.P.P.*, n. 2/2020, p. 1081 ss.

⁴⁵ "...in un ambito (quello del titolo VI-bis) complessivamente punitivo" (RUGA RIVA, *Bonifica e ripristino nel diritto penale dell'ambiente*, in *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini* (a cura di PALIERO – VIGANÒ – BASILE – GATTA), Giuffrè Editore, vol. I, Milano, 2018, p. 739).

⁴⁶ Anzi, si è evidenziato come il male venga addirittura *triplicato*, e non solo duplicato: a quello del reato commesso si aggiunge quello comminato dalla pena al quale, poi, si somma anche quello della sanzione per la mancata ottemperanza all'ordine riparativo (TORTOROGGIO, *La tutela dell'ambiente ed esigenze di prevenzione: la sfida del pyramidal enforcement*, 394).

⁴⁷ V. CORNACCHIA, *Inquinamento ambientale*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente* (a cura di CORNACCHIA - PISANI), p. 92 ss.; Id., *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 78 ss.



6. *De jure condendo*: processi di riterritorializzazione tramite istituti direttamente funzionali al risanamento ambientale e approccio comunitario alla *compliance*

L'auspicato “cambio di lenti”⁴⁸ comporta di aprire gli occhi di fronte alle sfide della questione ambientale (e climatica) andando al di là della opaca traduzione del principio “chi inquina paga” in termini di condanna a sanzione detentiva da comminare a chi a distanza di anni viene individuato come autore (o meglio uno dei tanti possibili contributori, talora con il metodo di una vera e propria lotteria) di una compromissione o deterioramento di matrice ambientale o l'alterazione di un ecosistema: la sfida impellente è come operare in vista del risanamento rispetto ai territori e agli assetti climatici in cui il danno è reversibile attraverso l'intervento umano da un lato impegnando i soggetti – individuali e collettivi – responsabili; e come fare reale (non simbolica) prevenzione rispetto a danni futuri responsabilizzando il mondo imprenditoriale in investimenti a lungo termine che non si riducano a mere operazioni di *greenwashing*.

Si tratta quindi di ideare un *progetto riparativo normalizzato*, che non sia residuale rispetto alla pena tradizionale, ma principale, in quanto la risposta dell'ordinamento sia intesa come sanzione prestazionale che coinvolge attivamente il soggetto responsabile, pubblica (non rimessa alle scelte private individuali) e al tempo stesso volontaria e non coercibile, anche nel diritto penale dell'ambiente.

Si suggeriscono, di seguito, alcune soluzioni.

Sulla falsariga dell'istituto della sospensione con messa alla prova, va valutata l'eventualità di introdurre una specifica causa di non punibilità per fatti di inquinamento ambientale a fronte di avvenuta messa in pristino della situazione previgente al verificarsi dell'offesa, prevedendo come condizione la presentazione di un progetto di risanamento, magari accompagnato da specifici programmi di giustizia riparativa⁴⁹. La stessa causa di non punibilità dovrebbe applicarsi tanto alle persone fisiche, quanto agli enti collettivi, subordinatamente alla risoluzione delle carenze organizzative che hanno agevolato il fatto di contaminazione tramite revisione dei *compliance programs*⁵⁰.

⁴⁸ ZEHR, *Changing Lenses: Restorative justice for Our Times*, Harrisonburg, Virginia, 1990.

⁴⁹ Sul risanamento dei siti inquinati come “causa di non punibilità sopravvenuta”, si v., per tutti, COCCO, *La punibilità quarto elemento del reato*, Milano, 2017, p. 91.

⁵⁰ Rispetto alla proposta di una causa di non punibilità di questo, tipo, nel contesto del modello di *pyramidal enforcement*, v. TORTOROGLIO, *La tutela dell'ambiente ed esigenze di prevenzione: la sfida del pyramidal enforcement*, p. 614 ss.



Alle organizzazioni collettive pare comunque opportuno estendere anche quel particolare sistema di interlocuzione tra pubblica autorità e privato nella gestione del rischio penale data dalla procedura ingiunzionale *ex art. 318-bis ss.* del Codice dell'ambiente: un istituto che ha il pregio di offrire al contravventore la possibilità di sanare tempestivamente l'offesa commessa tramite adempimento delle prescrizioni volte alla sua reintegrazione impartite dagli organi di controllo che accertino la violazione e pagamento di una sanzione pecuniaria, estinguere il procedimento penale ed escludere l'illiceità penale della contravvenzione, combinando ed integrando una dimensione regolativa e una sanzionatoria, salvo, però, subordinare l'impiego del secondo al fallimento del primo⁵¹.

Rispetto a tale importante meccanismo ripristinatorio, è importante il coinvolgimento dell'impresa, ossia del soggetto che dispone delle risorse da destinare al pagamento della sanzione e al pieno adeguamento alla prescrizione.

Il modello della sanzione attiva o prescrittiva comporta la possibilità di offrire la possibilità di ricostruire a chi ha violato la norma: recupero del soggetto alle relazioni sociali tramite formazione di un progetto di responsabilizzazione, in funzione di prevenzione (speciale, ma anche generale reintegratrice⁵²).

Rispetto al danno ambientale, la sanzione prescrittiva consisterà in un progetto (c.d. pena-programma⁵³) nel quale rientreranno attività di risanamento (ma anche eventualmente un programma rieducativo, procedure di mediazione penale, restituzioni o risarcimento del danno), calibrato sulla gravità della lesione complessivamente considerata ma anche sulle possibilità materiali della persona, eventualmente prevedendo in via scalare ulteriori sanzioni più incisive in caso di inottemperanza.

La sanzione prescrittiva è concepita come responsabilizzante in primo luogo in quanto volontaria: occorre il *pieno consenso* genuino, informato, assistito ed espresso dell'imputato, dal momento che tale misura è orientata a conseguire un riconoscimento spontaneo da parte del reo del

⁵¹ ROTOLO, *'Riconoscibilità' del precetto penale e modelli innovativi di tutela*, Torino, 2018, p. 237 ss.

⁵² Sul tema v. DOVA, *Pena prescrittiva e condotte reintegratorie*, Torino, 2017, p. 249 e ss.; Id., *Vi è spazio per una pena prescrittiva-reintegratoria in materia ambientale?*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Amb.*, n. 1/2021, p. 20 ss.; EUSEBI, *Ipotesi di introduzione della pena prescrittiva come nuova pena principale*, in *Discrimen*, 31 marzo 2021; AMARELLI, *Pene prescrittive e modelli sospensivi*, in *Criminalia*, 2023, p. 183 ss.

⁵³ Cfr. ad es. EUSEBI, *Teoria ed empiria della prevenzione generale*, in *Criminalia*, 2023, p. 145, p. 147 ss.; sul paradigma della pena-programma v. Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022 (la c.d. riforma Cartabia), con riguardo alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità (in *Gazzetta ufficiale*, serie gen. n. 245, suppl. str. n. 5, 19 ottobre 2022, 359, 362, 365).



disvalore della propria condotta e dei valori tutelati dall'ordinamento. Al tempo stesso, laddove ricorra il consenso dell'accusato, la sua adozione deve essere *vincolante per il giudice*.

Estremamente importante rispetto alla materia ambientale appare una stretta cooperazione delle autorità amministrative (ISPRA e ARPA) nel procedimento di elaborazione della prescrizione e nella successiva fase di esecuzione.

Inoltre, occorre potenziare il sistema di controlli dell'Autorità amministrativa, tanto preventivi di monitoraggio sul territorio, quanto successivi rispetto all'ottemperanza degli obblighi di bonifica, recupero e ripristino⁵⁴.

Infine, l'obiettivo di incentivare la *compliance* con il diritto dell'ambiente, rendendola più conveniente delle attività anti-ecologiche va perseguito – anche al di là di quanto previsto dal d. lgs. 231/2001 – attraverso una capillare opera di responsabilizzazione dei produttori, che faccia leva non sugli aspetti reputazionali dell'impresa e sulla *risk aversion*, ma anche sulla diffusione di una cultura aziendale orientata a intendere le buone pratiche e le regole etiche come un investimento (sia pur a lungo termine) e ad alimentare nella stessa impresa l'interesse a investire in misure di *compliance* e strumenti di prevenzione (piuttosto che in accordi collusivi con le organizzazioni eco-mafiose).

A questo scopo, si può ipotizzare anche un coinvolgimento delle comunità vittime potenziali o attuali di compromissioni ecologiche e climatiche – prima ancora che nei procedimenti di giustizia riparativa – già in funzione di cooperazione alla stessa individuazione delle misure tramite discussione pubblica sulle decisioni e delle modalità operative più opportune tenendo presente la configurazione dei luoghi in cui queste verranno a operare, le conoscenze ambientali, il *background* storico e il vissuto esperienziale delle comunità stesse. Una prospettiva che potrebbe contribuire al processo di riterritorializzazione, risanamento delle ferite da vittimizzazione, responsabilizzazione del mondo imprenditoriale.

⁵⁴ Sugli inadempimenti della pubblica autorità v. le considerazioni di SANTA MARIA, *Il diritto penale dell'ambiente, ieri, oggi e domani: cronaca di un fallimento annunciato*, in *Diritto penale dell'uomo*, n. 9/2020, 15: “il vero grande problema è che chi inquina non paga e soprattutto non fa le bonifiche e le messe in sicurezza che dovrebbe fare, e il tutto accade non ‘abusivamente’, ma nella chiara e precisa consapevolezza dello Stato stesso che sa tutto ma quasi nulla fa. In Italia ci sono 41 siti di interesse nazionale (SIN), di cui 39 costituiti tra il 1999 e il 2008, segno ulteriore che i grandi disastri sono già quasi tutti accaduti, nell'indifferenza di allora che continua anche oggi. Secondo ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), la superficie complessiva dei 41 SIN, che sono tali perché riguardano i territori di più Regioni e quindi la loro cura compete al Ministero dell'Ambiente, ‘rappresenta l'0.57 % del territorio nazionale’”; l'Autore osserva che “a fronte di questo evidente insuccesso del sistema, numerosi sono stati i soggetti, pubblici e privati, che hanno operato nel settore, numerose le consulenze conferite per questa o per quella analisi, gli affidamenti di servizi e opere di progettazione, di caratterizzazione, innumerevoli le conferenze dei servizi interlocutorie e decisorie che hanno scandito, per lo più senza costruito pratico, le varie fasi delle bonifiche dei SIN, in un sistema comunque connotato dalla frammentazione delle competenze, delle responsabilità e, in sintesi, dall'inefficienza” (*ibidem*, p. 17).



7. La devastazione ambientale come effetto di violenza incrementale, globale e sistemica: dal punitivismo spettacolare alla riparazione della frattura

I sempre più visibili scenari di recessione ecologica e climatica – con riferimento non solo quelli delle grandi catastrofi naturali, ma anche alla sedimentazione graduale di realtà di degrado effetto di miriadi di piccole decisioni (di fonte pubblica e privata), rimanda alla riflessione – proveniente specialmente dalla letteratura neomarxista – sui meccanismi con cui il capitalismo guidato dalla crescita e i principali attori sociali all'interno di tale sistema producono inevitabilmente distruzioni ambientali su larga scala: la spinta globale verso una crescita economica costante e l'accumulazione di capitale, considerate beni sociali fondamentali, esercitano pressioni sempre crescenti sull'ambiente naturale⁵⁵.

La costruzione sociale della criminalità ambientale dipende in maniera rilevante dai rapporti di potere, dalla disuguaglianza sociale all'interno della società e dalla massiccia influenza degli interessi delle *élites* economiche e politiche. Il danno ecologico è un elemento intrinseco alla logica del modello sociale ed economico attuale, fondato su meccanismi di esclusione, tanto che i crimini ambientali andrebbero correttamente analizzati non come patologie, ma anzi come accadimenti sociali normali, come “fenomeno non eccezionale bensì intraneo e funzionale alla struttura economico-produttiva e giustificato da un certo tipo di concezione socioculturale della natura e del rischio ambientale”, quale “esito del normale funzionamento di un'organizzazione produttiva che organizza la natura impattandone le matrici”, frutto di “un'economia anti-ecologica, in cui il calcolo razionale è tendenzialmente volto al bene privato, esclusivo, competitivo” e radicata in una distribuzione ineguale degli impatti sulle fasce di popolazione più marginali. La *produzione di scarti* insomma non è un esito collaterale non voluto, ma elemento strutturale del sistema, fondato sulla esclusione e la vittimizzazione di quote esposte della popolazione mondiale: tanto che si è preconizza l'avvento del *Wasteocene* – esito della violenza ambientale che strutturale delle moderne società industriali – nel quale “*gli scarti sono un insieme di wasting relationships che permettono l'esistenza di luoghi e storie scartate, comunità contaminate e vittimizzate*”, frutto della “*frattura*

⁵⁵ Cfr. CUSATO - JONES, *The 'imbroglio' of ecocide: A political economic analysis*, in *Leiden Journal of International Law*, 37, 2024, p. 42 ss., p. 53 ss.



metabolica” tra umano e natura⁵⁶, ovvero perdita dello “*scambio con la natura*”, che ridonda in una relazione irrimediabilmente asimmetrica, non reciproca con quest’ultima⁵⁷.

Il modello di sviluppo attuale, insomma, si fonda endemicamente sull’accaparramento e sfruttamento intensivo delle risorse, e soprattutto nelle zone del pianeta in cui sono più deboli i sistemi istituzionali di controllo fiorisce il *business* dello smaltimento dei residui, con diversificazione delle rotte dei rifiuti in ragione della facilità di svolgerlo in spregio della tutela dei territori. Si parla di un *toxic colonialism*, geolocalizzato in direzione del sud, verso i paesi più arretrati economicamente e sul piano del funzionamento dei controlli istituzionali.

La risposta del legislatore, soprattutto con la riforma del 2015, è stata eminentemente di dimensione eclatante, totale e “muscolare”: punire con sanzioni elevatissime come eco-delitti dei fatti produttivi di eventi dannosi macroscopici, attraverso la previsione di fattispecie costruite in maniera talmente irrazionale da rendere difficile l’accertamento dei fatti e l’applicazione concreta⁵⁸.

Ma oltretutto, questi macro-delitti, e più ancora il crimine internazionale di ecocidio, la cui introduzione viene oggi veementemente sostenuta da ampi settori della dottrina, hanno come sostrato un modello generale di legittimazione dell’esistente che favorisce un esito opposto a una reale efficace prevenzione: quello di normalizzare le strutture violente del capitalismo estrattivo e le sue gerarchie. Si è parlato di un vero e proprio “imbroglio” dell’ecocidio – ma la definizione si attaglia perfettamente anche agli eco-delitti di inquinamento e disastro ambientale del Titolo VI-*bis* del c.p. – che consiste nel presentare tanto la preservazione, quanto la devastazione ecologica come obiettivi legittimi allo stesso tempo: il diritto penale, domestico (attuale) o internazionale (futuro), di fatto finisce per perpetuare, e persino riprodurre forme di violenza ecologica lenta, stratificata e

⁵⁶ FOSTER, *Marx’s Theory of Metabolic Rift: Classical Foundations for Environmental Sociology*, in *American Journal of Sociology*, 105, 1999, p. 366 ss., p. 373 ss., p. 380. Sul tema cfr. WOLMAN, *The Metabolism of Cities*, in *Scientific American*, 213 (3), 1965, p. 179 ss.; FISCHER-KOWALSKI, *Society’s Metabolism*, in REDCLIFT - WOODGATE (ed.), *International Handbook of Environmental Sociology*, Northampton, Mass., Edward Elgar, 1997, p. 119 ss.; OPSCHOOR, *Industrial Metabolism, Economic Growth and Institutional Change*, ibidem, 274 ss.

⁵⁷ Cfr. MARTONE, *Rifiuti, economia e società: crimini, danni e vittime ambientali nell’era degli scarti*, in CANCIO MELIÁ - CORNACCHIA, *Ecomafie*, p. 333 ss., secondo cui l’aggressione all’ambiente rappresenta in realtà espressione coerente del modello di sviluppo attuale a livello globale. V. anche ARMIERO, *L’era degli scarti: Cronache dal Wasteocene, la discarica globale*, Einaudi, Torino, 2021. Nel senso che la criminalità ecologica costituisce espressione eminente delle strutture politiche ed economiche dominanti, v. già LYNCH – LONG – BARRETT - STRETESKY, *Is it a Crime to Produce Ecological Disorganization? Why Green Criminology and Political Economy Matter in the Analysis of Global Ecological Harms*, in *British Journal of Criminology*, 53, 2013, p. 1001 ss., secondo cui la “*disorganizzazione ecologica*” – riferita a effetti dannosi dirompenti sull’ecosistema – rappresenta prodotto sistematico del “*treadmill of production*” del capitalismo.

⁵⁸ Non fa eccezione il recentissimo d. l. 8/08/2025, n. 116 “*Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*” (non ancora convertito in legge), ispirato alla solita logica dell’inasprimento sanzionatorio, fino a incriminare fattispecie di pericolo con sanzioni più elevate di quelle previste nel codice penale per reati di evento di danno ambientale.



strutturale (e le disuguaglianze globali che ne sono necessariamente connesse), le cui vittime non sono visibili, poiché si manifestano – spesso in maniera del tutto anonima – a distanza di anni dai comportamenti.

L'attuale risposta penale, di stampo eminentemente tecnocratico, si basa sulla semplice dialettica tra fatti criminali e comportamento legali: ma in tal modo, anziché favorire politiche realmente idonee a proteggere l'ecosistema (e il clima), produce solamente un cortocircuito comunicativo, nella misura in cui pretende di propagandare di fronte alla collettività l'immagine di una strategia ecologica efficace, lasciando peraltro inalterati gli assetti produttivi che stanno all'origine del declino ambientale globale. L'intervento penale tramite repressione/retribuzione di comportamenti antiecológicos di fatto non è null'altro che uno strumento di *governance* politico-economica (uno strumento peraltro afflittivo e costoso, tanto sul piano economico, quanto su quello etico), funzionale a rimarcare i confini tra chi ha accesso a risorse, conoscenze, opportunità di vita e chi no.

Il diritto penale, e quello internazionale futuribile (anche se non auspicabile) della codificazione del delitto di ecocidio ancor più, si concentra sullo spettacolare, sui singoli autori da punire in maniera esemplare e su specifici episodi di danno grave all'ecosistema, ma marginalizza la “lenta violenza” non spettacolare dell'estrattivismo, dello sfruttamento indiscriminato da parte delle multinazionali e del neocolonialismo economico, dei meccanismi di routine delle strutture economiche prevalenti da sempre forieri di degrado del territorio, espropriazione delle risorse, inquinamento tossico (soprattutto nelle zone più indigenti del mondo e rispetto alle comunità più emarginate), contribuendo così a spostare l'attenzione dalle più complesse questioni sociali, politiche ed economiche in gioco.

L'obiezione, ovvia, è che il diritto penale non si può e non si deve far carico di così grandi questioni di giustizia sostanziale. Ciò che però intende evidenziare questo approccio critico non è che il diritto penale deve assumersi il compito di sfidare il modello di sviluppo globale in nome della protezione dell'ambiente, ma che, così come concepito oggi, si riduce a una mera funzione del sistema di *governance* basato sullo sfruttamento e sulla “frattura metabolica” tra umanità e natura, senza poter esplicitare alcun effetto preventivo o riparativo, ma limitandosi a fare da cassa di risonanza mediatica delle esternalità ambientali più visibili e di una giustizia che ricerca a tutti i costi un colpevole, o lo costruisce.

Quando applicato alle questioni ecologiche, i limiti di un approccio che privilegia lo “straordinario” rispetto al “quotidiano” e l’“episodico” rispetto allo “strutturale” sono ancora più



acuti, dal momento che, al di là delle manifestazioni più visibili ed eclatanti di danni all'ecosistema attribuibili a un individuo che agisce con “consapevolezza”, ciò che più deteriora l'ambiente sul piano globale è la “violenza lenta”: quelle forme di violenza associate al cambiamento climatico, alla deforestazione, agli scarichi tossici e alle conseguenze ambientali della guerra, che si verificano gradualmente e spesso in modo invisibile. Una violenza “*non spettacolare né istantanea, ma piuttosto incrementale e accrescitiva, con le sue ripercussioni disastrose che si manifestano su diverse scale temporali*”⁵⁹.

Di fronte a sfide come quella ecologica e climatica, la giustizia penale tradizionale appare appunto uno spettacolo costruito ad arte, orientato oggi a destare l'attenzione mediatica generale, inadeguato a produrre effetti di giustizia – tanto riparativa, quanto, ancor meno, distributiva – ma foriero di messaggi simbolici deputati a rassicurare, a dare l'impressione di un impegno serio da parte delle istituzioni nazionali e sovranazionali per fronteggiare l'emergenza: si è osservato che in realtà non è null'altro che un tassello di quelle strutture che producono un'economia delle apparenze, che opera creando spettacolari travestimenti dei processi economici e del modello di sviluppo che si continua a legittimare.

Dissolvere la complessità attraverso meccanismi di creazione di capri espiatori⁶⁰: il fenomeno non è certo nuovo, il diritto penale è da sempre uno strumento formidabile allo scopo.

Uno strumento funzionale a venire incontro, sul piano puramente simbolico-comunicativo, a uno dei principali “paradigmi dell'ansia” nella società della crisi globale: quella intensa ansia al limite del panico morale sul futuro dell'umanità e sull'eredità della dimensione umana nei nostri tempi tecnologicamente avanzati. E lo fa come lo ha sempre fatto: soddisfacendo l'impulso primitivo a punire, quantunque mascherato con il rispettabile linguaggio della responsabilità, o dell'implacabile desiderio di porre fine alla cultura dell'impunità (secondo formula cara soprattutto al diritto penale internazionale, che la adotta nel Preambolo dello Statuto di Roma). Una giustizia (o sedicente tale) che si sofferma fortemente sull'ordine simbolico e delegittima gli approcci alternativi.

⁵⁹ NIXON, *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*, Harvard University Press, 2011, p. 2.

⁶⁰ Sul tema, riscoperto negli ultimi anni anche dai giuristi, v. per tutti CATINO, *Trovare il colpevole. La costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni*, Bologna, 2022.



Sono invece proprio questi ultimi a dovere essere percorsi proprio nella prospettiva di contribuire – e far contribuire i responsabili di danni ambientali⁶¹ – a ricomporre quella frattura metabolica tra azione umana e natura di cui si è detto.

Rispetto al tema delle misure riparative, particolarmente interessante è la proposta di Adam Nieto Martín di promuovere la creazione di fondi fiduciari a favore delle vittime da parte di aziende inquinanti⁶².

In generale, va massimizzata la più ampia assunzione di responsabilità da parte delle aziende inquinanti e l'impegno a intraprendere riforme strutturali del *compliance program* in caso di reati ambientali. Assunzione di responsabilità intesa ovviamente anche e in primo luogo come piena disponibilità a fare chiarezza sulla medesima: a fare luce sulle politiche aziendali adottate nel corso del tempo, sulle decisioni assunte, sui soggetti competenti, sui livelli aziendali che ne hanno beneficiato (così, ad esempio, a permettere una piena *disclosure* sulle responsabilità nei gruppi di impresa, o con riguardo alle filiali locali di multinazionali).

Vanno poi favoriti processi riparativi aperti, che coinvolgono non solo le vittime, ma tutte le parti interessate dal conflitto o coloro che hanno un legittimo interesse in esso: una giustizia orientata a restituire il conflitto alla comunità, affinché questa possa partecipare alla sua risoluzione, alla ricostruzione delle relazioni sociali, alla riappropriazione di spazi e territori da parte delle comunità lese (e, previamente, alla loro espropriazioni alle organizzazioni criminali ecomafiose), al risanamento non solo delle matrici ambientali, ma anche del tessuto sociale contaminato.

Più che mai in questo ambito un avvicinamento – anche spaziale – alle realtà locali (indigene) che sono state lese è imprescindibile: si tratta di “restituire il conflitto” alla comunità

⁶¹ Che nel contesto di paradigmi di giustizia riparativa devono farsi carico non soltanto del risarcimento dei danni, ma anche di tutti i profili connessi al fatto commesso – dolore arrecato alle vittime, devastazione fisica e morale dei territori oggetto di contaminazione, lacerazione del tessuto sociale in termini di creazione di povertà, degrado, fenomeni migratori, etc. – non, come si è sempre fatto, in termini di pena subito, ma piuttosto di prestazioni volontariamente assunte. Ritorna, in termini nuovi, quel profilo di *'iniuria'* (S. TOMMASO D'AQUINO, *Commentarium in X libros Ethicae Nicomachaeae*, 931, ed. Pirotta, Torino, 1934, p. 928, p. 254), supplementare rispetto al mero danno arrecato ad altri e che ha permesso per secoli di giustificare la pena in termini di diminuzione assiologica del soggetto che viola l'ordine morale e che suscita con la colpa l'azione coattiva della società per riordinare il disordine, come *surplus* rispetto al mero *reddere rem*: ma tale diminuzione assiologica non rimedia alla *iniuria*, semmai – come più volte si è detto – ne assegna una in più al reo. Il rimedio allora va concepito, e soprattutto va pensato anche con poliedricità e originalità di soluzioni, in termini di impegno anche oneroso per la riparazione: laddove comunque non è l'eventuale aspetto “spiacevole” a rilevare – altrimenti si ricade nella logica della corresponsività basata sull'afflittività – ma piuttosto la seria presa in carico di tale impegno da parte del responsabile, un impegno appunto a porre rimedio, nel modo più efficace possibile e con tutti i mezzi a disposizione, alla *iniuria* arrecata.

⁶² Così NIETO MARTÍN, *Justicia empresarial restaurativa y víctimas corporativas*, in *Leg. Pen.*, 17 marzo 2021, p. 16 ss., che fa gli esempi della *British Petroleum* come mezzo per risarcire le vittime della fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico; della Fondazione Renova in Brasile, che ha sviluppato svariati programmi socioeconomici e ambientali di riparazione.



lacerata. Ove si tratti di danni ambientali prodotti da multinazionali in paesi del terzo mondo, diviene fondamentale il contributo di una giustizia penale internazionale ripensata in chiave *restorative*⁶³.

⁶³ Per una proposta di rimodulare in questo senso il principio di complementarità della giurisdizione della Corte Penale Internazionale – nel senso di prevedere che questa possa intervenire con l'esercizio dell'azione penale solo laddove in sede locale non siano state costituite e concretamente attivate delle procedure deputate all'incontro tra autori dei delitti e vittime, all'accertamento della verità e a contribuire alla pacificazione interna – ci si permette di rinviare a CORNACCHIA, *Funzione della pena nello Statuto della Corte Penale Internazionale*, Milano, 2009, p. 310 ss.; Id., *Funzione della pena nel diritto penale internazionale*, in *Digesto delle Discipline Penalistiche*, Aggiornamento X, Milano, 2018, p. 292 ss.



**LA TUTELA PENALE DELL' AMBIENTE MARINO
TRA DIRITTO INTERNO, ORDINAMENTI SOVRANAZIONALI E LIMITI
DELL' ENFORCEMENT GIUDIZIARIO**

**CRIMINAL PROTECTION OF THE MARINE ENVIRONMENT
BETWEEN DOMESTIC LAW, SUPRANATIONAL FRAMEWORKS, AND THE LIMITS OF
JUDICIAL ENFORCEMENT**

di Simona RAFFAELE

Abstract. L'articolo esamina la tutela penale dell'ambiente marino nel quadro di un sistema multilivello, che integra fonti internazionali, europee e nazionali. Dopo aver ricostruito la stratificazione normativa, si approfondisce il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-*bis* c.p., con riferimento alle nozioni di "abusività", "compromissione" e "deterioramento" in ambito marino. Sono richiamati anche il disastro ambientale, le contravvenzioni e la responsabilità degli enti. Un apposito spazio è dedicato agli orientamenti giurisprudenziali e ai profili probatori, nonché alle implicazioni criminologiche dell'inquinamento marittimo. In conclusione, si riflette sui limiti dell'*enforcement* e sulle prospettive di riforma per un'effettiva giustizia ambientale del mare.

Abstract. The article examines the criminal protection of the marine environment within a multilevel legal system that integrates international, European, and national sources. After reconstructing the relevant regulatory framework, it focuses on the offence of environmental pollution under Article 452-bis of the Italian Criminal Code, with particular attention to the notions of "unlawfulness," "impairment," and "deterioration" in the maritime context. References are also made to the offence of environmental disaster, environmental misdemeanours, and corporate liability. A dedicated section addresses judicial interpretations and evidentiary issues, as well as the criminological implications of marine pollution. The article concludes by reflecting on the limits of enforcement and reform prospects for effective environmental justice at sea.

Parole chiave: Inquinamento marino, reati ambientali, art. 452-*bis* c.p., responsabilità degli enti, diritto penale dell'ambiente, enforcement ambientale, giustizia ecologica, green criminology.

Key words: Marine pollution, environmental crimes, Article 452-*bis* of the Italian Criminal Code, corporate liability, environmental criminal law, environmental enforcement, ecological justice, green criminology.



SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Stratificazione normativa e tutela penale dell'ambiente marino – 2.1. La tutela internazionale e sovranazionale del mare – 2.2. Il recepimento interno e la dimensione penale nazionale – 3. Profili penalistici della tutela dell'ambiente marino – 3.1 Il delitto di inquinamento ambientale e la sua applicazione ai contesti marittimi – 3.2 Ulteriori ipotesi di responsabilità penale per la tutela del mare – 4. Responsabilità degli enti e prevenzione dei reati ambientali in ambito marittimo – 5. Delitti ambientali e tutela penale del mare: applicazioni giurisprudenziali e questioni probatorie – 6. Profili criminologici dell'inquinamento marittimo – 7. Giustizia ambientale marittima: tra limiti dell'*enforcement* e prospettive riformatrici.

1. Premessa

La progressiva degradazione degli ecosistemi marini rappresenta una delle più gravi emergenze ambientali globali. Le attività umane connesse alla navigazione, allo scarico illecito di sostanze inquinanti, all'estrazione di risorse *offshore* e al traffico marittimo internazionale incidono in modo significativo sulla qualità delle acque, sulla biodiversità e sulla salute degli habitat costieri. Di fronte a tali fenomeni, si impone una riflessione sull'effettività della tutela penalistica e sulla capacità del diritto penale di rispondere a condotte complesse, spesso transnazionali, difficilmente accertabili e a rilevanza differita nel tempo.

A lungo trascurata, la protezione dell'ambiente marino ha acquisito maggiore sistematicità con l'introduzione degli ecoreati nel codice penale (legge 22 maggio 2015, n. 68, attuativa della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente). Resta tuttavia aperta la questione dell'adattabilità delle nuove fattispecie incriminatrici — *in primis* l'art. 452-*bis* c.p. — alle peculiarità del contesto marittimo, regolato da una pluralità di fonti normative¹, anche sovranazionali di matrice internazionale, tra cui la Convenzione MARPOL e la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)².

¹ RAMACCI, *La tutela dall'inquinamento delle acque marittime e costiere*, in *Lexambiente Riv. Trim.*, n. 2/2019, pp. 2 ss.

² Sul tema, in generale, TESAURO, *L'inquinamento marino nel diritto internazionale*, Milano, 1971, *passim*; STARACE – PANZERA, *La protezione internazionale del mare contro l'inquinamento*, Milano, 1979, *passim*; TECLAFF, *International Law and the Protection of the Oceans from Pollution*, in *Fordham L. Rev.*, vol. 40, n. 3/1972; CAMARDA, *Ambiente, ambiente marino e danno ambientale*, in *Riv. giur. amb.*, n. 3/1986, *passim*; LEANZA, *Il sistema regionale per la protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento*, in *Dir. mar.*, n. 4/1986; CARACCILOLO, *La responsabilità internazionale dello Stato per l'inquinamento marino*, in *Dir. mar.*, n. 3/1991; CAMARDA, *L'evoluzione della normativa*



Sul piano dogmatico, la sfida consiste nel coniugare i principi di legalità e offensività con l'esigenza di prevenire e reprimere forme di danno ambientale connotate da elevata complessità tecnico-scientifica³.

Sul versante criminologico, si impone lo sviluppo di strumenti idonei a contrastare una criminalità d'impresa a basso rischio di scoperta e ad alto impatto collettivo, spesso invisibile nelle statistiche giudiziarie tradizionali.

2. Stratificazione normativa e tutela penale dell'ambiente marino

2.1. La tutela internazionale e sovranazionale del mare

La disciplina dell'inquinamento marino si articola lungo una complessa stratificazione multilivello: internazionale, regionale (europea) e nazionale.

La dimensione pluriordinamentale del fenomeno riflette l'esigenza di tutelare un bene per sua natura transfrontaliero, esposto a minacce che superano i confini statali e le competenze giurisdizionali tradizionali.

La fonte cardine, nel diritto internazionale del mare, è la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), adottata a Montego Bay nel 1982 e ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689. Essa impone agli Stati obblighi positivi di prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento marino (artt. 192–237 della Convenzione UNCLOS), includendo tra le fonti anche le attività da terra, da navi, da installazioni *off-shore* e da immersione di rifiuti⁴.

internazionale comunitaria e nazionale vigente in materia di sicurezza della navigazione e prevenzione dell'inquinamento marino, in *Riv. giur. amb.*, n. 5/2001, *passim*; CARBONE, *Diritto internazionale e protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento: sviluppi e prospettive*, in *Dir. mar.*, n. 3/2001; SCHIANO DI PEPE, *Inquinamento marino da navi e poteri dello stato costiero*, Torino, 2007, *passim*; Merialdi – Tanaka, *The International Law of the Sea*, Cambridge, 2015, *passim*; LANCIOTTI, *La tutela del mare*, in *La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo* (a cura di Giuffrida – Amabili), Torino, 2018, pp. 163 ss.

³ In tema, v. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente. Parte generale: Principi, beni e tecniche di tutela; Parte speciale: Reati contenuti nel d.lgs. n. 152/2006 e nel codice penale*, Torino, 2024, V ed., p. 50 ss., cui si rinvia anche per i puntuali riferimenti bibliografici.

⁴ *United Nations Convention on the Law of the Sea*, Montego Bay, 1982, Parte XII, artt. 192–237. In tema, v. SCOVAZZI, *Il diritto del mare e la tutela dell'ambiente*, in *Studi in onore di T. Treves*, Milano, 2014, vol. II, pp. 1301 ss.; FRANCONI, *La protezione dell'ambiente marino tra diritto internazionale generale e convenzioni settoriali*, in *Riv. dir. internaz.*, 2010, p. 497 ss.; RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015, p. 89 ss.



A UNCLOS si affiancano convenzioni settoriali di primaria rilevanza: la MARPOL 73/78, relativa alla prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi; la Convenzione di Londra del 1972, che disciplina il controllo delle immersioni di rifiuti in mare; le convenzioni CLC (1969) e FUND (1992), volte a regolare la responsabilità civile per danni da inquinamento da idrocarburi; nonché la Convenzione di Barcellona del 1976, vincolante per gli Stati del bacino mediterraneo. Tali strumenti, frequentemente recepiti nell'ordinamento interno, assumono rilevanza anche in sede penale, fungendo da parametro per valutare la gravità e l'illiceità delle condotte lesive dell'ambiente marino⁵.

2.2. Il recepimento interno e la dimensione penale nazionale

In dimensione europea, la Direttiva 2008/99/CE ha imposto agli Stati membri l'obbligo di prevedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive per una serie di comportamenti lesivi dell'ambiente, incluso l'inquinamento marino. In particolare, l'art. 3 include tra i reati ambientali anche il rilascio illecito in mare di sostanze pericolose provenienti da navi, impianti industriali o infrastrutture portuali⁶.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito la compatibilità di tale obbligo di criminalizzazione con il principio di legalità penale, riconoscendo all'Unione la competenza a

⁵ *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships* (MARPOL), Londra, 1973, modificata dal Protocollo del 1978; *Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter*, Londra, 1972; *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* (CLC), Bruxelles, 1969; *International Oil Pollution Compensation Fund* (FUND), 1992; *Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento*, Barcellona, 1976, ratificata con legge 21 gennaio 1979, n. 30. In dottrina, v., tra gli altri, RIZZO MINELLI, *La tutela penale dell'ambiente marino nel quadro internazionale ed europeo*, in *AmbienteDiritto.it*, n. 3/2023.

⁶ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa alla tutela penale dell'ambiente, in GU L 328 del 6 dicembre 2008. L'art. 3 stabilisce che gli Stati membri devono prevedere sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive per una serie di comportamenti che violano la legislazione ambientale dell'Unione. Tra questi comportamenti rientra anche il rilascio illecito in mare di sostanze pericolose provenienti da navi, impianti industriali o infrastrutture portuali. In particolare, l'art. 3 elenca le seguenti attività che devono essere considerate reati: l'emissione, lo scarico o l'introduzione di materiali o sostanze nell'aria, nel suolo o nell'acqua, che causano o possono causare la morte o lesioni gravi a persone o danni sostanziali alla qualità dell'aria, del suolo o dell'acqua, alla fauna o alla flora; la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, compresa la supervisione di tali operazioni e la cura dei siti di smaltimento successivi alla loro chiusura, che causano o possono causare danni significativi all'ambiente; l'esportazione di rifiuti pericolosi in violazione del Regolamento (CE) n. 1013/2006; l'operazione di un impianto in cui è svolta un'attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze o preparati pericolosi, che causa o può causare la morte o lesioni gravi a persone o danni sostanziali alla qualità dell'aria, del suolo o dell'acqua, alla fauna o alla flora; la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono. Queste disposizioni mirano a garantire una protezione penale efficace dell'ambiente, compreso l'ambiente marino, armonizzando le legislazioni degli Stati membri in materia di reati ambientali. Il testo integrale della Direttiva è consultabile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/>.



prescrivere sanzioni penali per il perseguimento di obiettivi ambientali qualora necessari per garantirne l'effettività⁷.

Strumenti di *soft law*, quali le raccomandazioni dell' Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), le linee guida della convenzione regionale HELCOM per il Mar Baltico, nonché la strategia marina dell' Unione europea (Direttiva 2008/56/CE), contribuiscono al rafforzamento degli standard ambientali marini, pur non essendo vincolanti. Anche le convenzioni internazionali sulla sicurezza della navigazione, in particolare la COLREG (*Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea*) e la SOLAS (*International Convention for the Safety of Life at Sea*), rivestono una funzione indiretta di prevenzione ambientale, riducendo il rischio di incidenti con effetti inquinanti⁸.

In ambito interno, la legge n. 68/2015, attuativa della Direttiva 2008/99/CE, ha modificato il codice penale ampliando il catalogo dei reati ambientali. Tra questi assume particolare rilievo l'art. 452-*bis* c.p., che incrimina il delitto di inquinamento ambientale e si applica anche agli ecosistemi marini, qualora si verifichi una compromissione o un deterioramento significativi delle acque marittime o costiere⁹.

Restano applicabili anche le disposizioni del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Testo Unico Ambientale), in particolare gli artt. 133 e 137, che sanzionano rispettivamente l'abbandono di rifiuti e gli scarichi non autorizzati. Tali norme, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, possono trovare applicazione anche con riferimento agli specchi d'acqua marini prossimi alla costa¹⁰.

A ciò si aggiunge l'art. 1231 del Codice della Navigazione, che prevede sanzioni amministrative a carico dell'armatore e del comandante in caso di violazione delle disposizioni dettate

⁷ CGUE, 13 settembre 2005, *Commissione c. Consiglio*, C-176/03, in spec. punto 48.

⁸ EMSA, *Best Practices on Port Waste Management*, 2022; HELCOM, *Recommendations on the Reduction of Pollution from Ships*, disponibile su: www.helcom.fi; Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la strategia per l'ambiente marino; Convenzione COLREG, Londra, 1972; Convenzione SOLAS, Londra, 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313. In dottrina, cfr., per tutti, RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., pp. 103 ss.

⁹ Per una puntuale e aggiornata ricostruzione del delitto di inquinamento ambientale, v. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., pp. 103 ss.; ID., *Diritto penale dell'ambiente. Parte generale: Principi, beni e tecniche di tutela; Parte speciale: Reati contenuti nel d.lgs. n. 152/2006 e nel codice penale*, cit., pp. 270 ss.

¹⁰ In tema, v. GIUNTA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2019, pp. 151 ss.



per la tutela dell'ambiente marino, costituendo così un presidio ulteriore — seppur non penale — a protezione dell'ecosistema marino¹¹.

L'applicazione delle sanzioni penali, poi, può associarsi alla responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il cui catalogo di reati-presupposto, a seguito della legge n. 68/2015, comprende oggi numerose fattispecie ambientali¹².

E lo dimostra la breve disamina che verrà svolta *infra*, da cui si evince tanto il frequente ricorso a una criticabile tecnica di tipizzazione¹³, quanto la circostanza che i pericoli e i danni per l'ambiente

¹¹ L'art. 1231 cod. nav. prevede sanzioni amministrative per l'inosservanza di disposizioni concernenti la sicurezza della navigazione. Sebbene non rivolto specificamente alla tutela dell'ambiente marino, talune violazioni — in particolare relative all'abbandono di materiali in mare o alla gestione delle rotte — possono comportare anche conseguenze ambientali. Sulla natura e sull'ambito di operatività della fattispecie in parola, v. Cass., Sez. Un., n. 8485 del 24/06/1998, in *Dir. pen. e processo*, n. 9/1998, p. 1080 con nota di MONTAGNA, *Principi di diritto enunciati ai sensi dell'art. 173 comma 3 disp. att. c.p.p. - integra il reato ex art. 1231 cod. nav. l'abusivismo per il servizio di taxi acqueo nella laguna di Venezia*; Cass., Sez. I, n. 18305 del 13/1/2011, RV 250219, secondo cui, in particolare, «la previsione incriminatrice di inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è norma penale in bianco, diretta a recepire sotto l'aspetto precettivo ogni disposizione che sia ritenuta dalle autorità competenti rilevante ai fini della sicurezza della navigazione». In altre parole, la norma non menziona espressamente la tutela ambientale, ma trova applicazione anche in relazione a prescrizioni ambientali incorporate nella normativa tecnica sulla sicurezza, tra cui quelle derivanti dalla Convenzione MARPOL e dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, attuativo della Direttiva 2005/35/CE. In tali casi, la violazione configura un illecito amministrativo sanzionato in via autonoma rispetto alla disciplina penalistica. Ad esempio, Cass., Sez. III, n. 28033 del 24/05/2023, ha affermato che la fuga in mare dopo una violazione delle norme sulla sicurezza marittima costituisce un ulteriore pericolo per la navigazione, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 1231 cod. nav.

¹² D'AVIRRO – MASPERO, *Reati ambientali e responsabilità 231. Il Modello di gestione e le misure preventive ex D.Lgs. 231/2001. Le condotte riparatorie. L'accertamento delle responsabilità dell'ente. Sviluppo sostenibile e climate change*, Torino, 2022; ARENA, *Reati ambientali e responsabilità delle persone giuridiche*, in *lexambiente.it*, 28 maggio 2025; AMARELLI, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in *Cass. pen.*, n. 1/2016, pp. 405 ss. In tema, v. anche i brevi cenni formulati, *infra*, § 4.

¹³ Le disposizioni a tutela dell'ambiente marino più significative possono essere suddivise in base alla loro tecnica di tipizzazione, ascrivibile ad uno dei tre alternativi modelli di tutela legati al differente grado di offensività delle condotte sanzionate ed al corrispondente livello di intensità della risposta sanzionatoria conseguente alla loro configurazione come contravvenzioni o come delitti, oltre che al diverso vincolo di dipendenza rispetto al diritto amministrativo. Si possono, infatti, individuare: un modello penalistico classico, in cui la condotta tipica risiede in una azione od omissione produttrice di un danno o di un pericolo concreto per il bene protetto; un modello parzialmente sanzionatorio caratterizzato da una accessorietà media del diritto penale al diritto amministrativo, in quanto le condotte tipiche sono costituite dalla violazione di norme amministrative o di provvedimenti di natura extra-penale che il legislatore valuta come penalmente rilevanti solo ove esse sfocino in un evento lesivo per il bene protetto; un modello sanzionatorio puro, in cui massima è la subordinazione del diritto penale al diritto amministrativo. In tema, nella dottrina penalistica italiana, v. MANNA, *Le tecniche penalistiche di tutela dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, n. 3/1997, pp. 673 ss.; PALAZZO, *Principi fondamentali e opzioni politico criminali nella tutela penale dell'ambiente*, in *Ambiente e diritto* (a cura di GRASSI, CECCHETTI, ANDRONIO), Firenze, 1999, vol. II, p. 545 e 564 ss.; MUSCATIELLO, *La tutela penale dell'ambiente (il diritto e il rovescio)*, in *Diritto penale dell'ambiente* (a cura di AMATO, MUSCATIELLO, NITTI, ROSSI, TRIGGIANI), Bari, 2006, pp. 35 ss.; PALMIERI, *Contributo ad uno studio sull'oggetto della tutela nel diritto penale dell'ambiente. Dal Codice Rocco al "codice dell'ambiente" (d. lgs. n. 152/2006)*, Napoli, 2007, pp. 53 ss.; SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2007, p. 84; RIZZO MINNELLI, *La salvaguardia dell'ambiente marino tra diritto sovranazionale ed istanze punitive*, in



marino sanzionati possono rinvenire la propria causa in un coacervo di fonti¹⁴. Così, alla preminenza di disposizioni volte a sanzionare comportamenti legati alla navigazione se ne affiancano ulteriori, volte a punire sia casi di inquinamento che originano da attività imprenditoriali svolte sulla “terraferma” o in mare, dagli scarichi e dall’immersione di rifiuti, sia comportamenti – come la pesca – pregiudizievoli per la flora e la fauna marina, con conseguenze riflesse anche in termini di inquinamento marino.

Permangono criticità significative. La pluralità delle fonti, l’assenza di parametri tecnici univoci, le sovrapposizioni giurisdizionali e le carenze nei controlli amministrativi e penali rendono complesso l’accertamento delle responsabilità per reati ambientali, in particolare in ambito marittimo. Il principio di legalità, se inteso in senso restrittivo e formale, può ostacolare l’effettività della tutela penale dell’ambiente, specie in mare aperto, dove le condotte dannose risultano spesso anonime o non immediatamente riconducibili a un autore determinato¹⁵.

In tale contesto, emerge l’esigenza di rafforzare la cooperazione tra autorità ambientali, giudiziarie e marittime attraverso strumenti integrati di prevenzione, controllo e repressione. Un’efficace tutela dell’ambiente marino presuppone infatti la creazione di banche dati condivise, l’adozione di protocolli comuni di intervento, nonché un’effettiva armonizzazione tra diritto internazionale, diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali.

Tale prospettiva trova ampio riscontro in dottrina, dove si sottolinea la necessità di superare l’approccio settoriale e frammentario che ancora caratterizza l’enforcement ambientale, promuovendo invece un modello di giustizia ecologica fondato su strumenti penalistici coerenti e funzionali alla protezione degli ecosistemi marini¹⁶.

3. Profili penalistici della tutela dell’ambiente marino

Sistemapenale.it, n. 7–8/2024, pp. 6 ss., spec. p. 28.

¹⁴ RAMACCI, *La tutela dall’inquinamento delle acque marittime e costiere*, cit., pp. 42 ss.

¹⁵ CANNIZZARO, *La tutela dell’ambiente marino tra diritto internazionale e diritto dell’Unione*, in *Riv. dir. int.*, 2016, p. 233 ss.

¹⁶ Cfr. RIZZO MINELLI, *La salvaguardia dell’ambiente marino tra diritto sovranazionale ed istanze punitive*, cit., p. 6 ss. V. anche MONZANI, *La criminologia e la vittimologia dei reati ambientali*, in *L’altra criminologia* (a cura di MONZANI), Pisa, 2025, p. 23; ZIRULIA, *Ambiente e diritti umani nella sentenza della Corte di Strasburgo sul caso “Ilva”*. Nota a CEDU, sez. I, 24 gennaio 2019, n. 54414, in *Dirittopenalecontemporaneo.it*, n. 3/2019, p. 135 ss.; INTERNATIONAL CENTRE FOR CRIMINAL LAW REFORM AND CRIMINAL JUSTICE POLICY, *Victims of Environmental Crime – Mapping the Issues*, Vancouver, 2015, p. 4 ss.



Prima dell'introduzione del Titolo VI-*bis* c.p., la repressione penale delle più gravi condotte lesive dell'ambiente avveniva attraverso il ricorso a fattispecie appartenenti al Titolo VI del codice penale, in particolare ai delitti contro l'incolumità pubblica. La giurisprudenza aveva esteso l'applicazione delle norme sui disastri dolosi (art. 434 c.p.) e sull'avvelenamento o adulterazione di acque (artt. 439 e 440 c.p.), fino a ricomprendervi eventi dannosi per l'ecosistema. Tale tendenza, inaugurata con la vicenda Seveso¹⁷, è stata legittimata dalla Corte costituzionale, che ha riconosciuto all'art. 434 una funzione di chiusura del sistema repressivo, pur sollecitando un intervento legislativo specifico¹⁸.

3.1 Il delitto di inquinamento ambientale e la sua applicazione ai contesti marittimi

Come anticipato nel paragrafo precedente, la risposta penale all'inquinamento marino si colloca in un sistema multilivello, in cui norme internazionali, sovranazionali e nazionali concorrono, con gradi diversi di vincolatività e tecnicità, alla protezione di un ecosistema particolarmente fragile e giuridicamente complesso.

¹⁷ L'impegno della giurisprudenza inizia con il caso Seveso (Cass., Sez. 4, n. 1465 del 23/05/1986 (dep. 1987), Von Zwehl), e prosegue con il caso del Petrolchimico di Porto Marghera (Cass., Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006 (dep. 2007), sino alle vicende Ilva (GUP Tribunale di Taranto, n. 163 del 03/03/2020) ed Eternit (Cass., Sez. 4, n. 47779 del 28/09/2018, RV 274355-01). V. GARGANI, *Reati contro la pubblica incolumità*, in *Trattato di diritto penale* (a cura di GROSSO, PADOVANI, PAGLIARO), Milano, 2013, pp. 469 ss.

¹⁸ Corte cost., 10 maggio 1988, n. 247, in *Giur. cost.*, 1988, p. 1421 ss., con nota di FLICK, *Il disastro innominato e la "copertura" costituzionale della norma penale in bianco*.



Sul piano interno, il riferimento centrale è rappresentato dall'art. 452-*bis* c.p., introdotto con la legge 22 maggio 2015, n. 68¹⁹, che incrimina chiunque cagioni abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell'ambiente, ivi inclusi gli ecosistemi marini²⁰.

L'applicazione della fattispecie al dominio marino impone un'interpretazione attenta alle peculiarità fisiche e conoscitive del mare. In tale prospettiva, la significatività e la misurabilità del danno ambientale devono essere fondate su indicatori certificati e dati tecnici, spesso acquisibili solo mediante accertamenti complessi e strumenti di monitoraggio avanzato²¹.

La giurisprudenza ha chiarito che il delitto può configurarsi anche in assenza di un danno ambientale immediatamente percepibile, qualora sia accertabile un pericolo concreto e attuale per l'ambiente, fondato su elementi oggettivi e tecnicamente validati. In questa prospettiva, la Corte di cassazione ha riconosciuto che la "compromissione ambientale" può derivare anche da effetti latenti, progressivi o sommersi, a condizione che siano verificabili mediante strumenti scientifici affidabili²².

¹⁹ I tentativi di apprestare una tutela all'ambiente in generale ed all'ambiente marino in particolare sono avvenuti ad un punto di approdo proprio con la legge 22 maggio 2015, n. 68, recante «*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*», che ha cercato di colmare le lacune normative presenti nel nostro sistema penale, introducendo nel corpo del codice penale specifici delitti con l'intento di sanzionare le aggressioni all'ambiente in grado di comprometterne, in maniera financo definitiva, l'integrità. Sul punto, v. VERGINE, *La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del D.d.L. 1345/2014 sui*

delitti ambientali, in *Riv. giur. amb.*, n. 5/2014, pp. 457 ss.; MOLINO, *Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario – Settore penale, "Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, 29 maggio 2015; RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della Legge 22 maggio 2015, n. 68*, in *lexambiente.it*, 8 giugno 2015; ID., *Diritto penale dell'ambiente*, Piacenza, 2015, *passim*; TELESCA, *Osservazioni sulla Legge n. 68 del 2015 recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente: ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in *Dirittopenalecontemporaneo.it*, 17 luglio 2015; ID., *La tutela penale dell'ambiente. I profili problematici della Legge n. 68/2015*, Torino, 2022, *passim*; PARODI – GEBBA – BORTOLOTTI – CORINO, *I nuovi delitti ambientali (Legge 22 maggio 2015, n. 68)*, Milano, 2015, *passim*; RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., *passim*; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dirittopenalecontemporaneo.it*, n. 2/2015, pp. 205 ss.; BERNASCONI, *Il "bastone" e la "carota" nella disciplina dei nuovi reati ambientali*, in *Studium Iuris*, n. 12/2015, pp. 1400 ss.; MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente. Voce per il "Libro dell'anno del diritto Treccani 2016"*, in *Dirittopenalecontemporaneo.it*, 17 dicembre 2015, pp. 7 ss.; AMARELLI, *I nuovi reati ambientali*, cit., pp. 405 ss.

²⁰ Sul delitto di inquinamento ambientale, tra i molti, v. PAVICH, *Reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale: prime questioni interpretative*, in *Cass. pen.*, n. 1/2017, pp. 405 ss.; ZINGALES, *La fattispecie di inquinamento ambientale: la tutela dell'ambiente in chiave "ecocentrica" approntata dal codice penale*, in *Cass. pen.*, n. 8/2019, pp. 293 ss.; CORNACCHIA, *Inquinamento ambientale*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente* (a cura di CORNACCHIA – PISANI), Bologna, 2018, pp. 90 ss.; MELZI D'ERIL, *L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore*, in *Dirittopenalecontemporaneo.it*, n. 7/2018, pp. 51 ss.

²¹ RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 211 ss. Sui profili probatori, v. anche *infra*, §5.

²² Cass., Sez. 3, n. 3175 del 04/10/2019 (dep. 2020), in *Giurisprudenzapenale.it*, n. 5/2020, con nota di MIGLIO – MORRONE, *Scarico di acque reflue industriali oltre i limiti e responsabilità 231*. La sentenza ha confermato la responsabilità amministrativa di una società per lo scarico di acque reflue industriali oltre i limiti tabellari. La Corte ha



Particolarmente significativa è la sentenza della Corte di cassazione, Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, che ha riconosciuto la possibilità di accertare il nesso causale nei reati di inquinamento ambientale mediante l'impiego di dati scientifici, modelli predittivi e indicatori tecnici, soprattutto nei casi di contaminazioni graduali o non immediatamente percepibili²³. Tali strumenti, secondo la Corte, consentono di colmare i vuoti percettivi iniziali e rafforzano l'efficacia dell'accertamento giudiziario, anche nell'ambito dell'inquinamento marino progressivo o cumulativo²⁴.

Tale impostazione segna un'evoluzione interpretativa significativa, volta a superare le criticità probatorie che connotano i reati ambientali, caratterizzati da nessi causali plurimi e da effetti spesso latenti o non immediatamente rilevabili²⁵.

inoltre chiarito che la responsabilità dell'ente può sussistere anche in presenza di reati colposi, qualora l'ente abbia tratto un vantaggio dalla condotta illecita. Sul punto, con specifico riferimento all'ambito marittimo, v. *infra*, § 4.

²³ Cass., Sez. 3, n. 46170 del 03/11/2016, in *Giurisprudenzapenale.it*, n. 12/2016, con nota di DI FIORINO – PROCOPIO, *Inquinamento ambientale: la Cassazione riempie di contenuti la nuova fattispecie incriminatrice*. Tale sentenza rappresenta una delle prime applicazioni interpretative dell'art. 452-bis c.p. e ha affermato che la "compromissione o deterioramento significativi e misurabili" possono essere accertati tecnicamente, anche in assenza di effetti irreversibili o macroscopici. La pronuncia ha inoltre chiarito che il nesso causale nei reati ambientali non richiede necessariamente la prova di un evento lesivo finale, potendo fondarsi sull'esistenza di un rischio ambientale grave e concreto.

²⁴ Sulla nozione di inquinamento storico o cumulativo e sulle difficoltà probatorie inerenti al nesso causale nel diritto penale ambientale, cfr., *ex multis*, CARROZZO, *Il nesso causale nella fattispecie di disastro ambientale ante riforma del 2015: un contributo alla ricostruzione della categoria*, in *Giurisprudenzapenale.it*, 2015, dove si analizzano le problematiche legate alla causalità addizionale, cumulativa e multifattoriale in fenomeni ambientali dilatati nel tempo; VENTURI, *Tanto tuonò che piovve: il disastro innominato "ambientale" come reato eventualmente permanente*, in *Legislatorepenale.it*, 29 aprile 2021, con riflessioni sulla giurisprudenza italiana in materia di contaminazione pregressa e sulle implicazioni probatorie di lungo periodo. Sul piano giurisprudenziale, tra le altre, v. Cass., Sez. 1, n. 46170/ del 19/11/2015 (cit. *supra*, nota 23), che ha affrontato le difficoltà di individuare una responsabilità penale personale nel caso di disastro ambientale da esposizione a fibre di amianto in uno stabilimento industriale connotato da attività ultradecennale; Cass., Sez. 4, n. 47779 del 28/09/2018 (cit. *supra*, nota 17), che ha ribadito l'ammissibilità di una ricostruzione causale su base epidemiologica e statistica in presenza di reati a danno dell'ambiente o della salute pubblica, anche in contesti storici o con fonti di rischio plurime; Cass., Sez. 3, n. 4675 del 17/05/2006 (cit. *supra*, nota 17), sul caso del Petrolchimico di Porto Marghera, che ha confermato la responsabilità per disastro ambientale in relazione a condotte reiterate e omissive, pur in assenza di prova diretta di eventi singoli riconducibili con certezza a ciascun imputato; Tribunale di Pescara, n. 3174 del 19/12/2019, sul disastro ambientale di Bussi sul Tirino, che ha riconosciuto la responsabilità penale sulla base di un quadro indiziario complesso e dell'effetto di accumulo degli sversamenti chimici protratti per decenni; GUP Tribunale di Taranto, n. 163 del 03/03/2020, in *Giurisprudenzapenale.it*, n. 4/2021, con nota di NAPOLETANO – PACE, *Siderurgico di Taranto: basta la prova della causalità generale per l'affermazione della responsabilità penale del Direttore di stabilimento per patologie correlabili all'esposizione all'amianto causata dalla colposa omissione delle misure prevenzionistiche?*, secondo cui anche la causalità generale fondata su parametri epidemiologici può risultare sufficiente per l'affermazione della responsabilità penale in caso di esposizione ambientale protratta nel tempo. Tali pronunce testimoniano una significativa evoluzione interpretativa, orientata al superamento del modello rigidamente individualizzante della causalità, in favore di un approccio più coerente con la complessità tecnico-scientifica dei reati ambientali, specie in presenza di fenomeni progressivi o cumulativi.

²⁵ Cass., Sez. 3, n. 46170 del 03/11/2016, cit. *supra*.



In linea con questo orientamento, la giurisprudenza, da un lato, ha interpretato la nozione di “abusività” in senso estensivo, includendovi le condotte realizzate in violazione di prescrizioni amministrative o in esecuzione di autorizzazioni formalmente rilasciate, ma sostanzialmente illegittime o viziate²⁶, dall'altro, ha affermato che il delitto di inquinamento ambientale si configura come reato di danno, integrato da un evento lesivo alternativo. Nel caso del “deterioramento”, l'evento lesivo consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce l'oggetto, tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore, da impedirne – anche solo in parte – l'uso, oppure da richiedere interventi complessi per il ripristino. Diversamente, la “compromissione” si configura come uno squilibrio funzionale, che incide sulla relazione del bene aggredito con l'essere umano e sui bisogni o interessi che quel bene è destinato a soddisfare²⁷.

3.2 Ulteriori ipotesi di responsabilità penale per la tutela del mare

Accanto al delitto di inquinamento ambientale, la disciplina penale vigente contempla ulteriori figure incriminatrici applicabili al contesto marino, le quali contribuiscono a delineare un sistema di tutela integrato, seppur ancora frammentato.

Tra i delitti più rilevanti si segnala l'art. 452-*quater* c.p. (disastro ambientale), configurabile allorquando l'alterazione dell'ambiente marino assuma connotati di irreversibilità, diffusività o

²⁶ Cass., Sez. 3, n. 46170 del 03/11/2016, cit. *supra*, nella parte in cui si afferma che la condotta è da ritenersi “abusiva” anche se svolta formalmente con autorizzazione, quando l'autorizzazione è scaduta, rilasciata in violazione di legge o palesemente illegittima. Sull'elemento dell'abusività richiesto per il reato di inquinamento ambientale, la suprema Corte ha affermato che la condotta “abusiva”, idonea a integrare il delitto di cui all'art. 452-*bis* c.p., comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative (in tema di captazione di acqua pubblica di un lago ad uso privato, in violazione dell'art. 17 r.d. n. 1775 del 1933): Cass., Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, RV 273565. In una fattispecie relativa alla pesca di corallo rosso in assenza di titolo abilitativo e con modalità vietate, la Corte di cassazione ha evidenziato che, in caso di concorso tra le contravvenzioni previste dagli artt. 7 e 8 d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 (che puniscono, «salvo che il fatto costituisca più grave reato», le condotte lesive dell'ambiente marino e quelle di pesca illegale) e il delitto previsto dall'art. 452-*bis* c.p., trova applicazione quest'ultima disposizione che incrimina la compromissione o il deterioramento, significativi e misurabili, di uno dei profili del bene ambiente, come descritti dalla medesima disposizione al comma 1, nn. 1 e 2.: Cass., Sez. 3, n. 9079 del 30/01/2020, RV 278419-01. Sull'elemento dell'abusività nel delitto di inquinamento ambientale. cfr. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambientale*, cit., p. 257 ss. L'interpretazione della nozione di abusività deve essere funzionale alla tutela dell'ambiente, non limitata all'assenza formale di permessi. Per ulteriori sviluppi giurisprudenziali, v. *infra*, §5.

²⁷ Cfr., per tutte, Cass., Sez. 3, n. 17400 del 24/01/2023, RV 284557-01.



pericolo concreto per la salute pubblica o per l'integrità di ecosistemi sensibili²⁸. Ad esso si affiancano, tra le più significative, la fattispecie di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452-*sexies*)²⁹, di impedimento del controllo alle autorità di vigilanza in materia ambientale (art. 452-*septies*)³⁰, di omessa bonifica (art. 452-*terdecies*), nei casi in cui l'inquinamento sia stato accertato, ma il responsabile non abbia provveduto alla rimozione del danno³¹.

Sotto il profilo contravvenzionale, l'art. 137 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sanziona le condotte di scarico illecito nelle acque, qualora effettuate in assenza di autorizzazione o in violazione dei limiti tabellari previsti. Questa norma, frequentemente applicata in ambito portuale e costiero, riveste un ruolo centrale nella strategia di tutela ambientale di tipo anticipatorio, consentendo l'intervento repressivo anche in assenza di un danno effettivo all'ecosistema marino. A differenza dei delitti ambientali introdotti con la l. n. 68/2015, che richiedono la verifica di una compromissione o deterioramento significativo e misurabile dell'ambiente, l'art. 137 si fonda su una logica di prevenzione, sanzionando la sola inosservanza di parametri formali, come il superamento dei limiti autorizzativi o l'assenza del titolo abilitativo.

In tal senso, la Corte di cassazione ha affermato che la contravvenzione in parola «non presuppone l'effettiva verifica di un danno ambientale, ma l'inosservanza di obblighi autorizzatori

²⁸ A riguardo, BELL – VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in *Dirittopenalecontemporaneo.it*, n. 2/2015; PAVICH, *Reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale*, cit., pp. 405 ss.; RICCARDI, *I “disastri ambientali”: la Cassazione al crocevia tra clausola di salvaguardia, fenomeno successorio e concorso apparente di norme*, in *Dirittopenalecontemporaneo.it*, n. 10/2018, pp. 336 ss.; AMOROSO, *Il disastro ambientale tra passato e futuro*, in *Cass. pen.*, n. 9/2018, pp. 2953 ss. Sia consentito altresì il rinvio a: RAFFAELE, *Il disastro innominato e il disastro ambientale*, in *Il Foro Italiano – Gli Speciali*, vol. 4, 2021, pp. 197-204. Sulla configurabilità del disastro ambientale in contesto marino, v., in generale, Cass., Sez. 3, n. 46170 del 03/11/2016, cit.

²⁹ BOVINO, *Traguardo storico: arriva la legge sui nuovi delitti contro l'ambiente*, in *Ambiente e Sviluppo*, n. 6/2015, pp. 351 ss.; RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., pp. 40 ss.; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dirittopenalecontemporaneo.it*, n. 2/2015, pp. 205 ss.

³⁰ *Ex multis*, cfr. AMENDOLA, *Ecoreati: il nuovo delitto di impedimento del controllo. Primi appunti*, in *lexambiente.it*, 18 dicembre 2015; GALLO, *Ispezioni, il reato di impedimento del controllo tra luci ed ombre*, in *Guida al lavoro*, n. 31/2015, *passim*.

³¹ Cfr., *ex multis*, AMENDOLA, *Il nuovo delitto di omessa bonifica: primi appunti*, in *lexambiente.it*, 30 ottobre 2015; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”*, cit., p. 214; DI LELLA – ROSSI, *La disciplina penale dell'omessa bonifica dopo la legge n. 68 del 2015 tra spinte repressive e qualche distrazione*, in *Riv. giur. amb.*, n. 3/2015, pp. 360-361; PRATI, *Il reato di omessa bonifica ex art. 452-terdecies: una norma problematica di dubbia giustizia sostanziale*, in *Ambiente e Sviluppo*, n. 1/2017, pp. 22-27; DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*, Torino, 2020, *passim*; BONFISSUTO, *L'eco-delitto di “omessa bonifica” e le sue prime applicazioni nelle aule di giustizia. Brevi note a margine di Gup, Trib. di Fermo 21/01/21*, in *Lexambiente Riv. Trim.*, n. 2/2021, pp. 28 ss.



e dei limiti quantitativi e qualitativi degli scarichi³²». La previsione mira, dunque, a presidiare i confini tra lecito e illecito in un settore ad alto rischio ambientale, quale quello degli scarichi idrici in ambito costiero e marittimo, ponendosi come strumento essenziale per la salvaguardia degli ecosistemi marini.

Dal punto di vista sistematico, la dottrina ha sottolineato come tale disposizione si collochi nell'ambito di un modello sanzionatorio “parzialmente autonomo”, fondato sull'accessorietà del diritto penale al diritto amministrativo, e volto a garantire l'effettività delle regole tecniche di protezione delle acque³³.

A tutela della biodiversità marina interviene l'art. 727-*bis* c.p., che punisce la distruzione o il deterioramento di habitat all'interno di siti protetti. Tale disposizione è stata applicata anche a condotte quali la pesca illegale, la raccolta di coralli o il danneggiamento di fondali, purché le alterazioni incidano su ecosistemi vulnerabili. In tal senso, la Corte di cassazione ha ritenuto configurabile il reato anche a fronte della raccolta di quantitativi ridotti di corallo rosso, in quanto lesiva di un habitat ecologicamente protetto³⁴.

4. Responsabilità degli enti e prevenzione dei reati ambientali in ambito marittimo

Come si evince dalle riflessioni formulate nel paragrafo precedente, il contrasto all'inquinamento marino non può prescindere da un'adeguata valorizzazione della responsabilità da reato degli enti collettivi³⁵.

³² Cass., Sez. 3, n. 1719 del 19/11/2020 (dep. 2021), che ha ribadito la responsabilità del gestore di un impianto per scarico non autorizzato, anche in presenza di soggetto esecutore, in assenza di una delega formalizzata e concretamente esercitata.

³³ Cfr. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2007, p. 84; PALMIERI, *Contributo ad uno studio sull'oggetto della tutela nel diritto penale dell'ambiente. Dal Codice Rocco al “Codice dell'ambiente” (d.lgs. n. 152/2006)*, Napoli, 2007, pp. 58 ss.

³⁴ In tema di danno agli habitat marini tutelati, cfr. Cass., Sez. 3, n. 15596 del 30/01/2020, relativa alla raccolta di corallo rosso in area protetta, ritenuta idonea a integrare il delitto di cui all'art. 452-*bis* c.p. anche in assenza di effetti macroscopici.

³⁵ Il legislatore italiano ha introdotto la responsabilità degli enti per taluni reati ambientali soltanto con il d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, in attuazione — seppur tardiva — della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e della Direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato da navi. Attualmente, il catalogo dei reati-presupposto previsto dall'art. 25-*undecies* del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, come modificato dal d.lgs. n. 121/2011, comprende numerose fattispecie in materia di gestione illecita dei rifiuti e di inquinamento delle acque. In tema di inquinamento atmosferico, invece, risulta rilevante esclusivamente il reato di superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa settoriale vigente.

Per un inquadramento analitico dell'art. 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001, v. RUGA RIVA – MONTORSI, *25-undecies. Reati ambientali (sub art. 25-undecies)*, in *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi* (a cura di CASTRONUOVO – DE SIMONE – GINEVRA – LIONZO – NEGRI – VARRASO), Milano, pp. 682–715, con riferimento specifico a p. 693 ss.



In questo contesto, il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 assume un rilievo strategico, in quanto consente di configurare la responsabilità amministrativa degli enti per i reati ambientali commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da persone fisiche che rivestono funzioni apicali o da soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza. Particolarmente significativa è la previsione dell'art. 8 del decreto, secondo cui «la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia». Tale disposizione consente di superare i limiti connessi alla personalizzazione della responsabilità penale, permettendo di affermare l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella dell'autore materiale del reato.

La norma si rivela di cruciale utilità in ambito marino, dove l'accertamento delle responsabilità individuali può risultare ostacolato dalla natura collettiva, diluita o tecnicamente complessa delle condotte illecite, come nel caso di scarichi diffusi, sversamenti non tracciabili o prassi aziendali consolidate. In tali ipotesi, l'ente può comunque essere chiamato a rispondere qualora emerga un interesse o un vantaggio in relazione alla condotta illecita, anche in assenza della prova dell'identità del singolo autore o della sua imputabilità³⁶.

Tra i reati-presupposto rilevanti figurano, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, anche i delitti previsti dagli artt. 452-*bis*, 452-*ter* e 452-*quater* c.p., i quali assumono una particolare centralità nella repressione dei crimini ambientali marittimi³⁷.

In tale contesto, la responsabilità degli enti riguarda in primo luogo le società armatrici, i gestori di impianti portuali e le imprese attive nella logistica e nel trasporto marittimo. La prassi investigativa rivela, tuttavia, la frequente difficoltà nell'individuare con precisione il soggetto effettivamente responsabile in caso di eventi inquinanti accidentali, diffusi o a responsabilità diffusa. Da ciò discende l'importanza strategica dell'adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire il rischio di commissione di reati ambientali, in conformità con gli artt. 6 e 7 del decreto.

Sul piano operativo, la prevenzione si traduce nell'adozione di strumenti organizzativi e gestionali volti a ridurre il rischio ambientale alla fonte. Tra questi assumono particolare rilievo i protocolli interni di tutela ambientale, l'implementazione di sistemi di gestione certificati — come

³⁶ Sul punto, cfr. *infra*, § 5.

³⁷ In tema, cfr., *ex multis*, RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 103 ss.; RUGA RIVA – MONTORSI, *25-undecies*, cit., p. 693 ss.; GIUNTA, op. cit., p. 211. Sia consentito, altresì, il rinvio *supra*, § 3.2.



quelli conformi alle norme ISO 14001 e al Regolamento EMAS — nonché lo sviluppo di programmi strutturati di formazione e aggiornamento continuo del personale. Tali misure risultano di fondamentale importanza in ambito portuale, dove la coesistenza di attività ad elevato impatto potenziale (tra cui lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose, le operazioni di carico/scarico e la gestione dei reflui) richiede standard elevati di compliance ambientale e l'integrazione sistematica tra prevenzione tecnica e responsabilizzazione organizzativa³⁸.

Proprio alla luce di tale articolazione preventiva, si pone il problema di chiarire se le esigenze di tutela ambientale debbano essere affidate prioritariamente alla sanzione penale oppure a un sistema sanzionatorio di tipo amministrativo o regolatorio. In tale prospettiva, una riflessione si impone anche alla luce del principio di offensività, che esclude il ricorso alla sanzione penale automatica per la mera violazione di prescrizioni formali o tecniche, specialmente nei casi in cui non sia ravvisabile una concreta lesività del bene giuridico ambiente, ovvero essa risulti incerta o non dimostrabile. In tali casi, l'adozione di misure amministrative flessibili e modulabili — quali la sospensione o revoca di autorizzazioni ambientali, le interdizioni temporanee da attività a rischio, le diffide tecniche e gli obblighi di ripristino — può garantire una risposta più efficace in termini preventivi, senza forzare le categorie penalistiche e senza indebolire la garanzia del *nullum crimen*. L' art. 130, comma 2, del d.lgs. 152/2006, ad esempio, prevede la possibilità per l'autorità competente di sospendere o revocare l'autorizzazione allo scarico in caso di violazioni reiterate o gravi delle condizioni previste: si tratta di una misura che incide direttamente sulla fonte del rischio e consente un controllo più tempestivo e selettivo dei comportamenti lesivi. Tali strumenti consentono una gestione più efficiente del rischio, preservando l'intervento penale per le sole condotte realmente lesive, in coerenza con il principio di sussidiarietà che permea anche il diritto dell'Unione europea³⁹.

L'assenza di una netta distinzione tra le due prospettive rischia infatti di generare tensioni con il principio di offensività, soprattutto nei casi in cui la risposta punitiva si fondi su condotte prive di

³⁸ Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS); UNI EN ISO 14001:2015, «Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l'uso». Per il quadro normativo nazionale in materia di prevenzione ambientale nei porti, v. anche d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte Quarta, Titolo I, nonché d.m. 29 gennaio 2007, «Criteri tecnici per l'elaborazione del piano di emergenza interno e del piano operativo di sicurezza portuale».

³⁹ Cfr. art. 5, par. 3, TUE; sul principio di sussidiarietà in materia ambientale v. CGUE 13 marzo 2001, *PreussenElektra*, C-379/98. A proposito, v. *infra*, nota 40, per un'applicazione concreta del principio di sussidiarietà nel sistema sanzionatorio ambientale.



effettiva lesività, ma formalmente irregolari. Appare dunque necessario interrogarsi sulla possibilità di valorizzare, accanto agli strumenti penalistici, anche forme di sanzione alternative, quali ad esempio le sanzioni amministrative pecuniarie, le interdizioni temporanee da attività marittime, le misure di sospensione delle autorizzazioni ambientali o di navigazione, nonché l'obbligo di ripristino ambientale o bonifica a carico dei responsabili. Si tratta di strumenti potenzialmente più flessibili e proporzionati, idonei a salvaguardare la funzione preventiva senza indebolire le garanzie proprie del diritto penale, in linea con i principi di sussidiarietà e proporzionalità affermati anche in sede europea⁴⁰.

Un ulteriore profilo, strettamente connesso all'efficacia preventiva, riguarda l'effettiva attuazione dei modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 che possono produrre effetti esimenti solo se risultano concretamente attuati, aggiornati in modo sistematico e coerenti con le specificità del rischio. Al contrario, l'adesione meramente formale o documentale non è sufficiente a escludere la responsabilità dell'ente. In tal senso, la Corte di cassazione ha chiarito che l'efficacia del modello non

⁴⁰ Il principio di *extrema ratio* impone che il ricorso al diritto penale sia limitato alle sole condotte realmente lesive o concretamente pericolose per beni giuridici fondamentali, in coerenza con i principi di legalità, proporzionalità e offensività. In materia ambientale, ciò implica la necessità di evitare la sanzione penale automatica per la mera violazione di parametri formali, soprattutto laddove esistano strumenti alternativi di natura amministrativa più efficaci, flessibili e coerenti con la natura tecnica delle prescrizioni violate. Tra questi si annoverano le sanzioni amministrative pecuniarie, le sospensioni o revoche di autorizzazioni ambientali, le interdizioni temporanee da attività marittime o industriali e le misure ripristinatorie o di bonifica, già previste da normative settoriali (come il d.lgs. 152/2006 e il Codice della navigazione). Secondo autorevole dottrina, il diritto penale dovrebbe conservare una funzione sussidiaria rispetto agli altri strumenti di regolazione e prevenzione, riservandosi ai casi più gravi e dannosi. Si vedano, in tal senso, FIANDACA – MUSCO, *op. cit.*, p. 61 ss.; VIGANÒ, *La proporzionalità della pena nel sistema penale italiano. Profili di diritto penale e costituzionale*, Torino, 2021, *passim*. In questa direzione si muovono anche le fonti sovranazionali, che impongono l'adozione di sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive", ma non necessariamente penali (art. 3 dir. 2008/99/CE; art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). Il principio secondo cui le sanzioni previste dagli Stati membri per la tutela dell'ambiente devono essere "effettive, proporzionate e dissuasive", ma non necessariamente penali, è stato affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza 13 settembre 2005, *Commissione c. Consiglio*, C-176/03. La Corte ha chiarito che, se necessario per garantire l'efficacia delle norme ambientali, l'UE può richiedere agli Stati membri di prevedere sanzioni penali, pur lasciando agli ordinamenti nazionali la determinazione della natura e dell'entità delle misure, nel rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà. Tale principio è stato confermato dalla sentenza 23 ottobre 2007, *Commissione c. Parlamento e Consiglio*, C-440/05. Essa ha ribadito che le istituzioni UE non possono autonomamente stabilire la natura o la severità delle sanzioni penali, che restano di esclusiva competenza degli Stati. Un esempio concreto di sanzione alternativa nel diritto interno è previsto dall'art. 130, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale): in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'autorità amministrativa competente può adottare un atto di diffida e successiva sospensione o revoca dell'autorizzazione. In casi pratici, tale misura è stata utilizzata nei tratti costieri o portuali a seguito del superamento ripetuto dei valori limite tabellari, con effetti immediati sull'operatività dell'attività coinvolta, senza ricorrere al procedimento penale. Questi strumenti riflettono una ratio sussidiaria del sistema penale e una maggiore efficacia preventiva in relazione a violazioni tecniche o potenziali.



può essere valutata in astratto, ma va commisurata alla sua capacità concreta di prevenire reati nel contesto operativo specifico⁴¹.

La prevenzione in ambito marino non può inoltre prescindere da un'effettiva cooperazione tra autorità pubbliche e operatori privati. Capitanerie di Porto, Autorità Portuali e Agenzie regionali per la protezione ambientale svolgono un ruolo essenziale nel monitoraggio delle matrici ambientali, nella verifica dei piani antinquinamento e nella gestione delle emergenze ambientali marittime⁴².

In definitiva, la valorizzazione del sistema di responsabilità degli enti collettivi e l'integrazione di strumenti amministrativi e regolatori rappresentano snodi fondamentali per costruire una strategia di tutela dell'ambiente marino realmente efficace, fondata su prevenzione, proporzionalità e coerenza sistemica. Queste riflessioni teorico-sistematiche trovano conferma anche nell'evoluzione giurisprudenziale più recente, alla quale è dedicata la sezione successiva.

5. Delitti ambientali e tutela penale del mare: applicazioni giurisprudenziali e questioni probatorie

⁴¹ Cfr. Cass., Sez. 3, n. 27148 del 17/05/2023, in *Cass. pen.*, n. 10/2023, pp. 3162 ss., con nota di GRANDE, *Le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto*. In tema, v. anche Cass., Sez. 6, n. 23401 del 11/11/2021, in *Giur. comm.*, n. 1/2023, pp. 109 ss., con nota di RENZETTI, *Epilogo della "saga Impregilo": verso la realizzazione di un "sistema integrato" di responsabilità da reato degli enti*. In particolare, nella sentenza n. 23401/2021 si afferma che, in tema di responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi da soggetti apicali, ai fini del giudizio di idoneità del modello di organizzazione adottato, il giudice è chiamato a utilizzare il criterio epistemico-valutativo della cd. "prognosi postuma", proprio dell'imputazione della responsabilità per colpa: deve cioè idealmente collocarsi nel momento in cui l'illecito è stato commesso e verificare se il comportamento alternativo lecito, ossia l'osservanza del modello organizzativo virtuoso, per come esso è stato attuato in concreto, avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie di quello verificatosi, non richiedendosi una valutazione della "compliance" alle regole cautelari di tipo globale. La Corte precisa altresì che, in presenza di un modello conforme ai codici di comportamento approvati dal Ministero della giustizia ex art. 6, comma 3, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il giudice è tenuto specificatamente a motivare le ragioni per le quali possa, ciò nonostante, ravvisarsi una "colpa di organizzazione" dell'ente, individuando la specifica disciplina di settore — anche di rango secondario — che ritenga violata o, in mancanza, le prescrizioni della migliore scienza ed esperienza dello specifico ambito produttivo interessato, dalle quali i codici di comportamento ed il modello con essi congruente si siano discostati, in tal modo rendendo possibile la commissione del reato da parte del soggetto collettivo. Nello stesso senso, v. anche Cass., Sez. 5, n. 21640 del 02/03/2023; Cass., Sez. 3, n. 3157 del 04/10/2019 (dep. 2020), in *Giurisprudenzapenale.it*, n. 5/2020, con nota di MIGLIO – MORRONE, *Scarico di acque reflue industriali oltre i limiti e responsabilità 231*. In quest'ultima pronuncia, la Corte ribadisce che la responsabilità dell'ente può sussistere anche per reati colposi, qualora l'interesse o il vantaggio consista nel risparmio economico derivante dall'omissione di misure di prevenzione ambientale.

⁴² Cfr. ISPRA, *Emergenze ambientali in mare*, disponibile all'indirizzo telematico: <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/Crisi-Emergenze-ambientali-e-Danno>; Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica, *Piano di pronto intervento per la difesa del mare*, disponibile su: <https://www.mase.gov.it/portale/-/piano-di-pronto-intervento-per-la-difesa-del-mare>; Guardia Costiera, *Tutela dell'ambiente marino e costiero*, disponibile su: <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/tutela-dell-ambiente-marino-e-costiero>.



Come anticipato *supra*⁴³, l'applicazione dell'art. 452-*bis* c.p. al dominio marino ha posto sin da subito rilevanti questioni interpretative e probatorie. Le peculiarità fisiche ed epistemologiche dell'ambiente marino — la sua dinamicità, la difficoltà di accertamento dei flussi inquinanti, la frequente transnazionalità delle fonti — impongono un adattamento degli strumenti investigativi e una lettura sistematica delle nozioni di compromissione, deterioramento e abusività.

Le prime decisioni della Corte di cassazione hanno progressivamente delineato i contorni applicativi della norma. In particolare, si è affermato che la mera violazione di limiti normativi ambientali non è sufficiente a integrare il reato, in assenza di un danno significativo e misurabile al bene giuridico protetto⁴⁴. La Corte ha valorizzato l'utilizzo di parametri scientifici e tecnici, ammettendo che il delitto possa configurarsi anche in presenza di effetti non macroscopici, ma accertabili attraverso dati affidabili e indicatori ambientali oggettivi⁴⁵.

⁴³ Segnatamente, §§ 3 ss.

⁴⁴ Cass., Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, ove si precisa che i caratteri di “significatività” e “misurabilità” della “compromissione” o del “deterioramento” elevano in modo considerevole il livello di lesività della condotta penalmente rilevante, escludendo i fatti di minore rilievo, considerando che il termine “significativo” denota senz'altro incisività e rilevanza, mentre “misurabile” può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile; in ogni caso, «l'assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi consente di escludere l'esistenza di un vincolo assoluto per l'interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l'ambiente, potendosi peraltro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile. Ovviamente, tali parametri rappresentano comunque un utile riferimento nel caso in cui possono fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento causati siano effettivamente significativi come richiesto dalla legge, mentre tale condizione, ovviamente, non può farsi automaticamente derivare dal mero superamento dei limiti». La Corte di cassazione, chiamata a valutare, nell'ambito di un giudizio cautelare, la ricorrenza del *fumus boni iuris* a fondamento di un sequestro preventivo, ha fornito per la prima volta un'interpretazione puntuale degli elementi del nuovo reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-*bis* c.p., introdotto dalla legge 22 maggio 2015, n. 68. Sugli stessi si erano finora registrate solo indicazioni di massima, immediatamente successive all'entrata in vigore della legge, contenute nella Relazione dell'Ufficio del Massimario, Settore penale della Corte di cassazione, Novità legislative: L. n. 68 del 22 maggio 2015, recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente». In dottrina, cfr. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit. Quanto alla nozione di “abusività” della condotta, il Collegio richiama quella già adottata per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, originariamente previsto dall'art. 53-*bis* del d.lgs. n. 22 del 1997 e oggi dall'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006: Cass., Sez. 3, n. 21030 del 10/03/2015. Sul punto, v. anche la giurisprudenza formatasi in materia edilizia, con particolare riferimento all'equivalenza tra opere realizzate in assenza di titolo abilitativo e opere realizzate in presenza di titolo abilitativo illegittimo: Cass., Sez. 4, n. 2598 del 17/12/2015 (dep. 2016), in *Dir. proc. amm.*, 2017, 3, p. 1096, con nota di LAVATELLI, *La Cassazione si pronuncia sul potere del Giudice penale di sindacare la legittimità degli «atti amministrativi dal contenuto normativo» che regolano il rilascio dei permessi di costruzione*.

⁴⁵ Nel chiarire i requisiti applicativi dell'art. 452-*bis* c.p. in ambito marino, la Corte di cassazione ha affermato che il mero superamento dei limiti normativi ambientali non è, di per sé, sufficiente a configurare il reato, in assenza di una compromissione o deterioramento effettivi e misurabili del bene giuridico tutelato. È infatti necessario che l'offesa all'ambiente risulti tecnicamente accertabile, secondo parametri scientifici affidabili e condivisi, e sia idonea a incidere in modo significativo sull'equilibrio dell'ecosistema coinvolto. Cass., Sez. 3, n. 15596 del 30/01/2020, inedita, citata in



Una prima pronuncia di legittimità significativa ha riconosciuto che la compromissione dell'ambiente marino può fondarsi su un rischio concreto e grave, anche se non immediatamente visibile⁴⁶.

Successivamente – come già segnalato – la giurisprudenza ha chiarito che l'*abusività* della condotta può consistere non solo nell'assenza di autorizzazioni, ma anche nella loro violazione o elusione, ampliando così l'ambito operativo della norma anche a condotte formalmente autorizzate ma sostanzialmente illecite⁴⁷. Tale lettura consente di ricomprendere nella fattispecie situazioni tipiche del contesto marino, quali l'esercizio di attività di pesca dannose per gli habitat o il mancato rispetto di vincoli in aree protette⁴⁸.

In una decisione relativa a scarichi industriali non trattati che raggiungevano il mare tramite suolo e corsi d'acqua superficiali, la Corte ha affermato la configurabilità del reato ove vi sia una situazione inquinante protratta, con effetti sull'ecosistema e sulla salute umana, dimostrabili attraverso analisi tecnico-scientifiche⁴⁹.

In un altro caso concernente operazioni di dragaggio, è stato ravvisato l'inquinamento ambientale in relazione alla dispersione di sedimenti contaminati nelle acque del golfo di La Spezia, con effetti compromissivi significativi e abusività derivante dalla violazione di norme progettuali e amministrative⁵⁰.

Il delitto di disastro ambientale, ai sensi dell'art. 452-*quater* c.p., è stato invece riconosciuto in ipotesi di pesca di frodo con mezzi distruttivi, quali esplosivi o strumenti capaci di alterare irreversibilmente il substrato marino, integrando una compromissione grave e duratura della

RIZZO MINELLI, *La tutela penale dell'ambiente marino nel quadro internazionale ed europeo*, op. cit., p. 14 ss.

⁴⁶ Cass., Sez. 3, n. 46170 del 03/11/2016, cit.

⁴⁷ Cfr. Cass., Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017; Cass., Sez. 3, n. 21030 del 10/03/2015; Cass., Sez. 3, n. 18394 del 24/05/2017, RV 270249, secondo cui la configurabilità del delitto di inquinamento ambientale richiede l'accertamento di un pregiudizio concreto, apprezzabile e non trascurabile, sul piano qualitativo e quantitativo, per una o più matrici ambientali.

⁴⁸ Cass., Sez. 3, n. 46170 del 03/11/2016. La Corte ha chiarito che l'"abusività" della condotta rilevante ai fini dell'art. 452-*bis* c.p. ricorre anche in presenza di autorizzazioni formalmente valide, ove l'attività sia svolta in violazione di prescrizioni normative o amministrative.

⁴⁹ Cass., Sez. 3, n. 3157 del 04/10/2020, cit. La Corte ha riconosciuto la sussistenza del delitto di inquinamento ambientale a carico del legale rappresentante di una società responsabile dello sversamento di reflui industriali non trattati nel suolo, in corsi d'acqua superficiali e infine nel mare, in violazione delle autorizzazioni allo scarico.

⁵⁰ Cass., Sez. 3, n. 9229 del 03/03/2021. In relazione a un intervento di dragaggio di fondali in zona portuale, la Corte ha riconosciuto l'integrazione dell'art. 452-*bis* c.p. per la dispersione di sedimenti contaminati da idrocarburi e metalli pesanti, con compromissione misurabile dell'ambiente marino costiero.



biodiversità marina⁵¹. In tali casi, l'elemento dell'abusività è stato ravvisato anche in presenza di titoli abilitativi, ove l'attività fosse svolta in violazione di norme di settore o di precetti cautelari ambientali⁵².

La giurisprudenza, pur tra incertezze e tensioni interpretative, ha così contribuito a definire un primo perimetro applicativo dell'art. 452-*bis* c.p. in ambito marino, rafforzando il ruolo della prova scientifica e allargando l'ambito di rilevanza penale a quelle condotte che, pur in assenza di immediata visibilità del danno, compromettono l'integrità degli ecosistemi marittimi.

Infine, è stato chiarito che anche in presenza di concorso con reati contravvenzionali minori — come quelli previsti dal d.lgs. 4/2012 in materia di pesca — trova applicazione l'art. 452-*bis* c.p. ove il danno ambientale risulti significativo e misurabile. Tale orientamento rafforza il principio di offensività in senso sostanziale e la centralità dell'accertamento tecnico-scientifico nella verifica degli effetti ambientali⁵³.

In questa prospettiva, si colloca anche quell'indirizzo giurisprudenziale che ha escluso la configurabilità del reato in presenza del solo superamento dei limiti autorizzativi per gli scarichi industriali, riaffermando la necessità di una lesione oggettiva e misurabile della matrice ambientale⁵⁴.

⁵¹ Cass., Sez. 1, n. 40325 del 05/10/2021, nella quale si afferma che i datteri di mare (*Lithophaga lithophaga*) possono essere prelevati solo previa distruzione delle rocce in cui gli stessi si annidano; di qui la configurabilità dei reati di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p. Vi è un divieto assoluto di pesca dei c.d. “datteri di mare”, stabilito sia da fonti internazionali — come la Convenzione di Berna del 1982, Annesso II; la Convenzione CITES del 1983, Annesso III; la Direttiva c.d. Habitat 92/43/EEC, Annesso IV; la Convenzione di Barcellona del 1982, Annesso II; e l'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 — sia da leggi italiane, in particolare l'art. 7 del d.lgs. 4/2012 e il d.m. 16 ottobre 1998. Di conseguenza, il profitto del reato deve essere individuato avendo riguardo non tanto e non solo alle operazioni di commercializzazione dei mitili sopra indicati, bensì alle complessive condotte integranti i reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale. In questa linea si precisa altresì che «l'impiego di esplosivi in attività di pesca illegale determina un'alterazione profonda e non reversibile dell'habitat marino e della biodiversità, costituendo pertanto un caso paradigmatico di compromissione ambientale penalmente rilevante».

⁵² Cass., Sez. 1, n. 41632 del 24/10/2023. La Corte ha confermato le condanne per disastro ambientale nei confronti dell'equipaggio di un peschereccio che impiegava ordigni esplosivi in attività di pesca, ritenendo l'offesa all'ecosistema marino grave, irreversibile e realizzata con modalità abusivamente distruttive.

⁵³ Cass., Sez. 3, n. 9079 del 30/01/2020, cit., secondo cui «la sussistenza di reati minori in materia di pesca non esclude l'applicabilità dell'art. 452-*bis* c.p., ove l'attività posta in essere abbia comportato una lesione ambientale significativa, accertata tramite criteri scientifici».

⁵⁴ In questo senso, cfr. Cass., Sez. 3, n. 46170 del 03/11/2016, cit., secondo cui la mera violazione dei limiti normativi previsti per gli scarichi non è, di per sé, sufficiente a integrare il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-*bis* c.p., in assenza della prova di una compromissione o di un deterioramento delle matrici ambientali che sia significativo e misurabile, sulla base di criteri oggettivi e scientificamente fondati. Si veda, inoltre, Cass., Sez. 3, n. 1719 del 19/11/2020 (dep. 2021), relativa allo scarico non autorizzato di acque reflue industriali da parte del gestore di un impianto. In tale pronuncia, la Corte ha ritenuto penalmente responsabile il titolare dell'impianto, in assenza di una delega formalizzata e validamente esercitata, riaffermando il principio per cui la posizione di garanzia permane in capo al gestore, salvo prova



Se da un lato tali letture valorizzano la funzione simbolica e preventiva del diritto penale ambientale, dall'altro pongono l'esigenza di evitare derive formalistiche o, per converso, eccessivamente elastiche. In assenza di solide evidenze tecniche, si rischia infatti di scivolare verso un diritto penale d'allarme, più sensibile alla percezione sociale del rischio che all'effettiva compromissione dell'ambiente.

Nel complesso, la giurisprudenza più recente tende a delineare un modello di tutela dell'ambiente marino costituzionalmente orientato, capace di coniugare l'esigenza di protezione ecologica con i principi di legalità, determinatezza e colpevolezza. L'ambiente marino viene così riconosciuto come bene giuridico autonomo, meritevole di tutela anche in assenza di danni a interessi individuali, secondo una logica sistemica coerente con gli standard internazionali ed eurounitari.

6. Profili criminologici dell'inquinamento marittimo

L'inquinamento marino rappresenta una delle espressioni più insidiose della criminalità ambientale contemporanea, poiché si manifesta attraverso condotte spesso formalmente lecite, a bassa visibilità o sistematicamente tollerate, ma dagli impatti ecologici, sanitari e sociali profondi.

Questo fenomeno rientra nella categoria dei crimini ambientali d'impresa, che la *green criminology* definisce come *environmental harms*, includendo anche quelle offese all'ambiente che non assumono rilevanza penale nei sistemi giuridici degli Stati.

Nell'ambito marittimo, le condotte tipiche includono: scarichi di acque oleose da navi mercantili, sversamenti di idrocarburi da piattaforme off-shore, dispersione di microplastiche, emissioni atmosferiche nocive da combustibili navali, omissioni nei sistemi di contenimento delle acque di sentina. Tali pratiche, pur producendo danni ambientali strutturali, raramente generano denunce individuali e spesso non approdano al circuito giudiziario, contribuendo così a una sottorappresentazione criminologica e statistica del fenomeno⁵⁵.

Rispetto alla criminalità predatoria tradizionale, l'inquinamento marino presenta alcune peculiarità strutturali. Innanzitutto, manca un contatto diretto e immediatamente riconoscibile tra autore dell'effettività della delega. Si legge, infatti, che il titolare dell'impianto resta portatore di una posizione di garanzia in materia ambientale, salvo che dimostri di aver conferito una delega formale e completa, idonea a trasferire i poteri-doveri connessi alla prevenzione del danno. La responsabilità penale, in tal caso, non è esclusa dalla mera presenza di un soggetto esecutore, qualora la delega non risulti specifica, formale, attuale e concretamente esercitata.

⁵⁵ WHITE, *Transnational Environmental Crime*, in *Global Environmental Politics*, 2013, p. 121 ss.



del reato e vittima, dal momento che gli effetti dannosi si manifestano in modo diffuso e differito nel tempo. L'offesa si sviluppa gradualmente, dilatandosi su archi temporali estesi e rendendo difficile tanto la percezione sociale del danno quanto l'individuazione dei soggetti responsabili. A ciò si aggiunge la necessità, sul piano probatorio, di ricorrere all'intervento di organi tecnici specializzati per accertare e misurare il danno ambientale: la rilevazione degli effetti nocivi dipende infatti da agenzie pubbliche di monitoraggio e controllo, come le autorità ambientali regionali, gli istituti di ricerca e le Capitanerie di porto⁵⁶.

Da ciò discende il fenomeno dell'*under-enforcement* ambientale, ossia la sistematica sottovalutazione, elusione o neutralizzazione delle norme ambientali da parte di soggetti economicamente o politicamente influenti. In tale quadro, una parte della dottrina criminologica parla di crimini delle élite o addirittura di crimini di Stato, quando lo Stato, mediante l'inerzia normativa, l'assenza di vigilanza o la deregolamentazione industriale, si rende complice di pratiche produttive ad alto impatto ecologico⁵⁷.

In questa prospettiva, la *green criminology* invita a ripensare il concetto tradizionale di vittima, includendo non soltanto gli esseri umani coinvolti in modo diretto e immediato, ma anche le comunità costiere, spesso colpite da ricadute economiche, sanitarie e culturali legate all'inquinamento marino; gli ecosistemi compromessi e le specie marine in via di estinzione, danneggiate in modo irreversibile da fenomeni di contaminazione cronica; infine, le generazioni future, chiamate a vivere in ambienti degradati a causa di condotte ecologicamente insostenibili.

Una delle principali difficoltà nell'affrontare efficacemente questi crimini risiede nella frammentazione dei sistemi informativi: la disarticolazione delle banche dati ambientali, sanitarie ed epidemiologiche ostacola la possibilità di costruire una mappa coerente e integrata dei reati marini.

Per far fronte a tale limite, la criminologia ambientale auspica la realizzazione di sistemi di allerta precoci, capaci di dialogare con le autorità giudiziarie, l'introduzione di obblighi di trasparenza

⁵⁶ International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, «*Victims of Environmental Crime – Mapping the Issues*», Vancouver, 2015, p. 4 ss., ove si evidenzia che i crimini ambientali, «spesso considerati “senza vittime”, non producono sempre conseguenze immediate; il danno può essere diffuso o rimanere non rilevato per un lungo periodo di tempo», richiedendo pertanto il coinvolgimento di autorità tecniche per l'accertamento dell'offesa.

⁵⁷ Cfr. LYNCH – STRETESKY – LONG, *Green Criminology: Crime, Justice, and the Environment*, Berkeley–Los Angeles–London, 2017, *passim*. Gli autori analizzano il ruolo sistemico delle economie capitalistiche nei processi di degradazione ecologica, affrontando temi quali l'estrazione distruttiva, le città tossiche, il bracconaggio e il traffico di specie selvatiche.



ambientale per i soggetti operanti nel settore marittimo, e un maggior coinvolgimento delle comunità locali nei processi di bonifica e riparazione del danno ambientale⁵⁸.

Infine, sul piano culturale, l'inquinamento marino continua a registrare una limitata percezione sociale, effetto di un'asimmetria informativa strutturale: da un lato, imprese e attori istituzionali detengono il monopolio dei dati tecnici e ambientali; dall'altro, la cittadinanza è spesso esclusa dai processi decisionali e priva degli strumenti per valutare compiutamente i rischi ecologici. In questo scenario, la criminologia ambientale sottolinea l'urgenza di un rinnovamento delle politiche di educazione ambientale, orientato alla costruzione di una cittadinanza ecologica attiva, capace di incidere sui processi di produzione normativa e di controllo democratico del territorio.

Tale rinnovamento non può esaurirsi nell'ambito repressivo, ma deve affiancare all'azione penale strumenti di giustizia riparativa ambientale, promuovendo la partecipazione delle comunità locali nella ricostruzione del danno e nei processi di rigenerazione ecologica⁵⁹.

7. Giustizia ambientale marittima: tra limiti dell'*enforcement* e prospettive riformatrici

Il quadro delineato nei paragrafi precedenti evidenzia una persistente tensione tra le dichiarazioni programmatiche del legislatore in materia ambientale e l'effettiva capacità degli strumenti normativi e repressivi di assicurare una tutela efficace, in particolare a vantaggio degli ecosistemi marini. L'introduzione degli ecoreati nel Titolo VI-*bis* del codice penale ha rappresentato un punto di svolta verso il riconoscimento di una protezione autonoma del bene ambiente; tuttavia, la concreta attuazione di tali disposizioni appare ancora frammentaria e disomogenea, soprattutto con riguardo alle prassi giudiziarie e ai meccanismi di *enforcement* in ambito marittimo.

Dal punto di vista normativo, si rende auspicabile un rafforzamento della tutela penale dell'ambiente marino, attraverso l'introduzione di aggravanti specifiche per le condotte lesive degli

⁵⁸ Cfr. RIZZO MINELLI, *La salvaguardia dell'ambiente marino*, cit., p. 6 ss., dove si evidenzia la necessità di superare l'approccio penalistico tradizionale attraverso meccanismi di allerta ambientale, trasparenza industriale e partecipazione comunitaria nei processi di rigenerazione ecologica.

V. anche MONZANI, *La criminologia e la vittimologia dei reati ambientali*, cit, p. 23, il quale sottolinea l'importanza di ampliare il concetto di vittima nei crimini ecologici, includendo le collettività esposte, gli ecosistemi compromessi e le generazioni future, nonché di rafforzare il ruolo delle comunità locali nei processi di bonifica partecipata.

⁵⁹ Cfr. MONZANI, *La criminologia e la vittimologia dei reati ambientali*, cit., p. 28, ove si evidenzia il ruolo fondamentale dell'educazione ambientale nella costruzione di una cittadinanza ecologica, nonché la necessità di affiancare all'apparato penale forme partecipative di riparazione del danno e rigenerazione territoriale.



habitat più vulnerabili, nonché una revisione del sistema sanzionatorio applicabile ai reati di pericolo astratto connessi alla navigazione e alle attività portuali. In tale prospettiva, si impone una riforma strutturale del coordinamento interistituzionale, volta a superare l'attuale compartimentazione tra autorità giudiziarie, amministrative e marittime, che ostacola l'effettività dell'*enforcement*⁶⁰.

Una proposta *de jure condendo* coerente con tale prospettiva consiste nell'istituzione di una banca dati nazionale dei crimini ambientali marini, alimentata da dati georeferenziati e accessibile alle autorità competenti (incluse le ARPA e le Capitanerie di Porto), con l'obiettivo di fornire una mappatura dinamica, condivisa e verificabile dell'inquinamento costiero e subacqueo⁶¹.

In parallelo, si rende necessario il rafforzamento delle Procure distrettuali con competenze ambientali, attraverso l'assegnazione di risorse tecniche adeguate e l'introduzione di percorsi di formazione obbligatoria in materia di ecocriminalità marittima destinati alla polizia giudiziaria. In prospettiva comparata, risultano particolarmente significativi i modelli adottati in Francia e nei Paesi Bassi, dove operano unità ambientali integrate, dotate di poteri ispettivi e investigativi, in coordinamento con l'EMSA (*European Maritime Safety Agency*)⁶².

Oltre alla risposta sanzionatoria, è necessario affermare con decisione un modello di giustizia ambientale multilivello, capace di integrare misure di prevenzione e trasparenza (*compliance* ambientale, *open data* industriali), meccanismi riparativi partecipati (coinvolgimento delle comunità locali nei processi di bonifica) e logiche di responsabilità estesa del produttore, come previsto da alcune direttive europee⁶³.

⁶⁰ Cfr. RIZZO MINELLI, *La salvaguardia dell'ambiente marino*, cit., p. 12 ss., dove si sottolinea l'esigenza di un rafforzamento della risposta penale nei contesti marittimi, attraverso l'introduzione di aggravanti mirate per i reati in danno agli habitat marini vulnerabili e una revisione del coordinamento tra autorità giudiziarie, ambientali e marittime, attualmente frammentato e disomogeneo.

⁶¹ Cfr. MONZANI, *Criminologia e vittimologia dei reati ambientali*, cit., p. 27 ss., dove si evidenzia la necessità di dotare il sistema di giustizia ambientale di strumenti informativi integrati e interoperabili, capaci di rilevare e rappresentare i fenomeni di danno ambientale su base territoriale e temporale, con accesso trasparente e condiviso tra autorità pubbliche e comunità locali.

⁶² Cfr. RIZZO MINELLI, *La salvaguardia dell'ambiente marino*, cit., p. 14 ss., ove si segnala l'utilità di rafforzare le Procure distrettuali ambientali e si richiama, in ottica comparata, l'esperienza francese e olandese di unità ambientali marittime integrate, operanti in coordinamento con l'EMSA, quale modello virtuoso di investigazione ambientale transnazionale.

⁶³ MONZANI, *La valutazione del danno da reati ambientali: il danno da metus*, in *L'altra Criminologia*, cit., pp. 443-458, ove si evidenzia la necessità di superare la centralità della sanzione penale mediante l'adozione di strumenti integrati di prevenzione, riparazione e responsabilità diffusa, in una prospettiva di giustizia ecologica condivisa.



Come sottolinea parte della dottrina, «*la giustizia ambientale non può limitarsi a riparare il danno: deve prevenire il rischio, anticipare la devianza ecologica e ridisegnare*⁶⁴».

Solo un approccio integrato, fondato su una concezione ecocentrica del bene ambiente e su una cooperazione interistituzionale effettiva, potrà affrontare in modo strutturale la complessità del danno ecologico marino.

Il diritto penale ambientale non può più limitarsi alla colpevolizzazione postuma dell'autore, ma deve evolversi verso una funzione anticipatoria e preventiva.

In quest'ottica, il rafforzamento delle strategie di prevenzione potrebbe realizzarsi non esclusivamente tramite il ricorso allo strumento penale, ma anche mediante l'adozione di sanzioni di tipo amministrativo e modelli di compliance ambientale rafforzata, capaci di anticipare il rischio e correggere tempestivamente le condotte pericolose. Una simile opzione risulterebbe coerente con il principio di offensività, evitando un'iperinflazione penale a fronte di fattispecie che potrebbero essere efficacemente sanzionate mediante strumenti alternativi, più flessibili e immediatamente operativi⁶⁵.

In una prospettiva più ampia, parte della dottrina ha evidenziato la necessità di riconoscere giuridicamente le forme più gravi di devastazione ambientale come crimini contro l'ambiente globale, attraverso l'introduzione del delitto di ecocidio nel diritto penale internazionale⁶⁶.

Tale proposta, oggi al centro dei dibattiti presso la Corte penale internazionale e le Nazioni Unite, mira a colmare il divario esistente tra l'elevata distruttività ambientale di talune condotte e l'inadeguatezza delle risposte normative fornite dagli ordinamenti statali⁶⁷.

⁶⁴ MONZANI, *La valutazione del danno da reati ambientali: il danno da metus*, cit., p. 445, ove si afferma che «*la giustizia ambientale non può limitarsi a riparare il danno: deve prevenire il rischio, anticipare la devianza ecologica e ridisegnare l'equilibrio tra produzione e biosfera*».

⁶⁵ In ordine alla coerenza con il principio di offensività e all'efficacia di sanzioni amministrative rispetto al diritto penale in materia ambientale, cfr. *supra*, nota 40.

⁶⁶ La proposta di riconoscere l'ecocidio come crimine internazionale è stata formalmente presentata nel settembre 2024 da Vanuatu, con il sostegno di Figi e Samoa, come emendamento allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI). La definizione proposta descrive l'ecocidio come «*atti illegali o arbitrari commessi con la consapevolezza che vi sia una sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o duraturo all'ambiente*». Il Comitato di Esperti Indipendenti, convocato dalla Stop Ecocide Foundation e co-presieduto da PHILIPPE SANDS KC e DIOR FALL SOW, ha elaborato nel 2021 una definizione giuridica di ecocidio come crimine internazionale, proponendo l'inclusione di un nuovo art. 8-ter nello Statuto di Roma. L'ecocidio è stato oggetto di crescente attenzione anche in ambito europeo: nel 2025, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha approvato una risoluzione che sostiene l'adozione di una convenzione internazionale per la protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, che includa il crimine di ecocidio (disponibile su: <https://it.stopecocide.earth/>).

⁶⁷ In Italia, il dibattito dottrinale sull'introduzione del crimine internazionale di ecocidio ha registrato negli ultimi anni una crescente attenzione. V. in particolare VALLINI, *Ecocidio: un giudice penale internazionale per i 'crimini contro la terra'?*



L'ambiente marino, per la sua fragilità intrinseca e l'interconnessione sistemica con gli equilibri globali, rappresenta uno dei contesti in cui la categoria dell'ecicidio potrebbe trovare un'applicazione paradigmatica.

In questa direzione, il caso ILVA rappresenta un esempio paradigmatico delle criticità strutturali del sistema vigente. Nella sentenza Cass., Sez. 3, n. 8433 del 23/02/2017, la Corte ha riconosciuto la sussistenza di una compromissione dell'ecosistema marino-costiero in relazione agli sversamenti sistemici provenienti da impianti terrestri, pur in assenza di lesioni individuali direttamente riconducibili. La pronuncia ha così valorizzato la gravità del danno ambientale marino in una prospettiva sistemica, delineando un'applicazione estensiva dell'art. 452-*bis* c.p. e confermando la rilevanza penale delle alterazioni diffuse, anche non immediatamente percepibili, degli habitat costieri e subacquei⁶⁸.

Introduzione, in *Lalegislazionepenale.it*, 17 marzo 2021, dove si sottolinea come la proposta di riconoscere l'ecicidio come quinto crimine internazionale, accanto a genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e aggressione, risponda a una logica di tutela della "terra" come bene comune e "soggetto" vittima, secondo una prospettiva ecocentrica che rompe con l'antropocentrismo penalistico. In termini più problematici si esprime FRONZA, *Sancire senza sanzionare? Problemi e prospettive del nuovo crimine internazionale di ecicidio*, ivi, 13 marzo 2021, evidenziando i rischi di una tipizzazione meramente simbolica e l'esigenza di ancorare la nuova fattispecie a criteri giuridici rigorosi, che ne evitino l'indeterminatezza e il rischio di arbitrarità sanzionatoria. Entrambi i contributi riflettono la tensione tra la spinta etico-politica a riconoscere il danno ecologico come crimine internazionale e le difficoltà tecniche e giuridiche connesse alla sua codificazione in ambito penale.

⁶⁸ Cass., Sez. 3, n. 8433 del 23/02/2017. La pronuncia rappresenta una delle sentenze simbolo in tema di responsabilità per inquinamento ambientale marino connesso all'attività del polo siderurgico ex ILVA di Taranto. La Corte ha riconosciuto la sussistenza di una compromissione sistemica dell'ecosistema marino, pur in assenza di lesioni individuali dirette, valorizzando la gravità degli sversamenti provenienti da impianti terrestri e la loro capacità di alterare l'equilibrio chimico-biologico dell'ambiente costiero. Corte d'Assise di Taranto, n. 9 del 31/05/2021. Storica decisione nell'ambito del processo c.d. "Ambiente Svenduto", relativo all'inquinamento prodotto dallo stabilimento ex ILVA. La sentenza ha riconosciuto la responsabilità penale dei vertici aziendali per disastro ambientale e omissione dolosa di cautele, irrogando 26 condanne per complessivi oltre 270 anni di reclusione, con confisca degli impianti dell'area a caldo e sequestro per equivalente per 2,1 miliardi di euro. Tale pronuncia è stata tuttavia annullata dalla Corte d'Assise d'Appello di Taranto nel settembre 2024, con trasferimento del procedimento alla Corte d'Assise di Potenza per ritenuta incompatibilità ambientale dei giudici tarantini, considerati potenziali "parti offese". La decisione ha sollevato ampie preoccupazioni in ordine al rischio di prescrizione dei reati. Per una prima analisi, v. RUGGIERO, *Appunti sul processo "Ambiente Svenduto"*, in *Sistemapenale.it*, 20 dicembre 2023. Cons. Stato, Sez. 4, n. 1387 del 19/07/2018 (dep. 2019). La pronuncia ha confermato la legittimità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per lo stabilimento ex ILVA, valorizzando il bilanciamento tra esigenze produttive e tutela della salute pubblica. Cass., Sez. 3, n. 9132 del 24/02/2017. La Corte ha confermato il sequestro preventivo degli impianti dell'ex ILVA, ravvisando un concreto pericolo per la salute e per l'ambiente, in considerazione dell'inerzia nella messa in sicurezza e nell'attuazione delle misure previste. Ha inoltre valorizzato i dati scientifici disponibili, estendendo l'applicazione del principio di precauzione anche alla fase cautelare. Per una sintesi generale della vicenda giudiziaria, v. BIANCHI, *Il caso ILVA: breve storia della vicenda giudiziaria*, in *Ambiente e Sviluppo*, 14 giugno 2018.



Tuttavia, l'evoluzione processuale del caso – culminata nell'annullamento in appello della sentenza di condanna e nel trasferimento del processo per presunta incompatibilità ambientale dei giudici – ha evidenziato le fragilità strutturali che ancora affliggono l'accertamento penale in materia ambientale: dalla frammentazione delle competenze all'instabilità del quadro normativo, fino alle difficoltà legate all'acquisizione e all'interpretazione della prova scientifica. Tali criticità espongono il processo al concreto rischio di improcedibilità per prescrizione, compromettendo l'effettività della tutela penale e alimentando un senso diffuso di impunità⁶⁹.

In questa direzione, merita attenzione la recente sentenza della Corte EDU nel caso *Canavacciolo e altri c. Italia*, relativa all'inquinamento ambientale nella Terra dei Fuochi, con cui l'Italia è stata condannata per violazione dell'art. 2 CEDU (diritto alla vita), a causa dell'inadeguatezza strutturale delle risposte statali. Come osserva parte della dottrina, la Corte ha attribuito rilievo decisivo alle evidenze scientifiche di natura epidemiologica, rafforzando l'idea che la giustizia ambientale imponga strumenti conoscitivi avanzati e un sistema penale effettivamente reattivo alle minacce ecologiche sistemiche⁷⁰.

⁶⁹ In tema, v. PICILLO, *Tra le ragioni della vita e le esigenze della produzione: l'intervento penale e il caso Ilva di Taranto*, in *Archiviopenale.it*, n. 2/2013, pp. 1 ss. L'autore esplora la tensione tra tutela della salute e attività produttiva, sottolineando la difficoltà del diritto penale nell'affrontare fenomeni di inquinamento sistemico come quello di Taranto. ZIRULIA, *Ambiente e diritti umani nella sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Ilva*, in *Dirittopenalecontemporaneo.it*, n. 3/2019, pp. 135 ss.; nonché RUGGIERO, *Appunti sul processo "Ambiente Svenduto"*, cit. *supra*.

⁷⁰ Corte EDU 30 gennaio 2025, *Canavacciolo e altri c. Italia*, ric. nn. 51567/14, 39742/14, 74208/14 e 21215/15. La pronuncia rappresenta un punto di svolta nella giurisprudenza ambientale sovranazionale. La Corte ha condannato lo Stato italiano per violazione dell'art. 2 CEDU, rilevando l'inerzia nell'adottare misure adeguate a proteggere la vita dei residenti delle aree campane colpite da grave inquinamento ambientale, noto come fenomeno della "Terra dei Fuochi". In particolare, è stata censurata l'assenza di una strategia coerente e tempestiva, la mancanza di un sistema di monitoraggio indipendente e l'insufficienza degli strumenti informativi rivolti alla popolazione. Per una prima analisi, ZIRULIA, *Terra dei Fuochi: violato il diritto alla vita degli abitanti. Prime osservazioni in ordine alle possibili ripercussioni sul diritto penale ambientale di una storica sentenza*, in *Sistemapenale.it*, 14 febbraio 2025.



APPUNTI IN TEMA DI MACELLAZIONE RITUALE E UCCISIONE DI ANIMALI

NOTES ON RITUAL SLAUGHTER AND ANIMAL KILLING

di Alberto GALANTI

Abstract. Il presente contributo analizza, attraverso la disamina della normativa e della giurisprudenza italiana ed europea, il tema della cosiddetta “macellazione rituale” e delle sue implicazioni con il delitto di cui all’articolo 544-*bis* del codice penale, anche alla luce delle modifiche normative apportate dalla legge 6 giugno 2025, n. 82.

Abstract. This contribution analyzes, through an examination of Italian and European legislation and case law, the issue of so-called “ritual slaughter” and its implications with the crime under Article 544-bis of the Criminal Code, also in light of the regulatory changes introduced by Law No. 82 of June 2025, 6th.

Parole chiave: macellazione rituale, uccisione di animali.

Key words: ritual slaughter, animal killing.



SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La normativa europea – 3. La giurisprudenza delle Corti europee – 4. La normativa italiana – 5. Riflessi in tema di reati contro gli animali – 6. Segue: la posizione della giurisprudenza – 7. Rapporti con altre figure di reato - 8. La responsabilità degli enti

1. Premessa

L'integrazione di culture con portati diversi all'interno del comune "contenitore" europeo ha portato ad emergere profili di complessità prima sconosciuti, anche nel settore della tutela degli animali e dell'alimentazione.

È stato in proposito osservato che *“la regolazione giuridica delle molteplici questioni sollevate dal pluralismo culturale e religioso delle società europee, come è noto, si traduce nella necessità di realizzare complesse operazioni di bilanciamento tra principi e diritti fondamentali potenzialmente in conflitto nell'ottica di un accomodamento ragionevole”*¹.

Due tra i principi che possono entrare in conflitto, sicuramente sono costituiti dalla libertà religiosa, da un lato, e il benessere animale (o *animal welfare*), dall'altro.

In tale ambito, uno degli aspetti di maggiore potenziale frizione, ancorché apparentemente di nicchia, è costituito dal fenomeno della c.d. “macellazione rituale”, praticata dalle comunità ebraiche e musulmane secondo le pratiche *dhabinah*² e *shechita*³ per ottenere alimenti, rispettivamente, *halal* e *kosher*.

Caratteristica comune delle due pratiche è costituita dall'abbattimento dell'animale (ottenuto per dissanguamento) senza preventivo stordimento.

La recente legge 6 giugno 2025, n. 82, recante *“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”*, entrata in vigore il 4 luglio 2025, costituisce l'occasione per fare il punto della normativa e della giurisprudenza sul tema, posto che essa contiene alcune norme che possono risultare di interesse a tal fine.

¹ LOCCHI, *Il difficile bilanciamento tra libertà religiosa alimentare e benessere degli animali nelle società multiculturali europee: il caso della macellazione rituale halal*, in *La tutela del consumatore nella prospettiva halal tra sfide e opportunità del mercato europeo* (a cura di Lanni), Milano, 2025, p. 95 ss.

² V., sul punto, ASCANIO, *Le regole alimentari nel diritto musulmano*, in *“Cibo, religione e diritto”*, in *Nuovi studi di diritto ecclesiastico e canonico* (a cura di Ghizzoniti), Lecce, 2015, p. 101 ss.

³ V., sul punto, DAZZETTI, *Le regole alimentari nella tradizione ebraica*, in *“Cibo, religione e diritto”*, cit., p. 123 ss.



In particolare, l'articolo 4 della legge prevede, all'articolo 544-*septies*, tra le circostanze aggravanti, quella (lettera b) di avere commesso taluno dei fatti di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqüies* e 638 “*nei confronti di più animali*”.

L'articolo 5, poi, aggiunge all'articolo 544-*bis* una aggravante, che eleva la pena della reclusione da uno a quattro anni e quella della multa da euro 10.000 a euro 60.000, se “*il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale*”.

2. La normativa europea

La disciplina unionale in materia di macellazione consta prevalentemente di due Regolamenti⁴.

Inizialmente, La Direttiva 93/119/EC, a sua volta, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, non conteneva una definizione giuridica della pratica in parola, ma affermava la necessità di “*tenere in considerazione le esigenze particolari di certi riti religiosi*”, con particolare riferimento al divieto di stordire l'animale prima di sgozzarlo (prevedendosi la possibilità per gli Stati membri di derogare all'obbligo del previo stordimento nel caso di animali sottoposti a particolari metodi di macellazione richiesti da determinati riti religiosi, art. 5, comma 2) e al ruolo dell'autorità religiosa (riconoscendosi all'autorità religiosa la competenza per l'applicazione ed il controllo delle norme confessionali, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, art. 2, comma 2).

La Direttiva era stata recepita in Italia con d. lgs. 1 settembre 1998, n. 333, il quale, all'articolo 1, comma 2, lett. h), stabiliva che per le macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorità competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i rispettivi riti religiosi è l'autorità religiosa per conto della quale sono effettuate le macellazioni, che opera sotto la responsabilità del veterinario ufficiale.

La Direttiva è stata abrogata e sostituita dal Regolamento n. 1099/2009/CE del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, il quale, all'articolo art. 2, lett. g), definisce la “macellazione rituale” come “*una serie di atti correlati alla*

⁴ Per una ricostruzione completa – ancorché datata - del quadro normativo dei singoli Stati membri, v. BOTTONI, *La macellazione rituale nell'Unione europea e nei paesi membri: profili giuridici*, ne *Il diritto ecclesiastico*, 2010, 1-2, p. 111-129, la quale evidenziava che (all'epoca) solo sei Paesi avevano elaborato una definizione giuridica di “macellazione rituale”, ma esse si differenziavano a tal punto che risulta arduo identificare degli elementi comuni a tutte. L'autrice evidenzia inoltre (p. 119) che le tensioni tra la normativa vigente e le prassi poste in essere in alcuni Stati membri sono emerse soprattutto in riferimento alla celebrazione della festività religiosa dell'*Aid al-Kabir*, durante la quale sono sacrificati numerosi animali e i macelli non sono in grado di soddisfare le richieste provenienti dalle comunità musulmane.



macellazione di animali prescritti da una religione”, mentre all’art. 4, par. 1, stabilisce che *“gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all’allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell’animale”*.

Tuttavia, le disposizioni di cui a tale paragrafo (par. 4) non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello.

A sua volta, l’articolo 2, lettera k), definisce “macello” qualsiasi “stabilimento” utilizzato per la macellazione di animali terrestri rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Tale ultimo regolamento, all’articolo 4, stabilisce i requisiti che uno stabilimento autorizzato debba possedere per procedersi alla macellazione, mentre all’articolo 2, par. 3, stabilisce che lo stesso regolamento non si applica:

- a) alla produzione primaria per uso domestico privato;
- b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato.

Tirando le fila del ragionamento di cui sopra, si può concludere nel senso che:

1. l’attività di macellazione “rituale”, secondo il regolamento europeo, può essere svolta senza stordimento esclusivamente all’interno di un “macello” che possenga i requisiti di cui al Reg. (CE) n. 853/2004;

2. l’attività di macellazione “domestica” è esclusa dalla nozione di “macello” e può essere svolta, in presenza delle condizioni previste dalla legge, solo previo stordimento dell’animale, in conformità del Regolamento eurounionale.

A ciò consegue che le due nozioni sono incompatibili: una macellazione effettuata al di fuori di un “macello”, secondo la legislazione europea, non potrà mai qualificarsi come “rituale”, mentre una macellazione domestica non potrà mai essere eseguita senza stordimento.

L’articolo 26 del Regolamento 1099 del 2009, tuttavia, consente agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l’abbattimento, anche nell’ipotesi di macellazione rituale.



La Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, a sua volta, non tutela direttamente il benessere animale (v. infra, par. 3), mentre all'articolo 9 sancisce la libertà di religione, stabilendo che *“ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti”*.

Tale libertà (comma 2) *“non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui”*.

3. La giurisprudenza delle Corti europee

La Corte EDU ha da sempre ricondotto l'osservanza di talune regole alimentari nell'ambito delle “pratiche religiose” tutelate dall'articolo 9 della Convenzione, quale aspetto della libertà religiosa⁵. In linea di principio, pertanto, secondo la Corte EDU, il diritto di osservare una “dieta religiosa” è strettamente correlato alla libertà di manifestazione della propria fede.

Nella causa *Cha'are shalom ve Tsedek v. France*, la Corte ha ritenuto che la legislazione francese, istituendo un'eccezione al principio dell'obbligo di stordimento degli animali prima della macellazione in caso di macellazione rituale, aveva dato attuazione pratica a un impegno positivo dello Stato volto a garantire l'effettivo rispetto della libertà religiosa; inoltre, tali norme, consentendo ai soli macellatori rituali autorizzati da enti religiosi riconosciuti e, quindi, che essa venga effettuata in macelli controllati dalle autorità pubbliche a praticarla, avrebbe evitato macellazioni non regolamentate, effettuate in condizioni igieniche dubbie.

In altre pronunce, tuttavia, la Corte ha ritenuto che tale libertà non sia assoluta, ma possa essere soggetta a limiti “proporzionati” in relazione ad altri diritti fondamentali⁶.

⁵ Per un approfondimento v. GIANFREDA, *La libertà religiosa alimentare nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo*, in *“Cibo, religione e diritto”*, cit., p. 453 ss., che cita le pronunce *Cha'are shalom ve Tsedek v. France* appl. 27417/95, sent. 27/06/2000, *Jakòbski vs. Poland*, appl. 18429/06, sent. 07/12/2010, *Vartic v. Romania*, appl. 14150/08, sent. 17/03/2014.

⁶ GIANFREDA, *La libertà religiosa*, cit., 458, evidenzia come le pronunce *Jakòbski* e *Vartic* hanno espressamente ritenuto corrette talune limitazioni, quali quelle relative alla astensione dal lavoro e al velo islamico.



Nel 2024 la Corte è nuovamente intervenuta sul tema dei limiti imposti dalla legislazione europea e nazionale alla macellazione rituale (Cass. Sez. 2, sentenza 13 febbraio 2024, ric. n. 16760/22, *Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique*)⁷.

Il *casus belli* era stavolta costituito dal divieto di macellazione rituale senza stordimento importo dalla legislazione belga, cui avevano reagito cittadini di religione ebraica e islamica, i quali praticano la macellazione *kosher* e *halal*, lamentando la violazione degli artt. 9 (diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione EDU.

La Corte, nel premettere che la macellazione rituale rientra effettivamente nella nozione di “rito religioso” di cui all’articolo 2 del Regolamento n. 1099/2009 (“una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione”) e quindi rientra nell’ambito di applicazione della libertà di religione garantita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ha osservato preliminarmente che, a differenza del diritto dell’Unione europea, che riconosce il benessere degli animali come obiettivo di interesse generale ai sensi del diritto dell’UE (cfr. paragrafi 35 e 37 TFUE), la Convenzione non mira a tutelare il benessere degli animali in quanto tale e che l’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione, non contiene un riferimento esplicito alla tutela del benessere degli animali nell’elenco esaustivo delle finalità legittime che possono giustificare un’ingerenza nella libertà di chiunque di manifestare la propria religione.

Tuttavia, ha evidenziato che la protezione degli animali costituisce una “questione di interesse generale” tutelata dall’articolo 10 della Convenzione (v. *PETA Deutschland c. Germania*, n. 43481/09, § 47, 8 novembre 2012; *Tierbefreier e.V. c. Germania*, n. 45192/09, § 59, 16 gennaio 2014), e che la prevenzione della sofferenza animale potrebbe giustificare un’ingerenza in un diritto garantito dall’articolo 11 della Convenzione sotto il titolo di tutela della morale (*Friend e altri c. Regno Unito*, n. 16072/06, § 50, 24 novembre 2009, in cui la Corte ha ritenuto, ai sensi dell’articolo 11 della Convenzione, che il divieto di caccia alla volpe perseguisse il legittimo obiettivo di tutela della morale, nel senso che mirava a eliminare la caccia e l’uccisione di animali a fini sportivi in un modo che il legislatore aveva ritenuto causa di sofferenza e moralmente ed eticamente riprovevole).

Così ancorato il merito della questione ai principi convenzionali, quanto al merito, la Corte ha in concreto ritenuto che la previsione, secondo cui l’abbattimento senza stordimento non possa avvenire al di fuori di stabilimenti *ad hoc* approntati, non viola la libertà di religione, dato che essa

⁷ Per un approfondimento sulla giurisprudenza sovranazionale, v. LEONE, *La macellazione rituale al vaglio delle Corti: un percorso verso una società europea sentience-based*, in *Dir. Un. Eur.*, 2024, p. 79 ss.



intende esclusivamente organizzare e regolamentare il libero esercizio della macellazione rituale, tenendo conto delle principali norme in materia di protezione del benessere degli animali e della salute dei consumatori di carne animale.

Evidenzia la Corte (richiamando le conclusioni dell'Avvocato generale) che l'obbligo di far ricorso a un macello riconosciuto, conforme ai requisiti tecnici richiesti dal Regolamento n. 853/2004, riguarda in modo generale e indifferenziato chiunque organizzi una macellazione di animali, indipendentemente dall'esistenza di un qualsivoglia collegamento con una determinata religione, e riguarda quindi indiscriminatamente tutti i produttori di carne animale nell'Unione.

Aggiungono i giudici di Strasburgo che la disciplina introdotta dal legislatore belga contempera in modo equilibrato la libertà di religione e il benessere degli animali, il quale ha ispirato l'adozione da parte degli Stati membri del protocollo n. 33, a norma del quale l'Unione e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione (v. sentenze del 19 giugno 2008, *Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers e Andibel*, C-219/07, EU:C:2008:353, punto 27, nonché 23 aprile 2015, *Zuchtvieh-Export*, C-424/13, EU:C:2015:259, punto 35).

È in tale contesto che il legislatore dell'Unione ha ritenuto che, per evitare sofferenze eccessive e inutili agli animali abbattuti senza previo stordimento, ogni macellazione rituale debba essere effettuata in un macello che rispetti i requisiti tecnici previsti dal Regolamento n. 853/2004.

Infatti, come emerge dai considerando 43 e 44 del Regolamento n. 1099/2009, è soltanto in tale tipo di macello che è possibile immobilizzare tali animali individualmente e con strumenti meccanici adeguati e tener conto dei progressi "in ambito scientifico e tecnico" compiuti in materia, riducendo al minimo le loro sofferenze.

Ciò costituirebbe diretta attuazione dell'articolo 13 TFUE, secondo cui "*l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale*".

Infine, la previsione di un obbligo di effettuare ogni macellazione di animali in macelli che rispettino i requisiti tecnici relativi alla costruzione, alla configurazione e alle attrezzature previsti segnatamente dall'allegato III del Regolamento n. 853/2004 risponde ad esigenze di tutela della salute umana.



A sua volta, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza resa in data 26 febbraio 2019 nella causa C-497/17 (Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA) contro Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation e a.) ha stabilito che il Regolamento n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, deve essere interpretato nel senso che non autorizza l'apposizione del logo di produzione biologica dell'Unione europea su prodotti provenienti da animali che sono stati oggetto di macellazione rituale senza previo stordimento⁸.

La Corte ha, in dettaglio, ritenuto che scopo della normativa relativa ai prodotti biologici è assicurare un livello rinforzato di benessere animale rispetto alla macellazione "ordinaria" (Reg. 1099/2009, che prevede una deroga all'obbligo di previo stordimento unicamente nelle ipotesi in cui sia necessario garantire il rispetto della libertà di religione) e che le disposizioni che prevedono che agli animali siano risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso dell'intera vita e anche al momento della macellazione (art. 14, par. 1, lett. b), viii), impongono lo stordimento preventivo.

Nella sentenza del 17 dicembre 2020 *Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a.*, C-336/19, la Corte di giustizia UE, interrogata sul il rapporto tra l'art. 4, par. 4, del Regolamento – in base al quale l'obbligo dello stordimento precedente all'abbattimento è derogabile allo scopo di rispettare la libertà di religione – e l'art. 26 par. 2 primo comma, lettera c) – che autorizza gli Stati membri, al fine di promuovere il benessere degli animali, a derogare al suddetto art. 4, ha ritenuto che la norma del Regolamento del 2009 che consente agli Stati di vietare la macellazione degli animali senza previo stordimento, anche nel contesto della macellazione rituale, non sia di per sé lesiva della libertà religiosa se sono rispettate determinate condizioni, tra le quali quella di prevedere uno stordimento "reversibile" (di modo che la morte dell'animale sopraggiunga per effetto del dissanguamento e non dello stordimento).

Dovendo procedersi ad un giudizio di sintesi della posizione delle Corti sovranazionali europee, chi scrive non può che fare proprie le considerazioni di quella dottrina⁹ secondo cui, oggi, non è più possibile ridurre l'interpretazione delle disposizioni in materia di macellazione rituale "*in una ottica puramente materialistica di tutela della salute dei consumatori. Non solo perché, come si è visto, è innegabile la attenzione del legislatore per la vita animale, ma anche perché il giurista è chiamato a una interpretazione che tenga conto dei valori espressi da quella società in cui la*

⁸ Per un commento alla sentenza v. FINCARDI, *Divieto di macellazioni rituali senza previo stordimento per il settore biologico*, pubblicato on line sul sito Eurojus.it, n. 2/2019, p. 97 ss.

⁹ ONIDA, *Macellazione rituale e status giuridico dell'animale non umano*, in *Diritto@storia*, n. 6/2007.



norma stessa dovrà trovare applicazione. Valori che oggi appaiono fortemente modificati rispetto a quelli ritenuti essenziali fino a qualche decennio fa” e improntati ad una sempre maggiore considerazione del benessere animale.

Il concetto verrà più diffusamente sviluppato *infra*, par. 6.

4. La normativa italiana

La disciplina normativa nazionale è connotata in modo differente, avendo, come si vedrà, il legislatore nazionale utilizzato la possibilità di deroga in senso più restrittivo attribuita dal legislatore europeo.

Il decreto del Ministro della salute dell'11 giugno 1980 (*“Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico ed islamico”*) aveva autorizzato la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo i riti ebraico ed islamico da parte delle rispettive comunità, precisando (art. 2), che essa doveva *“essere effettuata da personale qualificato che sia perfettamente a conoscenza ed addestrato nell'esecuzione dei rispettivi metodi rituali”* e che l'operazione doveva *“essere effettuata mediante un coltello affilatissimo in modo che possano essere recisi con un unico taglio contemporaneamente l'esofago, la trachea ed i grossi vasi sanguigni del collo”*.

Successivamente, la legge 8 marzo 1989, n. 101 (*“Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane”*) precisava che la macellazione eseguita secondo il rito ebraico continuava ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980.

A sua volta, la normativa in materia di repressione della macellazione clandestina contenuta nell'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 193 del 2007, consentiva che la macellazione di animali potesse avvenire in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali (...) riconosciuti ai sensi del (Regolamento n. 853 del 2004), laddove essa fosse finalizzata al *“consumo domestico privato”*.

Tale norma era stata tuttavia interpretata in modo restrittivo dalla Cassazione, la quale ha ritenuto che la macellazione di consistenti quantitativi di selvaggina di grossa taglia (nella specie cinghiali), non effettuata nei centri di lavorazione autorizzati, integrasse il suddetto reato, posto che la causa di esenzione prevista per il cd. autoconsumo dall'art. 1, comma 3, lett. e), Regolamento CE n. 853/2004 si applica solo nel caso di forniture di ridotti quantitativi ai consumatori finali o ai laboratori collegati agli esercizi commerciali che riforniscono questi ultimi¹⁰.

¹⁰ Cass. Sez. 3, n. 30428 del 02/08/2022, Cominini, RV 283413.



Chi scrive ritiene che tale disciplina non possa più considerarsi in vigore *sic et simpliciter* alla luce della più rigorosa legislazione successiva.

Ed infatti, l'articolo 16 del d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2017/625), utilizzando il potere di deroga consentito dall'articolo 26 del Regolamento 1099 del 2009, stabilisce che è consentita la macellazione per autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti.

La norma stabilisce che le regioni disciplinano la pratica della macellazione per autoconsumo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali;
- b) rispetto del benessere animale e divieto di macellazione rituale che non preveda lo stordimento degli animali.

Ai sensi del comma 3, i privati che intendono macellare o far macellare ai sensi del presente articolo devono comunicare all'autorità competente locale il luogo e la data della macellazione.

Come appare evidente, al contrario di quella europea, la normativa nazionale assimila la macellazione per autoconsumo e quella rituale, prevedendo, in entrambi i casi, il divieto di macellazione senza stordimento.

Tale previsione normativa sembra costituire l'esito di una riflessione, da anni avviata dal Comitato nazionale di bioetica, il quale, già nel lontano 2003, sottolineava che *“il nostro rapporto con gli animali non può più, infatti, continuare ad essere pensato, o per meglio dire, confinato (come si è fatto per secoli, con rare, sporadiche eccezioni) in una dimensione essenzialmente privata e pre-morale; anche le persone meno sensibili alle tematiche animaliste devono pur riconoscere come esso acquisti oggi, in una società complessa come quella in cui viviamo, un rilievo pubblico, ed ancora (ecco perché la bioetica - il cui sguardo abbraccia in linea di principio tutto il vivente - ha il dovere di lottare contro quello che è stato efficacemente chiamato il pregiudizio antropocentrico: un pregiudizio stigmatizzabile eticamente, non nei limiti in cui riconosca l'indubbia excellence humaine, ma nei limiti in cui per sostenere questa excellence, ritenga (ingiustificatamente) di dover negare al mondo animale il rispetto morale che gli è oggettivamente dovuto”*¹¹, evidenziando come, nel caso della macellazione rituale, il nocciolo della

¹¹ Sugli aspetti della macellazione rituale legati alla bioetica, v. ACERBI, *Diritti degli animali e macellazioni rituali: quale linea di discriminazione?*, in *Nuova rassegna*, 2009, p. 1006 ss.



questione sembrava individuabile nell'assenza del previo stordimento dell'animale e nelle tecniche necessarie per la sua immobilizzazione.

Tale approccio, più rispettoso nei confronti dei diritti, o almeno delle aspettative, degli altri esseri senzienti che popolano il pianeta, sembra doversi avvalorare a seguito della modifica che ha interessato la nostra Carta costituzionale per effetto della previsione, prevista dalla l.c. n. 1/2022 all'articolo 9, secondo cui “*la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*”, la quale introduce una semplice riserva di legge statale senza prevedere direttamente una “tutela” costituzionale, ma tuttavia, nel menzionarli, attribuisce loro almeno un “rilievo” costituzionale.

Da ciò la domanda, cui la legislazione italiana sembra avere fornito (anche nel settore penale, come si vedrà in appresso) risposta affermativa, se gli animali abbiano diritto a non subire sofferenze aggiuntive nel momento finale della loro esistenza (domanda che non interessa solo l'abbattimento rituale ma anche le pratiche spesso poste in essere dai macelli “industriali”).

Sembra quindi potersi riconoscere, sia pure in modo limitato, un primo riconoscimento normativo del c.d. “*animal welfare*”, sulla cui esistenza, a livello di principio, non vi è tuttavia concordia¹², anche se gli ultimi sviluppi normativi depongono in modo univoco in questa direzione (v. *infra*, par. 6).

5. Riflessi in tema di reati contro gli animali

Posta la illiceità - in Italia - della macellazione (rituale o meno) eseguita senza stordimento oppure (limitatamente alla macellazione rituale) eseguita al di fuori di un macello autorizzato, occorre ora accertare se tale attività possa concretizzare l'ipotesi di reato di cui all'articolo 544-*bis* cod. pen., il quale punisce la condotta di chi “*per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale*”.

Va in proposito evidenziato come abbia colto nel segno quella dottrina¹³ che ha sottolineato come “*il tema del rapporto tra macellazione rituale e benessere animale si colloca al centro di una trama composita e intricata, in cui l'evoluzione nella consapevolezza del valore morale degli*

¹² In senso contrario, ROGGERO, *Note in tema di macellazione religiosa secondo il rito islamico*, in *Riv. Dir. Alim.*, n. 2/2016, p. 33 ss. A pag. 36, in particolare, l'autore ritiene che gli animali non sono da considerare soggetti di diritto, bensì pur sempre oggetti e destinatari dell'attività dell'uomo che se ne serve, per cui assumono, in questa prospettiva, la posizione di “pazienti morali” del comportamento umano. Nello stesso senso SEVERINI, *Sicurezza alimentare e benessere animale*, in *Sicurezza del cibo e catena alimentare: implicazioni bioetiche, atti del convegno di Perugia, 8 maggio 2001* (a cura di Di Pilla), Napoli, 2003, pp. 115-120, secondo cui, più che di “benessere animale”, dovrebbe parlarsi di “protezione animale”, in quanto gli animali non sono da considerare soggetti di diritto, bensì pur sempre oggetti e destinatari dell'attività dell'uomo che se ne serve.

¹³ LEONI, *La macellazione rituale al vaglio delle Corti: un percorso verso una società europea sentience-based*, cit.



animali sta svolgendo un ruolo decisivo nel riconoscimento giuridico e sociale del rispetto a essi dovuto come esseri senzienti” (arg. ex art. 13 TFUE, citato), indirizzando il *focus* dell’attenzione verso “*l’animal welfare*”, la cui rilevanza giuridica (scientificamente fondata) è ormai indiscussa, nonché esplicitamente riconosciuta”, a significare che le nozioni stesse di “necessità” e “crudeltà” presentano dei confini mobili, destinati a spostarsi in relazione all’evoluzione del comune sentire e del quadro normativo.

Preliminarmente, per la sua valenza potenzialmente risolutiva, occorre dar conto del contenuto dell’articolo 19-ter disp. coord. cod. pen., il quale stabilisce che (il corsivo è di chi scrive) “le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di *macellazione* degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”, introducendo il principio della c.d. “necessità sociale”.

Sul punto, la Corte di cassazione ha ritenuto, con esplicito riferimento alla caccia, che “*la clausola di salvezza di cui all’art. 19-ter disp. coord. cod. pen. osta a che la locuzione ‘senza necessità’, contenuta nell’art. 544-bis, comma primo, cod. pen., che regola il delitto di maltrattamento di animali, sia intesa in senso coincidente con una qualsiasi violazione della normativa in tema di caccia, già penalmente sanzionata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, posto che, diversamente opinando, vi sarebbe, con riguardo a uno stesso fatto, un’inammissibile duplicazione sanzionatoria*”¹⁴.

Se, quindi, per un verso non può automaticamente ritenersi sussistente una condizione di assenza di “necessità” in presenza di qualsiasi violazione della normativa in materia di animali, d’altro canto occorre delimitare il concetto stesso di “necessità”, posto che, diversamente opinando, vi sarebbe, con riguardo a uno stesso fatto, una duplicazione sanzionatoria non consentita.

In proposito, la Corte di legittimità ha chiarito che il legislatore non ha inteso estromettere *in toto* le materie elencate nell’articolo in esame dall’area di applicabilità dei delitti previsti al Titolo IX-bis del codice penale.

Se, infatti, avesse inteso escludere *tout court* le materie della caccia, pesca, allevamento, macellazione, etc., dalla sfera di operatività dei reati di cui si tratta, avrebbe fatto un richiamo

¹⁴ Cass. Sez. 3, n. 7529 del 09/11/2023, dep. 2024, Delfino, RV 285955 – 01; nel caso di specie si contestava all’imputato di avere cacciato 4 esemplari di anatre in periodo di divieto generale, all’interno di riserva naturale e con mezzi vietati dalla legge, ovvero di un fucile sprovvisto del riduttore.



generale alle materie medesime e alle leggi che queste ultime regolano, e non si sarebbe invece specificatamente riferito ai soli “casi previsti” dalle leggi speciali stesse, locuzione che, evidentemente, non intende effettuare un richiamo a tutte le disposizioni in astratto contenute nelle leggi speciali, ma un richiamo a fattispecie concrete (“casi”, appunto) che, pur riconducibili ad una delle fattispecie delittuose astratte, in quanto conformi al tipo, siano anche disciplinate dalle leggi speciali in materia di animali.

Da ciò deriva che le disposizioni contenute nel Titolo IX-*bis* del codice penale, a certe condizioni, mantengono il loro ambito di operatività pure nelle materie citate dall'art. 19-*ter* disp. att. coord. cod. pen.

Si è al riguardo, specificato in giurisprudenza che esula dalla disciplina appositamente predisposta dalle leggi speciali l'esecuzione dell'uccisione, senza necessità o anche necessitata, con modalità gratuitamente più dolorose e invasive di quelle consentite, a cui si sarebbe potuti ricorrere, o qualora siano così brutali e gratuite da risultare di per sé indicative, nel contesto complessivo del caso concreto, che siano perpetrate a motivo di crudeltà¹⁵.

Si è anche precisato che integra il reato di maltrattamento di animali, l'utilizzo di animali vivi come esca per la pesca sportiva, non potendosi ritenere tale condotta scriminata ai sensi dell'art. 19-*ter* disp. coord. cod. pen., che trova applicazione solo ove le attività in esso menzionate siano svolte nel rispetto della normativa di settore¹⁶.

La Cassazione ha altresì affermato che integra il reato di maltrattamento di animali previsto dall'art. 544-*ter* cod. pen., la condotta dell'agente che, esercitando in modo abusivo la caccia mediante l'installazione di trappole illegali idonee a colpire e ferire od uccidere appartenenti alla specie animale automaticamente e senza un preventivo comando da parte del cacciatore, provochi lesioni ad un qualsiasi animale, poiché si tratta di condotta compiuta “senza necessità” e con piena accettazione del rischio di tale evento¹⁷.

In conclusione, può ritenersi che la norma speciale di cui all'art. 19-*ter* disp. att. coord. cod. pen. opera nei casi di svolgimento di determinate attività e nel rispetto della normativa di settore, esulando dal suo ambito di applicazione le condotte consistenti nella sottoposizione dell'animale a sevizie o lesioni ultronee che non sono manifestazione dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa di settore¹⁸, conclusione che sembra attagliarsi anche al caso della macellazione rituale.

¹⁵ Cass. Sez. 3, n. 29816 del 27/10/2020, Cheraz, n.m.

¹⁶ Cass. Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, Borgia, RV 238456; Cass. Sez. 3, n. 46784 del 05/12/2005, RV 232658.

¹⁷ Cass. Sez. 1, n. 17012 del 08/04/2015, RV 263323.

¹⁸ Cass. Sez. 3, n. 33209 del 23/04/2024, Bertini, n.m.



6. Segue: la posizione della giurisprudenza

Disattesa quindi l'ipotesi dell'automatica esclusione della attività di macellazione rituale dall'ambito di astratta applicabilità dell'articolo 544-*bis* cod. pen., occorre ora valutare se ed entro quali limiti tale forma di soppressione dell'animale, ove eseguita senza previo stordimento dell'animale ovvero al di fuori di un "macello", possa costituire una uccisione o maltrattamento commessi "per crudeltà o senza necessità".

Va preliminarmente evidenziato un *caveat*: secondo la giurisprudenza della Cassazione¹⁹, in tema di delitti contro il sentimento per gli animali, è configurabile l'ipotesi di cui all'art. 544-*ter*, comma terzo, cod. pen. quando la morte dell'animale, ancorché costituisca una conseguenza prevedibile della condotta dell'agente, non sia riferibile ad un suo comportamento volontario e consapevole, mentre ricorre la fattispecie di cui all'art. 544-*bis* cod. pen. quando si accerti che l'agente ha agito con la volontà, diretta o anche solo eventuale, di cagionare la morte dell'animale.

Nel caso in esame deve pertanto escludersi la possibilità di riqualificare il fatto nell'ipotesi di maltrattamento di animali, posta la natura pacificamente volontaria della soppressione dell'animale.

Ciò posto, passando agli elementi costitutivi del reato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *"la nozione di 'necessità', che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis cod. pen., comprende non solo lo stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile"*²⁰, il che consente di escludere che nella nozione di macellazione rituale ricorra una ipotesi di necessità, trattandosi di un costume religioso autoimposto²¹.

D'altro canto, secondo la Cassazione la "crudeltà" si identifica con l'inflizione all'animale di gravi sofferenze per "mera brutalità"²², mentre in altre e più risalenti pronunce, si è ritenuto che l'atto di crudeltà si caratterizza per la "assenza di un giustificato motivo": *"la crudeltà è di per sé*

¹⁹ Cass. Sez. 5, n. 8449 del 04/02/2020, Serra, RV 278660 – 01.

²⁰ Cass. Sez. 3, n. 37847 del 15/06/2023, Spadafora, RV 285111 – 01; Cass. Sez. 3, n. 49672 del 26/04/2018, B., RV 274075 – 01; Cass. Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, Borgia, RV 238456 – 01.

²¹ La giurisprudenza di merito, ad esempio, ha riconosciuto la responsabilità penale di due veterinari dell'ASL per avere gli stessi deliberatamente soppresso nove cuccioli di cane in ottima salute, mediante iniezione letale (Tribunale di L'Aquila, sent. n° 216 del 29/03/07, Imperiale + 1).

²² Cass. Sez. 5, n. 8449 del 04/02/2020, Serra, RV 278660 – 02.



*caratterizzata dall'assenza di un motivo adeguato e dalla spinta di un motivo abietto o futile*²³. Rientrano, quindi, nella fattispecie le condotte che si rivelino espressione di crudeltà intesa come espressione di particolare compiacimento o di insensibilità).

Qui il crinale diventa più ripido, in quanto, osservata la vicenda in una prospettiva “antropocentrica”, dovrebbe escludersi che nella pratica della macellazione *kosher* o *halil* possa configurarsi una ipotesi di crudeltà, mentre, in prospettiva “biocentrica”, tale modalità di soppressione può sicuramente considerarsi “brutale”, in quanto infligge all'animale delle modalità di soppressione più lente e dolorose.

Chi scrive sul punto rileva che, mentre la legge n. 189/2004, che ha introdotto nel Codice Penale il “Titolo IX-bis”, aveva rubricato lo stesso “*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*”, la legge 82/2025 – che non distingue tra animali “da affezione”, fauna selvatica o animali “da reddito” - ha modificato tale rubrica in “*Dei delitti contro gli animali*”, così sancendo definitivamente il passaggio da una concezione antropocentrica ad una concezione biocentrica, chiarendo in modo inequivoco che gli animali sono ora “soggetti di diritto” in quanto esseri senzienti (per cui la disciplina giuridica tutela la salute e il benessere degli stessi) e non meri “oggetti” dello stesso.

Ciò importa che il concetto di “assenza di necessità”, così come quello di “crudeltà”, non debbono essere considerati dalla prospettiva dell'agente di reato, bensì di quello dell'animale, ossia del soggetto (o persona?) offeso dal reato, con conseguente esclusione della rilevanza delle personali credenze religiose dell'imputato.

Né può parlarsi di “necessità sociale”, in quanto la stessa – come visto – è già stata oggetto di considerazione da parte del legislatore nazionale nello stabilire i limiti e le deroghe in materia, proprio all'articolo 19-ter disp. coord. e trans. cod. pen., introdotto dall'articolo 3 della l. 20 luglio 2004, n. 189.

Si deve quindi concludere, a sommosso avviso di chi scrive, nel senso che la macellazione di un animale al di fuori di un macello autorizzato e senza previo stordimento costituisca sicuramente una forma di uccisione avvenuta “senza necessità”.

Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ritenuto²⁴ che la pratica di uccidere per dissanguamento dei montoni al di fuori di un “macello” autorizzato concretizzasse il delitto di cui all'articolo 544-bis cod. pen.

²³ Cass., Sez. 3, n. 9668 del 10/06/1999, Borriero, RV 214082 – 01.

²⁴ Cass. Sez. 3, n. 22294 del 06/02/2025, El Kaouad.



Essa, dopo avere debitamente premesso che la natura rituale (cioé legata al rispetto di determinate metodiche dettate dal credo religioso professato dal ricorrente) non è di per sé fattore idoneo a scriminare la condotta, ha in dettaglio affermato che il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma e di professarne il culto incontra il solo limite dei “riti contrari al buon costume”, dovendosi quest’ultimo intendere come riferito al più generale concetto di *boni mores* e di *honeste vivere* il quale risulta indubbiamente violato ogniqualvolta un determinato comportamento si pone in contrasto con un precetto penale.

Ciò posto, afferma che *“la deroga - prevista in ossequio alle esigenze connesse ad una ritualità religiosa - all’obbligo di procedere alla macellazione delle bestie commestibili previo loro stordimento, è legittimamente operante solo in quanto siffatta pratica avvenga all’interno di un ‘macello’ avente le caratteristiche normative per essere definito tale; ma non anche che la deroga alla necessità di procedere alla ordinaria macellazione all’interno di una delle strutture aventi le dette caratteristiche, resa possibile dal fatto che le operazioni abbiano quale loro finalità ‘l’uso domestico privato’, estenda i suoi effetti anche alle eventuali modalità rituali della macellazione in assenza del preventivo stordimento della bestia”*.

La pronuncia, che concerneva il caso dell’uccisione degli animali al di fuori di un macello autorizzato e non ha toccato la questione dell’assenza di previo stordimento, è tuttavia importante perché, per un verso, riconduce al concetto di “morale pubblica” la disciplina delle modalità di uccisione dell’animale (così avvicinandosi notevolmente al punto di vista della Corte EDU), e per altro verso, sembra presupporre che l’assenza di stordimento costituisca di per sé una forma di particolare afflizione dell’animale.

Resta da valutare l’incidenza della nuova aggravante introdotta dalla l. 82 del 2025, la quale prevede un aumento della pena laddove l’uccisione avvenga “adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale”, mentre la giurisprudenza della Cassazione aveva già ritenuto che la semplice uccisione, senza necessità o anche necessitata, *“con modalità gratuitamente più dolorose e invasive di quelle consentite”* consentirebbe già di inferire che il fatto sia commesso con crudeltà²⁵.

La citata sentenza Borgia del 2007, in particolare, nel premettere che il reato di cui all’art. 727 cod. pen., nella formulazione introdotta con la L. 22 novembre 1993, n. 473 (che costituisce l’antecedente normativo dei due reati introdotti successivamente con l. 20 luglio 2004, n. 189) sembrava già introdurre nell’ordinamento la tutela dell’animale inteso come essere vivente, in

²⁵ Cass. Sez. 3, n. 29816 del 27/10/2020, cit.



quanto prendeva in considerazione la sofferenza degli animali in relazione alla loro natura e alle loro caratteristiche, anche etologiche, aveva aggiunto che la norma incriminatrice è “*volta a proibire comportamenti arrecanti sofferenze e tormenti agli animali, nel rispetto del principio di evitare all’animale, anche quando questo debba essere sacrificato per un ragionevole motivo, inutili crudeltà ed ingiustificate sofferenze*”.

Chi scrive ritiene quindi che l’aggravante introdotta non valga a rendere inoffensive le condotte di soppressione, quali quelle in parola, ove non accompagnate da “sevizie”.

Sul punto va rammentato che, secondo una risalente ma mai superata giurisprudenza²⁶, i concetti di “sevizie” e “crudeltà” - entrambi idonei ad integrare la circostanza aggravante comune prevista dall’art 61 n 4 del codice penale - vanno tenuti distinti, nel senso che le prime consistono nelle sofferenze e nei patimenti inflitti alla vittima, mentre la seconda si sostanzia in quelle manifestazioni che, non sempre attuate come strumento di esecuzione del reato, denotano l’ansia dell’agente di appagare il proprio impulso diretto ad arrecare dolore e possono estrinsecarsi anche nei confronti di persona diversa dalla vittima.

Pertanto, se l’elemento costitutivo del reato è rappresentato dall’uccisione “per crudeltà o senza necessità” e l’aggravante è costituita dall’ “adoperare sevizie” o dal “prolungare volutamente le sofferenze dell’animale”, si deve concludere che l’uccisione punibile di animali, in caso di macellazione senza previo stordimento, sussiste in quanto compiuta “senza necessità”; essa poi risulterà aggravata ove, nelle concrete modalità, consista nell’adoperare sevizie o prolungare l’agonia dell’animale (come, a titolo meramente esemplificativo, quando il fatto è compiuto utilizzando strumenti inadeguati o da soggetto non in possesso della necessaria abilità).

7. Rapporti con altre figure di reato

Resta da valutare il rapporto tra la fattispecie in esame e quella prevista dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 6 novembre 2007, n. 193, che sanziona la condotta di chi “*effettua attività di macellazione di animali ... [omissis] ... in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato*”.

Secondo la giurisprudenza di legittimità²⁷, infatti, la macellazione di prodotti di origine animale in luoghi diversi dagli stabilimenti o locali a tal fine riconosciuti, ai sensi del Regolamento

²⁶ Cass. Sez. 1, n. 5015 del 21/02/1979, Tredici, RV 142116 – 01.

²⁷ Cass. Sez. 3, n. 9151 del 19/11/2020 (dep. 2021), Mariano, RV 281325 - 01; Cass. Sez. 3, n. 32903 del 05/03/2013, Orloff, RV 257259 – 01.



CE n. 853/2004, integra il reato previsto dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 6 novembre 2007, n. 193 (che sanziona la condotta di chi effettua “*attività di macellazione di animali ... [omissis] ... in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato*”).

Si pone quindi il problema di verificare se la macellazione rituale eseguita al di fuori di un macello autorizzato possa concretizzare l'ipotesi di cui all'articolo 544-*bis* cod. pen. (come riconosciuto dalla sentenza El Kaouad) ovvero quella prevista dalla contravvenzione.

Chi scrive ritiene che tra il delitto di cui all'articolo 544-*bis* e la norma speciale testé invocata non possa ritenersi sussistente una ipotesi di concorso apparente, posta la differenza di bene giuridico tutelato: la salute pubblica e l'igiene, da un lato; il benessere animale, dall'altro; fermo restando in ogni caso che, in base al principio di specialità, dovrebbe eventualmente affermarsi la sola applicazione della norma codicistica, peraltro sanzionata ben più gravemente.

8. La responsabilità degli enti

L'articolo 8 della l. 82 del 2025 ha introdotto al d. lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*undevicies*, comminando a carico dell'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqüies* e 638 cod. pen.), nonché, al comma 2, la sanzione interdittiva.

Ai presenti fini, basti rammentare che, in riferimento a stabilimenti autorizzati ad effettuare la macellazione con metodi sanciti dall'orientamento religioso, tale previsione normativa imporrà di effettuare delle procedure di valutazione del rischio (*risk assessment*), di implementazione della c.d. “*policy aziendale*” e di aggiornamento dei modelli di organizzazione e gestione di cui al d. lgs. 231/2001 (ad esempio confermando il divieto di macellazione senza previo stordimento), onde evitare di rischiare di incorrere in sanzioni in caso di commissione dei reati presupposti da parte dei propri dipendenti (in presenza di tutti i presupposti di legge, ovviamente).



BENE GIURIDICO E MODELLO DI TUTELA NEI REATI DI OMESSA BONIFICA

PROTECTED LEGAL INTEREST AND SAFEGUARD OPTION RELATED TO CRIMINAL OFFENCES IN DECONTAMINATION PROCEDURES

di Mattia COLOMBO

Abstract. Il contributo intende portare alcuni spunti nel dibattito intorno alla natura delle due fattispecie di omessa bonifica presenti nel nostro ordinamento (artt. 257 TUA e 452-terdecies c.p.). Dopo aver ricostruito le posizioni espresse in dottrina e giurisprudenza sul tema, l'articolo si sofferma sulla peculiarità dell'evento di "contaminazione del sito" all'interno del fatto tipico dei due reati con particolare riferimento al procedimento di analisi del rischio sito-specifica quale momento decisivo per la fissazione di valori di concentrazione di inquinanti definiti "accettabili", interrogandosi sul ruolo dello strumento penale nella gestione di rischi sanitari e ambientali.

Abstract. This contribution aims to bring some elements into the debate on the criminal offences related to decontamination procedures (articles 257 of d.lgs. 152/2006 and 452-terdecies of the Italian criminal code). After exposing doctrinal and judicial opinions on the matter, the article concentrates on the event of "site contamination" in both regulations in relationship with risk assessment procedure in which the acceptability of pollutant substances on the site is fixed, discussing the importance of criminal law in managing environmental and health risks.

Parole chiavi: Omessa bonifica, contaminazione, analisi del rischio.

Key words: Decontamination, contamination, risk-assessment.



SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Le fattispecie di “omessa bonifica” – 3. Il nuovo statuto della “contaminazione” – 4. I reati di omessa bonifica a presidio dell’attività amministrativa di gestione dei rischi – 5. Conclusione.

1. Premessa.

Una recente sentenza¹ del Tribunale di Siena, pronunciata su un caso di contaminazione da piombo e altri metalli in un terreno adibito a poligono di tiro, offre utili spunti di riflessione sulla questione, mai veramente risolta in dottrina, della natura delle due fattispecie di “omessa bonifica” vigenti nel nostro ordinamento e del rapporto che intercorre fra loro.

Secondo il giudice senese, che condanna l’imputato per il delitto di cui all’art. 452-terdecies c.p., il presupposto oggettivo dell’obbligo di bonifica scaturente dalla legge non è che l’accertamento, a seguito della caratterizzazione del sito e dell’analisi del rischio sito-specifica previste dall’art. 242, 7°co., TUA, del superamento delle CSR: solo da quel momento “*si configura l’obbligo di provvedere alla bonifica e tanto basta perché si configurino anche le condizioni perché l’obbligato possa rispondere del delitto di cui all’art. 452-terdecies*”. Così, si riconosce, “*perché vi sia una bonifica occorre che vi sia prima un inquinamento (che costituisce un fatto storico-naturalistico), che da tale inquinamento segua un procedimento amministrativo in cui la Pubblica Amministrazione determini – con un potere espressione di discrezionalità tecnica disciplinato dai criteri previsti dalla Parte IV - Titolo V Allegato 1 del Testo Unico Ambiente – la concentrazione soglia di rischio (CSR) specifica per quel sito, ossia la misura di contaminazione oltrepassata la quale il sito non solo è potenzialmente contaminato ma è contaminato e provoca addirittura un rischio sanitario*”². Di questo accertamento, compiuto a cura del proponente e rimesso alla valutazione dell’autorità amministrativa precedente, il giudice non può dunque che “prendere atto”. Ne consegue che, sebbene la fattispecie delittuosa punisca chi non provveda alla bonifica, essendovi obbligato in forza non soltanto di una previsione di legge, ma anche di un ordine emanato da un’autorità amministrativa o da un giudice, questi provvedimenti si presentano quali statuizioni meramente “ricognitive” di un obbligo sorto *ope legis* in precedenza, una volta accertato il superamento delle CSR nell’ambito del procedimento amministrativo ex artt. 242 ss. TUA³.

¹ Trib. Siena, n. 197 del 29 aprile 2024 – est. Cerretelli, in *lexambiente.it*, 8.10.2024.

² Trib. Siena, cit., § 34.

³ Trib. Siena, *ibidem*.



Sul rapporto tra la fattispecie delittuosa e quella contravvenzionale di cui all'art. 257 TUA, il tribunale afferma che quest'ultimo reato, stante la clausola di sussidiarietà inserita in apertura del disposto normativo, troverebbe applicazione solo in quei casi dove l'obbligo di legge è stato disatteso senza dolo da parte del responsabile, oppure quando vi siano "difformità" tra il progetto di bonifica approvato e gli interventi eseguiti. Infatti, anche la contravvenzione punirebbe chi non provvede alla bonifica solo una volta approvato un piano degli interventi, cosa che presuppone ugualmente la caratterizzazione del sito e la fissazione dei valori CSR. Così, mentre l'art. 257 TUA incrimina, indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, condotte di inadempimento rispetto a fasi procedurali specifiche (oltre all'omessa esecuzione del progetto di bonifica approvato, anche l'omessa comunicazione dell'avvenuta contaminazione – come prevede la disposizione nel suo secondo periodo), l'art. 452-*terdecies* c.p. sanziona l'inerzia dolosa del responsabile a fronte di un qualsiasi obbligo di "bonifica", "ripristino" o "recupero" di un sito, posto fuori dalla legge, da un ordine del giudice o da un provvedimento amministrativo⁴.

La decisione è di estremo interesse perché solleva il problema della fonte dell'obbligo penalmente sanzionato dall'art. 452-*terdecies* e del ruolo della corretta effettuazione degli interventi di bonifica nella fattispecie di cui all'art. 257 TUA, conducendo l'interprete a interrogarsi sulla natura del "superamento delle CSR". Riducendo infatti entrambe le fattispecie ad un modello "ingiunzionale" di tutela, la sentenza lascia aperte le questioni sulla compatibilità del medesimo con i principi di offensività e di *ultima ratio* che caratterizzano il nostro sistema penale. A partire da tale considerazione, questo contributo si vuole soffermare su quanto entrambe le figure di reato hanno in comune: ossia il fatto di essere frutto di una scelta incriminatrice incentrata non già sul danno alle matrici ambientali inficiate dall'eventuale contaminazione, né tantomeno, come si dirà, sul pericolo concreto che questa può costituire per l'ambiente o la salute pubblica, ma piuttosto sulla gestione dei rischi derivanti dalla presenza nei terreni e nella falda di sostanze potenzialmente nocive. Si procederà dunque a ricostruire il contenuto delle due fattispecie e la questione del loro rapporto, per poi concentrarsi sulla natura di gestione del rischio propria del procedimento amministrativo di bonifica. Si tenterà, infine, di delineare in modo più netto la scelta legislativa di tutela del bene giuridico protetto in entrambi i reati e di proporre una soluzione coerente con questo contesto per risolvere i casi di sovrapposizione dell'ambito applicativo delle due figure.

2. Le fattispecie di "omessa bonifica".

⁴ Trib. di Siena, cit., § 35.



2.1. La contravvenzione di cui all'art. 257 TUA.

Nel 1997 il c.d. “decreto Ronchi” (d.lgs. 22/1997) introdusse per la prima volta nel già composito sistema normativo ambientale il procedimento amministrativo di “bonifica dei siti” a carico del privato responsabile della contaminazione. L'innovazione⁵ fu di primaria rilevanza in quanto prima d'allora il “ripristino dello stato dei luoghi” a carico del responsabile di contaminazioni poteva essere disposto soltanto mediante la procedura di accertamento del danno ambientale introdotta con la l. n. 349/1986 (istitutiva del Ministero dell'Ambiente), ai sensi dell'art. 18.

L'art. 17 del d.lgs. 22/1997, integrato dal d.m. 471/1999, prevedeva che il procedimento, in modo non dissimile dall'odierno art. 242 TUA, prendesse avvio dall'iniziativa del responsabile della contaminazione che, avvedutosi del superamento dei limiti normativamente definiti - mediante apposito decreto ministeriale - di accettabilità dei livelli di contaminazione del suolo, nel termine di 30 giorni doveva sottoporre all'amministrazione procedente un progetto di bonifica. Ancora, i livelli di concentrazione di agenti inquinanti al superamento dei quali si originavano gli obblighi di intervento in capo al responsabile coincidevano con gli obiettivi degli interventi di bonifica. Questi valori, a differenza del sistema attuale, dove i limiti di accettabilità entro cui il responsabile dell'inquinamento deve riportare la concentrazione delle sostanze all'interno del sito sono determinati nell'ambito del procedimento, erano prefissati dal decreto (ai sensi dell'art. 17, 1°co., lett. a) che, individuando soglie di concentrazione degli inquinanti ispirate ad una logica fortemente precauzionale, puntava a rimuovere qualsiasi tipo di rischio⁶. Dunque, la qualifica di un sito come “inquinato” prescindeva completamente da una valutazione del rischio incentrata sullo stato del sito⁷. Altra sostanziale differenza rispetto all'odierno regime era la possibilità che il procedimento

⁵ Sull'utilizzo del termine “bonifica” nella legislazione precedente, e sugli istituti di ripristino già presenti nella disciplina dei rifiuti precedente al TUA, v. GRASSI, *La bonifica dei siti contaminati*, in FERRARA-SANDULLI, *Trattato di diritto dell'ambiente*, Padova, 2014, t. 2, p. 688, nt. 3.

⁶ GRASSI, *La bonifica dei siti contaminati*, cit., p. 689, nt. 5. Cfr. anche definizione di “sito contaminato” fornita dal d.m. 471/1999: ai sensi dell'art. 2, 1°co., lett. b), “è inquinato il sito nel quale anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo, o nelle acque sotterranee o superficiali, risulta superiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente regolamento”

⁷ Così, tra i primi commentatori, GIAMPIETRO, *Via alle bonifiche con il nuovo regolamento n. 471/1999*, in *Amb&Svil*, n. 2/2000, p. 105, che salutava con favore questa innovazione. Altri autori rilevano invece criticamente come il decreto sceglie di non modulare il rigore dei valori tabellari nemmeno in relazione alle diverse configurazioni delle matrici ambientali: manca una distinzione tra suolo e sottosuolo, né si tiene conto delle eventuali differenze di composizione fra i terreni (così VIDETTA, *“Sito inquinato” e “pericolo concreto ed attuale” di inquinamento*, in VIPIANA, *La bonifica dei siti inquinati: aspetti problematici*, Padova, 2001, p. 84; TATANO, *L'applicabilità tecnica del regolamento n. 471/1999*, in *Ambiente*, 2001, p. 349).



prendesse avvio anche a fronte del “pericolo concreto ed attuale” del superamento dei valori di accettabilità stabiliti a livello generale (2°co.). L’ambiguità della funzione dei valori-soglia è, in questa prima disciplina della bonifica, duplice: da un lato a quelli stabiliti in via generale e astratta era attribuita di fatto una funzione soltanto orientativa, posto che anche a fronte di un “pericolo” di superamento rilevato nel caso concreto il procedimento poteva prendere avvio⁸; dall’altro, i medesimi valori coincidevano con gli obiettivi di bonifica, completamente sottratti al controllo dei soggetti intervenuti nel procedimento amministrativo⁹. In particolare, all’autorità procedente non si attribuiva di fatto alcuna discrezionalità nell’individuare, avuto riguardo alle concrete caratteristiche e all’utilizzo del sito, i limiti di accettabilità delle concentrazioni di inquinanti, ma era invece rimesso alla sua esclusiva cognizione di valutare la presenza di una situazione di “pericolo attuale e concreto” del superamento delle soglie di accettabilità, di cui al citato art. 17, 2°co. Con riguardo a quest’ultima disposizione, la dottrina più attenta ha osservato che essa individuava, piuttosto che “*la possibilità di una situazione di pericolo*”, un’incertezza sul fatto che la concentrazione di determinate sostanze costituisca un pericolo “*per la salute pubblica e per l’ambiente*”¹⁰, una condizione di “*possibile futura degenerazione di uno stato che, pur attualmente critico, non costituisce ancora vero e proprio inquinamento*”¹¹.

Ad una simile struttura non poteva che corrispondere, sul versante della tutela penale, uno slittamento dell’ambito del penalmente rilevante nel campo del pericolo presunto. L’art. 51-bis (introdotto dal successivo d.l. 389/1997, convertito con l. n. 426/1998) puniva “chiunque cagiona l’inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, previsto dall’articolo 17, comma 2, (...) se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all’articolo 17”: questo “inquinamento” altro non era che il superamento dei limiti tabellari individuati dal decreto

⁸ Era dunque fatto salvo il potere della pubblica amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica di individuare limiti diversi purché ancora maggiormente cautelativi, ravvisando cioè la necessità di bonifica laddove sussistesse il “pericolo” di un superamento dei limiti tabellari contenuti nel d.m. 471: cfr. VIDETTA, “*Sito inquinato*”, cit., p. 89, che evidenzia come la disciplina considerasse, da parte dell’amministrazione procedente “*equivalenti un accertamento tecnico (quello di effettivo superamento dei limiti) ed una valutazione discrezionale tecnica (la valutazione circa la pericolosità della situazione in atto)*”.

⁹ L’art. 5 del d.m. 471/1999 prevedeva tuttavia che, a fronte di un’impossibilità documentata di raggiungere i limiti prestabiliti a livello generale, l’autorità procedente potesse approvare un piano anche in presenza di obiettivi meno ambiziosi, ma comunque idonei a garantire “la tutela ambientale e sanitaria”, purché gli interventi da eseguire rispecchiassero “secondo i principi della normativa comunitaria” lo stato delle “migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili”.

¹⁰ Questa descrizione attiene piuttosto al diverso concetto di “sito potenzialmente inquinato” di cui all’art. 2, lett. c), d.m. 471/1999 (v. GIAMPIETRO, *Bonifica dei siti contaminati. Irretroattività di un regime frammentario e scoordinato*, in GIAMPIETRO, *La bonifica dei siti contaminati. I nodi interpretativi giuridici e tecnici*, Milano, 2001, p. 84).

¹¹ Così VIDETTA, “*Sito inquinato*”, cit., p. 88.



ministeriale¹². Sebbene tra i primi commentatori non mancasse chi considerasse la fattispecie come reato di evento e di danno, in relazione alle matrici ambientali compromesse dalla contaminazione¹³, la giurisprudenza non tardò in un primo momento a classificarla come reato omissivo di pericolo presunto, in considerazione dell'interesse pubblico alla riparazione del danno ambientale che “*permea di sé il precetto e diviene esso stesso bene giuridico protetto*”¹⁴. Successivamente prevalse la tesi secondo cui si trattava di reato d'evento a forma libera¹⁵, la cui punibilità sottostava ad una condizione negativa: che il responsabile non avesse proceduto alla bonifica¹⁶, ma anche questa ricostruzione non fa che confermare la natura della fattispecie come reato di pericolo presunto piuttosto che di danno poiché il disvalore resta imperniato sull'aver causato il superamento di limiti tabellari individuati in via generale.

Le modifiche introdotte con il Testo Unico ambientale (artt. 242 ss.) hanno portato ad un sensibile affinamento della procedura (sulla quale, v. *infra* § 3), strutturando, come noto, l'accertamento su due livelli¹⁷: il primo, il superamento delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione), indicate in via generale dall'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del TUA, il secondo, il superamento delle CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio), individuate invece caso per caso. Solo il superamento di quest'ultima soglia consente di qualificare il sito come “contaminato” (art. 240, lett. d, TUA), dando origine all'obbligo di legge di eseguire gli interventi di bonifica.

Sul versante della tutela penale, l'art. 257, 1°co., TUA, inizialmente l'unico presidio per il corretto svolgimento del procedimento di bonifica, prevede due distinte fattispecie: nella seconda parte della disposizione è sanzionata la condotta di chi omette di effettuare la comunicazione di evento contaminante di cui all'art. 242, 1°co., TUA, mentre nella prima parte si punisce chi ha cagionato un inquinamento mediante il superamento delle soglie CSR “se non provvede alla

¹² Si v. la definizione di sito inquinato contenuta nel d.m. 471/99 e riportata *supra*, nt. 11.

¹³ Così ad esempio GIAMPIETRO, *Bonifica dei siti inquinati: dal Ronchi al Ronchi-bis*, in *Amb&Svil*, n. 1/1998, 67; SEVERINO DI BENEDETTO, *I profili penali connessi alla bonifica dei siti contaminati*, in *Amb&Svil*, n. 5/2000, 417; PANAGIA, *Il reato di inquinamento dei siti industriali*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, n. 4/1999, 1083 ss.

¹⁴ Cass. sez. 3, n. 1783 del 24.4.2000. In dottrina, v. anche BRUNELLI, *Profili penali nella bonifica dei siti inquinati*, in VIPIANA, cit., pp. 238 ss.; ANILE, *Bonifica dei siti contaminati*, in *Amb&Svil*, n. 2/1999, p. 119; PATRONO, *I reati in materia di ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, n.3/2000, p. 682; RUSSO, *Bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati*, in *Riv. giur. amb.*, n. 3-4/1998, p. 451, che distingue l'omissione a fronte del superamento dei valori tabellari da quella in presenza di un mero “pericolo” di inquinamento di cui all'art. 17, 2°co., d.lgs. 22/1997: in quest'ultimo caso ci si troverebbe di fronte ad una fattispecie di pericolo concreto, poiché il giudice sarebbe chiamato a valutare l'effettiva possibilità del superamento dei limiti.

¹⁵ v. BRUNELLI, cit., p. 236, il quale fa leva sulla lettera della disposizione incriminatrice, in questo immutata anche nell'attuale formulazione dell'art. 257 TUA, che descrive la condotta mediante il caratteristico verbo “cagionare”.

¹⁶ Cass. sez. 3, n. 26479 del 14.3.2007, Magni; Cass. sez. 3, n. 9794 del 29.11.2006, Montigiani.

¹⁷ Nel dettaglio, v. BRUNO-BENOZZO, *Trattato di diritto dell'ambiente*, Milano, 2025, pp. 533 ss.; GRASSI, *La bonifica dei siti contaminati*, cit., pp. 692 ss.



bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti". Quest'ultima fattispecie, in particolare, sembra ricalcare il contenuto di quella previgente, di cui all'art. 51-bis, d.lgs. 22/1997, ma, a ben vedere, se ne distingue in relazione al diverso modo di considerare il disvalore del fatto alla luce della sottostante disciplina amministrativa. Nell'attuale sistema non si può parlare di contaminazione rilevante ai fini della bonifica se non è dimostrato il superamento delle CSR¹⁸, le quali possono essere calcolate solo nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 (previo, cioè, accertamento del superamento delle CSC, caratterizzazione del sito, analisi del rischio sito-specifica). Così, si può parlare, rispetto alla fattispecie di "omessa bonifica" cui all'art. 257, 1° co., di un vero e proprio reato di evento¹⁹.

La questione intorno alla natura dell'avvenuta bonifica rispetto a tale evento di contaminazione ha più volte impegnato la giurisprudenza, la quale si attesta principalmente sulla posizione per cui la mancata attivazione dell'agente in tal senso soddisferebbe una condizione di

¹⁸ V. sul tema VERGINE, *Continuità del tipo di illecito o discontinuità tra il reato di cui all'art. 51-bis, comma 1, d.lgs. 22/1997 e quello di cui all'art. 257, comma 1, d.lgs. 152/2006?*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, n. 4/2007, 870 ss, nt. a Cass. sez. 3, n. 26479 del 14.3.2007, Magni. In giurisprudenza, Cass. sez. 3, n. 9794 del 29.11.2006, Montigiani, che evidenzia come "l'inquinamento che perfeziona il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257 è più grave dell'inquinamento che perfezionava il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 bis". Secondo la giurisprudenza è necessaria "la verifica dell'evento inquinamento richiesto come elemento essenziale della figura criminosa in oggetto, posto che per superamento delle concentrazioni soglia di rischio, cui il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 257 subordina la punibilità delle condotte in esso previste, si intende il travalicamento di livelli di pericolo ben superiori ai previgenti parametri di concentrazione soglia di contaminazione" (così Cass. sez. 3, n. 17817 del 17.1.2012; Cass. sez. 3, n. 25718 del 16.5.2014; Cass. sez. 4, n. 29627 del 19.7.2016).

¹⁹ V. RUGA RIVA, *L'omessa bonifica nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, un caso di analogia in malam partem?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1/2012, p. 405, dove nota come "la nuova formulazione della fattispecie con l'innovativo riferimento al superamento delle CSR, e cioè a ipotesi di inquinamento qualificato e costruito su parametri ad situs anziché su presunzioni tabellari sembra, oggi più di ieri, spostare il baricentro del disvalore sull'evento di inquinamento, piuttosto che sull'omessa bonifica". Sul fatto che trattasi di reato d'evento, non pare oggi esservi discordia tra i principali commentatori: v. MICHELETTI, *sub art. 257*, in GIUNTA, *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, 2007, pp. 347 ss., che infatti lo qualifica come "antropoflesso", perché parametrato all'effettiva nocività delle sostanze per la salute umana, nonché "specifico" e "negoziato", perché prevede in prima istanza l'intervento del responsabile dell'inquinamento nella rilevazione di tale situazione di contaminazione (v. p. 354); FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2022, p. 932; IAGNEMMA, *La contravvenzione di omessa bonifica*, in CORNACCHIA-PISANI, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, 2018, p. 579; RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2024, p. 242. Ritiene invece che si tratti di reato omissivo di mera condotta RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, Piacenza, 2021, pp. 324 ss.



punibilità posta dalla norma²⁰. In dottrina prevale la medesima opinione²¹, a fronte di chi sostiene²² che l'esecuzione degli interventi secondo il progetto approvato debba essere inquadrata nel *genus* delle cause di non punibilità sopravvenuta, analogamente alla clausola prevista dal successivo 4° co., il quale dispone, nella sua formulazione attuale che “l'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”²³. La risoluzione del dilemma è di immediata rilevanza per l'applicazione della norma, poiché i sostenitori dell'opinione maggioritaria sono concordi nel definire l'avvenuta bonifica come “condizione di punibilità intrinseca”, in quanto tale parte del fatto tipico²⁴. Così, a seconda che l'effettuazione della bonifica sia considerata come elemento interno o esterno al fatto tipico, cambiano i riferimenti per determinare i momenti iniziale e finale della consumazione del reato²⁵.

²⁰ A partire dalle già citate Cass. sez. 3, n. 9794 del 29.11.2006, Montigiani; Cass. sez. 3, n. 26479 del 14.3.2007, Magni; conf. Cass. sez. 3, n. 9492 del 29.1.2009, Capucciati. In isolati provvedimenti si opta invece per la soluzione opposta: v. Cass. sez. 1, n. 29855 del 2006, secondo cui “la (...) punibilità può essere fatta venire meno (...) attraverso la condotta riparatoria”, commentata criticamente da VERGINE, *Continuità del tipo illecito*, cit.; conf. Cass. sez. 3, n. 17813 del 15.11.2018, con nota di POMES, *Omessa bonifica dei siti inquinati ex articolo 257 TU ambientale e predisposizione del progetto di bonifica: la Cassazione torna sul tema*, in questa Rivista, n. 3/2019, pp. 113 ss.

²¹ A favore della bonifica come condizione di punibilità v. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pp. 932 ss.; IAGNEMMA, *La contravvenzione di omessa bonifica*, in CORNACCHIA-PISANI, cit., p. 580. V. altresì i commenti adesivi alle citate sentenze che hanno inaugurato l'orientamento in parola: PAONE, *Il reato di omessa bonifica secondo i recenti orientamenti della Cassazione (sentenza “Montigiani”)*, in *Amb&Svil*, n. 2/2008, pp. 118-127; MELZI D'ERIL, *Decisioni della S.C. (quasi) completamente condivisibili in tema di omessa bonifica (sentenza “Montigiani” e “Magni”)*, *ibidem*, pp. 127-130; VERGINE, *Il reato di omessa bonifica: due decisioni che interrompono il silenzio*, in *Amb&Svil*, n. 11/2009, pp. 981-987.

²² RUGA RIVA, *L'omessa bonifica nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, cit.; DI LANDRO, *Bonifiche: il labirinto dove le responsabilità penali si “perdono”*, in *penalecontemporaneo.it*, 28.2.2014.

²³ Il testo normativo è stato così modificato dalla l. n. 68/2015. In precedenza la “condizione di non punibilità” (*rectius*: causa di non punibilità) era valida “per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento”.

²⁴ Cass. 26479/07, Magni, cit., parla di clausole che “mascherano” “veri e propri elementi costitutivi del reato”. Di conseguenza, anche il fatto della mancata bonifica risulta coperta dal principio di colpevolezza, dovendo quindi tale omissione essere rimproverata all'agente quantomeno a titolo di colpa (v. anche FIMIANI, cit., p. 934). La categoria delle condizioni intrinseche di punibilità è stata autorevolmente messa in dubbio: si v. specialmente ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, 2004, sub art. 44; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2011, pp. 801 ss., per cui gli unici fattori che possono condizionare la punibilità di fatti già di per sé pienamente sussumibili in una fattispecie di reato sono quelli estranei al comportamento e alle scelte dell'agente.

²⁵ In particolare, considerando come propria del fatto tipico la mancata esecuzione delle bonifiche, l'antigiuridicità della condotta del responsabile dell'inquinamento che, a fronte di un progetto approvato, non provvede a darvi attuazione, non viene meno neanche con l'esercizio dell'azione penale o con il sequestro del sito, cosicché il termine di prescrizione non inizierà a decorrere prima della sentenza di primo grado (v., da ultimo, Cass. sez. 3, n. 46549 del 3.10.2024). Se invece l'ultimo elemento della fattispecie ad essere integrato è l'evento contaminazione, la prescrizione dovrà essere computata a partire dal momento in cui tale contaminazione sia cessata (sul punto, v. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 247, in part. nt. 21).



Tra i molti i dubbi rilevati dalla dottrina più attenta²⁶, deve essere qui ribadito l'inspiegabile vuoto di tutela, che consegue inevitabilmente all'adesione all'opinione maggioritaria, per il fatto di chi mostri la propria inerzia nelle fasi procedurali precedenti l'approvazione del progetto di bonifica, quando comunque il superamento delle CSR venga accertato in seguito. In questi casi, infatti, stando a chi qualifica l'esecuzione degli interventi come condizione obiettiva di punibilità, laddove il procedimento ex art. 242 TUA non si sia positivamente concluso con l'adozione di tale atto, la fattispecie ex art. 257 non potrebbe dirsi integrata²⁷. All'opposto, se l'evento di contaminazione, così come definito dalla norma, rimane l'unico elemento del fatto tipico e l'esecuzione delle attività di bonifica secondo le prescrizioni dell'autorità ha rilevanza solo in ottica premiale, allora è irrilevante a quale stadio del procedimento la volontà riparatoria del responsabile dell'inquinamento sia venuta meno, o addirittura se il procedimento sia iniziato²⁸, poiché indipendentemente da tutto ciò, il fatto è integrato, e l'effettuazione degli interventi prescritti ne fa venir meno semplicemente la punibilità²⁹. Per queste ragioni, si ritiene qui maggiormente condivisibile l'opinione di chi rinviene nell'effettuazione degli interventi di bonifica una causa di non punibilità sopravvenuta.

²⁶ Ci si richiama nuovamente a RUGA RIVA, *L'omessa bonifica nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, cit., pp. 402 ss.; DI LANDRO, *Bonifiche*, cit., pp. 20 ss.

²⁷ In questo senso MELZI D'ERIL, *Decisioni della S.C.*, cit., p.130; VERGINE, *Il reato di omessa bonifica: inquietanti segnali dalla Cassazione*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, n. 3/2010, p. 650; PANELLA, *Una discutibile... "caratterizzazione" del reato di omessa bonifica*, in *Amb&Svil*, n. 4/2011, p. 345; INGRASSIA, *Il tortuoso percorso della giurisprudenza di legittimità sull'omessa bonifica: dal silenzio inevitabile della norma penale simbolica al canto delle sirene della giustizia tutta intera*, in *Riv. giur. amb.*, n. 2/2011, pp. 280 ss.; IAGNEMMA, *La contravvenzione di omessa bonifica*, in CORNACCHIA-PISANI, cit., p. 583; FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 942. In giurisprudenza, v. Cass. sez. 3, n. 22006 del 13.4.2010; e le citate Cass. sez. 3, n. 17817 del 17.1.2012; Cass. sez. 3, n. 25718 del 16.5.2014.

²⁸ V. Cass. sez. 3, n. 35774 del 6.10.2010, Morgante (con commento critico di VERGINE, *Il reato di omessa bonifica*, cit.; PANELLA, *Una discutibile... "caratterizzazione"*, cit.; INGRASSIA, *Il tortuoso percorso*, cit.; e adesivo di RUGA RIVA, *L'omessa bonifica nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, cit.) secondo cui va sanzionata la condotta di chi "impedisce la stessa formazione del progetto di bonifica, e quindi la sua realizzazione, attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione, necessario per predisporre il progetto di bonifica" poiché "sarebbe manifestamente irrazionale una disciplina che prevedesse la punizione di un soggetto che dà esecuzione al piano di caratterizzazione ma poi omette di eseguire il conseguente progetto di bonifica ed invece esonerasse da pena il soggetto che addirittura omette anche di adempiere al piano di caratterizzazione così ostacolando ed impedendo la stessa formazione del progetto di bonifica".

²⁹ Duplice, di conseguenza, il ruolo da attribuire al richiamo alla "bonifica" da parte del disposto: "da una parte (...) assume il valore di rinvio sintetico, mediante elementi normativi extrapenalici, alla più complessa e ampia procedura scaturente dall'avvenuto accertamento del superamento di taluna delle "concentrazioni soglia di rischio"; dall'altra, l'indicazione della sua conformità al progetto approvato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 242 e ss. (...) specifica le caratteristiche che devono rinvenirsi per ritenere l'attività di bonifica idonea ad escludere la punibilità del reato: non basta una qualsivoglia bonifica bensì quella conforme al progetto operativo emergente dalla procedura di cui all'art. 242, e ss. del T.U.A." (così Cass. 17813/18, cit.).



2.2. Il delitto di “omessa bonifica” e il rapporto con la contravvenzione.

Passando quindi al delitto di cui all'art. 452-*terdecies* c.p., introdotto contestualmente agli altri “ecodelitti” che compongono il titolo VI-bis del codice penale con l. n. 68/2015, risulta a prima vista un'impostazione ben diversa da quella che si coglie dalla disposizione dell'art. 257 TUA. La fattispecie, che punisce “chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice, ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi”, è costruita secondo il tipico modello ingiunzionale dei reati omissivi propri e di mera condotta, essendo integrata non già al verificarsi di un evento di inquinamento, bensì alla mera violazione di un obbligo di bonifica, ripristino o recupero dello stato dei luoghi³⁰. Il delitto di cui all'art. 452-*terdecies* c.p. si applica ad una gamma più ampia di casi rispetto alla contravvenzione prevista nell'art. 257 TUA, sia in relazione alla fonte dell'obbligo - che può individuarsi, oltre che in puntuali disposizioni di legge, anche in un ordine del giudice³¹ o di un'autorità amministrativa³² (sul tema, v. *infra*, § 4.1) - sia al contenuto dello stesso, che, oltre alla bonifica (da intendersi come l'esito del procedimento disciplinato dagli artt. 239 ss. TUA), comprende anche il ripristino o il recupero dello stato dei luoghi³³. Per lo scopo di questo contributo è opportuno restringere l'analisi a condotte che risultino in contrasto con obblighi di bonifica, lasciando sullo sfondo le altre violazioni. Resta, altresì, al di fuori del campo d'indagine di questo lavoro la questione della posizione di altri soggetti, diversi dal privato inquinatore, ma obbligati a vario titolo a procedere agli interventi di bonifica per il caso della sua inerzia³⁴.

³⁰ Tra i primi commentatori, v. DI LELLA-SASSI, *La disciplina penale dell'omessa bonifica dopo la legge n.68 del 2015 tra spinte repressive e qualche distrazione*, in *Riv. giur. amb.*, n. 3/2015, p. 352, 353, che accostano la nuova fattispecie a quella di omessa bonifica di cui all'art. 51-bis del “decreto Ronchi”; AMENDOLA, *Il nuovo delitto di omessa bonifica: primi appunti*, in *lexambiente.it*, 30.10.2015; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n.68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, n. 2/2015, p. 214; RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015, p. 45.

³¹ Come quello emanato in caso di condanna per uno dei delitti presenti nel nuovo titolo VI-bis del codice ex art. 452-*duodecies*.

³² Farebbe parte di questa tipologia, secondo alcuni, la diffida provinciale ad intraprendere il procedimento di bonifica emessa contro il soggetto individuato come responsabile di contaminazione ex art. 244 (v. IAGNEMMA, *Il delitto di omessa bonifica*, in CORNACCHIA-PISANI, cit., p. 307).

³³ Mentre il ripristino è oggetto di ben due disposizioni definitorie nel codice dell'ambiente (una nell'art. 240, nella parte Quarta, l'altra nell'art. 302, nella parte Sesta), il recupero non ha una definizione normativa. Sul punto, si v. DI LANDRO, *Il delitto di omessa bonifica-ripristino (art. 452-terdecies c.p.)*, in RUGA RIVA, *La legge sugli ecoreati due anni dopo*, Torino, 2017, pp. 53 ss.; ID., *Gli obblighi di bonifica e ripristino ambientale, i soggetti, le responsabilità omissive*, in questa *Rivista*, n. 4/2022, in part. pp. 25-28; PRATI, *Il reato di omessa bonifica ex art. 452-terdecies: una norma problematica di dubbia giustizia sostanziale*, in *Amb&Svil*, 2017, p. 23.

³⁴ Sull'esclusione di altri operatori (uno fra tutti, il proprietario incolpevole del sito) dal novero dei soggetti attivi del reato in questione si v. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 310; diffusamente DI LANDRO, *Gli obblighi di bonifica e ripristino ambientale*, cit., pp. 40 ss. Sulla rilevanza penale degli obblighi di chi riveste incarichi nelle autorità individuate dall'art. 250 TUA, si v. PRATI, *Il reato di omessa bonifica ex art. 452-terdecies*, cit., p. 26; DI



Uno dei problemi fondamentali che si devono all'introduzione del nuovo delitto riguarda il rapporto tra le due fattispecie nell'ambito di una violazione di un obbligo di bonifica posto dalla legge. Si tratta di una questione di rilevanza pratica, posto che, se si conclude che i fatti sussumibili nel tipo dell'art. 257 TUA possono essere sempre ascrivibili anche alla condotta di omessa bonifica rilevante ex art. 452-terdecies c.p., la fattispecie contravvenzionale, stante la clausola di sussidiarietà in essa contenuta, non avrà applicazione al di fuori dei casi in cui la mancata bonifica sia da imputare a negligenza dell'agente; in presenza di un'omissione dolosa³⁵ dovrà invece sempre essere contestata la fattispecie delittuosa.

Una prima soluzione tenta di offrirla l'Ufficio del Massimario della Suprema Corte, affermando che la contravvenzione continui ad operare *“solo nelle ipotesi di un superamento delle soglie di rischio che non abbia raggiunto (quanto meno) gli estremi dell'inquinamento, ossia che non abbia cagionato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dei beni (acque, aria, etc.) elencati indicati dall'art. 452-bis”*; ne consegue che, in caso di superamento delle soglie di CSR, la nuova e più grave figura delittuosa di omessa bonifica opererebbe solo allorché la contaminazione abbia raggiunto una gravità tale da integrare un evento di inquinamento ambientale di cui al nuovo 452-bis c.p.³⁶. Questa opinione, per quanto autorevolmente espressa e non priva di successive adesioni in dottrina³⁷, non può essere accolta. In primo luogo, si è osservato che configurerebbe il più grave delitto di omessa bonifica tanto la semplice violazione di obblighi di recupero o ripristino (la cui potenzialità lesiva prescinde da una valutazione in concreto del rischio, ossia dalla fissazione delle CSR) quanto una violazione di ben maggiore serietà, tale da configurare il fatto di inquinamento: il sistema sarebbe così viziato da un evidente profilo di irrazionalità, posto che il fatto più lieve e quello più grave si troverebbero accomunati dalla risposta sanzionatoria più severa, mentre quello *“intermedio”* (il superamento delle CSR senza compromissione o deterioramento delle matrici ambientali indicate nell'art. 452-bis) sarebbe punito solo in virtù della

LANDRO, *Gli obblighi di bonifica e ripristino ambientale*, cit., p. 39; FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pp. 187, 947. In giurisprudenza, v. il peculiare caso di GUP Fermo 21.1.2021, in *lexambiente.it*, con nota di BONFISSUTO, *L'eco-delitto di omessa bonifica e le sue prime applicazioni nelle aule di giustizia*, in questa *Rivista*, n. 2/2021, pp. 28 ss.

³⁵ Secondo IAGNEMMA, *Il delitto di omessa bonifica*, cit., p. 301, l'elemento soggettivo del dolo deve, in deroga all'art. 5.p., avvolgere anche l'illiceità della condotta omissiva, occorrendo, nei reati omissivi propri, la conoscenza dell'antigiuridicità della propria astensione da parte dell'obbligato.

³⁶ Relazione n. III/04/2015, Novità legislative: legge n.68 del 22 maggio 2015, recante *“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*, §10.

³⁷ v. IAGNEMMA, *Il delitto di omessa bonifica*, in CORNACCHIA-PISANI, cit., p. 305.



contravvenzione³⁸. In secondo luogo, se, come sembra suggerire chi difende questo orientamento³⁹, si aggiungesse ai presupposti della condotta di omessa bonifica, oltre al superamento delle CSR, anche la causazione di uno degli eventi individuati dall'art. 452-*bis*, il fatto tipico di quest'ultimo reato risulterebbe assorbito nella fattispecie di cui all'art. 452-*terdecies*: l'“inquinamento ambientale” rileverebbe come antefatto il cui disvalore si andrebbe a consumare nell'aggravamento dell'offesa costituito dalla mancata adozione degli interventi di bonifica⁴⁰. Invece, è il delitto previsto all'art. 452-*bis* a descrivere il fatto più grave, a cui corrisponde la sanzione più severa⁴¹. Ne consegue, al contrario, che, qualora alla violazione di obblighi di bonifica dovesse far seguito l'accertamento di uno degli eventi di compromissione o deterioramento che connotano il delitto di inquinamento, sarebbe il reato di cui all'art. 452-*terdecies* a dover recedere in forza della clausola di sussidiarietà con cui la disposizione si apre.

Come si è detto, secondo l'orientamento che trova maggiori adesioni tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, l'omessa bonifica inserita nell'art. 257 TUA fa parte della categoria delle “condizioni di punibilità intrinseche”, rientrando dunque a pieno titolo fra gli elementi del fatto tipico del reato. In quest'ottica, è difficile a prima vista non considerare le due fattispecie equivalenti, configurandosi l'omissione delittuosa di chi “essendovi obbligato (...) non provvede alla bonifica” in rapporto di genere a specie rispetto alla condotta di chi non lo fa “in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti”. E tuttavia, stando alla clausola inserita in apertura all'art. 257 TUA, è quest'ultima fattispecie, benché speciale, a dover cedere il passo. Si afferma⁴² che un conto è non ottemperare all'obbligo di legge di bonificare dal momento in cui esso sorge in capo al responsabile dell'inquinamento, un altro, anche in termini di diverso disvalore che giustifica un trattamento sanzionatorio più mite, è, pur avendo elaborato e aver ottenuto l'approvazione di un progetto di

³⁸ Così DI LELLA-SASSI, *La disciplina penale dell'omessa bonifica*, cit., p. 362.

³⁹ IAGNEMMA, *loc. ult. cit.*, laddove propone che debba essere sanzionato ex art. 257 TUA il soggetto che ha cagionato l'inquinamento integrando una delle contravvenzioni previste dal TUA, mentre risponderà del delitto di omessa bonifica quando si sia reso responsabile di inquinamento ambientale ex art. 452-*bis* c.p.

⁴⁰ La stessa IAGNEMMA, *ibidem*, osserva che “*si sanzionerebbero più gravemente i soggetti che, dopo aver compiuto fatti gravemente lesivi per l'ecosistema (...) persist[ono] in un atteggiamento offensivo del bene giuridico tutelato*”.

⁴¹ Trib. Siena, 29.4.2024, cit., § 35. La sentenza condanna l'imputato per il reato di cui all'art. 452-*terdecies*, riquilificando l'originaria contestazione di “inquinamento ambientale” ex art. 452-*bis*.

⁴² V. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n.68*, in *lexambiente.it*, 8.6.2015; e FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 958, che affermano che la nuova fattispecie sanziona l'inerzia del soggetto obbligato alla bonifica sugli atti del procedimento di bonifica che preludono l'adozione del progetto degli interventi (n. stesso senso, v. GUP Fermo, 21.1.2021, cit.).



bonifica, non portarlo a termine secondo le prescrizioni in esso contenute. Infatti, qualsiasi violazione procedimentale (mancata effettuazione del piano di caratterizzazione, mancata esecuzione della caratterizzazione del sito, mancata o lacunosa analisi del rischio sito-specifica, financo la mancata predisposizione del progetto di bonifica) esorbiterebbe dall'ambito di applicazione della contravvenzione, in nome del rispetto del principio di tassatività, posto che la punibilità dell'inquinamento sarebbe "condizionata" esclusivamente dalla mancata esecuzione del piano di bonifica approvato dall'autorità⁴³. Così, come si è detto, l'art. 257 TUA verrà applicato solo qualora gli interventi di bonifica, pur eseguiti, non rispettano le prescrizioni impartite.

Dall'altra parte, si ribatte, i reati di cui agli artt. 452-*terdecies* c.p. e 257 TUA, nei casi in cui il responsabile della contaminazione non ottemperi agli obblighi di bonifica che gli impone la legge, hanno il medesimo oggetto, e si distinguono, in definitiva, per essere il delitto rimproverabile solo a titolo di dolo, la contravvenzione, invece, anche a titolo di colpa⁴⁴. Ove non si riuscisse a dimostrare che il responsabile dell'inquinamento fosse a conoscenza di tale sua qualifica, la quale è presupposto dell'obbligo di legge, posto dall'art. 242 TUA, ovvero accada che lo stesso non abbia agito per l'assenza di mezzi economici a lui comunque rimproverabile, o che per sua negligenza gli interventi eseguiti si siano rivelati inadeguati⁴⁵, non sussisterebbe il dolo di omissione richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 452-*terdecies* c.p., e la causazione di un evento dotato di intrinseca pericolosità per la salute dell'uomo e per l'ambiente, peraltro accertata mediante la fissazione di parametri *in situ*, rimarrebbe impunita laddove il responsabile della contaminazione rimanesse, anche colposamente, inerte, considerando l'art. 257 TUA come norma volta a presidiare la sola fase di esecuzione degli interventi di bonifica. Così, solo considerando l'avvenuta bonifica come causa di non punibilità sopravvenuta, l'ordinamento disporrebbe di uno strumento in più per spingere l'inquinatore restio non solo ad adempiere ai propri doveri, ma anche ad informarsi a riguardo.

Ci sembra che, al di là delle differenti opinioni sul rapporto tra le due fattispecie, alla riflessione di dottrina e giurisprudenza manchino considerazioni univoche sulla natura dell'evento

⁴³ Con l'art. 452-*terdecies* c.p. il legislatore avrebbe così voluto colmare quel vuoto di tutela lasciato dalla sostituzione della figura di cui all'art. 51-*bis*, d.lgs. 22/1997, reato di pericolo presunto e di mera condotta, con quella di cui all'art. 257 TUA (cfr. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 942).

⁴⁴ RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 311.

⁴⁵ Come prospettato da RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, loc. ult. cit. Sull'idoneità della crisi di liquidità ad escludere il dolo di omissione con conseguente applicazione dell'art. 257 TUA nel caso in cui fosse possibile provare la colpa dell'agente, v. DI LANDRO, *Gli obblighi di bonifica*, cit., pp. 33 e ss. Sostengono invece che siano difficilmente verificabili in concreto casi di "omessa bonifica colposa" DI LELLA-SASSI, *La disciplina penale dell'omessa bonifica*, cit., p. 362, e IAGNEMMA, *Il delitto di omessa bonifica*, in CORNACCHIA-PISANI, cit., p. 304.



da cui si originano gli obblighi di bonifica e conseguentemente sul modello di tutela scelto dal legislatore per la salute pubblica e, più direttamente, per il bene “ambiente” attraverso la previsione delle due figure di reato. Un chiarimento sul tema (v. *infra*, § 3) può contribuire a superare questa *impasse* interpretativa cercando di superare l'apparente diversità tra il contenuto precettivo dei due reati (incentrato sull'evento, uno, e sulla condotta, l'altro) e di restituire un quadro meno frammentario e ambiguo della disciplina vigente.

3. Il nuovo statuto della “contaminazione”.

3.1. Il procedimento amministrativo di bonifica: caratteristiche e scopi.

Per meglio comprendere l'importanza di un corretto inquadramento dell'evento centrale per entrambe le fattispecie di “omessa bonifica”, occorre ripercorrere brevemente i passaggi del procedimento amministrativo di bonifica dei siti contaminati.

Alla notizia della verifica di un “evento contaminante”, o al rinvenimento della presenza di contaminazioni storiche segue, quale doveroso preliminare che innesca l'intero procedimento, la comunicazione in ordine a tale situazione alle autorità e con le modalità indicate nell'art. 304. Parallelamente, il responsabile assume l'obbligo di eseguire prontamente un'indagine preliminare con riguardo al superamento dei parametri CSC (art. 242, 1°co.). Nel caso in cui questi non risultassero superati, dopo aver notificato alle autorità competenti la relativa autocertificazione, il privato s'impegna comunque al “ripristino” del sito colpito dall'evento contaminante (art. 242, 2°co.). Se invece si accerta il superamento delle CSC prende avvio il procedimento per la fissazione dei parametri CSR validi per il sito (art. 242, 3°co. e ss.): si procede, in primo luogo, alla caratterizzazione del sito (eseguita secondo i criteri di cui all'allegato 2 al Titolo V della parte IV del TUA) seguita dalla c.d. analisi del rischio sito-specifica (redatta in conformità con le prescrizioni contenute nell'allegato 1), all'esito della quale il responsabile formula la sua proposta riguardante gli interventi di bonifica, tenendo presente le indicazioni fornite dall'allegato 3. Il superamento dei limiti individuati in via generale e fissati nelle tabelle ministeriali non comporta, così, la classificazione del sito come “contaminato”, bensì come “potenzialmente contaminato” (art. 240, lett. d) ed e), TUA)⁴⁶. In più, non è contaminato il sito in cui, a seguito di regolare esecuzione

⁴⁶ In giurisprudenza, sulla diversa valenza dei limiti tabellari rispetto a quelli individuati sul sito, v. TAR Lombardia, sez. 3, n. 1507 del 17.5.2024: “*con le risultanze del piano della caratterizzazione si può progettare la bonifica, ma a tal fine è necessario preventivamente verificare la distribuzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti al di sopra delle Concentrazioni Soglie di Contaminazione. In sede di approvazione del piano di caratterizzazione si devono indicare i valori CSC, cioè i valori minimi che servono a riconoscere l'esistenza delle sostanze; dopo di che, in fase di progettazione della bonifica si determineranno i valori di CSR, cioè le concentrazioni degli inquinanti che non causano*”



degli interventi di bonifica, le CSR non risultino più superiori ai valori limite fissati durante il procedimento, indipendentemente dal superamento delle CSC (art. 240, lett. f).

Risulta qui evidente il cambio di passo rispetto al regime precedente: il superamento di valori prefissati in via tabellare non è più il fattore che determina la rilevanza giuridica della contaminazione ai fini dell'obbligo di bonifica, ma è confinato ad un ruolo meramente endoprocedimentale nell'accertamento sulla necessità e sulle misure degli interventi di ripristino come "presupposto normativo per l'attivazione delle procedure di bonifica"⁴⁷, "soglia d'allarme" che rende obbligatorio attivarsi per stabilire, attraverso la caratterizzazione e l'analisi del rischio previste dall'art. 242⁴⁸. Altro aspetto di rilievo del nuovo sistema è una leggera ma significativa variazione nella definizione di "bonifica": mentre in quella contenuta nel c.d. decreto Ronchi si qualificava come tale "ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area"⁴⁹, nel t.u. ambientale si tratta de "l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)". La nuova normativa prevede così che la "riduzione" delle sostanze inquinanti sia parificata alla loro "eliminazione", "affiancandosi alla rimozione e presentandosi, rispetto ad essa, come una possibile alternativa"⁵⁰. La messa in sicurezza è quindi equiparata all'attività di bonifica, e non più indicata come scelta secondaria⁵¹, da compiersi quando la bonifica non fosse stata attuabile, la "messa in sicurezza permanente", ora assunta al rango di "possibile alternativa di intervento sull'inquinamento"⁵².

rischio per l'uomo e l'ambiente e cioè sono accettabili. La fissazione dei valori di CSC non ha per scopo la tutela della salute, ma solo la rintracciabilità nell'ambiente delle sostanze: per contro, la soglia "di intervento" (questa, beninteso, potenzialmente onerosa per il responsabile dell'inquinamento che vi fosse onerato) è fissata in un secondo momento, avuto riguardo ai limiti fissati, per la tutela della salute, dall'Organizzazione mondiale della sanità".

⁴⁷ PRATI, *Responsabilità per danno all'ambiente e bonifica dei siti contaminati*, Assago, 2011, p. 125.

⁴⁸ BRUNO-BENOZZO, *Trattato*, cit., p. 562.

⁴⁹ art. 6, lett. n), d.lgs. 22/1997.

⁵⁰ BRUNO-BENOZZO, *Trattato*, cit., p. 561.

⁵¹ Nel sistema previgente, il d.m. 471/1999 subordinava chiaramente l'effettuazione di interventi volte a "isolare", seppure in via permanente la fonte inquinante ad un accertamento sull'impossibilità tecnica di interventi volti a rimuoverla, prevedendo che "qualora la fonte inquinante sia costituita da rifiuti stoccati ed il progetto preliminare di cui all'articolo 10 dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi supportabili secondo i principi della normativa comunitaria, non sia possibile la rimozione dei rifiuti stessi, il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, la Regione, può autorizzare interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale" (art. 5, 1°co.).

⁵² Così BRUNO-BENOZZO, *Trattato*, cit., p. 562.



3.2. I vincoli e gli spazi di discrezionalità dell'autorità procedente nella fissazione delle CSR.

I criteri previsti per la redazione dell'analisi del rischio sono contenuti nell'allegato 1 al Titolo V della parte IV del TUA, mentre quelli per la selezione del tipo di interventi da compiersi nell'allegato 3. Un rapido sguardo a tali criteri, considerando anche la giurisprudenza amministrativa che si è espressa sulla loro applicazione, consente di mettere in luce le ragioni sottese all'inserimento nell'ambito del procedimento amministrativo dell'indagine sulla presenza di un rischio "rilevante" ai fini dell'obbligo di bonifica. A norma dell'allegato 1, per l'analisi del rischio "sito-specifica" l'accertamento è, come si legge nella "premessa", vincolato nei seguenti termini:

1. La "grandezza del rischio" non è legata alla "contaminazione", che si è già verificata, "quanto alla natura probabilistica degli effetti nocivi che la contaminazione, o meglio l'esposizione a un certo contaminante, può avere sui recettori finali"⁵³.
2. La scelta dei parametri deve essere guidata sia dal "principio di cautela" in quanto "intrinseco nell'analisi di rischio", sia da criteri di "sito-specificità" "ricavabili dalle indagini di caratterizzazione svolte".
3. Gli obiettivi di bonifica devono tener conto della destinazione d'uso del sito prevista dagli strumenti pianificatori territoriali⁵⁴.

⁵³ L'allegato lascia generalmente libero il proponente nello stabilire i livelli di rischio considerati "accettabili", stabilendo alcuni vincoli per le acque sotterranee (tra cui il fatto che esse, "in applicazione del principio di precauzione" devono preferibilmente rientrare nei parametri tabellari CSC, potendo le relative soglie CSR discostarsene solo in caso di "fondo naturale più elevato o di modifiche allo stato originario dovute all'inquinamento diffuso, ove accertati e validati dall'Autorità competente, o in caso di specifici minori obiettivi di qualità per il corpo idrico sotterraneo o per altri corpi idrici recettori, ove stabiliti e indicati dall'Autorità competente" assicurando comunque "l'assenza di rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a valle") e per la concentrazione di sostanze cancerogene (per cui "si propongono" specifici valori incrementali di rischio), mentre per le altre sostanze si applica il criterio "di non superamento della dose tollerabile o accettabile (TDI o ADI) definita per la singola sostanza". Questi valori, quali "dosi di riferimento", andranno ad applicarsi nel calcolo del "quoziente di rischio complessivo" (concentrazione stimata fratto concentrazione sufficiente per produrre effetti indesiderati, v. HO YU-TSUNODA-TSUNODA, *Environmental Toxicology*, Boca Raton, 2011, p. 332). Allo stesso modo, l'allegato "consiglia" una metodologia di calcolo, stabilendo che comunque ogni altro metodo adottato risponda a certi requisiti di affidabilità (sia "di comprovata validità sia dal punto di vista delle basi scientifiche che supportano gli algoritmi di calcolo, che della riproducibilità dei risultati"). La giurisprudenza amministrativa ha stabilito, sulla portata di questo vincolo, che l'amministrazione sarà onerata di motivare una scelta di un metodo diverso da quello indicato nell'All. 1 (corrispondente allo standard ASTM PS 104) nel senso di "verificare la loro idoneità tecnico-scientifica e motivare espressamente in punto di rispondenza delle diverse metodologie applicate ai requisiti di comprovata validità sia dal punto di vista delle basi scientifiche che supportano gli algoritmi di calcolo, che della riproducibilità dei risultati" stabiliti nel medesimo allegato (TAR Lombardia, sez. 4, n. 754 del 28.3.2023). Sulla valutazione del rischio ambientale nel campo dell'ecologia, v. anche FINIZIO-MEZZANOTTE-CABRINI, *Il contributo dell'ecologia alla comprensione di alcuni concetti giuridici*, in RUGA RIVA, *La legge sugli ecoreati due anni dopo*, cit., in part. pp. 12-14.

⁵⁴ La giurisprudenza ammette generalmente il riferimento all'effettivo uso del sito, più che a quello risultante dagli strumenti urbanistici, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 439 del 24.1.2022: "È evidente che il legislatore non si è riferito, in tal



A norma dell'allegato 3, come si è avuto modo di anticipare, la messa in sicurezza permanente è parificata alla bonifica, già intesa non solo come rimozione, ma anche come riduzione degli inquinanti presenti nel sito al di sotto delle CSR, ogniqualvolta si dimostri che i costi della stessa non siano sostenibili rispetto a quelli che comporta l'isolamento duraturo delle fonti inquinanti presenti all'interno del sito (in modo da non poter più propagare agenti nocivi), o ancora quando gli interventi non siano "compatibili con la prosecuzione di attività produttive".

Per quanto riguarda la ripartizione di questi spazi di discrezionalità nella fissazione dei valori CSR tra il privato e l'autorità procedente sulla scelta degli interventi di bonifica, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che *"la Regione non è obbligata ad accettare gli interventi di bonifica così come proposti, ma ha la possibilità di richiederne e imporne di differenti purché sempre nei limiti del corretto esercizio dell'attività amministrativa"*⁵⁵. Dunque, il controllo sulla gestione del rischio è affidato all'amministrazione, che rimane garante dell'interesse alla collettività all'uso del sito. Dal canto suo, il proponente può allargare il campo delle indagini finalizzate alla stesura del piano di caratterizzazione anche a sostanze che non erano state identificate dall'autorità, nell'ipotesi in cui gli sia stato ingiunto di provvedere a norma dell'art. 244, 3°co., TUA⁵⁶.

L'autorità procedente mantiene altresì il controllo sul novero delle sostanze inquinanti, potendo quindi essere previsti degli obiettivi di bonifica anche in relazione a sostanze non comprese nelle tabelle sui valori CSC⁵⁷. Quest'ultimo indirizzo della giurisprudenza amministrativa, che si

modo, alla sola specifica destinazione impressa dalle norme urbanistiche (P.R.G. o altri strumenti di pianificazione), bensì ha inteso avere riguardo all'effettivo utilizzo dei terreni ai fini dell'individuazione dei valori soglia di contaminazione; il criterio dell'utilizzo reale e dello stato effettivo dei terreni vale, a maggior ragione, quando non vi sia una specifica destinazione impressa dalle disposizioni urbanistiche ovvero quando tale destinazione sia stata modificata nel corso del tempo". Su questo orientamento, v. diffusamente BRUNO-BENOZZO, *Trattato*, cit., pp. 588 ss.

⁵⁵ così TAR Lombardia, sez. 2, n. 5289 del 27.6.2007.

⁵⁶ TAR Lombardia, sez. 3, n. 156 del 24.1.2022; TAR Piemonte, sez. 2, n. 994 del 7.10.2024.

⁵⁷ In argomento, v. diffusamente BRUNO-BENOZZO, *Trattato*, cit., pp. 606 e ss., che fanno leva su alcune indicazioni testuali, come il fatto che nell'allegato 1 si specifica che, nella scelta dei "contaminanti indice", ai fini dell'analisi del rischio, si tenga conto oltre al "superamento della o delle CSC" anche dei "valori di fondo naturali", potendo dunque questi ultimi essere alterati anche da una sostanza estranea al catalogo di cui all'allegato 5. Inoltre, proprio nell'allegato 5 si fa riferimento, oltre che a singole sostanze, anche a gruppi di composti (cfr. voce "n-esano"). Il Consiglio di Stato si è pronunciato favorevolmente a patto che si tratti di sostanze "tossicologicamente affini" a quelle presenti nel catalogo (Cons. Stato, sez. 6 del 8.9.2009). Il criterio dell'affinità tossicologica ha tuttavia conosciuto diverse deroghe da parte della giurisprudenza amministrativa nel corso del tempo: la casistica più diffusa riguarda l'inclusione nel novero delle sostanze non ammesse del MTBE (metil-t-butil-etero, di uso comune nella raffinazione dei carburanti). Interessante sul punto la motivazione a favore della legittimità della comprensione della sostanza nel novero di quelle oggetto degli interventi di bonifica resa da TAR Emilia-Romagna, sez. 1, n. 41 del 10.2.2015, incentrata sul principio di precauzione di matrice comunitaria richiamato espressamente anche nell'All. 1. Si legge infatti nel provvedimento che *"l'obbligo giuridico di assicurare un "elevato livello di tutela ambientale" con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili (...) finalizzato ad anticipare la tutela, poi da apprestarsi in sede legislativa, a decorrere dal momento in cui si profili un*



distanza in modo significativo dall'orientamento prevalente sotto il vigore del decreto "Ronchi"⁵⁸, è indice di una mutata sensibilità rispetto alle prerogative assegnate all'autorità amministrativa. Restringendosi il novero dei siti "contaminati" a seguito dell'introduzione di un procedimento di analisi puntuale sulle sostanze presenti *in situ*, si amplia di riflesso il ruolo dell'autorità amministrativa di controllo e garanzia dell'attività di cui il legislatore, in applicazione del principio "chi inquina paga" attribuisce l'onere al responsabile dell'inquinamento. Se infatti quest'ultimo esercita in ogni fase del procedimento la propria autonomia sulla pianificazione e l'esecuzione degli interventi, all'autorità pubblica è invece assegnato il delicato compito di bilanciare le istanze di tipo economico del soggetto interessato all'uso del sito con quelle della collettività ad un ambiente salubre.

Si è affermato che l'analisi del rischio sia stata introdotta nel nostro sistema per venire incontro alle ragioni "economiche" del privato inquinatore, consentendo di ottenere un risultato egualmente accettabile con riferimento alle finalità di tutela di ambiente e salute a fronte di un minore sforzo da parte di costui⁵⁹. Di conseguenza, il carattere di "rischiosità", intesa come *"concreta idoneità a determinare una lesione degli interessi protetti nell'ambito di un contesto ambientale ben definito"*, si sostituisce nell'analisi sito-specifica all'astratta "pericolosità" delle sostanze in sé considerate, che fino a quel momento costituiva l'elemento principale su cui attestare sia la necessità della bonifica, sia gli obiettivi degli interventi⁶⁰. Cambia il riferimento della relazione dell'attività amministrativa di prevenzione, la quale si incentra non più *"sul rischio ecologico che l'inquinamento presenta (ossia il rischio subito dagli ecosistemi naturali terrestri e acquatici a causa dell'esposizione ad una determinata contaminazione), ma esclusivamente sul superamento dei limiti di accettabilità a livello di rischi per la salute umana, in funzione, quindi più della tutela dell'attività produttiva, con limitazione degli interventi e del relativo peso economico, che dell'ambiente"*⁶¹. Come si dirà anche nel prosieguo, l'ottica di riconoscimento e gestione di un rischio guida il procedimento di cui all'art. 242 e finisce, attraverso una precisa connotazione

danno da riparare ai fine sia della sua prevenzione, ove possibile, sia del suo contenimento in applicazione del (...) principio di precauzione".

⁵⁸ v. TAR Umbria, n. 695 del 12.11.2004; TAR Piemonte, sez. 2, n. 1297 del 20.12.2006.

⁵⁹ FONDERICO, *"Rischio" e "precauzione" nel nuovo procedimento di bonifica dei siti inquinati*, in *Riv. giur. amb.*, n. 3-4/2006, p. 421. Secondo questo Autore lo scopo di tutela del procedimento regolato dal d.m. 471/1999 era il "valore di opzione delle risorse ambientali", inteso come garanzia di risultare compatibili con ogni utilizzo. Nel sistema del nuovo codice dell'ambiente, invece, si stabiliscono obiettivi di bonifica che risultino compatibili con il valore d'uso minimo che il sito può avere, bilanciando le esigenze di sicurezza derivanti dalla destinazione urbanistica determinata con quelle di economicità degli interventi che gravano sul soggetto che se ne fa carico.

⁶⁰ FONDERICO, *"Rischio" e "precauzione" nel nuovo procedimento di bonifica*, *loc. ult. cit.*

⁶¹ BRUNO-BENOZZO, *Trattato*, cit., p. 579; GRASSI, *La bonifica dei siti contaminati*, cit., p. 700.



dell'evento di contaminazione, per condizionare il presupposto dell'obbligo di bonifica penalmente sanzionato.

4. I reati di omessa bonifica a presidio dell'attività amministrativa di gestione dei rischi.

4.1. La natura e la struttura delle due fattispecie.

L'analisi del rischio, che si pone come alternativa "secca" al sistema di individuazione dello standard di tutela mediante l'imposizione di valori-soglia⁶² sembra garantire al penalista un rifugio sicuro contro arbitri legislativi di fissazione di livelli di rischio puramente presunti in spregio al principio di offensività. In dottrina il modello di incriminazione proprio dell'art. 257 TUA, è stato indicato come "alternativa" rispetto alle fattispecie incentrate sul superamento di limiti tabellari. Infatti, si è scritto, "*determinato ex post rispetto all'evento potenzialmente pericoloso e — soprattutto — fondato su una valutazione ad hoc delle caratteristiche ambientali e funzionali dello specifico ambito di interesse, il parametro della CSR si dimostra idoneo ad indicare (laddove violato) un danno già avvenuto per le matrici ambientali e un pericolo per la salute umana*"⁶³. Questo sarebbe preferibile rispetto alla scelta di incriminazione tipica di altre fattispecie di pericolo presunto nel sistema penale ambientale: infatti, "*il modello dei limiti soglia potrà essere più o meno vicino all'offesa al bene ambiente a seconda della maggiore o minore affidabilità scientifica dei parametri e della fissazione della soglia ad un livello più o meno prossimo al pericolo concreto*"⁶⁴. Implicitamente, dunque, si equipara il giudizio dell'autorità procedente, che avalla la caratterizzazione del sito e la determinazione dei rischi derivanti dalla presenza di sostanze nocive in esso - entrambe riservate, salvo inerzia, al responsabile stesso dell'inquinamento - a quello del giudice che, nel processo, è chiamato a vagliare l'attitudine lesiva di un fatto ai fini della pronuncia sulla responsabilità penale di chi lo ha commesso per un reato di pericolo concreto. Come si evince anche da quanto esposto sopra (v. *infra*, § 3), nell'analisi del rischio si determinano le CSR

⁶² Per una comparazione tra i due sistemi con riferimento al tema delle bonifiche, anche attraverso l'analisi di esperienze straniere, v. RUSSO, *Bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati*, cit., pp. 456 ss.

⁶³ PENCO, *Limiti-soglia e responsabilità colposa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1/2019, p. 206. Il contributo si sofferma nei primi paragrafi sulla carenza di lesività che caratterizzerebbe le fattispecie di pericolo astratto fondate su detti valori, capaci di circoscrivere delle semplici "nano-offese" alle matrici ambientali, i cui effetti cumulativi, ancorché potenzialmente gravi, non possono essere interamente conosciuti stante l'alto grado di incertezza scientifica che inevitabilmente connota tale scelta d'incriminazione "ipercautelativa".

⁶⁴ CATERINI, *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente*, Napoli, 2017, p. 90, che definisce per questo la fattispecie contravvenzionale di omessa bonifica come rispettosa del principio di offensività.



mediante un'analisi affidata a criteri necessariamente precauzionali, calcolando la potenzialità lesiva delle sostanze presenti sul sito senza dover stabilire un nesso tra l'esposizione a queste e precisi danni temuti contro l'ambiente e la salute pubblica. La natura dei due accertamenti è quindi profondamente diversa, con la conseguenza che le due fattispecie di omessa bonifica devono piuttosto accostarsi al modello di tutela tipico delle figure di pericolo astratto incentrate sul superamento di limiti e la violazione di prescrizioni.

L'analisi di rischio è vincolata a parametri che lasciano libera l'autorità procedente sulla fissazione degli standard di tutela che il responsabile dovrà rispettare nell'esecuzione degli interventi di bonifica. Se è vero che l'analisi deve necessariamente poter contare su una "base" conoscitiva solida sulle condizioni del sito, dal momento che prende avvio dalle indagini per la "caratterizzazione" del sito svolte a norma dell'allegato 2, nulla impedisce che l'amministrazione possa identificare parametri di valutazione e gestione del rischio particolarmente cautelativi. Questo si evince non solo valorizzando le indicazioni fornite nell'allegato 1, come si è visto (v. *supra*, § 3.2) fortemente improntate alla logica precauzionale nel rispetto dei principi comunitari che regolano l'azione ambientale, ma anche studiando gli spazi di vera e propria discrezionalità di cui l'amministrazione beneficia nella sua funzione di validazione dei risultati dell'analisi e fissazione dei limiti vincolanti per il progetto. I presupposti dell'identificazione della soglia di rischio il cui superamento è sanzionato dall'art. 257 TUA e che rileva anche ai fini dell'accertamento del fatto di cui all'art. 452-*terdecies* c.p., mal si conciliano dunque con l'idea di una contaminazione come evento "qualificato" da un pericolo attuale per la salute e per l'ambiente: come si è affermato a proposito delle fattispecie impostate sul superamento di limiti-soglia, "*identificare il pericolo (ad esempio, per la salute collettiva) nel mero superamento del valore significa confondere la minimizzazione del rischio con la probabilità di danno, il principio di precauzione con l'offensività*"⁶⁵.

Nella dottrina penalistica, alla problematica categoria del "diritto penale del rischio" viene attribuita la funzione di tutelare livelli di sicurezza conseguenti a scelte normative sulla misura del rischio tollerato a fronte di attività pericolose, scelte di "bilanciamento" fra l'utilità riconosciuta all'attività e la tutela dei beni messi in pericolo con la stessa⁶⁶. La dimensione del "rischio" involge

⁶⁵ GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, in *Cass. Pen.*, n. 11/2017, p. 3886.

⁶⁶ Cfr. GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, cit., p. 3884: "*Il rischio è espressione di una politica criminale accentuatamente preventiva, tesa a soddisfare l'esigenza di governare attività autorizzate in via anticipata rispetto a processi causali suscettibili di innescare l'evento danno*";



dunque non attività in sé illecite (come sono quelle fonte di pericolo “comune”), bensì lecite, ancorché potenzialmente lesive, e in quanto tali regolamentate⁶⁷. Tralasciando le tematiche riguardanti l'attitudine del superamento di “valori soglia” fissati in via precauzionale a fondare il giudizio di responsabilità colposa nei reati d'evento⁶⁸, il modello di tutela incentrato su decisioni amministrative di compromesso tra le ragioni dell'utilizzo umano delle risorse e quelle della salvaguardia della loro integrità è evidentemente essenziale nell'ottica della protezione quantomeno del bene “ambiente”⁶⁹. Il procedimento amministrativo di bonifica costituisce un “modello normativo di gestione del rischio”⁷⁰ nel senso che il legislatore giudica entro un certo grado compatibile la contaminazione con l'uso del sito (consentendo quindi lo svolgimento di attività su di esso) e intende prevenire non che vi siano in assoluto rischi per la salute e per l'ambiente, bensì che questi si “avverino” in un evento di danno; il rischio deve essere quindi non evitato ma preso in carico, o meglio “amministrato”, al fine di evitare la sua concretizzazione nell'offesa. A tale scopo la legge regola sia la fase di “cognizione” (*risk assesment*), comprensiva della caratterizzazione del sito dell'analisi del rischio sito-specifica, sia quella di “gestione in senso stretto” (*risk management*) del rischio, che si esprime attraverso la redazione e l'esecuzione del progetto operativo di bonifica.

L'attività alla quale è associato un potenziale di rischio, inteso come dimensione di incertezza immanente all'attività lecita esercitata dal privato⁷¹, è oggetto di regolamentazione anche

BRUSCO, *Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione. La c.d. “flessibilizzazione delle categorie del reato”*, in *Criminalia*, 2012., pp. 391-392; STORTONI, *Angoscia tecnologica ed esorcismo penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, n. 1/2004, p. 72.

⁶⁷ Cfr. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica. Reati di comune pericolo mediante frode*, in GROSSO-PADOVANI-PAGLIARO, *Trattato di diritto penale*, Milano, 2013, t. 2, p. 135; STORTONI, *Angoscia tecnologica ed esorcismo penale*, cit., pp. 72-73.

⁶⁸ Su cui, v. i contributi di RUGA RIVA, *Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in contesti di incertezza scientifica*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, t. 2, pp. 1743 ss.; GIUNTA, *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, 227 ss.; BRUSCO, *Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione*, cit., pp. 394 ss.; PENCO, *Limiti soglia e responsabilità colposa*, cit., in part. pp. 212 ss.

⁶⁹ Sulla necessaria “accessorietà” del diritto penale al diritto amministrativo in materia ambientale si v. BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antiggiuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008, pp. 22 ss.; GIUNTA, *Tutela penale dell'ambiente*, in *Enc. Dir. Annali*, II, 2008, t. 2, p. 1152; CATENACCI-HEINE, *La tensione fra diritto penale e diritto amministrativo nel sistema tedesco di tutela dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1990, p. 940.

⁷⁰ Su alcuni modelli normativi di gestione del rischio, si rinvia alla ricognizione di PERINI, *La legislazione penale tra “diritto penale dell'evento” e “diritto penale del rischio”*, in *Legisl. pen.*, n. 1/2012, pp. 128 ss.; EAD., *Il concetto di rischio*, Milano, 2010, pp. 606-660. Per una precisa codificazione delle fasi di gestione del rischio derivante dalla presenza nei cibi di sostanze potenzialmente nocive per l'uomo v. la definizione di “analisi del rischio” e delle sue componenti “valutazione”, “gestione” e “comunicazione” di cui all'art. 3 del regolamento europeo 2002/178 CE, nonché il commento sulla complementare disciplina nazionale confluita oggi nel “codice del consumo” (d.lgs. 206/2005) di FOFFANI, *Responsabilità da prodotto e diritto comunitario: verso un nuovo diritto penale del rischio?*, in AA.VV., *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, Padova, 2007, pp. 145 ss.

⁷¹ Sul differente peso della dimensione di incertezza nella situazione di “rischio” rispetto al giudizio di pericolo, v. PERINI, *Il concetto di rischio*, cit., pp. 367 e ss., in part. p. 393; PADOVANI, *Il destino sistematico e politico criminale*



all'interno delle fattispecie quale “*elemento di struttura della norma penale*” giacché l'aspetto di necessaria graduazione degli interventi nella gestione del rischio si risolve “*in una sorta di misurazione del potenziale d'offesa connaturato al sostrato materiale dell'attività svolta in concreto*”⁷², e, di converso, della potenzialità lesiva residua nell'attività regolamentata. Così, le fattispecie di omessa bonifica sono espressione di una scelta politica che individua nella repressione penale uno strumento fra i molti usati per regolamentare il recupero di condizioni d'uso di siti caratterizzati da una pericolosità più o meno latente per la salute umana e per l'ambiente: se “obiettivo” dell'attività di regolamentazione non è, cioè, “*la prevenzione del rischio, ma la sua gestione*”⁷³, il modello di tutela predisposto nelle norme penali che assistono questa disciplina non deve essere confuso con quello imperniato sulla causazione di un pericolo concreto per il bene giuridico protetto.

Alla luce di ciò deve essere ricostruita la struttura delle fattispecie di omessa bonifica e il rapporto fra loro. Entrambe devono essere qualificate come reati di pericolo astratto incentrate sulla mancata presa in carico da parte dell'agente dei rischi derivanti dalla presenza sul sito contaminato di sostanze pericolose per l'ambiente e la salute pubblica, dovendosi individuare l'offesa a questi beni giuridici in entrambe le figure nel potenziale lesivo dell'evento di “contaminazione” stante la mancata gestione del rischio nelle modalità prescritte.

Se la qualificazione di illecito ingiunzionale non può essere messa in dubbio con riferimento al reato di cui all'art. 452-*terdecies*, per quanto riguarda la fattispecie dei cui all'art. 257 TUA occorre fugare ogni dubbio in merito a tale sua natura. Come si è anticipato, la contravvenzione è imperniata sul superamento di valori soglia, fatto che non possiede la fisionomia del “danno qualificato da un pericolo” per il bene giuridico protetto, il quale scaturisce da un evento che presenta “*il carattere della diffusibilità del danno materiale, tale da mettere in pericolo la vita o l'integrità fisica di una pluralità indeterminata di persone*”⁷⁴ e di cui qui, a ben vedere, non è

delle contravvenzioni, in AA.VV., *Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare*, Milano, 2003, p. 166; DE FRANCESCO, *Pericolo, rischio, incertezza. Il controllo sociale e i suoi confini nella temperie della postmodernità*, in AA.VV., *Regole dell'agricoltura, regole del cibo: produzione agricola, sicurezza alimentare e tutela del consumatore*, Pisa, 2005, p. 128; RUGA RIVA, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., p. 1761; CORN, *Il principio di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti all'anticipazione della tutela penale*, Torino, 2013, pp. 38 ss; più recentemente, v. D'AMICO, *Colpa, precauzione e rischio. Le tensioni penalistiche nella moderna era tecnologica*, in *Legisl. pen.*, n. 4/2023, pp. 82 ss.

⁷² PERINI, *Il concetto di rischio*, cit., p. 668. Cfr. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Milano, 2004, p. 538, il quale afferma che il rischio corrisponde ad una “situazione di fatto”.

⁷³ PERINI, *La legislazione penale*, cit., p. 126.

⁷⁴ GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, Torino, 2005, p. 206. Sulle caratteristiche dell'evento “disastroso”, in quanto tale “pericoloso” per la pubblica incolumità, v. in part. pp. 205-216.



richiesta la sussistenza, prima che sotto il profilo naturalistico, sotto quello nomologico⁷⁵, limitandosi l'accertamento sul sito - peraltro demandato in primo luogo al privato – alla verifica del superamento dei valori CSR nell'ambito del procedimento amministrativo a ciò predisposto. Per stabilire la presenza di un pericolo concreto per i beni tutelati non basta evidentemente far riferimento al superamento di un valore appena sotto il quale, invece, la pericolosità insita nell'attività esercitata è socialmente accettata e addirittura scrimina la causazione della contaminazione. Come si è detto, nei reati di pericolo che richiedono un accertamento dell'offensività in concreto, l'evento non può essere identificato attraverso il superamento di limiti-soglia fissati in via cautelativa⁷⁶, anche perché, non potendosi individuare con certezza un pericolo attuale in un fatto che consiste nel mero superamento di un valore soglia, l'incriminazione entrerebbe in conflitto con il principio di colpevolezza, sotto il profilo della scarsa conoscibilità del precetto, poiché l'agente non potrebbe mai prevedere né prevenire un tipo di danno che si definisce soltanto all'accertamento *ex post* del superamento di certi limiti. Del resto, la scarsa versatilità delle fattispecie di pericolo incentrate sulla “potenza espansiva” di un evento disastroso⁷⁷ rispetto all'attività gestione dei rischi per i beni collettivi come l'ambiente o la salute pubblica è stata evidenziata già nel passato⁷⁸ ed è stata riproposta all'indomani dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 da un autorevole commento sulla nuova fattispecie di omessa bonifica⁷⁹.

In quest'ottica vanno letti entrambi gli elementi comuni alle due fattispecie. Riguardo all'“evento contaminante”, di cui risponde ex art. 257 TUA il responsabile che non provveda alla bonifica, o che comunque, assieme al superamento delle CSR, fonda l'obbligo di bonifica presidiato

⁷⁵ Nel giudizio di pericolo, il dubbio sulla possibilità che dalla condotta dell'agente possa verificarsi l'evento temuto, deve essere risolto nel senso di ritenere non provato il fatto tipico del reato (v. ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale*, Milano, 1994, p. 170; PERINI, *Il concetto di rischio*, cit., p. 394, la quale richiama il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 530, 2°co., c.p.p.).

⁷⁶ GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro la pubblica incolumità*, cit., p. 3884, con riferimento agli orientamenti contrastanti sulla configurazione dell'evento di “avvelenamento” di cui all'art. 439 c.p.

⁷⁷ Sulla cui “riscoperta”, v. GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro la pubblica incolumità*, cit., p. 3882.

⁷⁸ FIANDACA, *La tipizzazione del pericolo*, in *Dei delitti e delle pene*, n. 3/1984, p. 449, dove si richiama alla necessità che la messa in pericolo si “traduca” “in un risultato tangibile della condotta vietata (...), facilmente riconoscibile sia all'agente che al soggetto passivo e agli eventuali spettatori”, dovendo l'oggetto di tutela “concretizzarsi in esemplari individuabili materialmente” (p. 450); nonché pp. 465-466 dove si pronuncia a favore dell'utilizzo di reati di pericolo astratto in casi in cui la tutela dei beni collettivi richiede un “equilibrato bilanciamento tra beni o interessi potenzialmente confliggenti”.

⁷⁹ VERGINE, *Continuità del tipo di illecito*, cit., pp. 874-879. Riflettendo sulla continuità tra il fatto di superamento dei vecchi valori tabellari di cui al d.m. 471/1999 e quello delle nuove CSR, l'Autrice dà voce ai suoi dubbi sul fatto che queste siano “necessariamente superiori” alle CSC, facendo contestualmente notare il *vulnus* sotto il profilo del principio di colpevolezza insito nella nuova fattispecie di omessa bonifica, in particolare nel fatto che, consistendo l'evento nel superamento di limiti soglia, l'agente non possa rappresentarselo prima ancora che essi possano essere determinati.



dall'art. 452-*terdecies* c.p., esso costituisce quel “sostrato materiale concreto” che connota la “situazione oggettiva di rischio tipico” a fronte della quale si configurano gli obblighi di cognizione, comunicazione e gestione dei rischi e che rappresenta “il termine di raffronto essenziale” per verificare se tale attività di presa in carico del rischio è stata portata a compimento con efficacia dal soggetto obbligato⁸⁰. Il rispetto degli obiettivi di bonifica, invece, che costituisce sia la ragione politico-criminale per non perseguire il responsabile dell'inquinamento ex art. 257, sia il contenuto della condotta doverosa nel delitto di cui all'art. 452-*terdecies*, è invece cartina di tornasole non già dell'eliminazione del rischio, ma della sua “minimizzazione” nei termini in cui l'autorità deputata al suo governo lo ritiene socialmente accettabile.

La centralità della fissazione dei valori CSR nell'ambito del procedimento di valutazione e gestione dei rischi nella doppia veste di presupposto e contenuto dell'obbligo legislativo di bonifica consente di escludere che questo possa sorgere al di fuori della scansione individuata dall'art. 242 TUA: infatti, “*l'ordine del giudice o della pubblica autorità non può che conseguire a un preesistente obbligo di legge rimasto inottemperato [di cui] il giudice o la pubblica autorità altro non fanno che accertare l'esistenza (...) e statuire di conseguenza*”, sicché “*a ben vedere l'obbligo di bonifica scatta nel momento in cui si creano i presupposti di fatto previsti dalla legge*”⁸¹. Un accordo tra privati o un'intesa del privato con la pubblica amministrazione al di fuori del procedimento di bonifica non potranno dunque mai dare origine all'obbligo penalmente sanzionato nell'art. 452-*terdecies*, nemmeno in forza di una statuizione del giudice civile che ne riconosca la coerenza per chi lo ha stipulato⁸². Non osta a questa interpretazione la formulazione letterale del precetto, che fa riferimento all'ordine del giudice o di un'autorità pubblica indifferentemente con riguardo agli obblighi di bonifica, di ripristino e di recupero; concetti che, come si è accennato (v. *supra*, § 2.2), hanno un significato ben diverso nell'impianto normativo del codice ambientale. Per le medesime ragioni, è da considerare valida anche per il delitto l'opinione di chi, in dottrina, a proposito del reato di cui all'art. 257 TUA, ritiene che l'obbligo di bonifica non sia adempiuto laddove gli obiettivi vengano “raggiunti” impiegando modalità di intervento diverse rispetto a

⁸⁰ Cfr. PERINI, *La legislazione penale*, cit., p. 136.

⁸¹ Trib. Siena, 29.4.2024, cit., § 34.1.

⁸² Trib. Siena, 29.4.2024, cit., §§ 34.4 e 34.5. *Contra*, v. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 311; DI LANDRO, *Il delitto di omessa bonifica-ripristino*, cit., p. 62, con cui tuttavia la sentenza citata concorda sul fatto che, quando uno degli atti del procedimento venga impugnato dinanzi al giudice amministrativo, “è preclusa [a quello penale] la valutazione della legittimità della sentenza amministrativa di condanna dell'imputato alla bonifica passata in giudicato, in quanto ugualmente presupposto dell'illecito penale”.



quelle validate dall'autorità procedente⁸³, soggetto istituzionalmente deputato a supervisionare l'attività di gestione del rischio ambientale e per la salute derivante dalla contaminazione.

4.2. Il rapporto della gestione del rischio con il bene giuridico tutelato nelle due fattispecie.

Come evitare, tuttavia, che queste figure di illecito si applichino a fatti di “mera disobbedienza”, tramutandosi in norme volta alla tutela, più che dei beni la cui lesione si cerca di prevenire attraverso l'attività procedimentale volta alla gestione del rischio, proprio di questa semplice “funzione amministrativa di controllo”⁸⁴? Il tema dell'offensività⁸⁵, centrale nel dibattito sui confini e sull'opportunità di un “diritto penale del rischio” e che talune opinioni vedono come ragione ostativa alla permanenza nell'ordinamento penale di fattispecie incentrate sul superamento di valori soglia⁸⁶, deve essere necessariamente affrontato con riferimento ai singoli reati, poiché tali valori sono “*strumento di per sé neutro nelle mani del legislatore*”⁸⁷, e costituiscono, nella materia ambientale, uno strumento “*irrinunciabile*”⁸⁸. Proprio il caso delle fattispecie di omessa bonifica dimostra che anche figure costruite su limiti individuati in via cautelativa possono comunque essere in grado di sanzionare fatti non completamente inoffensivi, ancorché non direttamente idonei a qualificare univocamente la contaminazione come pericolosa per il bene salute. Sarebbe infatti arduo mettere in dubbio che i criteri (come si è accennato, anche di carattere quantitativo) individuati per la fissazione delle CSR nel corso dell'analisi del rischio siano fondati su considerazioni scientifiche sufficientemente solide⁸⁹. Non ci si trova, cioè, a regolamentare una

⁸³ RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 325; IAGNEMMA, *La contravvenzione di omessa bonifica*, in CORNACCHIA-PISANI, cit., p. 582; FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 943, che afferma: “*La predisposizione di soluzioni tecniche alternative può essere attuata soltanto in sede di partecipazione al procedimento di approvazione, facoltà ormai consumata una volta che il provvedimento finale divenga definitivo*”. In conseguenza di ciò, l'a. ritiene che la violazione di prescrizioni durante l'esecuzione di un progetto di bonifica valga a qualificare le condotte come “abusivo” ai fini di un'eventuale contestazione dell'evento contaminante come inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.). Per l'opinione contraria, per cui la bonifica sarebbe mero “obbligo di risultato” che lascia libero l'inquinatore di stabilire i mezzi più appropriati per portarla a termine, v. MICHELETTI, in GIUNTA, *Commentario*, cit., p. 358.

⁸⁴ v. LO MONTE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, Milano, 2004, pp. 129 ss., 136.

⁸⁵ Per uno studio sui reati di pericolo astratto nel sistema penale ambientale sotto l'aspetto della loro compatibilità con il principio in questione, v. specialmente SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2007, pp. 309 ss.; BERNASCONI, *Il reato ambientale*, cit., pp. 119-164.

⁸⁶ STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2001, pp. 387 ss.; 415 ss. Nel campo del diritto penale ambientale, v. CATERINI, *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente*, cit., pp. 83-84.

⁸⁷ PERINI, *Il concetto di rischio*, cit., p. 669.

⁸⁸ SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 399.

⁸⁹ Sui criteri indicati nell'all. 1 per l'analisi del rischio, v. § 3.2 e in part. nt. 53. L'inidoneità di questi valori (in particolare quello legato alle TDI o ADI) a dimostrare la lesività delle contaminazioni è stata sollevata sia dalla dottrina



situazione di incertezza “assoluta” sugli effetti di determinate sostanze, immersi in un “*buio scientifico*” in cui “*la percezione del pericolo ha basi squisitamente (collettivo-)emotive*”⁹⁰, ma grazie allo strumento procedimentale impiegato per la gestione del rischio che implementa strategie di condivisione delle informazioni sul medesimo si evita un uso improprio dello strumento punitivo. Non è quindi necessariamente corretto l’assunto per cui ogni fattispecie che ha come obiettivo di impedire superamento di certi limiti è carente sotto il profilo dell’offensività⁹¹, perché la proceduralizzazione⁹² dell’analisi dei rischi dovrebbe tutelare l’agente da una selezione cautelativa di sostanze e livelli di concentrazioni priva di una – sia pur potenziale – connotazione lesiva per il bene protetto. Non si assiste dunque ad un abbandono acritico del paradigma

penalistica più critica rispetto all’adozione del modello di tutela affidato al superamento di limiti-soglia (v., soprattutto su applicazioni della metodologia estranee al campo ambientale, D’ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti soglia*, Milano, 2012, pp. 268 ss. e 315-332), sia in taluni procedimenti aventi a oggetto contestazioni per reati di “pericolo comune” (in particolare avvelenamento di acque ex art. 439 c.p.). Si rinvia sul tema alla ricostruzione di RUGA RIVA, *L’avvelenamento di acque da fonte industriale alla prova dei maxi-processi ambientali: qualche spunto sui criteri di accertamento e quantificazione del pericolo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3/2017, p. 1027, che, pur rimarcando l’insufficienza del superamento dei limiti di legge per qualificare come “pericolosa” in concreto e quindi tipica rispetto al fatto di avvelenamento la concentrazione al di sopra dei limiti di legge, afferma che “*il criterio del risk assesment, di per sé, risponde a criteri scientifici, nel senso che il calcolo per giungere alla dose tollerabile e l’applicazione ad essa di fattori di sicurezza (o conversione) non è frutto di scelte arbitrarie, ma risponde a criteri consolidati e condivisi nella comunità scientifica*”, e costituisce pertanto un indicatore da valorizzare in tale giudizio. Come noto, la dose giornaliera “accettabile” è pari al quoziente tra il valore della “dose senza alcun effetto osservato”, calcolato attraverso lo studio delle proprietà tossiche della sostanza e un rigido protocollo sperimentale principalmente su tre diverse specie animali (topo, ratto, cane), e il “fattore di sicurezza”, che è “variabile” (scelto tra i divisori 10, 100 o 1000) e “*dipende dalla natura dell’effetto tossico, dalla tipologia di popolazione a rischio e dalla qualità delle informazioni tossicologiche disponibili al momento della decisione*” e al limite rivisto alla luce di studi sulle popolazioni una volta che la sostanza è immessa sul mercato (v. GALLI, *Caratterizzazione del rischio*, in AA.VV., *Tossicologia*, Padova, 2016, pp. 21 ss. L’A. conferma che “*l’ADI non deve assolutamente essere considerata una soglia di tossicità ma una soglia di sicurezza. (...) Superare i limiti imposti dalla legge (...) non è da correlare immediatamente ad un aumentato rischio tossicologico*” (p. 35).

⁹⁰ PERINI, *Adattamento e differenziazione della risposta punitiva nella società del rischio*, in *Dir. pen. cont.*, 30.3.2018, p. 17.

⁹¹ Cfr. GIUNTA, *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, cit., p. 247, che si dice favorevole al mantenimento di fattispecie a struttura ingiunzionale, purché funzionali a garantire “*la valutazione precauzionale delle amministrazioni competenti o delle agenzie di controllo appositamente costituite, alle quali affidare il compito del bilanciamento degli interessi, alla luce delle indicazioni provenienti dai soggetti interessati alle valutazioni di rischio. (...) L’incriminazione sarebbe posta, cioè, a tutela delle procedure di valutazione del rischio da parte del corpo sociale, confermando che il “precauzionismo” non rileva come principio assoluto, ma entra piuttosto in bilanciamento con l’utilità sociale dell’attività pericolosa*”.

⁹² Un riavvicinamento della sanzione alle cadenze del procedimento amministrativo di riferimento è offerto come soluzione alle criticità rilevate in merito all’applicazione di limiti soglia calcolati in senso astratto anche da D’ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti soglia*, cit., pp. 381 ss., il quale, seppur fortemente negativo rispetto all’utilizzo dello strumento penale nella gestione dei rischi tecnologici, auspica l’implementazione del paradigma ingiunzionale per sanzionare condotte che violano gli standard di accettabilità fissati dall’autorità pubblica. Dello stesso avviso è PONGILUPPI, *Principio di precauzione e reati alimentari. Riflessioni sul rapporto “a distanza” tra disvalore d’azione e disvalore d’evento*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, n. 1/2010, pp. 255 ss., la quale propugna l’instaurazione di una relazione continua tra autorità e impresa basata sullo scambio di informazioni per la fissazione di standard di sicurezza per l’attività esercitata condivisi e raggiungibili e l’applicazione di sanzioni soltanto ove quest’ultima non si adegui alle prescrizioni.



dell'offensività in concreto, giustificato dal fatto che *“l'illecito di rischio è comunque associato ad una cifra di disvalore che discende dall'eventualità che la condotta tipica possa fungere da presupposto per un'offesa al bene tutelato”*⁹³.

Al contrario, proprio valorizzando quel potenziale di offesa⁹⁴ che, se anche vi siano dubbi relativi al grado di probabilità e alle esatte modalità con cui esso si realizza, deve essere necessariamente immanente nella attività oggetto di gestione del rischio, è possibile valutare questo tipo di fattispecie come conformi al richiamato principio⁹⁵: il legislatore interviene con lo strumento penale in un contesto nel quale risultanze scientifiche acquisite tramite metodologie condivise e stabilizzatesi nel tempo intorno ad un consenso sufficientemente ampio nella comunità di riferimento⁹⁶ forniscono gravi indizi riguardo alla potenzialità dannosa degli effetti all'esposizione delle sostanze individuate nel procedimento di cognizione del rischio, ancorché non sia possibile determinare le esatte quantità e modalità perché si possa parlare di un pericolo per la salute pubblica o l'ambiente. La situazione di rischio non è quindi frutto di una mera “congettura” legislativa, ma è insita nella contaminazione stessa del sito da parte di sostanze nocive: il procedimento amministrativo che porta alla fissazione delle CSR stabilisce le soglie entro cui tale situazione è accettabile e superate le quali invece al privato è richiesto di farsene carico.

5. Conclusione.

Il disvalore associato al fatto di cui all'art. 257 TUA si esaurisce nell'immissione di inquinanti nel sito che si rivelino superiori alle CSR. In questo senso, appare allora convincente quella ricostruzione in base alla quale ogni violazione procedimentale - tolta l'omissione della comunicazione, destinataria di un trattamento sanzionatorio più mite ex art. 257, 1°co., seconda parte, TUA - ostando all'applicazione della clausola di esclusione della punibilità di cui al 4°co.

⁹³ PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, cit., p. 520.

⁹⁴ Come nota peraltro SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 395, là dove si verifica il superamento di una soglia fissata dal legislatore, si genera di fatto *“una situazione di pericolo superiore a quella di base che è imprescindibilmente connessa alla natura della stessa attività”*.

⁹⁵ PULITANÒ, *Colpa ed evoluzione del sapere scientifico*, in *Dir. pen. e proc.*, n. 5/2008, p. 653, il quale rimarca la legittimità del precetto penale così costruito *“a condizione che il sapere disponibile, per quanto incerto, sia tale da porre seriamente il problema d'un eventuale grave pericolo per interessi importanti. In situazioni del genere il principio di precauzione è fondamento di legittimazione d'un eventuale intervento del legislatore, in una prospettiva che è ancora agganciata, sia pure in termini problematici, alla protezione del bene giuridico ipoteticamente a rischio”*. Nello stesso senso, v. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2019, p. 222.

⁹⁶ v. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 412-414, che annota come date queste premesse appare vieppiù rassicurante l'attestarsi del contenuto dell'illecito penale sul superamento di limiti. *“Questi, infatti, devono tracciare una soglia precauzionale sostenuta da spiegazioni scientifiche che siano attendibili e ragionevoli dal punto di vista del diritto”*.



della disposizione, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità penale⁹⁷. Ciò in ragione del fatto che, rifiutando di fare la sua parte nel procedimento amministrativo finalizzato alla bonifica, l'agente si sottrae alla gestione condivisa del rischio. La fattispecie è costruita quindi su un modello pienamente ingiunzionale, ma la "contaminazione" resta l'unico elemento del fatto tipico, trovando il responsabile nel processo penale⁹⁸ una sede dove far valere l'eventuale arbitrarietà dei termini in cui l'autorità ha – nell'esercizio dei propri spazi di discrezionalità (v. *supra*, § 3.2) - modificato l'analisi del proponente in cui si evidenziava il mancato superamento delle CSR e dunque la carenza di rischi rilevanti⁹⁹. All'opposto, ove le CSR non siano state determinate nella loro sede naturale (il procedimento amministrativo) a causa dell'inerzia del soggetto che ha cagionato l'inquinamento, questi sarà lo stesso chiamato a rispondere della contaminazione in ragione della mancata presa in carico del rischio, e il superamento dei valori dovrà essere accertato, stante la clausola di cui all'art. 2, 2° co., c.p.p, ai soli fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Con riferimento all'art. 452-*terdecies* c.p., si ritiene condivisibile l'opinione per cui l'obbligo di procedere alla bonifica del sito si origina soltanto una volta calcolati i valori CSR nell'ambito del procedimento amministrativo¹⁰⁰. Come infatti non può esistere un provvedimento amministrativo o giudiziale che "condanni" all'esecuzione degli interventi che non sia meramente ricognitivo di un obbligo sorto a seguito dell'effettuazione dell'analisi del rischio sito-specifica (v. *supra*, § 4.1), così nemmeno il giudice penale può accertare la sussistenza di questo obbligo se non si realizza il presupposto del medesimo, descritto nell'art. 242, 7°co., TUA, e consistente nell'avvenuta determinazione dei livelli di rischio tollerabili mediante la condivisione delle informazioni tra privato e p.a. Del resto, non si comprende come possa integrare il criterio di imputazione richiesto dalla fattispecie, ossia il dolo, colui che, non avendo partecipato all'analisi del rischio, non potrà rappresentarsi il contenuto dell'obbligo di bonifica, ossia la riduzione delle

⁹⁷ RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 247.

⁹⁸ Sull'inopportunità di un totale abbandono da parte del diritto penale del terreno degli illeciti incentrati su norme cautelative, per ritirarsi nel "rifugio caldo" del diritto amministrativo sanzionatorio, v. CORN, *Il principio di precauzione nel diritto penale*, cit., pp. 79 ss., il quale afferma: "Alcuni illeciti costruiti sul principio di precauzione debbono essere corredate da una sanzione penale perché meritano una sanzione penale, coinvolgendo beni giuridici di rilevanza primaria come la salute dell'uomo e l'ambiente. Di conseguenza l'accertamento della responsabilità dei soggetti coinvolti deve avvenire all'interno di un processo penale" (p. 81).

⁹⁹ Sempre attuale rimane la proposta di CATENACCI, *I reati di pericolo presunto fra diritto e processo penale*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, t. 2, p. 1438, secondo cui è opportuno "relativizzare le presunzioni legali di pericolo, non imponendo al Pubblico Ministero di provare la presenza del pericolo nella situazione concreta, ma semmai consentendo all'imputato di dimostrarne l'assenza attraverso l'ammissione a una sorta di "prova liberatoria" cui egli possa far ricorso allorché lo ritenga utile ai fini della propria difesa".

¹⁰⁰ v. Trib. Siena, 29.4.2024, § 34.2. *Contra*, v. DI LANDRO, *Il delitto di omessa bonifica-ripristino*, cit., p. 56.



sostanze inquinanti sotto il limite delle CSR¹⁰¹. La violazione, in questo caso, non riguarda tanto la fase cognizione dei rischi, dove il privato, arrivando a sottoporre all'autorità procedente l'analisi del rischio sito-specifica ai sensi dell'art. 242, 4°co., ha ottemperato ai propri obblighi conoscitivi e di collaborazione con l'autorità procedente; essa concerne piuttosto quella di gestione "in senso stretto" (*risk management*), poiché, una volta fissato il livello di concentrazione considerato accettabile entro cui occorre riportare la presenza di sostanze nocive sul sito, il mancato intervento del soggetto obbligato appare indice di maggior disvalore rispetto all'inerzia di chi non ha contezza degli obiettivi di bonifica. In più, una particolare prudenza nell'interpretazione di una fattispecie delittuosa posta sì a presidio di una situazione di rischio, ma costruita comunque su una presunzione di pericolo per i beni tutelati, sembra ricavarsi anche dalle raccomandazioni della dottrina più attenta, la quale suggerisce l'impiego dello strumento sanzionatorio nell'ambito dell'incertezza scientifica solamente a fronte di un attento dosaggio nella comminazione della pena, nel rispetto del principio di proporzionalità¹⁰². Le due fattispecie sono poste così in una relazione di crescente disvalore fra loro, riguardando l'art. 257 TUA qualsiasi violazione del procedimento di gestione dei rischi derivanti dalla contaminazione, l'art. 452-*terdecies* c.p., soltanto quelle concernenti la fase esecutiva degli interventi volti a minimizzarne l'impatto.

Di conseguenza, l'interferenza fra le due fattispecie, che si presenterà ogniqualvolta un soggetto causi con dolo o colpa la contaminazione, e, una volta effettuata l'analisi del rischio sito-specifica, non dia seguito dolosamente agli interventi di bonifica, va risolto a favore di quella delittuosa, in applicazione della clausola di sussidiarietà posta in apertura dell'art. 257 TUA. Tuttavia, i due reati non hanno un ambito di applicazione completamente sovrapponibile: chi ha causato, anche colposamente, la contaminazione viene chiamato a risponderne ex art. 257 TUA se sapeva o poteva sapere della pericolosità delle immissioni tossiche, ma può evitare la punibilità se provvede tempestivamente alla bonifica; se invece le CSR vengono determinate a partire da sostanze non comprese nel catalogo delle CSC¹⁰³ o la cui pericolosità non poteva essere nota all'inquinatore, sembra più ragionevole sanzionarlo ex art. 452-*terdecies* c.p. solo nel momento in

¹⁰¹ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 625: "Perché l'omittente risponda a titolo di dolo in generale occorre non solo la conoscenza dei presupposti (c.d. situazione tipica) del dovere di attivarsi, ma anche la consapevolezza della possibilità di agire nella direzione voluta dalla norma: infatti, senza quest'ultimo elemento, l'omissione non può mai esprimere il significato di una risoluzione, di una scelta tra due o più possibilità di condotta".

¹⁰² Così PULITANO, *loc. ult. cit.*; DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale*, Milano, 2004, pp. 119 ss.

¹⁰³ v. § 3.2 e in part. nt. 57. Allo stesso modo ci si dovrà orientare qualora, per qualsiasi ragione, le CSR, come è stato paventato, vengano fissate in misura inferiore rispetto alle CSC (cfr. VERGINE, *Continuità del tipo di illecito*, cit., pp. 874-879; in questo contributo v. nt. 79).



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 2/2025

cui, una volta effettuata l'analisi del rischio sito-specifica, anche se la contaminazione si presenta come accidentale, egli viene meno dolosamente all'obbligo di bonificare previsto dalla legge che insorge in questo stadio del procedimento ex art. 242, 7° co., TUA.



OSSERVATORIO NORMATIVO - II TRIMESTRE 2025

(a cura di Anna SCIACCA)

I) LEGGI, DECRETI-LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

1. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, in data 16 giugno 2025, la legge 6 giugno 2025, n. 82, che contiene “**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali**”. Il provvedimento, entrato in vigore in data 1° luglio 2025, rappresenta un’importante riforma della **disciplina penale relativa alla tutela degli animali**. Composta da 15 articoli, la legge interviene su diversi ambiti del diritto penale sostanziale e processuale, modificando il Codice penale, il Codice di procedura penale, il d. lgs. 231/2001 e altre leggi speciali, con l’obiettivo di rafforzare il sistema sanzionatorio e riaffermare il principio della tutela diretta dell’animale quale essere senziente.

Una delle principali novità è rappresentata dalla **modifica alla rubrica del Titolo IX-bis** del Libro II del Codice penale. Con l’eliminazione del riferimento al “sentimento per” gli animali, si sancisce che oggetto della tutela penale non è più esclusivamente il sentimento umano, bensì l’animale in quanto tale. In questo modo si afferma, in maniera esplicita, che **il bene giuridico protetto è la salute e il benessere dell’animale stesso**.

La legge prevede, inoltre, **l’inasprimento delle pene per vari delitti**. In particolare, viene modificato l’art. 544-*quater* c.p., relativo agli spettacoli o manifestazioni vietati, innalzando la sanzione pecuniaria da un minimo di 15.000 a un massimo di 30.000 euro. L’art. 544-*quinquies*, che disciplina i combattimenti tra animali, viene anch’esso modificato: la pena della reclusione passa da 1 a 3 anni a una nuova cornice edittale che va da 2 a 4 anni. Inoltre, la responsabilità penale viene estesa anche a coloro che partecipano a qualsiasi titolo a tali competizioni, e non solo a chi le promuove, organizza o dirige.

Una rilevante innovazione è rappresentata dall’introduzione del nuovo art. 544-*septies*, che prevede **un’aggravante ad effetto comune** per una serie di delitti, tra cui l’uccisione e il maltrattamento di animali. La pena sarà aumentata fino a un terzo qualora i fatti siano commessi in



presenza di minori, nei confronti di **più animali**, oppure quando vengano **documentati e diffusi attraverso strumenti informatici o telematici**.

Numerose modifiche interessano anche altri articoli del Codice penale. L'art. 544-*bis*, relativo **all'uccisione di animali**, prevede ora la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa che va da 5.000 a 30.000 euro e, se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000. L'art. 544-*ter*, sul **maltrattamento** di animali, stabilisce la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni. L'art. 638, concernente **l'uccisione o il danneggiamento di animali altrui**, viene riformulato per punire con la reclusione da 1 a 4 anni chi uccide, deteriora o rende inservibili tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, oppure animali bovini o equini, anche non riuniti in mandria. Viene infine modificato l'art. 727, relativo **all'abbandono di animali**, aumentando l'ammenda minima da 1.000 a 5.000 euro, lasciando invariata quella massima, pari a 10.000 euro.

La legge interviene inoltre su disposizioni relative alla **tutela della fauna e degli habitat protetti**. Inasprisce le pene previste dall'art. 727-*bis* del c.p., in materia di detenzione incompatibile di animali appartenenti a specie protette, e dall'art. 733-*bis*, relativo alla distruzione o deterioramento di habitat all'interno di siti protetti. Le nuove pene prevedono, rispettivamente, l'arresto da 3 mesi a 1 anno con ammenda fino a 8.000 euro e l'arresto da 3 mesi a 2 anni con ammenda non inferiore a 6.000 euro.

Dal punto di vista procedurale, la legge introduce nuove disposizioni sul **sequestro** e sulla **confisca** degli animali oggetto di reato, prevedendo forme di tutela rafforzata per gli animali sottoposti a provvedimenti cautelari. Viene altresì modificato l'art. 544-*sexies* c.p.p., vietando espressamente l'abbattimento o l'alienazione a terzi degli animali nel corso delle indagini o durante il dibattimento, fino alla pronuncia della sentenza definitiva.

Un'altra importante innovazione riguarda la **responsabilità degli enti**. La legge introduce l'art. 25-*undevicies* nel d. lgs. 231/2001, che estende alle persone giuridiche la responsabilità amministrativa per i reati contro gli animali. A partire da luglio 2025, infatti, i delitti previsti dagli art. 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* e 638 c.p. rientrano tra i reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità degli enti.

Interventi significativi sono inoltre previsti in materia di **animali di affezione e da compagnia**. La legge in esame modifica la legge 4 novembre 2010, n. 201 sul traffico illecito e sull'introduzione illegale di animali da compagnia, aggravando le pene principali e introducendo



nuove sanzioni accessorie. Viene anche previsto un **divieto assoluto** per il proprietario o detentore, anche temporaneo, di **tenere gli animali legati con catene o strumenti simili che ne impediscano il movimento**, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza; la violazione di tale disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 5.000 euro.

Con riferimento all'identificazione degli animali da compagnia, la legge introduce una causa di esclusione della responsabilità amministrativa nel caso in cui il proprietario adempia volontariamente all'obbligo identificativo prima che la violazione venga formalmente contestata.

Per quanto concerne le **attività di prevenzione** e contrasto ai reati contro gli animali, viene prevista l'emanazione di un decreto interministeriale che dovrà definire le modalità di coordinamento tra le diverse forze di polizia, con il coinvolgimento anche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Infine, la legge introduce una disposizione che vieta l'uso commerciale di pelli e pellicce di gatto domestico (*Felis catus*), modificando la legge n. 189 del 2004 in tema di maltrattamento e protezione degli animali.

2. A partire dal 10 luglio 2025 è entrata ufficialmente in vigore la **Legge di delegazione europea 2024**, ossia la **legge n. 91 del 13 giugno 2025**, con cui il Parlamento ha conferito al Governo l'autorizzazione a recepire una serie di atti normativi dell'Unione europea. Si tratta di provvedimenti rilevanti, in particolare, nei settori dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro, attraverso i quali l'Italia si adegua agli ultimi sviluppi del diritto europeo in materia ambientale, antinfortunistica e industriale.

Tra le direttive di maggiore rilievo nel campo della tutela ambientale, spicca la **Direttiva (UE) 2024/825**, che rafforza gli **strumenti di contrasto al fenomeno del cosiddetto *greenwashing***, ovvero la pratica ingannevole di presentare prodotti o attività come ecologicamente sostenibili senza che vi sia una reale corrispondenza nei fatti. La nuova normativa impone agli Stati membri di adottare misure più stringenti per impedire la diffusione di dichiarazioni ambientali false o fuorvianti, promuovendo così una maggiore trasparenza e correttezza nella comunicazione ambientale, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato.

Un altro importante intervento riguarda la **Direttiva (UE) 2024/1203**, che amplia l'ambito della **tutela penale dell'ambiente**. Questa direttiva impone agli Stati membri di considerare come



reati ambientali una gamma più ampia di condotte lesive dell'ambiente, estendendo così la responsabilità penale anche a comportamenti precedentemente non sanzionati. L'obiettivo è quello di garantire un livello più elevato di protezione per l'ambiente attraverso l'introduzione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il Governo italiano è inoltre chiamato a recepire la **Direttiva (UE) 2024/1785**, che modifica il quadro normativo in materia di **prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento** (IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control). In particolare, la direttiva aggiorna i criteri relativi alle emissioni degli impianti industriali, già regolati in Italia attraverso il sistema dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA). Le modifiche introdotte mirano a rafforzare i limiti emissivi, incrementare l'efficienza energetica degli impianti e promuovere tecnologie più pulite nei processi produttivi.

Un ulteriore incarico affidato all'Esecutivo riguarda l'implementazione della **Direttiva (UE) 2024/2881**, che stabilisce **nuove disposizioni sulla qualità dell'aria**. Il provvedimento impone agli Stati membri di rivedere e, se necessario, rafforzare i propri standard nazionali in materia di inquinamento atmosferico, introducendo obiettivi più ambiziosi per la riduzione delle principali sostanze inquinanti, con un impatto diretto sulle politiche sanitarie, urbanistiche e di trasporto.

Oltre alle direttive, il Governo dovrà intervenire anche su una serie di **regolamenti europei** che, pur essendo direttamente applicabili, richiedono specifici interventi normativi di coordinamento e adeguamento del diritto interno per garantirne l'attuazione efficace. Tra i principali si segnala il **Regolamento (UE) 2023/1542** relativo alla gestione delle batterie e dei rifiuti da batterie, che introduce nuove norme sulla progettazione, produzione, raccolta e riciclo, con l'obiettivo di rafforzare l'economia circolare nel settore. Rilevante anche il **Regolamento (UE) 2023/1115**, volto a contrastare il commercio di materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, imponendo obblighi di tracciabilità e dovuta diligenza agli operatori economici. Ulteriori misure di coordinamento saranno necessarie per l'attuazione del **Regolamento (UE) 2022/1616** sul commercio di materiali e oggetti in plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti, il quale mira a garantire la sicurezza alimentare e la qualità dei materiali riciclati. Infine, tra i regolamenti oggetto di integrazione, figura anche quello sul **ripristino degli ecosistemi degradati**, che stabilisce obblighi specifici per gli Stati membri in materia di recupero della biodiversità e funzionalità ecologica.



3. Il 9 agosto 2025 è entrato in vigore il d. l. 8 agosto 2025, n. 116 recante “**Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi**”.

Il provvedimento, che si compone di 12 articoli, apporta modifiche sia TUA che al Codice Penale e al d. lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato. Si inserisce, dunque in un più ampio rafforzamento del diritto penale ambientale, con l’obiettivo di intensificare la tutela dell’ambiente e della salute pubblica nei territori maggiormente esposti al degrado e alla criminalità organizzata.

L’art. 1, in particolare, introduce un ampio pacchetto di modifiche alla Parte IV del TUA. In *primis*, l’art. 212 sull’“*Albo nazionale gestori ambientali*” viene integrato con un nuovo comma (19-ter), che introduce **ulteriori sanzioni accessorie**, fino alla possibile cancellazione degli autotrasportatori dall’Albo. Contestualmente, l’art. 255 – ora denominato “*Abbandono di rifiuti non pericolosi*” – prevede la **sospensione della patente** come pena accessoria quando l’abbandono o il deposito avvengano tramite veicoli a motore, oltre a un **inasprimento delle contravvenzioni**, soprattutto se commesse nell’ambito di attività d’impresa.

Sono inoltre introdotti **due nuovi delitti**. Il primo è l’art. 255-bis (“**Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari**”), secondo cui “*chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze*”. Al secondo comma è previsto che “*i titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi*”; mentre al comma 3 si prevede che “*quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria*



della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Il secondo reato è inserito all'art. 255-ter (“**Abbandono di rifiuti pericolosi**”): “*chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni*”. Al comma 2 si prevede che “*la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze*”. Al terzo comma, invece, “*i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi*”.

La disciplina dell'art. 256, invece, subisce un rafforzamento: **la gestione non autorizzata di rifiuti di cui al comma 1 diventa un delitto**, con pena detentiva fino a cinque anni e con la possibilità di sospensione della patente se commesso mediante veicolo. Il comma 2 viene eliminato, poiché le relative ipotesi trovano ora collocazione nelle nuove disposizioni dell'art. 255, mentre il comma 3 viene riscritto, **trasformando la discarica abusiva da contravvenzione a delitto**.

Anche le pene previste per la **combustione illecita di rifiuti** (art. 256-bis) e per le violazioni degli **obblighi di tracciabilità e registrazione** (art. 258) risultano aggravate. L'art. 259, ora rubricato “**Spedizione illegale di rifiuti**”, diventa anch'esso un delitto punibile con pena detentiva.

Il testo introduce due ulteriori articoli: l'art. 259-bis, che prevede **un'aggravante specifica** per i reati commessi nell'ambito di attività d'impresa, richiamando l'art. 9, comma 2, del d. lgs. 231/2001; e l'art. 259-ter, che disciplina i “**Delitti colposi in materia di rifiuti**”, secondo cui “*se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi*”.



Le innovazioni toccano anche il Codice Penale: l'art. 2 modifica le disposizioni in tema di **particolare tenuità del fatto** (art. 131-*bis*), impedendone l'applicazione ai delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-*ter*, 256, commi 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis*, e 259 del TUA.

Rispetto al reato di **traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (art. 452-*sexies*), il secondo comma è sostituito dal seguente: *“la pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze”*, mentre il terzo comma è abrogato.

Viene, infine, **inserito un nuovo comma all'art. art. 452-*quaterdecies***, secondo cui *“le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze”*.

Gli articoli successivi (3, 4 e 5) **ampliano l'applicazione di istituti già esistenti** – come l'arresto in **flagranza differita** (art. 382-*bis* c.p.p.), le **operazioni sotto copertura** (art. 9 l. 146/2006) e l'**amministrazione giudiziaria dei beni** (art. 34 d. lgs. 159/2011) – estendendoli a nuove fattispecie di reato connesse alla tutela ambientale.

L'art. 6 rivede l'art. 25-*undecies* del d. lgs. 231/2001, **aumentando l'entità delle sanzioni**, comprese quelle interdittive. L'art. 7 interviene sul Codice della strada, disciplinando l'abbandono o il lancio di rifiuti da veicoli in movimento o in sosta.

Infine, l'art. 9 autorizza per l'anno 2025 uno **stanziamento di 15 milioni di euro** destinato agli interventi di **bonifica e risanamento ambientale** nella cosiddetta **Terra dei fuochi**, compresa la rimozione dei rifiuti abbandonati.

II) REGOLAMENTI MINISTERIALI E INTERPELLI



1. Con la risposta **all'interpello n. 95594 del 20 maggio 2025**, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito importanti chiarimenti sull'applicazione del **Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)** ai materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (**End of Waste**).

Il Ministero ha preliminarmente ricordato che i **rifiuti**, come definiti dalla Direttiva 2006/12/CE, sono **esclusi dall'ambito di applicazione del REACH**. Tale esclusione è espressamente sancita dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento stesso, secondo cui i rifiuti non sono considerati né sostanze, né miscele, né articoli ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento. Di conseguenza, la normativa sulla cessazione della qualifica di rifiuto non impone agli impianti di recupero specifiche prescrizioni connesse al REACH per quanto riguarda il controllo dei rifiuti in ingresso.

Anche le Linee guida SNPA n. 41/2022 non prevedono obblighi in tal senso. Nella tabella 5.1, che elenca i controlli ordinari sui rifiuti in ingresso, si richiede la verifica della composizione chimica del rifiuto, ma non è previsto alcun riferimento diretto al rispetto del Regolamento REACH.

Tuttavia, il rispetto della disciplina REACH **assume rilevanza nell'ambito del procedimento autorizzativo per la cessazione della qualifica di rifiuto**. Il MASE richiama l'articolo 184-ter, comma 5-bis TUA, che stabilisce che un prodotto ottenuto dal trattamento di un rifiuto, una volta immesso sul mercato, deve essere conforme al regolamento REACH. Tale conformità, tuttavia, non è di per sé sufficiente per ottenere lo status di EoW, che richiede comunque il soddisfacimento di tutte le condizioni previste dal comma 1 dello stesso articolo.

In particolare, nei procedimenti di autorizzazione "caso per caso", relativi a flussi di rifiuti per i quali non esistono criteri stabiliti a livello comunitario o nazionale, il produttore che intende immettere il materiale EoW sul mercato ha l'onere di fornire alla Pubblica amministrazione tutte le informazioni necessarie per consentire una valutazione completa dell'applicabilità di eventuali prescrizioni o limitazioni derivanti dal REACH. Questa responsabilità, sottolinea il Ministero, è già contemplata in alcuni decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 184-ter, come ad esempio il DM 78/2020 relativo alla gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso.

La risposta chiarisce infine che, sebbene il REACH non si applichi ai rifiuti in quanto tali, le informazioni chimiche reperite nell'ambito del regolamento restano di primaria importanza anche ai fini della corretta classificazione dei rifiuti. In tal senso, viene richiamato il riferimento contenuto



nella Parte IV del TUA ai metodi di prova per le sostanze chimiche adottati dall'UE in attuazione del regolamento REACH.

III) RAPPORTI

1. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha recentemente pubblicato il Rapporto “**Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Anno 2024**”, dal quale emergono dati significativi sull'impatto degli incendi nel nostro Paese. Nel corso del 2024, gli incendi boschivi hanno interessato una superficie complessiva di **514 chilometri quadrati**, un'estensione pari a quasi la metà del territorio del Comune di Roma Capitale.

Sebbene si tratti di un dato elevato, la superficie bruciata nel 2024 risulta inferiore rispetto a tutti gli anni compresi tra il 2020 e il 2023, e superiore soltanto ai livelli registrati nel 2018 e nel 2019. In particolare, si registra una **riduzione marcata rispetto al 2023**: la superficie totale colpita dagli incendi è diminuita del 52%, mentre quella specificamente forestale ha subito un calo del 34%.

A livello territoriale, si rileva una sensibile diminuzione della superficie bruciata in Sicilia, mentre nelle regioni meridionali, in Sardegna e in quelle settentrionali la situazione è rimasta pressoché stabile o ha fatto segnare un leggero aumento. Diversamente, nel Centro Italia si è assistito a una riduzione complessiva delle aree percorse dal fuoco. La **provincia più duramente colpita è stata quella di Reggio Calabria**, con 10,3 chilometri quadrati di superficie forestale andata a fuoco: un dato che rappresenta il 41% del totale bruciato in Calabria e il 10% del totale nazionale relativo alle aree boschive.

Gli incendi si sono concentrati soprattutto tra l'inizio di luglio e la prima metà di agosto, con un'intensità in linea con la media registrata nel periodo 2006-2023. Per quanto riguarda il **2025**, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 9 giugno si segnalano **già 34 chilometri quadrati colpiti da incendi boschivi**, di cui circa 10 relativi a boschi e foreste. Quasi il 70% delle superfici forestali interessate si trova in Calabria, mentre la seconda regione attualmente più colpita è il Trentino-Alto Adige, con circa 1 chilometro quadrato bruciato.

2. Il nuovo **Rapporto Ecomafia 2025**, pubblicato da Legambiente sulla base dei dati raccolti nel corso del 2024, restituisce un quadro allarmante dell'illegalità ambientale in Italia. Il numero complessivo dei reati ambientali accertati supera la soglia dei 40.000, con un **incremento**



del 14,4% rispetto all'anno precedente. In termini concreti, si tratta di una **media di oltre 111 reati al giorno, pari a circa 4,6 ogni ora**.

Quasi la metà di questi reati – il 42,6% – è concentrata nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, confermando la persistente commistione tra criminalità organizzata e filiere dell'illegalità ambientale. A livello nazionale, **il settore più colpito è quello del cemento**, che comprende l'abusivismo edilizio, le cave illegali e i reati legati agli appalti per opere pubbliche. Solo in questo ambito, nel 2024 sono stati registrati 13.621 illeciti, pari al 33,6% del totale e in aumento del 4,7% rispetto all'anno precedente. Seguono i reati legati al **ciclo dei rifiuti**, che ammontano a 11.166 (+19,9%), e quelli **contro gli animali**, con 7.222 infrazioni penali (+9,7%).

Particolarmente significativo è anche **l'aumento dei reati contro il patrimonio culturale**, che includono ricettazione, danneggiamenti al paesaggio, scavi clandestini e contraffazioni di opere: si contano 2.956 illeciti, con una crescita del 23,4% rispetto al 2023. Nel settore agroalimentare, nonostante un leggero calo dei controlli (-2,7%), si registra un aumento sia del numero di reati e illeciti amministrativi (+2,9%) sia degli arresti (+11,3%), segno della persistenza di fenomeni criminali anche in ambiti strettamente connessi alla sicurezza alimentare.

A completare il quadro si aggiunge il dato relativo agli illeciti amministrativi, che nel 2024 sono stati quasi 70.000 (+9,4%), equivalenti a circa 192 al giorno. Dal 1995 al 2024, Legambiente ha censito ben 389 clan coinvolti in attività illecite legate all'ambiente, a conferma di un fenomeno strutturale e profondamente radicato.

Infine, uno sguardo ai reati più gravi, introdotti nel Codice penale dal Titolo VI-*bis*: **al primo posto figura l'inquinamento ambientale**, con 299 contestazioni su un totale di 971 illeciti accertati nel 2024, segnando un **aumento del 61,3% rispetto al 2023**. Le persone denunciate sono state 1.707 (+18,9%), mentre i controlli specifici su questi reati sono saliti a 1.812, con un incremento del 28,7%. Dati che, secondo Legambiente, confermano **l'efficacia della legge n. 68 del 2015**, entrata in vigore dieci anni fa e celebrata nel maggio 2025 per il suo primo decennale. Dal giugno 2015 a dicembre 2024, grazie a questa riforma, sono stati accertati complessivamente 6.979 illeciti, con 12.510 persone denunciate, 556 arresti e quasi 2.000 sequestri, a dimostrazione del ruolo cruciale svolto dalla normativa nel contrasto ai delitti contro l'ambiente.



OSSERVATORIO DOTTRINALE

aprile – giugno 2025

(a cura di Niccolò BALDELLI)

Tematiche trattate: *Ecocidio - Restorative justice – Tutela penale dell'ambiente*

[Ecocidio] L. Fimiani, *The Crime of Ecocide: Scenarios and Perspectives*, in *European Criminal Law Review*, Vol. 15, Issue 1, 2025, p. 104-120.

ABSTRACT - Although the crime of ecocide has not been currently expressly criminalised at the international level, it has long been the subject of intense debate aimed at defining the methods and timing of its criminalisation. After tracing its origins and historical evolution, this paper intends to first recall the main proposals put forward for this purpose, particularly those of the Stop Ecocide Foundation and the Center for Criminal Justice and Human Rights of UCC University College Cork, aimed at introducing this crime into the Rome Statute of the International Criminal Court. These proposals- although they are not entirely satisfactory- need to be improved in terms of scope within the territories where the crime can be prosecuted, considering the relevance of States such as Russia, China, or the USA that are not signatories to the Statute. Therefore, reference is made to further initiatives recently promoted by the European Union and the Council of Europe. In the final two sections, the paper intends to offer proposals, with special reference to the degree of culpability that is necessary to prosecute the perpetrator of the offence, and the possibility of using reward mechanisms following reparative conducts. In accordance with the principle of legality, the purpose is to allow a more precise classification of



the crime, and, in the perspective of proportionality, to evaluate the punishment accordingly, depending on the severity of the harm caused.

[Restorative justice] L. Siracusa, *La complessa relazione tra giustizia riparativa, reati ambientali e responsabilità degli enti alla luce della legislazione vigente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 1-2, 2025, p. 49 – 90.

ABSTRACT - Dopo aver descritto le differenze strutturali intercorrenti tra le fattispecie riparatorie delle offese ambientali rinvenibili nella legislazione penale vigente e gli strumenti di *restorative justice* di recente introdotti nel nostro ordinamento dalla riforma Cartabia, il contributo riflette sugli ostacoli che si frappongono ad un utilizzo di questi ultimi nell'ambito della criminalità ambientale e, più in generale, nel settore dei reati a soggetto passivo indeterminato. Altrettanto ristretti appaiono i margini per una robusta penetrazione del nuovo paradigma nel terreno della responsabilità da reato delle persone giuridiche, benché proprio in tale ambito, la giustizia riparativa sembra poter sprigionare le maggiori potenzialità. La messa in correlazione dei meccanismi ristorativi con la logica della compliance potrebbe infatti inaugurare una strategia di contrasto ai *corporate crimes* particolarmente efficace, in termini di rafforzamento della deterrenza e della sicurezza ambientale. Nel nostro ordinamento, tuttavia, le opportunità dischiuse da tale prospettiva risultano di fatto compromesse dalla mancata previsione del linkage fra gli esiti riparativi e il trattamento sanzionatorio degli enti. Diversamente che per le persone fisiche, infatti, nei riguardi delle persone giuridiche, la giustizia riparativa scorre lungo un binario parallelo, che non intercetta mai il procedimento ordinario, né può in alcun modo interferire sulla reazione punitiva ordinaria.



[Tutela penale dell'ambiente] R. Compostella, *La riforma dei reati ambientali introdotta – a sorpresa – dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116. Note di (primissima) lettura ed aspetti controversi*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2025, 9.

ABSTRACT - Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 – “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2025 ed in vigore dal 8 agosto 2025 – interviene in modo significativo sul diritto penale ambientale modificando la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 152/2006 e nel codice penale. Si tratta di un intervento non marginale se solo si considera che la maggior parte delle ipotesi prima aventi natura contravvenzionale vengono trasformate in delitti; vengono altresì inserite fattispecie *ex novo* che, *prima facie*, sembrano anticipare sensibilmente la tutela penale. Completano il quadro interventi in materia di responsabilità amministrativa degli enti e altri inerenti alcuni profili “processuali”. In attesa della conversione del decreto da parte del Parlamento, il presente contributo si prefigge l’obiettivo di dare un primo sguardo alle nuove norme, cercando, per quanto possibile, di offrire alcuni spunti di riflessione.

[Tutela penale dell'ambiente] D. Perrone, *From a “Minimalist” to a “Holistic” Approach to the Protection of the Environment Through Criminal Law: The Directive 2024/1203/EC as a Turning Point*, in *European Criminal Law Review*, Vol. 14, Issue 3, 2024, p. 345-361.

ABSTRACT - The European Commission considered the Directive 2008/99/EC on the protection of the environment through criminal law inadequate to address the challenges posed by the advancing climate crisis. As a result of this assessment, the European Institutions began to consider whether a new Directive should be approved



to rectify previous mistakes. The outcome was the endorsement of a new Directive regarding environmental offences. The long-awaited and desired reform marks the difference from the previous model of criminal protection introducing a “holistic” and “dynamic” approach, as it was defined by the European Parliament. This paper aims to highlight the (many) strengths of the new regulatory framework, without concealing (some) possible critical issues in compliance with the principle of legality and of ultima ratio.



OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

(a cura di Riccardo Ercole OMODEI)

Tribunale di Siena, Sezione Penale, sentenza n. 197 del 29 aprile 2024

Contravvenzione di omessa bonifica - Delitto di omessa bonifica – Inquinamento ambientale – Rapporti tra norme

M.P. IMPUTATO

A) Per il reato di cui all'art. 452 *bis* e 40, comma 2, 452 *bis* c.p., perché, in veste di Presidente e rappresentante legale dell' "Associazione tiro dinamico senese" che svolgeva attività di gestione di un Poligono di tiro nel periodo dal 5.10.2003 fino al 06.2012, presso i terreni agricoli siti in Murlo, [REDACTED] attività peraltro esercitata in assenza dell'autorizzazione dell'autorità di P.S. ex art. 57 tulps – e, dunque, nella qualità di obbligato, ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 152/2006 alla rimozione dei rifiuti generati dalla predetta attività di tiro dinamico (bossoli e ogive e frammenti degli stessi) e ai sensi dell'art. 242 d. lgs. 152/2006, quale "responsabile dell'inquinamento", a provvedere alla bonifica dei terreni interessati dalla contaminazione per la presenza di piombo e altre sostanze inquinanti, progressivamente rilasciate dai predetti materiali,

depositando o comunque non impedendo che, nel corso dell'attività del Poligono, venissero depositati in modo incontrollato i proiettili esplosi (bossoli, ogive e parti di esse) nello svolgimento dell'attività di tiro;

nel luglio 2016, depositando o facendo depositare in modo incontrollato (e comunque per un tempo superiore ai limiti del deposito temporaneo autorizzato), a seguito di un'attività di bonifica superficiale, cumuli di terreno di scotico, frammisto a bossoli, ogive e frammenti di questi, per un volume totale di circa 100 mc (cumuli di lunghezza media 25 metri e un'altezza di 0,5 mc) (CER 170504), con rilevate soglie di concentrazione di piombo superiore ai limiti consentiti;



e comunque omettendo di effettuare adeguati interventi di rimozione dei predetti rifiuti (bossoli, ogive e frammenti degli stessi), sorgenti dell'inquinamento nonché di bonifica del sito inquinato, o comunque ponendo in essere interventi parziali ed inadeguati,

abusivamente, ovvero in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 192 D. Lgs. 152/2006 (che impone al responsabile la rimozione dei rifiuti oggetto di abbandono o deposito incontrollato); artt. 240 ss. D. lgs. 152/2006, per violazione delle prescrizioni, indicazioni e termini fissati dall'Autorità amministrativa nell'ambito del procedimento di bonifica avviato in data 15.10.2015; in violazione della pronuncia del Tribunale di Siena – Giudice unico civile (nel proc. civ. n. 3290/2014 R.G., ricorrente D. ex art. 702 c.p.c.) che lo aveva condannato alla immediata esecuzione di opere di bonifica e al ripristino del terreno interessato entro il settembre 2016; in violazione dell'Ordinanza del Comune di Murlo che gli imponeva la rimozione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 192, comma 3, D. lgs. 152/2006 (vedi capo C dell'imputazione);

cagionava o comunque non impediva, il verificarsi e poi l'aggravarsi progressivo della compromissione o del deterioramento, significativi e misurabili, di vaste porzioni dei terreni sopra indicati, dovute al progressivo rilascio, da parte dei resti delle munizioni lasciate nel terreno, di piombo ed altre sostanze inquinanti.

Con l'aggravante di cui all'art. 452 *bis* comma 2 c.p. essendo stato l'inquinamento prodotto in area protetta.

In Murlo, ad oggi permanente (ultimo accertamento fino al 27.2.2024);

[...]

SUSSISTENZA DEI REATI CONTESTATI

Insussistenza del reato di inquinamento ambientale e riqualificazione del fatto contestato al capo A) nel reato sussidiario di omessa bonifica.

33. Offerta la ricostruzione in fatto, occorre passare all'analisi dei reati contestati dal Pubblico Ministero, a cominciare da quello più grave di cui al capo A), il delitto di inquinamento ambientale che punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e



misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato in parola è un reato “di danno”, integrato da “un evento di danneggiamento”, cagionato in forma alternativa che: nel caso del "deterioramento", consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce l'oggetto in misura tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne, anche parzialmente, l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, un'attività non agevole; nel caso della "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare (in questo senso si veda Cass. Pen. Sez. III - , Sentenza n. 17400 del 24/01/2023 Cc. dep. 27/04/2023 Rv. 284557 – 01).

Tale reato non tutela la salute pubblica ma l'ambiente in quanto tale e presuppone l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova fattispecie incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli artt. 240 e segg. d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (sul punto si veda Cass. Sez. Pen. III - Sentenza n. 50018 del 19/09/2018 Cc. dep. 06/11/2018 Rv. 274864 – 01).

33.1. Date queste premesse, la contestazione di questo specifico delitto è apparsa sin da subito infondata per una ragione molto semplice: l'inquinamento è stato realizzato depositando o comunque non impedendo che venissero depositati in modo incontrollato i proiettili esplosi (bossoli, ogive e parti di esse) nello svolgimento dell'attività di tiro ma il poligono è stato attivo dal 5.10.2003 fino al giugno 2012, vale dire fino ad una data in cui non era ancora stato introdotto il delitto di cui all'art. 452 bis c.p. inserito nel codice penale dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, così come l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.

Infatti, quandanche l'evento si sia prodotto in data successiva al 29 maggio 2015 (quel che certo è solamente che è stato accertato in data successiva) ai fini del tempus commissi delicti e, dunque, dell'applicazione della legge penale, non rileva il momento in cui si è verificato l'evento (cd. criterio dell'evento) bensì quello in cui la condotta si è totalmente realizzata (cd. criterio della condotta). Dottrina e giurisprudenza hanno, da sempre, preferito questo criterio, perché, se si applicasse il criterio dell'evento, il soggetto non sarebbe più in grado di adeguare la propria condotta alle mutate prescrizioni di legge (tale criterio è stato, da ultimo ribadito, anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno statuito che, in caso di sinistro stradale verificatosi nella vigenza della disciplina di cui al comma terzo dell'art. 589 e di decesso della



vittima dopo l'entrata in vigore della L. 23.3.2016, n. 41 deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta – così Cass, Sez. Un., 19.7-24.9.2018, n. 40986).

Né, tantomeno, è sostenibile che l'inquinamento ambientale sia un reato permanente.

33.2. Probabilmente consapevole dei limiti della propria imputazione il Pubblico Ministero:

da un lato, ha cercato di spostare in avanti l'ultima delle condotte inquinanti asserendo che nel luglio 2016, M., a seguito di un'attività di bonifica superficiale, depositava o faceva depositare in modo incontrollato cumuli di terreno di scotico, frammisto a bossoli, ogive e frammenti di questi, per un volume totale di circa 100 mc (cumuli di lunghezza media 25 metri e un'altezza di 0,5 mc) (CER 170504);

dall'altro lato, si cautelava occultando (giacché assorbito, come si vedrà) nella forzata imputazione per inquinamento ambientale il meno grave delitto di omessa bonifica, reato sussidiario rispetto al primo.

Con riferimento alla prima contromisura preme osservare che se, da un punto di vista teorico, come già ricordato, ai fini della configurabilità del reato di inquinamento ambientale, non è richiesta una tendenziale irreversibilità del danno di talché le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un "post factum" non punibile, ma integrano invece singoli atti di un'unica azione lesiva (che spostano in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale di cui all'art. 452-quater dello stesso codice – si veda Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 15865 del 31/01/2017 Cc. dep. 30/03/2017 Rv. 269490 – 01) in concreto, l'aver spostato la matrice ambientale dove erano depositate fonti di inquinamento da un punto ad un altro del fondo dell'ex poligono non integra una nuova condotta inquinante.

Giova ricordare, infatti, che con riferimento a questo cumulo i tecnici ARPAT si limitavano ad affermare che da esso avevano visto affiorare bossoli e ogive senza rilevare alcun danno ambientale significativo e misurabile nella zona di deposito: di talché non si può ritenere questo deposito come una nuova condotta inquinante ulteriore e distinta rispetto a quelle commesse nel novennio 2003-2012 perché non è stato dimostrato l'allargamento dell'area inquinata. In caso contrario, d'altronde, si arriverebbe all'eccesso per cui il deposito anche di una singola ogiva in punto diverso da quelli inquinati costituirebbe di per sé una condotta in grado di aggravare l'inquinamento della matrice ambientale.



Con riferimento alla seconda contromisura, essa è andata più che efficacemente a segno perché, nonostante questo Giudice avesse specificato nel corpo dell'ordinanza del 9.6.2023 che nel capo A) era contestato anche il delitto di cui all'art. 452 *terdecies* c.p. e nonostante prima della discussione avesse invitato le parti discutere anche in ordine alla diversa definizione giuridica del reato contestato al capo A) nel delitto di omessa bonifica, la Difesa dell'Imputato non si difendeva sul punto.

Eppure, la contestazione in fatto anche del delitto di cui all'art. 452 *terdecies* c.p. emergeva in maniera evidente dalla lettura del capo A) di imputazione: "(...) nella qualità di obbligato (...) ai sensi dell'art. 242 d. lgs. 152/2006, quale "responsabile dell'inquinamento", a provvedere alla bonifica dei terreni interessati dalla contaminazione per la presenza di piombo e altre sostanze inquinanti, progressivamente rilasciate dai predetti materiali (...) omettendo di effettuare adeguati interventi di rimozione dei predetti rifiuti (bossoli, ogive e frammenti degli stessi), sorgenti dell'inquinamento nonché di bonifica del sito inquinato, o comunque ponendo in essere interventi parziali ed inadeguati (...) in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 240 ss. D. lgs. 152/2006, per violazione delle prescrizioni, indicazioni e termini fissati dall'Autorità amministrativa nell'ambito del procedimento di bonifica avviato in data 15.10.2015; in violazione della pronuncia del Tribunale di Siena – Giudice unico civile (nel proc. civ. n. 3290/2014 R.G., ricorrente D. ex art. 702 c.p.c.) che lo aveva condannato alla immediata esecuzione di opere di bonifica e al ripristino del terreno interessato entro il settembre 2016 (...)"

Il delitto di omessa bonifica

34. Il citato art. 452- *terdecies* c.p. prevede, infatti, quanto segue: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000".

Come si può apprezzare sin da subito, la clausola di riserva con cui si apre la fattispecie rende la norma applicabile solamente nelle ipotesi di un superamento delle soglie di rischio che non abbia raggiunto (o quanto meno eguagliato) gli estremi dell'inquinamento, ossia che non abbia cagionato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dei beni (acque, aria, etc.) così come previsto proprio dall'art. 452 *bis* c.p.



La disposizione in esame si presenta come un reato omissivo di mera condotta, a forma libera, consistente nella mancata ottemperanza all'obbligo di bonifica derivante: a) dalla legge, b) da un ordine del giudice ovvero c) da un provvedimento di autorità pubblica.

Tale reato deve, allora, qualificarsi come omissivo proprio, atteso che non chiunque può essere chiamato a rispondere di omessa bonifica, ma solamente quello specifico soggetto su cui ricade l'obbligo giuridico di effettuare la bonifica o il ripristino dell'area.

Un obbligo che deriva dalla legge, da un provvedimento giurisdizionale o da un provvedimento amministrativo.

34.1. Poiché, però, l'ordine del giudice o della pubblica autorità non possono che conseguire a un preesistente obbligo di legge rimasto inottemperato e che il giudice o la pubblica autorità altro non fanno che accertare l'esistenza di tale obbligo e statuire di conseguenza, a ben vedere l'obbligo di bonifica scatta nel momento in cui si creano i presupposti di fatto previsti dalla legge: in questo senso, esistono solo due norme all'interno dell'ordinamento che prevedono l'obbligo di bonifica e si trovano nel Testo Unico Ambiente (d. lgs. 152/2006) agli artt. 242 e 250.

34.2. Cominciando dalla trattazione della prima norma citata, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, l'art. 242 pone a carico del responsabile dell'evento inquinante una serie di adempimenti: egli, infatti, è tenuto ad adottare le necessarie misure di prevenzione informando le autorità preposte (comma 1) e a svolgere un'indagine preliminare diretta ad accertare se il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sia stato superato provvedendo, ove ciò non sia avvenuto, al ripristino della zona (comma 2); diversamente, qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC, il responsabile è tenuto a darne immediata notizia al Comune e alla Provincia competenti per territorio e a predisporre il piano di caratterizzazione (comma 3). In base all'esito della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio diretta alla determinazione delle concentrazioni soglia rischio (CSR) (comma 4): qualora in esito alla procedura di analisi di rischio la concentrazione di contaminanti presenti nel sito risulti inferiore alle CSR, il procedimento è dichiarato concluso positivamente (comma 5); al contrario, ove gli esiti della procedura di analisi del rischio evidenzino una concentrazione dei contaminanti superiore alle CSR, si configura il capo al responsabile l'obbligo di provvedere alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito (comma 7).

Il procedimento amministrativo di bonifica non si conclude al comma 7 ma da questo momento si configura l'obbligo di provvedere alla bonifica e tanto basta perché si configurino anche le condizioni perché l'obbligato possa rispondere del delitto di cui all'art. 452 *terdecies* c.p.



Come noto la produzione degli effetti giuridici delle norme, strutturate come inferenze, segue dei modelli logici: nel caso di specie, il modello logico dell'art. 242 cit. è quello norma (N) - fatto (F) – potere (P) – effetto (E). Infatti, perché vi sia una bonifica occorre che vi sia prima un inquinamento (che costituisce un fatto storico-naturalistico), che da tale inquinamento segua un procedimento amministrativo in cui la Pubblica Amministrazione determini – con un potere espressione di discrezionalità tecnica disciplinato dai criteri previsti dalla Parte IV - Titolo V Allegato 1 del Testo Unico Ambiente – la concentrazione soglia di rischio (CSR) specifica per quel sito, ossia la misura di contaminazione oltrepassata la quale il sito non solo è potenzialmente contaminato ma è contaminato e provoca addirittura un rischio sanitario (un sito è, invece, “potenzialmente inquinato” quando uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione – CSC – valori predeterminati dall'Allegato 5 al TUA e che per il piombo, come visto, corrispondono a 100 mg/kg nei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e a 1000 mg/kg nei siti ad uso industriale o commerciale). Diviene, poi, soggetto obbligato alla bonifica il responsabile dell'inquinamento che, nel corso del procedimento amministrativo di bonifica previsto dall'art. 242 d. lgs. 152/2006 risulti aver prodotto un inquinamento del suolo in misura superiore alle concentrazioni soglia di rischio (CSR) per il sito specifico.

Ai sensi dell'art. 240 lett. p) d. lgs. 152/2006 per “bonifica” deve intendersi “l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)”.

Posto che il giudice penale non può che prendere atto del superamento delle CSR, egli deve comunque verificare che il soggetto obbligato alla bonifica in seno al procedimento amministrativo sia effettivamente il soggetto responsabile dell'inquinamento e sotto questo profilo è chiamato a valutare, come nel caso di specie, non se l'Imputato sia responsabile dell'inquinamento al di là di ogni ragionevole dubbio (standard probatorio richiesto, ad esempio, per individuare il responsabile del delitto di inquinamento ambientale originariamente contestato) bensì – al pari del giudice amministrativo – se sia più probabile che l'Imputato sia responsabile dell'inquinamento rispetto alla possibilità che non lo sia: questo è lo standard probatorio sufficiente affinché nasca l'obbligo ex lege.

In proposito si ricorda e si condivide quanto recentemente affermato da TAR Puglia (LE) Sez. II n. 204 del 12 febbraio 2024 secondo cui “il D. Lgs. n. 152 del 2006 riconosce alla P.A. il



potere di ordinare al privato di eseguire la bonifica attraverso l'emanazione dell'ordinanza ex art. 244, comma 2, che, tuttavia, può essere emanata solo nei confronti del responsabile della contaminazione. Le disposizioni in tema di responsabilità da inquinamento sono, peraltro, correlate al principio comunitario, espressamente richiamato dall'art. 239 del D. Lgs. n. 152 del 2006, secondo cui "chi inquina paga". Sulla scorta delle indicazioni derivanti dalla Corte di Giustizia UE, deve escludersi l'applicabilità di una impostazione "penalistica" (incentrata sul "superamento del ragionevole dubbio"), trovando invece applicazione, ai fini della sussistenza del nesso di causalità tra attività svolta sull'area ed inquinamento dell'area medesima, il canone civilistico del "più probabile che non"; pertanto, l'individuazione del responsabile può basarsi anche su elementi indiziari, giacché la prova può essere data anche in via indiretta, potendo in tal caso l'amministrazione avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c."

34.3. Solo nel caso in cui le ricerche del responsabile abbiano avuto esito negativo origina in capo a soggetti diversi l'obbligo di provvedere agli adempimenti previsti dalla legge a tutela dell'ambiente e della salute. L'art. 250 d. lgs. 152/2006 statuisce che "qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né gli altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questi non provveda, dalla regione (...)". In questo caso, dunque, anche le figure apicali deputate alla materia ambientale di Comune e Regione possono rispondere del reato di omessa bonifica, se all'esito del piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio risultino superati le CSR. Il proprietario del sito non responsabile dell'inquinamento, invece, è tenuto solamente ai sensi dell'art. 245 comma 2 d.lgs. cit. ad adottare misure di prevenzione e di messa in sicurezza in caso di emergenza e non anche gli interventi di bonifica o di ripristino pur potendo, di sua iniziativa, comunque porli in essere.

34.4. Oltre ai predetti obblighi di legge vi è stato anche chi, in dottrina, vi ha incluso quelli assunti contrattualmente tra privati ovvero tra privati e pubblica amministrazione: secondo costoro, infatti, colui che si obbliga contrattualmente lo fa liberamente.

Tale tesi, però, non appare condivisibile per un duplice ordine di motivi:

in primo luogo, essa sembra operare un'equazione impropria fra obblighi di legge e obblighi da contratto perché la circostanza che un contratto abbia forza di legge fra le parti (art. 1372 c.c.) non significa certamente che medesima sia la fonte dell'obbligo. Come dovrebbe essere noto, le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in



conformità dell'ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.) e, pertanto, non può che essere distinta la fonte contrattuale rispetto alla fonte legislativa;

in secondo luogo, un simile approdo condurrebbe ad un esito incostituzionale, in quanto verrebbe violata la riserva di legge, essendo rimessa alle parti la determinazione del fatto tipico, ivi compreso l'oggetto dell'obbligazione che potrebbe essere ben diverso dalla "bonifica" così come prevista e disciplinata dal Testo Unico Ambiente così come diversi potrebbero essere i presupposti fattuali in grado di far sorgere l'obbligo.

34.5. Data questa panoramica su quelli che possono essere i soggetti obbligati *ex lege* e su quali siano i presupposti dell'obbligo, bisogna, allora, interrogarsi su come un provvedimento amministrativo o un provvedimento giurisdizionale incidano sulla configurabilità del delitto di omessa bonifica.

Quanto al provvedimento amministrativo, vale la regola generale per cui il giudice ordinario può disapplicarlo, se ritenuto illegittimo, in virtù dell'art. 4 l. 20.3.1865, all. E.

La semplice proposizione di un ricorso al giudice amministrativo sulla legittimità del provvedimento non comporta, invece, l'obbligo di sospensione del procedimento penale, atteso che non esiste in materia una pregiudiziale amministrativa.

Al giudice penale, però, è preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito penale – come in questo caso – qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, non dedotti ed effettivamente decisi dal giudice amministrativo (sul punto si vedano Cass. Pen. Sez.VI, Sentenza n. 17991 del 20/03/2018 Ud. dep. 20/04/2018 Rv. 272890 – 01 e Sez. III, Sentenza n. 44077 del 18/07/2014 Cc. dep. 23/10/2014 Rv. 260612 – 01).

Allo stesso modo, al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità della sentenza amministrativa di condanna dell'Imputato alla bonifica passata in giudicato, in quanto ugualmente presupposto dell'illecito penale.

Viceversa, in ragione dell'esclusione della possibilità che fonte dell'obbligo sia il contratto si deve anche escludere che una sentenza civile possa costituire presupposto dell'illecito penale di cui si discute anche perché "le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno all'ambiente" rientrano tra quelle di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – si veda l'art. 133 lett. s) d. lgs. 104/2010.



35. Esaurita l'analisi della norma per ciò che interessa ai fini di questo processo – con esclusione quindi di ogni accenno all'obbligo di ripristino ambientale – occorre, infine, dare conto che sul piano teorico l'omessa bonifica non è punita solo a titolo delittuoso ma anche contravvenzionale in virtù dell'esistenza della fattispecie di cui all'art. 257 d. lgs. 152/2006, la sola che presidiava penalmente le operazioni di bonifica prima dell'introduzione dell'art. 452 *terdecies* c.p. e che non è stata abrogata – bensì solo modificata – dalla l. n. 68/2015: di conseguenza si impone la risoluzione del concorso apparente fra queste due norme.

L'art. 257 d. lgs. 152/2006 – rubricato “Bonifica dei siti” – prevede che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro”.

Tale reato è rimasto immutato rispetto alla sua formulazione originaria eccezion fatta per la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato” inserita anch'essa dalla l. n. 68/2015: pertanto, l'introduzione del nuovo delitto di omessa bonifica sembra impedire ogni possibilità di applicazione estensiva (per non dire analogica) della contravvenzione di cui si discute come è avvenuto, per esempio, per opera di Cass. pen, Sez. III, del 15 novembre 2018 dep. 3 aprile 2019 n.17813 (con riferimento a un fatto commesso nel 2010) a mente della quale essa era integrata anche dall'aver impedito la formazione, e quindi l'attuazione, del piano di caratterizzazione necessario per la predisposizione del piano di bonifica. In definitiva, la fattispecie contravvenzionale non può che essere interpretata in maniera strettamente letterale di talché diventa applicabile solo nei casi delle due condotte alternative previste dalla norma: l'esecuzione di una “bonifica difforme al progetto” ovvero in caso di omessa comunicazione di cui all'art. 242 d. lgs. 152/2006. Le condotte omissive diverse dalle due anzidette andranno ricondotte alla fattispecie delittuosa di nuova introduzione anche qualora, dopo aver accertato il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il responsabile non provveda, come prescritto dall'art. 242, comma 2, al ripristino della zona contaminata.

Ricapitolando, si può affermare che i reati di cui agli artt. 257 d. lgs. 152/2006, 452 *terdecies* e 452 *bis* c.p. tutelano in ordine crescente l'ambiente e le matrici ambientali.



Anzitutto, se un sito è contaminato, la risposta sanzionatoria si diversifica in tre direzioni. Nell'ambito dell'art. 257 cit. viene punito allo stesso modo, da un lato, chi omette di comunicare di aver potenzialmente contaminato un sito (omissione, che all'evidenza, assume i connotati del reato di pericolo) e, dall'altro, chi si è correttamente adoperato per redigere finanche il progetto di bonifica ma lo esegue in maniera difforme, per dolo o per colpa; l'art. 452 *terdecies* c.p., invece, punisce molto più gravemente chi essendo consapevole di essere obbligato per legge alla bonifica – perché è venuto a conoscenza nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 che sono state superate le CSR e sa di essere il responsabile dell'inquinamento o sa che il responsabile non eseguirà la bonifica – non vi provvede in alcun modo.

La massima risposta sanzionatoria si ha, però, con l'art. 452 *bis* c.p. quando non necessariamente l'inquinamento ha superato le CSR ma ha interessato porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero quando, ad essere deteriorato o compromesso è un ecosistema o la biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna di una data area.

Effetti della riqualificazione del Capo A) in ordine alla valutazione delle prove e sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di omessa bonifica.

36. [...]

36.1. Chiarito, dunque, che l'Imputato è il responsabile dell'inquinamento, il suo obbligo legale di provvedere alla bonifica è sorto all'esito della Conferenza dei Sevizi del 1.2.2019 in cui veniva accertato il superamento della CSR nell'area 11A e veniva accolto il parere di ARPAT a sottoporre l'area a bonifica stabilendo come obiettivo di bonifica per il suolo superficiale la concentrazione di piombo di 266 mg/Kg in virtù di “un rischio non accettabile pari a 2,1 connesso in massima parte all'esposizione per ingestione (rischio 2,05) e solo minimamente al contatto dermico ed all'inalazione polveri”. Tale obbligo è stato ribadito anche a seguito dei successivi ordini a provvedere del Comune di Murlo, ordini tutti rimasti inottemperati.

Le indagini condotte dalla Procura della Repubblica hanno, inoltre, permesso di appurare che non solo l'area 11A posta all'interno del settore n. 6 fosse contaminata ma che lo fosse anche quella relativa al settore di tiro n. 3.

36.1.1. Al contrario, l'obbligo di M. alla bonifica non è sorto in virtù dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa dal Tribunale di Siena in quanto il giudice civile ha condannato M. ad eseguire un'attività di bonifica non coincidente con quella perimetrata dal Testo Unico Ambiente bensì identificabile con quanto M. stesso si era impegnato unilateralmente e contrattualmente ad eseguire



nei confronti di D. G. Come precisato, però, i privati non possono determinare il contenuto dell'azione doverosa dal cui inadempimento dipende l'integrazione di una fattispecie penale.

37. Che M. fosse, poi, a conoscenza dell'obbligo giuridico di provvedere alla bonifica è verità processuale oltremodo granitica tanto da risultare quasi superfluo citare le fonti di prova visto che, fra comunicazioni al Comune e la proposizione di un ricorso al TAR Toscana, l'Imputato ha manifestato in molteplici occasioni di non volere eseguire e di non essere tenuto ad eseguire la bonifica.

Oltremodo evidente è anche il dato per cui egli fosse ben consapevole di essere il responsabile dell'inquinamento: sin dalla chiusura del poligono, egli si è assunto il compito di restituire al proprietario i terreni nell'esatto stato in cui li aveva ricevuti in godimento, idonei per essere destinati all'uso agricolo e, più in particolare, alla coltivazione del riso. Egli sapeva che i terreni erano ricolmi di ogive e a più riprese chiamava ██████████ per asportare le fonti di inquinamento. Sin da subito, però, appariva chiaro come l'Imputato volesse spendere il meno possibile per adempiere all'obbligazione contrattuale

[...]

In buona sostanza M. si reputava responsabile dell'inquinamento dell'area solamente fino a quando i costi di ripristino fossero stati giudicati da lui congrui ma negava di essere responsabile dell'inquinamento laddove l'area fosse stata da bonificare con costi elevati: eppure, è evidente che, se si è responsabili dell'inquinamento, lo si è a prescindere dalla gravità dell'inquinamento prodotto e dai costi da sostenere per il ripristino.

Il dolo che accompagna l'omissione, dunque, non solo è lampante ma di rarissima intensità.

Sussistenza della contravvenzione di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti di cui al capo D)

38. Gli elementi essenziali della fattispecie penale di cui all'art. 255 comma 3 del d.lgs. n. 152 del 2006, che punisce con la pena dell'arresto fino ad un anno "chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui agli art. 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli art. 187, comma 3", sono evidentemente due: l'esistenza di un'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, emessa ex art. 192 cit. e la condotta di inottemperanza da parte dei destinatari dell'ordinanza stessa. Nonostante l'apparenza contraria indotta dal riferimento lessicale a "chiunque" – quello contestato è, allora, pacificamente un reato proprio, che può essere commesso solo dai destinatari



formali dell'ordinanza (Cass. Pen. Sez. III, n. 24724 del 15/05/2007, Grispo, Rv. 236954 - 01; Sez. III, n. 31003 del 10/07/2002, P.M. in proc. Viti M ed altro, Rv. 222421) che, in caso di inottemperanza, ne subiscono, per ciò solo, le conseguenze se non hanno provveduto ad impugnare il provvedimento per ottenerne l'annullamento o non hanno fornito al giudice penale elementi significativi per l'eventuale disapplicazione.

In questo senso, non vi è alcun dubbio che il Sindaco di Murlo abbia emesso, in data 27.2.2019, l'ordinanza n. 3 ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 152/2006, con la quale ordinava all'Imputato – in ragione del suo ruolo di Presidente e rappresentante legale dell'“Associazione tiro dinamico senese” che svolgeva attività di gestione di un Poligono di tiro nel periodo dal 5.10.2003 fino al 06.2012, presso i terreni agricoli siti in Murlo, censiti al catasto terreni al foglio n. 64 part. 24 e 26 e dunque di responsabile della contaminazione dei predetti terreni – di provvedere entro 60 giorni alla rimozione dei rifiuti ancora presenti nell'area, costituiti da cumuli di terreno frammisto a frammenti di bossoli e ogive, nonché eventuali ulteriori bossoli, ogive e frammenti degli stessi, costituenti la sorgente primaria della contaminazione, ancora presenti sui bonetti laterali e più in generale sulla superficie del sito in oggetto e di comunicare al Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte di componenti di organi di controllo.

Altrettanto certo è che M. abbia ottemperato solo parzialmente all'ordinanza: il 21.11.2019 ARPAT comunicava che l'ordinanza era stata solo parzialmente ottemperata perché erano presenti sui terreni ancora bossoli, ogive e frammenti di questi ultimi, sia sui bonetti laterali che su tutta la superficie del terreno “considerato che detti materiali risultano ancora visibili in diversi punti dell'area”.

Tale situazione di fatto è rimasta immutata fino al 27.2.2024, data in cui veniva effettuato dal NOE l'ultimo sopralluogo sui terreni dell'ex poligono. Per tale ragione, ad oggi, il reato perfezionatosi già a decorrere dalla scadenza del termine per provvedere previsto dall'ordinanza, non si è ancora consumato, in quanto l'inosservanza dell'ordine pone in essere una situazione antiggiuridica caratterizzata dall'essere necessaria la condotta dell'agente affinché, con l'esecuzione del provvedimento, venga a cessare la permanenza dei rifiuti sul sito inquinato. Pertanto, l'art. 255, comma 3, d. lgs. 152/2006 (salvo il caso di ordinanza che non possa essere utilmente eseguita dopo la scadenza del termine fissato dall'autorità), configura un reato permanente, che cessa quando lo stesso agente, con un comportamento attivo, dia esecuzione all'ordine ricevuto con rimozione dei rifiuti.



Dall'istruttoria dibattimentale e dalla lettura degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero non sono emerse ragioni per ritenere che l'ordinanza sindacale debba essere disapplicata:

poiché con essa è stato impartito l'ordine di rimuovere bossoli e ogive (e non pallini da caccia) è incontestabile che la presenza delle ogive sia da ricondurre all'attività svolta nel poligono fra il 2003 e il 2012. Ad analoga conclusione si deve pervenire anche per i bossoli di ogni tipo, ivi compresi quelli di plastica usati per le munizioni per la caccia ai volatili, in quanto, come detto, è provato che i cacciatori si esercitassero nel poligono.

Anche in questo caso risulta in maniera incontestata dagli atti che l'Imputato fosse a conoscenza dell'ordinanza tant'è vero che nel corpo del ricorso al TAR ha sostenuto di aver addirittura ottemperato all'ordinanza sindacale n. 3/2019 affermando che la presenza di bossoli e ogive sui terreni non fosse a lui attribuibile dal momento che aveva riconsegnato il terreno al proprietario nel 2016. Tale giustificazione appare infondata non solo per i noti motivi già evidenziati (in primis perché in quei terreni sono stati sparati migliaia di proiettili alla settimana per nove anni) ma anche perché D. non ha mai accettato la riconsegna del fondo dal momento che questo non era mai stato bonificato.

Estinzione per prescrizione del reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui al capo B)

39. Per concludere la trattazione dei reati ambientali contestati dal Pubblico Ministero si rileva, infine, che la contravvenzione di deposito incontrollato di rifiuti non autorizzata di cui al capo B) si è prescritta nel novembre 2021 tenendo conto dei periodi di sospensione della prescrizione, dell'interruzione massima della prescrizione pari ad un anno e del termine massimo di prescrizione previsto per le contravvenzioni pari a quattro anni.

A differenza della fattispecie contravvenzionale precedentemente analizzata, infatti, il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, secondo comma del D.Lgs. 3 aprile 2005, n. 152) ha natura di reato istantaneo, eventualmente con effetti permanenti (si veda sul punto Cass. Sez. III, Sentenza n. 38977 del 07/04/2017 Ud. dep. 08/08/2017 Rv. 271078 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 42343 del 09/07/2013 Ud. dep. 15/10/2013 Rv. 258313 – 01).

Infatti, il tenore dell'art. 256, commi 1 e 2, d. Lgs. 152/06, nel sanzionare chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, nonché i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano



o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, è chiaro nel senso che il reato sia a consumazione istantanea e non permanente, a differenza della successiva fattispecie di cui al comma 3 della realizzazione o gestione di una discarica abusiva. È la specifica condotta in sé, che per natura è istantanea, che viene sanzionata, indipendentemente dalla rimozione degli effetti pregiudizievoli arrecati.

Deve essere disatteso il diverso orientamento, sviluppatosi sempre in seno alla Terza Sezione Penale della Cassazione, secondo cui il reato di deposito incontrollato di rifiuti sarebbe permanente giacché, dando luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero ed allo smaltimento, la sua consumazione perdurerebbe sino allo smaltimento o al recupero (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 4 dicembre 2013, n. 48489; idem, Sezione 3 penale, 23 giugno 2011, n. 25216) così come parimenti deve essere disatteso un terzo orientamento, più recentemente formatosi, secondo cui il predetto contrasto sarebbe più apparente che reale perché a seconda delle emergenze del caso concreto, il reato sarebbe permanente quando prodromico ad una successiva fase di smaltimento e istantaneo quando difetterebbe tale fase (Cass. Sez. III - , Sentenza n. 36411 del 09/05/2019 Ud. dep. 26/08/2019): posto, infatti, che appare alquanto indimostrabile comprendere le intenzioni del reo circa un successivo smaltimento del rifiuto depositato, la fattispecie in esame sanziona la mera azione del “deposito” del rifiuto e non anche l’omesso smaltimento successivo a tale deposito, di talché ogni diversa interpretazione viola il principio di tassatività e determinatezza in materia penale.

[...]

Trattamento sanzionatorio

41. Il reato di omessa bonifica commesso dall’Imputato è estremamente grave.

Gravissimo è il danno all’ambiente, gravissimi sarebbero stati i potenziali danni alla salute umana se, in quei terreni, D. fosse tornato a coltivare il riso.

Gravissimo è il danno provocato al diritto di proprietà di D. il quale – per un tempo anche maggiore rispetto al 30.11.2025 (data in cui è prevista la fine dei lavori di bonifica) – non potrà destinare i terreni alla coltivazione perché dovrà impegnarsi, personalmente o a mezzo delle amministrazioni competenti, a bonificare anche l’ex settore di tiro n. 3, non oggetto del



procedimento amministrativo di bonifica per quanto riguarda la porzione di terreno sottostante i primi 10 cm.

Gravissimo è il danno alla collettività tutta, costretta a restituire, un domani, i 550.000,00 Euro erogati dall'Unione Europea nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per la bonifica dei terreni cui provvederà il Comune di Murlo tramite lo sbancamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti presenti nei primi 10 cm di terreno (comprendenti terra, rocce e metalli) dell'intero poligono di tiro pari a 40.000 mq (ossia 4 ettari) e lo scavo a larga sezione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti presenti fino a 1,5 m di profondità del terreno (comprendenti terra, rocce e metalli) dell'area di 225 mq del poligono di Thiessen 11.

Gravissimo è stato il comportamento dell'Imputato, militare in congedo dell'Esercito Italiano, Cavaliere del Lavoro, il massimo esperto, forse, di balistica a livello nazionale, consulente di otto commissioni parlamentari di inchiesta. È, infatti, gravissimo che quello che può essere definito a tutti gli effetti "un uomo di Stato" abbia al contempo commesso il reato di cui si discute nelle modalità di cui si è ampiamente discusso: pur di non assumersi le responsabilità economiche dell'inquinamento prodotto si è inventato una tesi così palesemente infondata da risultare offensiva non solo nei confronti di D. , del Comune di Murlo e di questo stesso Tribunale, ma dello stesso M. e della sua storia personale.

E la stessa circostanza che abbia difeso con vigoria una tesi così insostenibile (tanto da ricordare l'imperatore della fiaba di Andersen che voleva far credere ai propri sudditi di non essere nudo quando camminava per strada nudo) rende palese che il principale scopo preso di mira da M. in questo processo, così come nell'ambito del procedimento amministrativo, è stato quello dilatorio.

[...]

Per tutte queste ragioni, allora, la pena base da applicare nei confronti dell'Imputato per il reato di cui al capo A) deve essere pari ad anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 72.000,00 di multa.

Evidente è il vincolo della continuazione fra tale delitto e la contravvenzione di cui al capo D) per la quale deve essere applicata la pena di mesi due di reclusione. Come noto, infatti, tra reati puniti con pene eterogenee, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando però il genere della pena prevista per il reato "satellite" (si veda Cass. pen. Sez. Unite, 24/09/2018, n. 40983). L'aumento per il reato satellite è, in ogni caso, contenuto se si tiene conto della circostanza che l'omissione perdura ormai da cinque anni.



La riduzione per la scelta del rito assesta la pena finale in anni due e mesi cinque di reclusione ed Euro 58.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali (la riduzione rimane di un terzo per il reato più grave e della metà per il reato satellite, stante l'appartenenza del primo ai delitti e del secondo alle contravvenzioni).

Segue, ai sensi dell'art. 452 *undecies* c.p., la confisca di Euro 550.000,00 nei confronti dell'Imputato con l'ordine che tale somma venga messa nella disponibilità del Comune di Murlo e vincolata alla bonifica dell'ex Poligono di tiro sito all'interno del medesimo Comune in Località Campolungo (censito al catasto terreni al foglio n. 64 par. 24 e 26).

Segue, inoltre, ai sensi dell'art. 452 *duodecies* c.p., l'ordine all'Imputato di ripristinare lo stato dei luoghi, ponendo l'esecuzione a suo carico.

[...]

P.Q.M.

La Corte

Visti gli artt. 442, 521, 533 e 535 c.p.p. nonché 81 c.p.

DICHIARA

M. P. colpevole del fatto a lui ascritto al capo A) – riqualificato nel delitto di omessa bonifica di cui all'art. 452 *terdecies* c.p. – nonché della contravvenzione a lui ascritta al capo D) e, ritenuti i due reati avvinti dalla continuazione, individuato come più grave il delitto di omessa bonifica e applicata la diminuzione per il rito, per l'effetto, lo

CONDANNA

Alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione ed Euro 58.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 452 *undecies* c.p.

ORDINA

Che venga disposta la confisca di Euro 550.000,00 nei confronti di M. P. e che tale somma venga messa nella disponibilità del Comune di Murlo e vincolata alla bonifica dell'ex Poligono di tiro sito all'interno del medesimo Comune in Località Campolungo (censito al catasto terreni al foglio n. 64 par. 24 e 26).

Visto l'art. 452 *duodecies* c.p.

ORDINA

a M. P. di ripristinare lo stato dei luoghi ponendo l'esecuzione a suo carico.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 2/2025

Visti gli artt. 538 e 539 c.p.p., [...]